



DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI

Corso di Laurea Magistrale in
STORIA E SOCIETÀ

LA FINE DELLE CASE CHIUSE:
IL DIBATTITO SULLA LEGGE MERLIN

Candidato:

Alessio Bardelli

Relatore:

Daniela Rossini

Correlatore:

Liliosa Azara

Anno Accademico 2016/2017

INDICE

INTRODUZIONE	p. 3
CAPITOLO 1	p. 10
La prostituzione di Stato: dall'Unità d'Italia al progetto Merlin	
1.1 Angelina Merlin: la Senatrice	
1.2 La legislazione italiana sulla prostituzione: dal Regno d'Italia al Fascismo	
CAPITOLO 2	p. 39
Il disegno di Legge Merlin e il dibattito parlamentare	
2.1 Il primo progetto Merlin	
2.2 Il dibattito nella I Legislatura	
2.3 Il dibattito nella II Legislatura	
CAPITOLO 3	p. 93
Il dibattito nell'opinione pubblica	
3.1 Gli italiani dicono la loro	
3.2 I dubbi e gli interrogativi: il salto nel buio e la chiusura delle case	
APPENDICI	p. 139
BIBLIOGRAFIA	p. 158

INTRODUZIONE

Lontana spesso dai grandi riflettori della storiografia, la prostituzione e la conseguente regolamentazione da parte dello Stato è stato un fenomeno poco studiato per quel che attiene al caso italiano: questa mancanza la notiamo ancora di più se prendiamo in esame la fine della regolamentazione nel nostro paese e il dibattito sulla cosiddetta *Legge Merlin*, la legge che in Italia nel 1958 ha messo la parola fine alle case di tolleranza. Per evitare facili quanto pericolose semplificazioni su un tema delicato come questo, alla luce delle numerose proposte di abolizione e modifica del testo di legge che continuano a essere presentate in Parlamento, ho cercato con questo lavoro di capire, analizzare e approfondire il percorso che, dall'Italia uscita stremata dalla II guerra mondiale e dalla guerra civile, ha portato dieci anni dopo, alla fine di un “istituto”, quello della prostituzione di Stato.¹

Ultima tra i paesi europei ad abolire la regolamentazione statale del meretricio,² la legge sulla fine delle case chiuse ha investito e investe tuttora moltissimi temi: dalla questione sanitaria alla questione giuridica, dai diritti delle donne al tema del lavoro, dal costume sessuale degli italiani agli aspetti di polizia e pubblica sicurezza, dalla considerazione sociale della prostituta alla sua “riabilitazione” e rieducazione:

«Lo studio sociale del fenomeno [della prostituzione], in uno spazio storico, di fatto è particolarmente interessante in rapporto a due aspetti principali: la prostituzione come elemento interno al quadro generale del pauperismo, da un lato, e, dall'altro, come punto di riferimento dell'organizzazione sanitaria, degli orientamenti morali, degli istituti giuridici e dei rapporti sociali».³

Ma, e questo è un aspetto più importante, la fine della prostituzione statale ci permette di introdurre un nuovo tema, un principio base della democrazia, quello della dignità della persona, della donna in questo particolare caso, che acquista diritti e doveri con la nuova Costituzione repubblicana del

¹ Sugli aspetti metodologici in tema di prostituzione si consiglia Villa R., *La prostituzione come problema storiografico*, Studi Storici, Anno 22, No. 2 (Apr. - Jun., 1981), pp. 305-314, Fondazione Istituto Gramsci

² Il primo paese europeo ad abolire la regolamentazione della prostituzione fu la Gran Bretagna nel 1886 grazie all'impegno di Josephine Butler e della International Abolitionist Federation; leggi analoghe vengono approvate in Norvegia nel 1895, in Danimarca nel 1901, in Finlandia nel 1907 e in Bulgaria nel 1912. Nel resto d'Europa, nel primo dopoguerra, la regolamentazione viene abolita in Russia nel 1918, in Svezia nel 1919, in Cecoslovacchia e Polonia nel 1922, in Svizzera nel 1926, in Germania nel 1927 e in Ungheria nel 1928. Nel secondo dopoguerra invece la Francia la abolisce nel 1946, il Belgio nel 1948, la Spagna nel 1956. Si veda: Limoncelli S.A, *The politics of trafficking : the first international movement to combat the sexual exploitation of women*, Stanford, CA, Stanford University press, 2010.

³ Villa R., *La prostituzione come problema storiografico*, op. cit., p. 305.

1948 e diventa un nuovo e importante soggetto politico: in un'Italia che diventa una repubblica democratica, antichi costumi come quello delle case di tolleranza sono simbolo di un tradizionalismo e di una virilità inattaccabile: anche tra le forze politiche più progressiste la chiusura di queste case non viene vista sempre come un passo in avanti necessario lungo la strada del progresso e della civiltà, e come una conseguente attuazione dei dettami costituzionali.⁴

Punto di partenza di questo lavoro è stata l'analisi di un personaggio chiave, come quello della senatrice veneta Angelina Merlin, che ha dato il nome e l'impegno per la riuscita di questo disegno di legge: senza sottovalutare il ruolo guida dell'associazionismo femminile riorganizzato dopo la guerra, dell'Alleanza Femminile Italiana e dell'Unione Donne Italiane, la battaglia portata avanti da Lina Merlin è stata una battaglia di civiltà, di giustizia sociale, che è stata sempre condotta con grande carisma e tenacia nei lunghi anni dell'iter parlamentare. Non è stata l'unica battaglia portata avanti da Merlin, deputata dell'Assemblea Costituente e Madre costituente,⁵ sempre attenta al tema del lavoro delle donne e dei più deboli: senza dubbio però è stata la più dura e difficile, che l'ha vista scendere in campo con grande coraggio e determinazione.⁶

Prima di addentrarmi nel dibattito legislativo, nel primo capitolo ho voluto ripercorrere le varie tappe che hanno portato in Italia alla creazione di un sistema di regolamentazione "centralizzato" delle case chiuse, cercando di capire le varie "fasi" della prostituzione di stato dall'Unità d'Italia fino al Fascismo, senza sottovalutare gli elementi di novità che si sono susseguiti tra il XIX e il XX secolo. Come ricorda lo storico Renzo Villa infatti:

«Se il fenomeno di per sé riveste un significato specifico (che può essere affrontato anzitutto come dato caratteristico di una società con strutture familiari rigide e dominanti), lo studio relativo ad una fase storica delimitata dimostra le mutazioni interne del fenomeno stesso. Dovremmo quindi dire che esistono "delle" forme di prostituzione e non "la" prostituzione».⁷

Obiettivo del presente lavoro è stato quindi quello di analizzare il "regime regolamentista" della prostituzione, senza scindere il fenomeno da altre grandi questioni, prima tra tutte quella «che

⁴ Vedremo come nel capitolo II le forze progressiste non siano tutte compatte per la chiusura delle case chiuse.

⁵ Angelina Merlin ha fatto parte della Commissione dei 75, incaricata di redigere il testo della Costituzione.

⁶ Sugli ispiratori della Legge Merlin si veda Serci M. A., *L'Alleanza femminile italiana 1944-1950. Per una legge contro lo schiavismo sessuale delle donne*, in *Storia e problemi contemporanei*, 68, 2015; Per spunti biografici sulla figura della senatrice Angelina Merlin si veda: Lina Merlin, *La mia vita*, Firenze, Giunti, 1989; Merlin T. *Lina Merlin : vita privata e impegno politico / Tiziano Merlin*, Este, Gabinetto di lettura, 2005; Zanetti A.M. (a cura di) *La Senatrice : Lina Merlin, un "pensiero operante"*, Venezia, Marsilio, 2006.

⁷ Villa R., *La prostituzione come problema storiografico*, op. cit., p. 306.

riguarda la diffusione delle malattie veneree». L'elemento più convincente per mantenere le case chiuse in Italia infatti è stato quello della paura del contagio e del pericolo sociale delle malattie:

«La storia della sifilide, oltre agli aspetti di storia medica e sociale, è importante in primo luogo perché alla prostituzione venne principalmente imputato il contagio; in secondo luogo, dal punto di vista giuridico, regolamentazione della prostituzione e segregazione delle malate procedono di pari passo».⁸

Passo importante, parallelo alla nascita della prostituzione legalizzata in Europa, è stato la nascita e l'azione del movimento abolizionista internazionale, che deve all'attivista Josephine Butler un tributo importantissimo: l'abolizionismo italiano con i suoi “ritardi” e la sua scarsa forza organizzativa, unita alla situazione politica del nostro paese, hanno portato ad una diversa risposta delle associazioni (femminili e non) al tema dell'abolizione della prostituzione legalizzata.⁹ Consapevole che la prostituzione legalizzata nelle case non è che un aspetto del fenomeno più vasto del meretricio, la mia analisi non tocca da vicino il problema della prostituzione clandestina, non inquadrata e non controllata negli spazi “sicuri” dei postribili:

«La prostituzione non è un fenomeno statico: varia in rapporto ai mutamenti di costume, secondariamente, è influenzata dalle scelte legislative e dagli andamenti economici. Ma vi sono anche altri aspetti, per così dire “interni”, che hanno avuto un peso particolare nel secolo scorso: la segregazione e la diffusione della prostituzione clandestina».¹⁰

Nell'analisi del dibattito parlamentare sulla *Legge Merlin*, oggetto del II capitolo, particolare attenzione viene dedicata all'iter della legge e alle varie fasi di redazione del testo: vengono esaminate i passaggi del progetto di legge, dal “primissimo” progetto Merlin fino ad arrivare al progetto finale che diventerà la legge n. 75 del 20 febbraio 1958, *Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui*, la Legge Merlin appunto.¹¹ Focus particolare viene dato ai discorsi parlamentari e agli argomenti utilizzati dai regolamentisti, fautori dello status quo, e dagli abolizionisti: allo stesso tempo non vengono sottovalutate le posizioni intermedie, con le perplessità e i dubbi di molti deputati e senatori scettici.

⁸ Ivi, p. 307.

⁹ Vedremo meglio questo aspetto nel I capitolo.

¹⁰ Ivi, p. 311.

¹¹ Si veda *Appendici* per capire le evoluzioni del progetto di legge.

Dall’analisi di questo dibattito ci restano alcuni interrogativi. Primo tra tutti: perché questo progetto di legge ha impiegato dieci anni per diventare legge, pur godendo di un’ampia maggioranza parlamentare?¹² Secondo: fino a che punto l’ostruzionismo politico delle forze contrarie al progetto Merlin è riuscito nel suo intento? Domande sicuramente complesse, alle quali ho cercato di rispondere con questo lavoro. Utile a questo fine è stato anche l’analisi del lavoro parlamentare e il confronto tra la prima versione del progetto Merlin, presentato nell’agosto del 1948 e i lavori della I Commissione del Senato della Repubblica che hanno inciso sensibilmente sullo spirito della riforma, inizialmente più “giustizialista” e “socialista”: da quel primo progetto, notevoli le differenze con quella che è stata la legge approvata alla Camera dei Deputati il 28 gennaio 1958. Differenze che, sostanziali, risentono dell’equilibrio di forze all’interno del Parlamento tra il Partito Socialista e il Partito Comunista da una parte, e la Democrazia Cristiana dall’altra.

Nel III capitolo invece l’analisi esce dalle aule parlamentari per toccare gli umori e gli orientamenti degli italiani sulla questione delle case chiuse: si cerca, oltre alle pubblicazioni prettamente “scientifiche”, di dare spazio ai semplici lettori, cittadini e cittadine, e alle dirette interessate, le prostitute. Documenti preziosissimi sono stati in questo lavoro le lettere inviate dalle prostitute alla senatrice socialista Merlin, oggetto di pubblicazione nel 1955 nel volume *Lettere dalle case chiuse*, e le lettere inviate al mensile di polizia scientifica *Crimen*, rivista italiana sulla criminalità, che per l’occasione scelse di ospitare, nei primi anni del dibattito sulla legge, una vera e propria rubrica dei lettori sul tema della prostituzione.¹³

In un’Italia che, in dieci anni, dagli anni difficili della ricostruzione si affaccia alle porte del cosiddetto *boom economico*, la fine delle case chiuse non sembra essere stata accolta in blocco dai cittadini italiani come una riforma necessaria: un costume sessuale fortemente arretrato, con una figura della donna ancora arretrata rispetto a quella di molti altri paesi, ha sicuramente dato un contributo notevole nell’immaginario comune verso quella che ha voluto essere una legge di civiltà, che ponesse la parola fine allo sfruttamento delle prostitute e al conseguente guadagno da parte dello Stato, che, con quel sistema, non faceva altro se non incoraggiare l’attività, per l’appunto legale, di lenoni e sfruttatori, di mercanti di carne senza scrupoli e della criminalità, che grazie a quel sistema traevano ingenti profitti.

Centrale quindi, oltre all’analisi del percorso legislativo, è stato capire cosa gli italiani pensassero di questo istituto: partendo da una premessa, quella cioè della non irriducibilità degli schieramenti di abolizionisti e regolamentisti a posizioni marcate, le idee degli italiani ci appaiono a volte confuse,

¹² Per facilitare il lettore e capire come si è “evoluto” il disegno di legge durante il dibattito parlamentare, a margine del presente lavoro è possibile consultare l’appendice.

¹³ Merlin L., Barberis C., *Lettere dalle case chiuse*, Milano Roma, Avanti, 1955

contraddittorie, altre volte sicure, determinate, nette. Occorre comunque precisare che quello che è stato preso in esame per il lavoro del III capitolo è stato ovviamente un campione di italiani: partendo dal fatto che non tutti i cittadini e le cittadine volessero dire la loro su un tema ancora così scottante come quello delle case chiuse, quello che è stato analizzato in questo lavoro rappresenta comunque un campione significativo, che testimonia un pezzo importante d’Italia.

La storiografia su questa tematica è povera di lavori corposi: fondamentale è stato il lavoro di Sandro Bellassai che, con *La legge del desiderio*, ha saputo inquadrare la legge Merlin non solo all’interno del dibattito parlamentare, ma anche in relazione al sentimento di mascolinità dell’uomo italiano del dopoguerra, e alla sua considerazione della prostituta. Altresì prezioso è l’opera di Liliosa Azara, che con *L’uso politico del corpo delle donne*, ha saputo inquadrare le questioni essenziali che il dibattito sulla Legge Merlin ha aperto nel nostro paese.¹⁴ Utilissimo anche il lavoro di Gibson Mary che con la sua opera ha ripercorso gli sviluppi della regolamentazione a partire dalla nascita fino alla Prima Guerra Mondiale.¹⁵

A conclusione di questo lavoro, è possibile in qualche modo spiegare e capire il perché questo progetto di legge, “popolare” tra le forze parlamentari, e che quindi godeva di ampi consensi, numerici e non solo, all’interno del Parlamento, abbia impiegato dieci anni e due intere legislature per essere approvato da entrambe le Camere: una risposta, seppur parziale, la possiamo trovare nei forti interessi economici in ballo. La chiusura delle case chiuse ha provocato la fine di un ingente e fruttuoso mercato, quello del sesso e della carne umana, un mercato molto remunerativo per la criminalità e reso legale dai regolamenti sulle case di prostituzione. La lobby, così potremmo senza dubbio definirla, dei tenutari e dei proprietari delle case di tolleranza, ha esercitato in modo molto forte la sua pressione politica, stanziando fondi e difendendo con forza l’utilità sociale delle case, non nascondendo i pericoli igienici e sanitari che sarebbero derivati dalla loro chiusura, e facendo leva sul bisogno dei cittadini di potersi servire di queste case.¹⁶ Seppur molto forte e molto organizzata, l’azione di disturbo, pur risultando vittoriosa nella prima legislatura, non ha potuto fare nulla nella II legislatura, quando altri fattori, come la volontà di adeguarsi ai principi internazionali di rispetto dei diritti umani, non da ultima la *Convenzione sulla soppressione del traffico di persone e lo sfruttamento della prostituzione altrui*, che hanno fatto venir meno le ragioni più

¹⁴ Bellassai S., *La legge del desiderio: il progetto Merlin e l’Italia degli anni Cinquanta*, Roma, Carocci, 2006; Azara L., *L’uso politico del corpo femminile: la legge Merlin tra nostalgia, moralismo ed emancipazione*, Roma, Carocci, 2017.

¹⁵ Gibson M, *Stato e prostituzione: 1860-1915*, Milano, Il Saggiatore, 1995 e Azara L, *Lo Stato lenone : il dibattito sulle case chiuse in Italia, 1860-1958*, Melzo ,CENS, 1997.

¹⁶ Si rimanda a Bellassai S., *La legge del desiderio*, op. cit.

“conservatrici” e “tradizionaliste” e hanno abbattuto i muri, invisibili e silenziosi, dell’ostruzionismo parlamentare.

Ma da sola questa risposta non può essere del tutto convincente e soddisfarci: vedremo come nel terzo capitolo la fine delle case chiuse non sia stata accolta con enormi consensi, a causa sia del cattivo stato di informazione sulle case chiuse che non permetteva a molti italiani di vedere il problema umano e di giustizia negata che avrebbe reso sacrosanto la chiusura dei bordelli. Conoscere la realtà dietro alle case di tolleranza significa comprendere il fenomeno che sta dietro a questo istituto, che è il luogo di arrivo di un traffico internazionale di persone, che, ha potuto nel nostro paese, trovare terreno fertile fino al 1958.¹⁷

Altro fattore che ha portato ad una “falsa percezione” delle case sono state le forti convinzioni degli italiani in un campo come quello sessuale, dove la figura della donna era quella di oggetto del piacere, e subordinata e al “servizio” dell’uomo. Un altro elemento, utile a spiegare il ritardo dell’Italia nell’abolizione delle case, consequenziale a quanto detto pocanzi, sta nella mancata educazione sessuale da parte dello Stato verso i suoi cittadini, che ha incentivato e favorito un forte senso di deresponsabilizzazione verso la donna, facendo venir meno una moderna e matura coscienza sessuale, rispettosa del corpo e della dignità della persona. A questo si accompagni una carente informazione dello Stato, che, per l’appunto, non aveva ancora messo in atto un’azione di informazione sulle malattie sessualmente trasmissibili: carenti le misure informative di prevenzione sulle malattie veneree, nonché “eque” misure di profilassi che tutelassero i diritti dei cittadini e delle cittadine, senza discriminazione per le seconde.

Infine riteniamo opportuna una riflessione sul problema della prostituzione clandestina, elemento utilizzato tutt’oggi dai nostalgici delle case chiuse, che richiede un’analisi molto accurata sui problemi socio-economici, sulle disparità salariali e sulla povertà che impongono la scelta del meretricio: ricordiamo che l’intenzione della legge Merlin è stata quella di abolire la regolamentazione statale della prostituzione, non la prostituzione *tout court*, e, a tal fine, con la *Legge Merlin* è stato introdotto nell’ordinamento il reato di sfruttamento della prostituzione con pene molto severe per chi induce alla prostituzione o sfrutta una donna a tal fine. Ancora oggi però non si può negare come alla senatrice veneta venga additata ingiustamente la responsabilità di non aver fatto niente per la prostituzione di strada, aspetto questo che testimonia come una legge come questa non sia ancora “popolare” e non venga vista come una legge di giustizia sociale: tutt’oggi il giudizio di molti cittadini sulla legge si è prestato ai più infimi e offensivi giudizi, e ha visto nella

¹⁷ Va detto che dal secondo dopoguerra le case di tolleranza andavano sempre più riducendo il loro numero, e dal 1948, il ministro dell’Interno Mario Scelba diede ordine ai prefetti di non rilasciare più autorizzazioni per l’apertura di nuove case.

senatrice Merlin una responsabile del degrado sociale della prostituzione di strada, anche a molti anni di distanza dalla sua scomparsa.

Analizzare il dibattito di questa legge è stata occasione per approfondire tanti aspetti che, seppur a 60 anni dalla legge, sembrano tornare ancora attuali nel dibattito politico: basti pensare alle proposte di alcuni soggetti politici che, nelle ultime legislature, hanno cercato di revisionare, cambiare e cancellare la legge. Non è questa la sede opportuna per analisi politiche, ma, credo che, per capire cosa possa comportare la riapertura delle case chiuse (o comunque le si voglia chiamare), bisogna capire prima cosa sia stata, nel nostro paese, l'esperienza delle case di tolleranza, guardando da vicino il fenomeno nella sua drammaticità e in modo più oggettivo possibile. Solo allora si potrà avere una più giusta e onesta consapevolezza sull'argomento.

Capitolo 1 - La prostituzione di Stato: dall'Unità d'Italia al progetto Merlin

1.1 Angelina Merlin: la Senatrice

«On, Senatrice,

sono stata una di quelle ragazze. Ora da circa sei mesi sono tornata definitivamente a casa mia col fermo proposito di farmi una vita nuova, di entrare a far parte della società, ma purtroppo ancora molti ostacoli mi chiudono ogni strada, anche perché non mi posso azzardare dato il mio precedente nella mia città dove abito e sono nata. Nessuno sa e oggi più che mai vorrei fosse segreto. Ma come faccio a trovare un onesto lavoro?¹⁸».

La Legge 20 febbraio 1958, n. 75, nota a tutti come la *Legge Merlin* che ha fatto, come ricordano in molti con un curioso gioco di parole, “chiudere le case chiuse”, reca nel titolo «*Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui*».

La legge ha avuto un iter lungo e faticoso che è durato ben dieci anni: la proposta di legge, presentata il 6 agosto 1948, nella I Legislatura del Senato della Repubblica italiana, dalla senatrice socialista Angelina Merlin, ex partigiana e Madre Costituente, diventerà legge solamente nel febbraio del 1958, a poche settimane dalla fine della II legislatura.

Un iter travagliato, se si pensa al consenso ampio delle forze politiche in campo che ha avuto: favorevoli al progetto erano infatti il partito della Democrazia Cristiana, il Partito Socialista Italiano e il Partito Comunista Italiano. Ma l’abolizione della regolamentazione della prostituzione (che non è l’unico aspetto toccato dalla legge) sposava certamente le cause di rinnovamento della società dei principali partiti costituenti, gli stessi partiti che hanno firmato nel dicembre del 1947 la Costituzione della Repubblica Italiana, ma gettava al contempo forti dubbi e interrogativi sulle istanze di rinnovamento della società italiana su un tema delicato come quello del costume sessuale e della moralità. Ed è anche all’interno degli stessi partiti che sosterranno il progetto che molte furono le perplessità e i timori, in un’Italia in cui vengono a intrecciarsi forti mutamenti nella sfera del costume e del rapporto dei sessi: assistiamo da un lato ad un «quadro culturale complessivo rigidamente patriarcale, gerarchico, tradizionale», contrapposto ad un quadro di «lenta e conflittuale secolarizzazione, laicizzazione, modernizzazione».¹⁹

La battaglia che la proposta di legge Merlin ha fatto scatenare è dunque, in sintesi, tra tradizione e progresso, verso un fine, quello della parità dei sessi e della dignità del lavoro femminile, teso

¹⁸ Merlin L, Barberis C. a cura di, *Lettere dalle case chiuse*, Milano-Roma, Avanti, 1955, p. 33.

¹⁹ Bellassai Sandro, *La legge del desiderio. Il progetto Merlin e l’Italia degli anni Cinquanta*, Roma, Carocci, 2006, p.7.

all’attuazione della Costituzione, al quale la Merlin dedicherà tutti i suoi sforzi da senatrice prima, e da deputata poi.²⁰ Anche fuori dalle aule parlamentari il progetto di legge ha suscitato un aspro dibattito: come in Parlamento, ha toccato moltissimi temi, «dal campo morale a quello giuridico, da quello medico a quello politico».²¹

Ma qual era il fine del progetto di Legge Merlin? Il progetto della Senatrice²² andava incontro prima che ad un’esigenza morale, a un’idea più alta di giustizia sociale: l’obiettivo era quello di porre fine alla schiavitù e allo sfruttamento delle donne perpetuato nella case di tolleranza, combattendo non solo le case in sé, ma anche le pratiche vessatorie e coercitive alle quali le prostitute venivano sottoposte per legge e nella prassi, alle quali si sommavano le tante difficoltà pratiche che consentissero loro il ritorno ad una vita onesta, lontana da quelle case.

Prima di addentrarci nell’iter del progetto di Legge, che, come vedremo, presenta importanti differenze dal primissimo progetto iniziale dell’estate del 1948, e quello che poi venne approvato dieci anni dopo, andiamo a vedere quello che è stato l’impegno politico di Angelina Merlin.

Angelina Merlin nasce il 15 ottobre del 1887 a Pozzonovo di Padova. Si laurea all’Università di Padova e consegne nel 1914 l’abilitazione all’insegnamento del francese nella scuola media di primo grado.²³ Dopo il primo conflitto mondiale nel 1919 inizia il suo impegno politico tra le fila del Partito Socialista Italiano: «è stata la visione della miseria, fin dai primi anni che mi ha portato a militare nelle file di quel partito a cui mi onoro di appartenere da trent’anni quasi» dirà nel corso di un intervento all’Assemblea Costituente nel 1947.²⁴ La sua adesione al Partito Socialista era motivata, come ricorda la Merlin stessa nelle sue memorie, dal fatto che questo «operava per realizzare un ideale di giustizia che era il mio».²⁵

Autrice di numerosi articoli sul giornale *L’eco dei lavoratori*,²⁶ il suo impegno non si attenua e viene portato avanti con coraggio anche negli anni dell’affermazione del fascismo: partecipa alla “difficile” campagna elettorale del 1924, durante la quale ricevette l’incarico di segretaria del comitato elettorale veneto del P.S.I.. Oltre a fornire documentazione sui brogli che consegnerà

²⁰ Angelina Merlin venne eletta senatrice alla I e alla II Legislatura, e deputata alla III Legislatura. In un’intervista con Enzo Biagi ha ricordato che la «costituzione va attuata»: *Lina Merlin, la senatrice : una madre della Repubblica* a cura di Anna Maria Zanetti e Luccia Danesin, regia Roberto Lippi, montaggio Gisella Gaspari, Bologna, Voli, 2008.

²¹ Ibidem.

²² «La Senatrice» in quanto unica donna eletta come Senatrice della Repubblica Italiana nella II Legislatura.

²³ Fioravanzo M., Una vita per la libertà, la giustizia e il socialismo, in *La Senatrice, Lina Merlin un pensiero operante*, a cura di Anna Maria Zanetti, Venezia, Marsilio, 2006, p. 22.

²⁴ Assemblea Costituente, *Atti dell’Assemblea Costituente*, Discussioni, VIII, seduta del 20-10-1947

²⁵ Lina Merlin, *La mia vita*, Firenze, Giunti, 1989, p. 21

²⁶ *L’Eco dei lavoratori*, giornale dei socialisti padovani, iniziò le sue pubblicazioni nel marzo 1897 fino al marzo del 1926, si veda Pannocchia N., *La “questione femminile” attraverso le pagine del periodico socialista padovano “L’eco dei lavoratori”*, Terra d’Este, Rivista di storia e cultura, 26, 2003, pp. 35-54.

all'onorevole Giacomo Matteotti, il quale denunciò le intimidazioni nel celebre discorso alla Camera dei Deputati del 30 maggio 1924, rimase tenace nella sua opposizione al fascismo.²⁷

Schedata dalla Prefettura di Padova nel dicembre del 1924 perché «socialista massimalista», venne inserita tra le file dei sovversivi:²⁸ nonostante questo però, almeno per il momento, non venne ritenuta pericolosa al punto da essere condannata «alla giudiziale ammonizione»²⁹ o «al domicilio coatto»³⁰, e per altri due anni ha potuto continuare la sua vita da insegnante, e al lavoro di redazione, in condizioni via via sempre più difficili, del settimanale socialista.³¹

Nel marzo del 1926 rifiutò di prestare giuramento al regime, a cui era tenuta come insegnante di scuola pubblica, e fu oggetto immediatamente di un provvedimento di decadenza dell'insegnamento.³²

«La ragione è semplice e chiara. Ho l'onore di appartenere al Partito Socialista Italiano ed ho la volontà di rimanervi, convinta della nobiltà del mio ideale. Non vedo nessuna ragione che renda incompatibile la professione del mio pensiero e delle mie azioni politiche coll'alto dovere del ministero di educatrice.»³³

Era fortemente convinta dell'imperativo della sua coscienza che le impedisce di nascondersi «nell'indeterminata formula del giuramento».³⁴ Dopo aver perso il lavoro, venne condannata il 24 novembre del 1926 a cinque anni di confino in Sardegna: il soggiorno nell'isola fu «gravato da continue vessazioni», in località sempre più disagiate, fino al trasferimento a Nuoro, per motivi di salute. Durante il periodo del confino non perse quella sua forte caparbieta: si batté con determinazione affinché «le fossero pienamente riconosciuti i diritti – pochi – di cui per legge i confinati potevano godere.»³⁵

Nel novembre del 1929 le venne ridotto il confino da cinque a tre anni, e fu così che poté tornare immediatamente a Padova, per poi trasferirsi a Milano dove partecipò all'organizzazione clandestina antifascista. Sempre a Milano fu tra le fondatrici dei «Gruppi di difesa delle donne» ed ebbe un ruolo attivo nella lotta partigiana nel 1945.³⁶

²⁷ Fioravanzo M., *Una vita per la libertà*, op. cit., p. 21.

²⁸ Ivi, p. 22.

²⁹ Ibidem

³⁰ ibidem

³¹ ibidem

³² Ivi p. 23

³³ Merlin T., *Lina Merlin : vita privata e impegno politico*, Este, Gabinetto di Lettura, 2004.

³⁴ Fioravanzo M., *Una vita per la libertà*, op. cit., p. 23.

³⁵ Ivi, p. 24

³⁶ Ivi, pp. 25-26

Nel 1946 viene eletta deputata dell'Assemblea Costituente, unica donna tra le file del Partito Socialista, insieme ad altre venti deputate: fa parte delle «Madri della Repubblica»³⁷, e fece parte delle sette costituenti che hanno condotto le prime battaglie per l'uguaglianza, che «hanno rappresentato la prima ondata di partecipazione ai diritti civili»³⁸.

Nominata tra i «75» ai quali viene affidata la responsabilità della stesura della Costituzione»³⁹, decisivo sarà il suo apporto nella stesura dell'articolo 3 della Costituzione, all'interno del quale farà introdurre l'emendamento che aggiunge la dicitura «senza distinzione di sesso»⁴⁰, che ha costituito e costituisce tutt'oggi «la base giuridica per le norme sulla pari opportunità»⁴¹.

Assegnata alla III Sottocommissione “Diritti e Doveri economico-sociali” elabora la relazione dal titolo *Garanzie economico sociali per l'assistenza alla famiglia*, in cui centrale nella sua analisi è il tema del lavoro femminile e della conseguente tutela della donna nell'ambito familiare. Tenace, ma non decisiva, fu la sua opposizione alla dicitura «essenziale funzione familiare» contenuta nell'articolo 37 della Costituzione: Merlin era convinta che la famiglia non fosse materia costituzionale in quanto per lei esisteva, come disse in sede di assemblea plenaria il 10 maggio 1947 «il pericolo che si inseriscano definizioni atte a cristallizzare determinate situazioni»⁴².

All'elezioni del 1948 viene eletta al Senato della Repubblica, e proprio in questa Assemblea fu la prima donna a parlare, il 10 giugno del 1948, per svolgere un'interrogazione parlamentare sui fatti avvenuti a Trecenta⁴³ nel Polesine, in seguito ad uno sciopero di contadini.⁴⁴

Nell'estate del 1948 Lina Merlin ricorda di aver ricevuto in Senato una delegazione dell'*International Women's Alliance*⁴⁵, la quale voleva fare pressioni presso il Governo e le istituzioni italiane al fine di cancellare le leggi che regolamentavano le case di tolleranza. Alla presenza di Umberto Terracini, senatore e padre costituente, la stessa Lina Merlin, come ricorda in un'intervista a Enzo Biagi⁴⁶, riceve il delicato “incarico” di studiare e portare avanti una proposta di

³⁷ Dau Novelli C., introduzione a *Le Donne nella costituente*, Laterza, Roma, 2007, p. XXVII

³⁸ ibidem

³⁹ Lina Merlin un cuore pensante in «Le Donne della Repubblica», Cioni P a cura di, Mulino, Bologna, 2016, p. 118

⁴⁰ Ivi p. 119

⁴¹ Ibidem

⁴² Ibidem

⁴³ Il 20 maggio del 1948 in provincia di Rovigo, nella località di Trecenta, a seguito di uno sciopero indetto dai braccianti nell'azienda dei conti Spoletti, le cui proteste erano iniziate dall'inizio del mese, i carabinieri intervennero arrestando il contadino Bruno Barberini, per poi aprire il fuoco contro la massa di braccianti che erano in attesa nella piazza del paese: rimase ucciso Evelino Tosarello, militante comunista, e altri due braccianti rimasero feriti. Si veda: Tomasin V., *Lo sciopero bracciantile del maggio 1948 e l'uccisione di Evelino Tosarello*, in “Studi Polesani” (1987), nn.24-26, pp. 149–182.

⁴⁴ Zanetti A. M., Introduzione a *La Senatrice, Lina Merlin un pensiero operante*, op. cit., p. 15.

⁴⁵ Serci M. A., *L'Alleanza femminile italiana 1944-1950. Per una legge contro lo schiavismo sessuale delle donne* (*Italian Women Alliance 1944-1950. For a law against sexual slavery women's*) in *Storia e problemi contemporanei*, 2015, 68, pp. 65-89

⁴⁶ Testimonianza fatta dalla stessa Merlin, raccolta nel documentario *Lina Merlin, la senatrice : una madre della Repubblica* a cura di Anna Maria Zanetti e Luccia Danesin, op. cit.; si veda anche *La mia vita*, op. cit., p. 45.

legge su questo tema.⁴⁷ Scenari diversi sulla maternità di questa legge emergono invece a seguito del carteggio tra le militanti dell’AFI, Associazione femminile italiana,⁴⁸ dal quale emerge un “patto segreto”, stipulato tra il gruppo dirigente dell’Afi, Teresita Sandeski, Maria Antonietta De Silvestri, Lina Merlin e il giornalista Vittorio Neri, che scriveva sulle colonne de «La Repubblica d’Italia», e che mette in luce come il testo del progetto di Legge Merlin non sia unicamente riconducibile alla senatrice veneta.⁴⁹ Andando comunque oltre quelli che sono questi scenari, che risentono della cooperazione e del rapporto non sempre facile tra associazionismo e forze partitiche tra le forze cattoliche, comuniste e socialiste, che potrebbe consentirci di sfatare (se lo si vuole) il “mito Merlin” nella sua battaglia abolizionista, cerchiamo di restare nell’analisi del progetto o dei progetti Merlin, addentrandoci nel lungo iter parlamentare che ha portato alla chiusura delle case chiuse.⁵⁰ Ed è il 6 agosto dello stesso anno che Lina Merlin presenta la prima proposta di legge: un progetto che consta di 23 articoli, che sarà oggetto di modifiche in Commissione al Senato, e sarà molto diverso da quello che sarà il testo della legge definitiva del 1958, che è formato da “solamente” 15 articoli.

Come reca il titolo del progetto di legge del 1948, *Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica*, nel progetto iniziale è contenuta anche la parte sanitaria che, rielaborata in sede della I Commissione al Senato sarà scorporata per essere demandata alla XI Commissione Sanità e diventerà la Legge 26 luglio 1956 n. 837 *Riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree*.

Prima però di analizzare il progetto Merlin e il suo iter vale la pena soffermarsi sulle leggi che hanno regolamentato pubblicamente la prostituzione a partire dal *Regolamento Cavour* del 1860, fino alle leggi promulgate sotto il fascismo, con il *Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza sul meretricio* del 18 giugno 1931⁵¹ e il *Regolamento per l’esecuzione della legge di Pubblica Sicurezza sul meretricio*.⁵²

⁴⁷ ibidem

⁴⁸ La sezione milanese dell’Afi, *Alleanza femminile italiana* viene ricostituita dopo la II guerra mondiale la sezione milanese da Maria Antonietta De Silvestri. L’Afi apparteneva all’ *Internation Alliance of Women for Suffrage and Equal Citizenship*, si veda Serci M. A., *L’Alleanza femminile italiana 1944-1950*, Op. cit. p. 71-72.

⁴⁹ Ivi., p. 87: secondo l’autrice dell’articolo, Maria Antonietta Serici, quel “patto segreto” prevedeva «il silenzio sull’identità delle reali autrici del progetto di legge abolizionista, le dirigenti dell’Afi, attraverso un depistaggio mediatico che ne attribuisce l’esclusiva maternità a colei che lo presenta in Parlamento, ossia la senatrice Lina Merlin.».

⁵⁰ Ivi, si consiglia la lettura del saggio per ricostruire il clima non sempre collaborativo tra l’Afi, l’Udi, Unione donne italiane, e il Cif, Centro Italiano Femminile, nel secondo dopoguerra su temi che andavano a scontrarsi e sovrapporsi con le direttive politiche dei nuovi partiti di massa.

⁵¹ T.U. 18 Giugno 1931, n. 773 delle leggi di P.S., approvato con R.D. 11 giugno 1931, n. 773.

⁵² U. 18 Giugno 1931, n. 773 delle leggi di P.S., pubblicato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635.

1.2 La legislazione italiana sulla prostituzione: dal Regno d'Italia al Fascismo

Storicamente, le leggi sulla prostituzione si sono spesso sommate a quelle per la salute pubblica: si veda il seguente prospetto che riassume la “storia” legislativa sul meretricio:

Regolamento Cavour	<ul style="list-style-type: none">• 15 febbraio 1860, Regolamento sulla prostituzione
Regolamento Crispi	<ul style="list-style-type: none">• D.M. 29 marzo 1888, Regolamento sulla prostituzione;• D.M. 29 marzo 1988, Regolamento per la profilassi delle malattie sifilitiche• D.M. 10 luglio 1988 decreto ministeriale che approva il regolamento pei dispensari celtici
Regolamento Nicotera	<ul style="list-style-type: none">• D.M. 27 ottobre 1891, n. 605 Regolamento sul meretricio nell’interesse dell’ordine pubblico, della saluta pubblica e del buon costume.
Regolamento 1905	<ul style="list-style-type: none">• Regio Decreto 27 luglio 1905 che approva il regolamento per la profilassi delle malattie celtiche
Regolamento Mussolini	<ul style="list-style-type: none">• Regio Decreto 25 marzo 1923 n. 846 che approva il nuovo regolamento per la profilassi per le malattie veneree e sifilitiche
	<ul style="list-style-type: none">• Testo Unico leggi di Pubblica Sicurezza 6 novembre 1926 n.1848
	<ul style="list-style-type: none">• Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza sul meretricio 18 giugno 1931 n. 773,
	<ul style="list-style-type: none">• Leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265, e con il Titolo VII del Regio Decreto del 6 maggio 1940 n°635
	<ul style="list-style-type: none">• Regio Decreto del 6 maggio 1940 n°635

Prima però di analizzare il progetto Merlin e il suo iter vale la pena soffermarsi sulle leggi che hanno regolamentato a livello statale la prostituzione a partire dal *Regolamento Cavour* del 1860 fino alle leggi promulgate sotto il fascismo, con il *Testo Unico della legge di Pubblica Sicurezza sul*

meretricio del 18 giugno 1931⁵³ e il *Regolamento per l'esecuzione della legge di Pubblica Sicurezza sul meretricio*.⁵⁴

La prima regolamentazione della prostituzione avviene nel 1860, con il decreto ministeriale di Camillo Benso conte di Cavour, noto anche come Regolamento Cavour: ad un anno dell'unificazione e dalla proclamazione del Regno d'Italia, il Regolamento Cavour entra in vigore nei territori già annessi, Lombardia, Toscana, Modena, Parma e Romagna⁵⁵ e nel 1861 e viene esteso poi nel resto della penisola a unificazione completata.⁵⁶

Rimasto in vigore fino al 1888, la prima regolamentazione della prostituzione dell'Italia Unita, cercava di mettere ordine nella frammentata situazione italiana in materia di regolamentazione, tra abolizionismo, proibizionismo e regolamentismo che avevano trovato scarsa e disordinata applicazione nei Regni pre-unitari.⁵⁷ Il regolamento Cavour era «omogeneo, applicabile a tutti i comuni, urbani o rurali»⁵⁸ e andava incontro a quella ratio che veniva ben espressa dal regolamentazionista Giuseppe Sormani:

«La prostituzione non è un delitto, e quindi non può essere perseguita dal Codice penale; ma è un vizio, moralmente ed igienicamente pernicioso della Società. L'esercizio della prostituzione può essere quindi considerato dallo stesso punto di vista dell'esercizio delle industrie insalubri, che la Società sottopone con pieno diritto a speciali regolamenti ed ad una sorveglianza speciale.»⁵⁹

Evitando di criminalizzarla, Cavour legalizza la prostituzione con «controlli rigorosi» sulle meretrici⁶⁰: il regolamento imponeva alle prostitute di registrarsi presso gli uffici di polizia, di sottoporsi a visite mediche bisettimanali. Se ritenute infette, venivano ricoverate presso strutture create ad hoc, i sifilicomi, per la cura delle malattie veneree.⁶¹

Le prostitute, viste in questo periodo come appartenente alla classi pericolose, «facevano parte della schiera dei vagabondi indigenti, visti come uomini sani e robusti, senza impiego né abitazione, che affollavano le strade delle grandi città».⁶² Giuseppe Bolis descrive queste prostitute come facente

⁵³ T. U. 18 giugno 1931, n.773 delle leggi di P.S., approvato con R.D. 11 giugno 1931, n.773

⁵⁴ T. U. 18 giugno 1931, n. 773 pubblicato con Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635.

⁵⁵ Gibson M., *Stato e prostituzione in Italia 1860-1915*, il Saggiatore, Milano, 1995, p.23

⁵⁶ Ibidem

⁵⁷ Ivi pp. 24-25

⁵⁸ ibidem

⁵⁹ Sormani G, Profilassi delle malattie veneree e specialmente della sifilide, L. Bortolotti, Milano, 1882.

⁶⁰ Gibson, Stato e prostituzione, op. cit. p. 25.

⁶¹ Ivi, p. 26

⁶² Ivi, p. 31.

parti dei «vermi schifosi che appestano la società»⁶³ prive di «ogni sentimento di moralità»⁶⁴: le prostitute erano persone prive di «disciplina, di regole, di stabilità».⁶⁵

Inoltre era opinione diffusa che le prostitute «avessero stretti legami con i criminali, gli elementi delle classi pericolose che erano degenerati dalla pigrizia all’illegalità».⁶⁶ E, oltre a questi elementi, la prostituta veniva inserita nella categoria marginale della devianza sessuale: se le donne erano ritenute «dominate dai loro organi sessuali e tuttavia prive di personalità»⁶⁷, erano anche moralmente e biologicamente devianti, lontane dal modello della donna-madre, che vedeva nella maternità un caposaldo molto importante.⁶⁸ Tuttavia era necessaria la sua figura, in contrapposizione a quella della moglie e madre, ideale per «soddisfare l’impulso sessuale maschile», che veniva meno nel matrimonio a causa di mancanza di passionalità.⁶⁹

In sintesi la prostituta era «un simbolo potente e per certi versi unico della devianza nell’Italia del XIX secolo»⁷⁰: bersaglio dello Stato in quanto simbolo di possibile disordine sociale, la prostituta, nella seconda metà dell’Ottocento, in un’epoca di grandi trasformazioni economiche e sociali, doveva in qualche modo essere controllata, regolamentata dallo Stato, il quale doveva «affermare la propria egemonia e ristabilire l’ordine».⁷¹

La regolamentazione, nel progetto di Cavour, che ha come fine essenziale quello della protezione dell’esercito al fine di rendere questo sano e il meno possibile esposto al contagio: la sua preoccupazione per l’elevato tasso di malattie veneree nella guarnigione torinese negli anni preunitari, portò Cavour ad autorizzare il Ministro degli Interni Urbano Rattazzi ad occuparsi del problema. L’adozione della legislazione regolamentazionista era quindi la risposta che veniva data già prima dell’Unità d’Italia, e che sarà confermata e in parte modificata negli anni a venire.

Storicamente nel continente europeo la politica della regolamentazione si sviluppò per «corrispondere a necessità militari».⁷² Napoleone era stato il primo a regolamentarla: nel 1802 decise l’ispezione delle prostitute che erano al seguito dell’esercito, per cercare di arginare la diffusione delle malattie veneree. Per Napoleone, il quale era certo che la prostituzione costituisse «la via di trasmissione più sicura e più ampia de’ morbi contagiosi degli organi sessuali, e

⁶³ Bolis, G., *La polizia e le classi pericolose della società. Studii*. Zanichelli, Bologna, 1871, p.838

⁶⁴ ibidem

⁶⁵ Gibson, *Stato e prostituzione*, op. cit., p.31.

⁶⁶ Ivi p.33

⁶⁷ Ibidem

⁶⁸ ibidem

⁶⁹ ibidem

⁷⁰ Ivi p. 34

⁷¹ ibidem

⁷² Ivi p.35.

particolarmente della sifilide»⁷³, le prostitute «divennero l'unico gruppo della società civile a essere sottoposto a registrazione forzata, a visite e a trattamenti sanitari.»⁷⁴

«Dal punto di vista militare, poi, la prostituta rappresentava la sovrapposizione di non più quattro, ma ben cinque diversi tipi di emarginati potenzialmente pericolosi. Al vagabondo indigente, al criminale, al deviante sessuale e alla donna, si aggiungeva la categoria dell'ammalato.»⁷⁵

La meretrice, nell'immaginario collettivo, era responsabile del contagio sia fisico che morale. Ed è qui, dal bisogno di controllare e sorvegliare, che nasce quindi l'esigenza di adottare la legislazione regolamentazionista solamente a questa categoria sociale.⁷⁶

I fautori di questa politica sostenevano che «l'eliminazione della malattia dalle case di tolleranza avrebbe assicurato la buona salute dell'esercito».⁷⁷ Quest'aspetto sanitario, che vede nelle case di tolleranza la tutela della salute pubblica, sarà l'argomento principale utilizzato dai fermi avversari del progetto Merlin.

Quello che il regolamento Cavour introduce, per proteggere la società dai «danni» che potevano derivare contro l'ordine pubblico, contro la pubblica moralità e contro la salute, è la registrazione, l'ispezione e il trattamento nei sifilicomi delle prostitute: questi tre aspetti contraddistinguono la prima disposizione, sperimentale, che viene varata dal Ministro dell'Interno del Regno del Piemonte Umberto Rattazzi nel 1855, sul modello della legislazione francese e belga.⁷⁸

In base a questo primo regolamento preunitario veniva istituito un organo di polizia speciale, la polizia dei costumi, che aveva la «responsabilità del corretto funzionamento del sistema»⁷⁹, oltre quella di controllare anche il movimento delle prostitute stesse. Poteva disporre gli esami sanitari, ordinare il ricovero sanitario per quelle che erano malate, oltre a occuparsi della loro registrazione in appositi registri. I medici erano tenuti al controllo sanitario sotto sorveglianza della pubblica sicurezza.⁸⁰

Il 1° gennaio 1857 entrò in vigore, nella sola città di Torino, il *Regolamento sulla prostituzione*, noto anche come *Regolamento Rattazzi*, il quale introdusse l'istituzione dell'Ufficio Sanitario, sottoposto alla sorveglianza di un ufficiale della Pubblica Sicurezza e la figura dell'ispettore sanitario, il quale

⁷³ G. Zino, *Manuale di polizia medica ad uso degli ufficiali sanitari del regno e degli amministratori*, Leonardo Vallardi, Milano, 1890, p.375

⁷⁴ Ivi p.35

⁷⁵ ibidem

⁷⁶ Ivi p.36

⁷⁷ Ivi p.35.

⁷⁸ Ivi p.40

⁷⁹ ibidem

⁸⁰ Ibidem

doveva dirigere un'equipe di medici che aveva lo scopo di visitare periodicamente le prostitute registrate. Le case vennero classificate secondo esigenze fiscali: venne fissato il prezzo per ottenere le licenze. Sebbene con questo regolamento avvenga una separazione, a livello spaziale, tra i servizi sanitari per le prostitute e le questure, è vero altresì che rimane la sorveglianza della Pubblica Sicurezza sullo staff medico.⁸¹

Sul modello di questo regolamento si basano le normative del Regolamento Cavour, che viene emanato il 15 febbraio 1860: anche questo Regolamento riflette il bisogno di estendere la legislazione “piemontese” alla nuova nazione, quel processo che gli storici hanno definito «piemontesizzazione».⁸²

«Il Regolamento Cavour rifletteva la preoccupazione per l'omogeneizzazione della popolazione italiana e per la repressione dei movimenti soversivi. (...) Per questo con il suo obiettivo di identificazione e di controllo di ogni prostituta urbana o rurale in tutto il paese, il Regolamento Cavour rappresentò un caso unico. Il sistema italiano non ammetteva nessuna lacuna nella sorveglianza, nessun luogo in cui una prostituta potesse nascondersi.»⁸³

Fine del regolamento era quello di evitare che un soggetto sociale deviante come quello delle meretrici possa causare problemi all'ordine sociale e alla moralità pubblica del nuovo stato.⁸⁴ La prostituzione regolamentata è «l'antidoto ed il preservativo di mali, che ricondurrebbero l'uomo e la famiglia alla barbarie ed alla condizione dei bruti».⁸⁵ Ed è questo un argomento che sarà rispolverato un secolo più tardi dagli avversari del progetto Merlin.

È importante sottolineare come alla base della politica e della filosofia regolamentazionista ci sia la convinzione che la prostituzione sia un vizio ineliminabile dalla società, e che non si possa sradicarla. Dietro a questo fenomeno stanno «un vizio ed una degenerazione incomprensibili e che in quanto tali devono essere regolamentati perché non possono essere eliminati.»⁸⁶

L'articolo 1 del Regolamento Cavour stabilisce che «sarà, sotto la dipendenza dell'Ufficio di Pubblica Sicurezza stabilito un Ufficio Sanitario»⁸⁷, il cui scopo è la «sorveglianza delle prostitute», e che viene diretto da un «Delegato di Pubblica Sicurezza»⁸⁸ Le guardie addette all'Ufficio

⁸¹ Ibidem

⁸² Ivi, p. 41.

⁸³ ibidem

⁸⁴ Ivi p.42.

⁸⁵ Borelli G., Studi sulla prostituzione, Botta, Roma, 1881, p.141.

⁸⁶ Rogari S, prefazione a Spinoso S, *La lobby delle donne: legge Merlin e C.I.D.D., un modo diverso di fare politica*, Rubettino, Soveria Mannelli, 2005, p. 9.

⁸⁷ Utile appendice contenente i regolamenti sulla prostituzione è contenuta in Pietro Beretta Anguissola P., *Prostitutione e Legge Merlin*, Lucio Pugliese Editore, Firenze, 1987, p. 101 e ss.

⁸⁸ ibidem

Sanitario hanno l'obbligo di esercitare una «attiva e continua sorveglianza sui postriboli, sulle meretrici isolate, ossia in abitazione particolare, sulle mezzane e sulla prostituzione clandestina» Il servizio sanitario, che occupa la Sezione II di questo regolamento, viene diretto dall'Ispettore Capo di Torino, il quale «veglia all'eseguimento dei provvedimenti igienici atti ad impedire in tutto lo Stato la diffusione delle malattie veneree».⁸⁹ Ha il potere di istituire Uffici Sanitari nelle città «in cui li crede utili»⁹⁰, e insieme agli altri ispettori delle città di Genova e Milano, si impegnerà affinché «la salute pubblica sia tutelata nel miglior modo possibile». Sempre agli Ispettori spetta la direzione sanitaria dei servizi di sifilicomio.⁹¹

In ogni Ufficio Sanitario prestano servizio «medici incaricati della visita delle prostitute nel numero necessario, affinché tutte le meretrici inscritte vi siano regolarmente e diligentemente visitate»⁹² A loro spetta, una volta alla settimana, la visita nel sifilicomio.⁹³

Le meretrici, oggetto della III sezione del regolamento, sono quelle donne che «esercitano notoriamente la prostituzione»⁹⁴, e vengono divise in due categorie, quelle che vivono nei «postriboli tollerati»⁹⁵ e quelle isolate, che vivono in «abitazione particolare».⁹⁶ Queste ultime ricevono l'autorizzazione a restare nella casa particolare dal Questore o dall'Autorità di Pubblica Sicurezza «con molto riserbo, e sempre previo il consenso del proprietario della casa.»⁹⁷

Per tutte le prostitute viene prescritto l'obbligo di iscrizione all'Ufficio Sanitario, oppure d'ufficio, senza che ella ne faccia domanda, nel caso in cui «sia notorio o resti comprovato che la donna s'abbandona alla prostituzione».⁹⁸ Le prostitute clandestine, e quindi non iscritte, possono essere convocate all'Ufficio Sanitario per venire registrate.⁹⁹

La “schedatura” della prostituta prevede la compilazione precisa, oltre ai dati anagrafici, anche di altre informazioni circa la sua occupazione e la sua famiglia d'origine. Insieme alla registrazione è obbligatoria anche la visita sanitaria.¹⁰⁰ Esiste inoltre la possibilità di abbandonare il “mestiere”: all'articolo 25 non sembrano esserci ostacoli in merito alla volontà della prostituta stessa di poter abbandonare il meretricio: si legge infatti che:

⁸⁹ Ivi p.102.

⁹⁰ ibidem

⁹¹ ibidem

⁹² Ibidem

⁹³ ibidem

⁹⁴ Ivi, p. 73

⁹⁵ ibidem

⁹⁶ ibidem

⁹⁷ ibidem

⁹⁸ ibidem

⁹⁹ ibidem

¹⁰⁰ Ivi p. 104

«Se nell'interrogatorio defetto alla donna nell'atto della sua iscrizione si riconosca aver essa intrapreso il meretricio senza aver calcolato la gravità della risoluzione, e non di sua libera volontà, o che desideri d'abbandonarlo, ne sarà immediatamente avvertita la di lei famiglia. Qualora non possa rientrare in famiglia e desideri essere ricoverata in qualche ritiro di ravvedute, l'Ufficio procurerà di agevolarlene i mezzi, provvedendo in modo che, se ella ne uscirà prima d'un anno, non isfugga la sorveglianza dell'Ufficio Sanitario.»¹⁰¹

Ad ogni meretrice viene consegnato un libretto sanitario su cui verranno annotate le visite che riceve e il postribolo o l'abitazione in cui “presta servizio”. Le visite sanitarie vengono fissate a tre ogni settimana: se la prostituta si assenta alla visita «sarà arrestata e presentata per essere visitata».¹⁰² Se risulta infetta, viene «fatta ricoverare nel sifilicomio a cura dell'Ufficio»¹⁰³ e sarà iscritta in un apposito registro, ed è sottoposta ad obbligo di non esercitare la sua attività fino a quando non sarà dichiarata guarita.¹⁰⁴

Poche le libertà concesse alla meretrice, moltissimi i divieti, come quello di abitare presso un venditore di bevande, d'uscire vestita «in modo poco decente»¹⁰⁵, «di affacciarsi alle finestre o di stazionare sulle porte anche della propria abitazione»¹⁰⁶, di «fermarsi o frequentare le vie principali»¹⁰⁷, di «rimanere fuori di casa senza giusta causa»,¹⁰⁸ oltre al divieto di frequenza dei teatri.

Viene contemplata, a livello teorico¹⁰⁹ la possibilità per una donna di abbandonare questo “mestiere”, a condizione però che sia «assoggettata ad una visita nell'Ufficio Sanitario per ogni settimana durante tre mesi in ora destinata unicamente alla visita delle donne che stanno per essere dispensate».¹¹⁰ Dopo questi tre mesi dunque, la donna sarebbe stata cancellata dal registro, a patto che la sua condotta restasse «regolare, vale a dire se non risulta che abbia continuato a prostituirsi».¹¹¹

I postriboli, dove viene esercitato il meretricio, oggetti della quarta sezione, si distinguono in postriboli dal domicilio fisso, e in quelli “vacanti” dove le «meretrici isolate si recano per motivo di

¹⁰¹ ibidem

¹⁰² Ivi, p.110

¹⁰³ ibidem

¹⁰⁴ ibidem

¹⁰⁵ Ivi, p. 105

¹⁰⁶ ibidem

¹⁰⁷ ibidem

¹⁰⁸ ibidem

¹⁰⁹ Ibidem: a livello pratico però le prostitute non sempre si avvalevano di questo diritto.

¹¹⁰ Ivi p. 106.

¹¹¹ ibidem

prostituzione». ¹¹² Il regolamento fissa anche la divisione in tre classi per i postriboli, diversi a seconda del costo che si versa per poter usufruire dei “servizi”:

Tipo di postribolo	Costo
Lupanare (di I classe)	£5 o somma maggiore
Postribolo di II classe	tra le £2 e le £5
Postribolo di III classe	meno di £2

L’autorizzazione del postribolo viene conferita dall’Autorità di Pubblica Sicurezza, ed è sempre «temporaria e revocabile». ¹¹³ Vietata l’apertura di queste case nelle vie frequentate della città, e «in vicinanza di case di educazione, di pubblici stabilimenti e di edifici destinati al culto». ¹¹⁴ Le finestre dovranno essere «provviste di vetri appannati nell’inverno, e di persiane fisse e chiuse nell'estate». ¹¹⁵

Il Regolamento conferisce grande potere alla Pubblica Sicurezza: ogni aspetto del sistema di prostituzione, da quello sanitario a quello concernente la vita della prostituta, da quello dell’amministrazione del postribolo a quello economico e contabile, viene esplicitamente dettagliato e regolamentato.

Se negli ultimi trent’anni dell’Ottocento i progetti dei regolamentazionisti sembravano aver trovato adito nei congressi medico-scientifici internazionali¹¹⁶, sempre in quegli anni molte furono le proteste e le voci che si alzarono dalle forze politiche più riformiste e progressiste: quest’ultime si mossero da più direzioni, dagli esponenti del “partito” della Sinistra Storica ai medici più “progressisti”, i quali faranno capo ad un’altra visione politica in materia di prostituzione, nota con il nome di abolizionismo. Incentrata sull’idea che la prostituzione fosse un fenomeno riducibile, gli abolizionisti vedevano nelle cause economiche e sociali le ragioni che spingevano molte donne a intraprendere la strada del meretricio. La loro critica toccava molti aspetti. Oltre alla ferma opposizione al Regolamento Cavour, sottolineavano come l’eccessiva disciplina insita in quel regolamento, accompagnata da una scarsa applicazione di quelle poche libertà e di quei pochi diritti che venivano garantiti per legge alle prostitute, non giovasse al fine dell’ordine pubblico, della

¹¹² Ivi, p. 106.

¹¹³ Ivi, p. 107.

¹¹⁴ ibidem

¹¹⁵ ibidem

¹¹⁶ Al Congresso Medico Internazionale di Parigi del 1867 venne approvata una risoluzione per attuare una commissione di studio che doveva studiare un vasto piano di profilassi internazionale. Due anni dopo a Firenze, nel successivo congresso venne raccomandata l’istituzione di un sistema internazionale di regolamentazione che, in occasione dei successivi congressi, verrà sostenuta e studiata. Vedi Gibson, Stato e Prostituzione, op. cit., p. 50.

moralità e della salute.¹¹⁷ In uno stato in cui la regolamentazione veniva attuata, le pretese di sicurezza venivano smentite dagli abolizionisti, i quali accusavano la polizia per la tolleranza sulla prostituzione che spesso veniva fatta nei luoghi pubblici, oltre al fatto che essa stessa fosse frequentatrice di quelle case e spesso collusa con le tenutarie.¹¹⁸ Inoltre il fine sanitario, motivo che doveva garantire la legittimità delle case stesse, veniva anch'esso smentito: nelle case, sostengono gli abolizionisti, avviene un numero davvero maggiore di contatti sessuali rispetto ai contatti che avevano le prostitute libere.¹¹⁹ Inoltre gli stessi controllo sanitari venivano mal applicati e a volte erano inefficaci.¹²⁰ Le meretrici così erano condannate ad essere una sottoclasse, e questa era la contraddizione dello Stato liberale e ai principi liberali su cui era fondata la nascente Italia. Se il diritto civile era un aspetto fondamentale e inviolabile del nascente Regno d'Italia, era impossibile tollerare la schiavitù a cui erano costrette le meretrici.¹²¹ La risposta in sede politica data da questo fronte, che possiamo dire riformista e progressista, è quella di una politica abolizionista, volta a deriminalizzare la prostituta e con il fine di combattere due abusi: la restrizione dei diritti civili delle prostitute e «l'applicazione ineguale della legge rispetto al sesso».¹²²

Pur condividendo con gli abolizionisti l'idea di una purezza femminile da lodare e preservare, vedevano nell'educazione e nel pieno controllo di sé un fattore importante per placare e contenere l'istinto sessuale maschile. Era ritenuto che la purezza femminile, così come quella dello spirito sulla carne, avrebbe elevato l'uomo e l'umanità in generale verso un più alto progresso e verso più alti livelli di civilizzazione.¹²³ In un futuro vago e idealizzato, l'importanza del sesso sarebbe stata ridotta, e sarebbe stata confinata nella semplice e rassicurante cornice del matrimonio monogamo.¹²⁴

Sostenuto da illustri politici come Giuseppe Mazzini e Giuseppe Garibaldi, il fronte abolizionista italiano riceve impulso dal movimento capeggiato da Josephine Butler, che fondò in Gran Bretagna, in aperta opposizione ai *Contagious Diseases Act*,¹²⁵ la *Ladies National Association for the Repeal of the Contagious Diseases Ac*, e alcuni anni dopo, nel 1875, la *Continental and General Federation for the abolition of Government regulation of Prostitution* (che nel 1902 prese il nome

¹¹⁷ Gibson, Stato e prostituzione, op. cit., p. 6.4

¹¹⁸ Ivi, p. 65

¹¹⁹ Ibidem: Notare come quest'argomento quasi cent'anni dopo verrà sollevato dallo scudo dei regolamentisti, i quali sono convinti dell'assoluta equazione "Case = salute"

¹²⁰ Gibson, Stato e prostituzione, op. cit., p.65.

¹²¹ ibidem

¹²² Ivi, p. 63.

¹²³ Gibson, Stato e prostituzione, op. cit. p. 60.

¹²⁴ Ibidem

¹²⁵ I *Contagious Diseases Acts* sono le tre leggi che hanno introdotto il modello di regolamentazione della prostituzione nel Regno Unito approvato dal Parlamento britannico nel 1864, 1866 e nel 1869.

di *International Abolitionist Federation*), una federazione di associazioni che aveva il fine di estendere la lotta abolizionista agli Stati Uniti, all'Europa e alle sue colonie.

Grazie all'intensa attività della Butler le tesi abolizioniste arrivano e si consolidano anche in Italia, grazie a politici che danno il loro impegno quali Ernesto e Giuseppe Nathan, Salvatore Morelli, Antonio Gramola e donne come Anna Maria Mozzoni, Jessie White Mario, Kate Crawford, Sara Nathan, e Giorgina Crawford Saffi.¹²⁶¹²⁷ Supportati da un intenso scambio di idee con il movimento abolizionista internazionale, il movimento italiano voleva dirigere le proprie strategie prima attraverso un'attenta analisi sociale sulla prostituzione, seguita poi da un'azione sociale costruttiva: non abolizione della prostituzione¹²⁸, ma sua graduale riduzione, non repressione e segregazione della prostituzione, ma un piano di riforma morale e sociale. Il fine ultimo, sia nel pensiero che nella teoria politica, pare piuttosto utopico e di difficile realizzazione, almeno in un futuro immediato, è quello dell'eliminazione delle cause della prostituzione, da realizzare soltanto con l'eliminazione della sua causa prima, quella economica.

Gli abolizionisti italiani non ebbero un piano concreto di riforma economica, si muovono ancora all'interno di un pre-marxismo non ancora strutturato, e la loro estrazione borghese spesso si limitò ad un generico riformismo: mancava in loro una critica più radicale del sistema economico esistente e pertanto le loro proposte insistevano, a livello concreto, piuttosto su una riforma dell'educazione sessuale, motivata più da ragioni morali che da ragioni fisiologiche.¹²⁹ Bisogna anche aggiungere che anche lo stato della medicina e lo studio delle malattie veneree nell'Ottocento non aveva ancora raggiunto livelli tali da poter consentire una riflessione più accurata, responsabile e attenta su questa questione.

Obiettivo dei riformisti era comunque quello di ridurre e contenere l'impulso maschile e portare l'uomo a considerare la donna come un essere umano libero, intelligente ed eguale, e non come un oggetto per il suo piacere sessuale: questa era la loro difficile missione, che sfidava la virilità e l'orgoglio della borghesia e dell'aristocrazia (oltre che la buona morale), e che avrebbe portato gli uomini a smettere di frequentare le case di tolleranza.¹³⁰ Se, come spiega la legge economica della

¹²⁶ Ivi p. 59. Per l'impegno politico delle prime femministe e i loro legami con l'associazionismo inglese vedi Gibson, op. cit. pp. 55-62.

¹²⁷ Queste prime femministe svolsero un «importante ruolo di collegamento con gli ambienti dell'abolizionismo internazionale», si veda Spinoso S., *La lobby delle donne: legge Merlin e C.I.D.D., un modo diverso di fare politica*, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli, 2005, p. 24.

¹²⁸ Lo stesso fine della Legge Merlin del resto non era l'abolizione della prostituzione *tout court*, ma la fine della sua regolamentazione.

¹²⁹ Ivi, p. 67.

¹³⁰ ibidem

domanda e dell'offerta, la prostituzione avrebbe continuato ad esistere in luogo della domanda maschile, gli abolizionisti allora puntavano alla riduzione della domanda stessa.¹³¹

Ed è per questo che venivano fatti appelli per una concreta garanzia dello Stato in termini di diritti, affinché questi fossero uguali sia per l'uomo che per la donna: Anna Maria Mozzoni, una delle più importanti femministe italiane della prima generazione, ha fortemente criticato le leggi ineguali, che regolavano altre materie oltre la prostituzione, come la proibizione della ricerca della paternità legale da parte delle ragazze madri, l'assenza di sanzioni contro i mariti che abbandonavano la moglie e i figli, il diritto implicito detenuto dai mariti di avere concubine e il divieto di matrimonio per una giovane prima del compimento dei trent'anni senza il consenso genitoriale.¹³²

È chiaro come il movimento abolizionista italiano si inserisca all'interno di un più vasto movimento di riforma, che veniva portato avanti dalle file della Sinistra Storica e dal nascente movimento "femminista" italiano, seppur ancora debole negli anni '70 dell'Ottocento: oltre alla battaglia contro la prostituzione di Stato forte è il suo impegno su temi come la parità e l'uguaglianza dei diritti, sull'estensione del diritto di voto maschile, sulla concessione del diritto di voto femminile, e sui diritti civili ed economici più in generale.¹³³

A livello politico numerosi furono i tentativi di studiare e modificare il Regolamento Cavour: dalle Commissioni Parlamentari di studio nominate rispettivamente dai Governi della Destra Storica nel 1862, 1866 e 1867, tutte quante improduttive¹³⁴, fino ad arrivare ai Governi della Sinistra Storica, che, se da un lato accolgono le istanze di rinnovamento degli abolizionisti, e la Commissione Nicotera fu un chiaro segnale di un cambio di rotta (almeno negli intenti) del Governo in tema di prostituzione, dall'altro si muoveranno in un'azione politica tesa a confermare l'esistenza delle case di tolleranza, seppure con consistenti modifiche al sistema di regolamentazione.¹³⁵

Sarà tuttavia solamente nel 1888 che col *Regolamento Crispi* verranno aboliti gran parte delle disposizioni del Regolamento Cavour: in questo decennio dopo i lavori e le conclusioni della Commissione Nicotera, nel 1880 il Ministro dell'Interno Agostino Depretis emanò le *Istruzioni provvisorie* per regolare gli Uffici sanitari, insieme alla riscossione, le tariffe a carico delle tenutarie, cercando di «incrementare la conoscenza, il potere e i profitti dello Stato

¹³¹ ibidem

¹³² Ivi p. 68; Macrelli R., L'indegnità schiavitù, Anna Maria Mozzoni e la lotta contro la prostituzione di Stato, Riuniti, Roma, 1981, pp. 132-133.

¹³³ Ivi

¹³⁴ La I Commissione, presieduta dal conte Augusto Ponza di Martino, avrebbe dovuto esaminare le accuse che vennero mosse al Regolamento Cavour di essere «insufficiente e morale», ma a causa della caduta del Governo Rattazzi nel 1862 non se ne seppe più nulla; la II commissione nominata dal Presidente del Consiglio Bettino Ricasoli verrà ignorato dal Governo; la III Commissione, nominata da Rattazzi, doveva studiare la possibilità di attuare un decentramento nell'amministrazione dei sifilicomi ma anche qui incontrerà il disinteresse del Governo, Gibson, op. cit., p. 69.

¹³⁵ Commissione Nicotera fu la prima commissione parlamentare a stendere un rapporto molto dettagliato sul funzionamento della regolamentazione e la prima ad elaborare un nuovo regolamento che potesse sostituire il Regolamento Cavour del 1860: vedi Gibson, op. cit. p. 70.

regolamentazionista.»¹³⁶ Viste come un “tradimento” della causa abolizionista, queste disposizioni ispirarono la dura reazione del medico Agostino Bertani, autore della celebre *Lettera ad Agostino Depretis*,¹³⁷ con la quale denuncia la difficile condizione della donna, la quale è «indifesa e condannata alla degradazione, infetta dagli uomini senza provvidenza preservatrice per sé stessa, e violentata nella propria persona onde preservare i distributori del male». ¹³⁸ È una delle prime voci autorevoli nel campo medico a denunciare l’assurdità della condizione femminile all’interno del sistema regolamentazionista, che quasi non contemplava, all’interno delle sue coordinate culturali, l’idea che anche un uomo potesse infettare e contagiare un’altra persona. Solamente le donne «sono vittime e devono pagare per tutto e per tutti». ¹³⁹ Altresì insensato per Bertani il fatto che si parlasse di pericolo pubblico, in riferimento a quanti denunciavano la pericolosità della prostituta a causa del rischio di contagio per le mogli “perbene” e per i loro figli.

«Quale prostituta è mai entrata in una famiglia onesta, e, personalmente, ha infettato la madre, o per mezzo della madre, i figli? No, sono i mariti e i padri i soli distruttori del domestico santuario.»¹⁴⁰

Il suo attacco era rivolto «soltanto contro lo Stato, che da educatore e custode della pubblica virtù, si fa ministro della prostituzione e ne autorizza e tutela l’impresa». ¹⁴¹ Per questo accusava «il governo tenente-postribolo»,¹⁴² e accusava Depretis di aver sacrificato i principi liberali «purché alla prostituzione venga denaro». ¹⁴³

Una nuova commissione, nominata dal IV Governo Depretis, e presieduta da Ubaldino Peruzzi venne nominata nel 1883 e dopo due anni di studio concluse che il regolamento Cavour «offende la morale e il diritto»¹⁴⁴ e «non consegue gli scopi sanitari che si propone». ¹⁴⁵ Le proposte formulate da questa Commissione, *Provvedimenti per la pubblica morale, sicurezza ed igiene*, offrivano un compromesso tra regolamentazione e abolizionismo, offrendo un taglio più radicale con i dispositivi del Regolamento Cavour: contraria alla registrazione e all’etichettatura della donna come prostituta, il presidente della Commissione Peruzzi contesta il comportamento della Polizia in materia di arresto, sostenendo che la meretrice dovrebbe essere arrestata solo per i crimini già contemplati nel

¹³⁶ Ivi, p. 71.

¹³⁷ Bertani A., La prostituzione patentata e il regolamento sanitario. Lettera aperta ad Agostino Depretis, E. Quadrio, Milano, 1881.

¹³⁸ ibidem

¹³⁹ ibidem

¹⁴⁰ ibidem

¹⁴¹ Ivi, p. 12

¹⁴² Ivi p. 17

¹⁴³ Ivi, p. 12

¹⁴⁴ Commissione regia per lo studio delle questioni relative alla prostituzione e ai provvedimenti per la Morale e l’Igiene pubblica, Relazione, proposte, allegati, Casa di Patronato per Minorenni, Firenze, 1885, 2 voll., p. 5.

¹⁴⁵ Ivi, p. 91.

codice Penale, quali la corruzione di minori o la moralità pubblica. Allo stesso tempo illegale era la visita coatta obbligatoria.¹⁴⁶ Nonostante questo la Commissione non era contraria all’istituzione delle case, chiedeva invero un controllo che proteggesse queste case dalle classi pericolose, con misura quali il diritto di ispezione a tutte le ore, il divieto di vendita di cibo e di bevande, e la chiusura della casa in caso di disordine o di presenza di prostitute minorenni.¹⁴⁷ Sul piano sanitario invece veniva raccomandata la chiusura sia degli Uffici sanitari che dei sifilicomi, e veniva proposto l’uso degli ospedali normali per la cura delle malattie veneree, il tutto con l’estensione di queste cure, gratuite, a tutta la popolazione. Il trattamento sarebbe stato libero, accessibile e anonimo.¹⁴⁸ Nonostante questo però, il rapporto venne disatteso e “sabotato”, e in Parlamento non venne mai votato, complice l’ostruzionismo delle forze più ostili ad un netto cambio di passo in questo campo.¹⁴⁹

Con il successore di Depretis, Francesco Crispi, si riaccesero le speranze per il fronte abolizionista e della Sinistra Storica: dopo le riforme che fece approvare in tema sociale, sanitario e amministrativo¹⁵⁰, promise alla Camera che il rapporto del 1885 «sarebbe stato il più presto possibile sanzionato e messo in esecuzione».¹⁵¹ Vennero nominate due commissioni, una sanitaria, il cui lavoro non venne mai reso pubblico e fu osteggiato, e una invece “politica” che in sostanza si ispirò ai principali aspetti del rapporto del 1885 e ripropose un regolamento molto simile, che entrò in vigore nel 1888 con tre decreti governativi.¹⁵²

Il *Regolamento Crispi* in sostanza fu un compromesso col regolamento Cavour: non portava all’abolizione della regolamentazione, ma non scontentò del tutto il fronte abolizionista, per il fatto di presentare comunque elementi molto innovativi. Primo tra tutti, la polizia non avrebbe potuto più registrare le donne nei suoi registri, ma solamente i locali di meretricio,¹⁵³ la Polizia avrebbe potuto arrestare le prostitute solo per violazioni del Codice Penale¹⁵⁴. Il trattamento delle malattie veneree diventava gratuito e uguale per tutti, per entrambi i sessi, tramite l’istituzione di dispensari pubblici

¹⁴⁶ Gibson, op. cit, pp. 72-73

¹⁴⁷ ibidem

¹⁴⁸ Ivi, pp. 73-74

¹⁴⁹ Ivi, p. 74

¹⁵⁰ Ivi, pp. 75-75.

¹⁵¹ Tommasi Crudeli C., *La prostituzione di stato in Italia*, Mortaro, Roma, 1891, p.9.

¹⁵² Gibson, op. cit., p. 75 ; il 29 marzo 1888 venne emanato il *Regolamento della prostituzione* e il *Regolamento per la profilassi delle malattie sifilistiche*, mentre il 10 luglio 1888 il Regolamento pei dispensari celtici.

¹⁵³ La registrazione però avveniva ugualmente, cambiano solo gli attori preposti che diventano con questo regolamento i tenutari delle case, Spinoso S., *La lobby delle donne*, op. cit. p. 26.

¹⁵⁴ D.M., 29 marzo 1888 *Regolamento sulla profilassi e sulla cura delle malattie celtiche*, art. 9 «La donna, o le donne che esercitano la prostituzione, sono sotto la speciale sorveglianza della polizia quando sono state con sentenza irrevocabile condannate per furto, per ricettazione, per associazione di malfattori, per i reati previsti dall’art. 421 del Codice penale, e per complicità nei reati di stupro violento e di ratto.

per non degenti e reparti specializzati negli ospedali.¹⁵⁵ Venne ribadito il dovere della polizia di proteggere quelle prostitute che volessero abbandonare le case chiuse: compito della pubblica sicurezza era quello di facilitare la loro riabilitazione.¹⁵⁶

Gli Uffici sanitari vennero sostituiti da dispensari pubblici, la cui consultazione è gratuita¹⁵⁷ e sono aperti per tutti i cittadini, non solo alla prostitute, in modo da tutelare l'anonimato delle persone che vi si recano.¹⁵⁸ I sifilicomi vengono sostituiti con le sezioni dermosifilopatiche degli ospedali¹⁵⁹. Obbligo spetta ai medici condotti di curare gratuitamente le «malattie sifilitiche in coloro che abbiano diritto in genere a gratuità di cura».¹⁶⁰

Importanti sono le novità, ma in seno all'amministrazione pubblica, il *Regolamento Crispi* avrà vita difficile per quanto riguarda la sua applicazione. Molti ufficiali della Pubblica Sicurezza non accolsero con favore le nuove disposizioni, al punto che in molti comuni non vennero rispettate in luogo del regolamento precedente¹⁶¹¹⁶². Lo stesso Governo Crispi fu debole nel far rispettare con forza i nuovi dispositivi di legge, e non riuscì ad attuare il nuovo programma di assistenza gratuita per le malattie veneree a causa della mancanza di fondi¹⁶³: basti pensare che soltanto 160 dispensari vennero istituiti a seguito della chiusura di 275 uffici sanitari. Non tutti i comuni vollero adeguarsi alla nuova normativa con strutture competenti: a Milano, Firenze e Palermo gli edifici dei sifilicomi vennero utilizzati fino a quando gli ospedali civili non vennero ampliati.¹⁶⁴

Con la caduta del Governo Crispi nel 1891, il nuovo Ministro dell'Interno Nicotera fece approvare il nuovo regolamento, il *Regolamento Nicotera* appunto, con il quale istituiva un modello di regolamentazione decentrato (come nel suo stesso progetto del 1877). Forte del sostegno degli avversari al Regolamento Crispi, i quali sostenevano come quest'ultimo regolamento fosse fallito in quanto non aveva fatto diminuire le malattie veneree nell'esercito¹⁶⁵, il nuovo regolamento¹⁶⁶ si

¹⁵⁵ D.M. 10 luglio 1888 che approva il regolamento per dispensari celtici, art. 1. «I dispensari governativi che in base alla suaccennate disposizioni verranno istituiti per le consultazioni e la cura gratuita delle malattie celtiche, nella città dove tali istituzioni difettano o sono insufficienti, saranno tenuti aperti tutti i giorni festivi, almeno per lo spazio di due ore, sempre che non sia riconosciuto il bisogno di prolungare questo periodo per il numero degli infermi che si prestino alle consultazioni»

¹⁵⁶ Ibidem, artt. 29-32.

¹⁵⁷ D.M. 10 luglio 1888, artt. 1-4

¹⁵⁸ D.M. 29 marzo 1988, art. 3.

¹⁵⁹ Ivi, art. 2

¹⁶⁰ Ivi, art. 4.

¹⁶¹ Gibson, op. cit., p.82.

¹⁶² Gli abolizionisti sostenevano che il Vice-Ministro dell'Interno Alessandro Forti avesse suggerito il ritorno alla visita preventiva, vedi Tommasoli P., *Pronstitution et maladies vénériennes en Italie*, H. Lamertin, Bruxelles, 1899, p.14

¹⁶³ Gibson, op. cit., p. 85

¹⁶⁴ Ivi, p. 84.

¹⁶⁵ Ivi, p. 85. Gli abolizionisti al contrario erano convinti che l'aumento delle malattie veneree non era causato dal Regolamento Crispi ma da una sua mancata e disattesa applicazione.

¹⁶⁶ Ivi, pp. 85-86. Interessante notare come la commissione parlamentare riconfermò la fiducia nel regolamento Crispi, ma la Direzione Generale della Sanità Pubblica progettò una legge alternativa che cambiasse il regolamento esistente allora. Si veda Gibson, op. cit. p. 85-86.

rivelò comunque un compromesso tra il Regolamento Cavour e il Regolamento Crispi.¹⁶⁷ Con l'abrogazione delle normative dei decreti Crispi, l'oggetto di questo regolamento fu quello della «offese contro la morale e la decenza pubblica»¹⁶⁸, «i locali di meretricio»¹⁶⁹, «la vigilanza sui locali di meretricio»¹⁷⁰, «la tutela delle donne che intendono abbandonare i locali di meretricio»¹⁷¹ e, nell'ultima parte, i «mezzi diretti ad impedire la propagazione delle malattie celtiche ed a facilitarne la cura.»¹⁷²

Veniva confermata la registrazione del locale di meretricio, ma con l'art. 15 del Regolamento Nicotera, venne approvato il principio di registrazione della «donna sola, che eserciti pubblicamente il meretricio»¹⁷³, che in passato è stata condannata per violazione del regolamento, con l'obbligo per la tenutaria del postribolo di registrare le donne.¹⁷⁴ Ovviamente importante è la parte sul contenimento delle malattie veneree da attuarsi attraverso il controllo sulle cure e la vigilanza sui locali in cui veniva esercitata la prostituzione: non manca anche la tutela della libertà personale delle prostitute con previsioni atte ad agevolarle per un «ritorno a vita onesta».¹⁷⁵

Dal punto di vista medico-sanitario, il Regolamento prescrisse una maggiore intensificazione dei controlli sulle case di tolleranza: le tenutarie potevano sì scegliere i medici privati, ma dovevano informarne la polizia; allo stesso modo i dottori comunicavano i casi di infezione alle autorità sanitarie. Inoltre le donne, anche se sospettate di essere infette, non potevano «contro la loro volontà essere sottoposte a visite sanitarie»¹⁷⁶: in quest'ultimo caso sarebbero state classificate come «presunte infette» ed equiparate alle infette.¹⁷⁷ Nel caso non avessero potuto provvedere loro stesse alla cura,¹⁷⁸ avrebbero dovuto essere ricoverate negli ospedali fino alla loro completa guarigione,¹⁷⁹ e, se avessero abbandonato il locale di cura, sarebbero state arrestate.¹⁸⁰

¹⁶⁷ Ivi, p. 86.

¹⁶⁸ D.M. 27 ottobre 1891, n. 605, che approva il regolamento sul meretricio nell'interesse dell'ordine pubblico, della salute pubblica e del buon costume, artt. 2-4.

¹⁶⁹ Ivi, artt. 5-20.

¹⁷⁰ Ivi, artt. 21-31.

¹⁷¹ Ivi, artt. 32-36.

¹⁷² Ivi, artt. 37-52.

¹⁷³ Ivi, art. 15 (corsivo nel testo originale)

¹⁷⁴ Ivi, art. 16, 2 «Chi dispone del locale che deve essere dichiarato «di meretricio» dovrà passare un atto di sottomissione innanzi all'autorità di pubblica sicurezza nel quale darà l'elenco e le generalità delle persone che vi eserciteranno il meretricio e di quelle addette al servizio, obbligandosi a notificare entro 24 ore all'autorità di pubblica sicurezza ogni cambiamento nelle persone che vadano a dimorare nel locale o che l'abbiano abbandonato definitivamente»

¹⁷⁵ Ivi, art. 33

¹⁷⁶ Ivi, art. 38

¹⁷⁷ Ibidem

¹⁷⁸ Ivi, art. 39.

¹⁷⁹ Ivi, art. 40.

¹⁸⁰ ibidem

Rimasto in vigore per circa 14 anni, il Regolamento Nicotera sopravvisse alle crisi finanziarie del 1893-1894 e alle ingenti spese per la guerra d'Etiopia, che non garantirono una completa copertura finanziaria di tutte le attrezzature predisposte al controllo medico-sanitario:¹⁸¹ in questi anni negli apparati della Pubblica Amministrazione maturò la convinzione che le spese per mantenere in piedi il sistema dei dispensari pubblici a livello centralizzato fossero eccessive, e si pensò ad un modello di decentramento volto a contenere e ridurre le spese.¹⁸²

Nel frattempo nei primi anni del '900 molti articoli giornalistici denunciano quel fenomeno, ricorrente poi, anche se di portata più ridotta anche negli anni '40, della *tratta delle bianche*, ossia il traffico internazionale di prostitute che, con inganno, venivano "importate" e "spedite" in molti paesi, con la promessa di un lavoro vantaggiosa, remunerativo e sicuro.¹⁸³

Si sviluppò una grande campagna internazionale contro questa tratta,¹⁸⁴ e la pressione internazionale di molte associazioni, molte di queste già attive già nel campo dell'assistenzialismo caritatevole e dei diritti delle donne, portarono alla convenzione internazionale di Parigi del 1910, che sarà sottoscritta anche dal Governo italiano, e che obbligava gli stati firmatari ad una reciproca cooperazione in materia giudiziaria-penale nel contrasto al traffico internazionale delle donne.¹⁸⁵ Questo testimonia da un lato anche la volontà da parte della Pubblica Sicurezza italiana di voler collaborare a livello internazionale nella lotta ai trafficanti di "carne": dubbi rimangono invece sulla concreta possibilità da parte delle donne di poter abbandonare il loro mestiere, quando lo svolgevano sul territorio nazionale, in apparente rispetto delle leggi. Nel 1911 il direttore della Pubblica Sicurezza chiese ai prefetti l'elenco degli istituti, provincia per provincia, l'elenco dei centri che si occupavano di assistenza ed educazione delle donne, soggetti centrali nell'opera di riduzione del numero delle prostitute, e dalle risposte emerse che in alcune province, come Palermo, non esistevano affatto questi istituti, molto più diffusi nelle grandi città industriale del nord, come Milano, Genova e Torino.¹⁸⁶

¹⁸¹ Gibson, op. cit., p. 104.

¹⁸² Ibidem.

¹⁸³ La campagna contro la tratta delle bianche suscitò maggiore eco internazionale, ancor più della causa abolizionista, vuoi per il maggiore sensazionalismo che suscitò nell'opinione pubblica, vuoi anche l'intensa attività della Chiesa in ambito sociale. Vedi Gibson, op. cit., pp. 88-102.

¹⁸⁴ In Italia l'associazione più importante era il Comitato Italiano contro la Tratta delle Bianche, fondato nel 1901, che diventerà alcuni anni dopo interlocutore delle istituzioni e centro "consigliato" dalla polizia per quelle prostitute che vollero abbandonare il meretricio; si veda Gibson, op. cit., pp. 94-99 e Spinoso, op. cit. pp. 26-27; e l'Associazione Cattolica Internazionale per la Protezione della Giovane che in Italia aveva nel 1912 una cinquantina di sedi (vedi Gibson p. 90)

¹⁸⁵ Gibson, op. cit. 97.; La prima conferenza di Parigi, del 25 luglio 1902, fu preparatoria e servì alla discussione della convenzione, che venne approvata dai Governi in una seconda Conferenza, svoltasi sempre a Parigi, dal 18 aprile al 4 maggio 1910 (testo della Convenzione consultabile su www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19100007/index.html)

¹⁸⁶ ACS, M. Int., DGPS, Pol. Giud., b. 249, f. 10900-21 (1910-1912) citato in Gibson note, p. 283.

Sempre nei primi anni del '900 a livello amministrativo prende forma il progetto di decentramento, che implicava il passaggio da un controllo indiretto da parte dello Stato:¹⁸⁷ municipalizzando i dispensari, con la chiusura dei dispensari nazionali nel 1901, il Ministero dell'Interno stabilì determinate norme che ogni amministrazione comunale doveva rispettare, con l'obiettivo di ampliare e rafforzare la politica di profilassi delle malattie veneree con una minore spesa pubblica.¹⁸⁸

Questo progetto di riforma venne ispirato dal medico e Direttore della Sanità Pubblica Rocco Santoliquido, il quale ebbe il merito di saper scindere le funzioni sanitarie da quelle di sicurezza proprie del potere della polizia, col fine di trattare le malattie veneree in modo autonomo e indipendente.¹⁸⁹ Abolizionista convinto, Santoliquido si oppose alla regolamentazione e propose una riforma che “liberalizzasse” la legislazione allora esistente.¹⁹⁰ Consapevole anche della nuova figura della prostituta che viene a delinearsi ad inizio '900, con l'emergere della prostitute “part-time”, propose misure di sanità pubblica rivolte a tutti i cittadini per garantire la sorveglianza e la cura delle malattie veneree, quest'ultima gratuita ed il più possibile anonima: con questo meccanismo ritenne infatti che sarebbe stato più semplice tenere sotto controllo le malattie.¹⁹¹ Criticando le “illusioni sanitarie” del regolamentismo, a suo avviso l'unico avversario da combattere era la malattia:¹⁹² voleva che il pubblico dei pazienti maturasse un sentimento di fiducia verso le istituzioni e i medici, e auspicava che in futuro la prossima generazione considerasse la malattia come un problema sanitario e non morale.¹⁹³ Accettò invece, per motivi di ordine pubblico il fatto che la polizia sorvegliasse le case di tolleranza.¹⁹⁴

Ed è proprio in linea con questi principi in tema di sanità che venne emanato il 27 luglio 1905 un nuovo regolamento che abrogò e sostituì il titolo VI del *Regolamento Nicotera, Dei mezzi diretti ad impedire la propagazione delle malattie celtiche ed a facilitarne la cura.*¹⁹⁵

Dopo aver indicato nel primo articolo le malattie celtiche oggetto delle misure di pubblica profilassi,¹⁹⁶ nell'articolo successivo, al fine di migliorare la profilassi delle malattie celtiche,

¹⁸⁷ Gibson, op. cit. p. 104.

¹⁸⁸ Ivi, p. 105.

¹⁸⁹ Ivi, pp. 105-106

¹⁹⁰ Ivi, p. 108.

¹⁹¹ Ivi p. 107

¹⁹² ibidem

¹⁹³ Ivi, p. 109.

¹⁹⁴ Ivi, p. 110.

¹⁹⁵ R. D. 27 luglio 1905 che approva il regolamento per la profilassi delle malattie celtiche

¹⁹⁶ Ivi, art. 1: «Agli effetti dell'art. 54 della legge 22 dicembre 1888, n.5849, le malattie celtiche, alle quali sono applicabili le misure di pubblica profilassi comprendono: a) la blenorragia; b) l'ulcera semplice contagiosa; c) l'infezione sifilitica. Sono escluse le manifestazioni non contagiose delle stesse malattie. Agli effetti dell'art. 45 della legge 29 dicembre 1888 anzidetta è obbligatorio per i medici la denuncia dei casi di sifilide trasmessa per baliatico mercenario».

vengono definite le norme per «l'assistenza medico-chirurgica gratuita per i poveri e colla distribuzione gratuita dei medicinali»,¹⁹⁷ e con l'istituzione di «appositi dispensari nelle località dove ne sia riconosciuto il bisogno».¹⁹⁸ Le cure sono destinate indistintamente a «persone di ambo i sessi».¹⁹⁹ I comuni furono maggiormente coinvolti anche con l'istituzione di «appositi dispensari celtici»:²⁰⁰ i medici che qui vi prestano servizio sono tenuti a prestare le loro cure indistintamente «a tutti gli infermi di malattie celtiche»,²⁰¹ e gratuite saranno pure le loro «medicature», senza alcuna distinzione.²⁰²

Per chi gestisce una casa di tolleranza, vengono imposti degli obblighi in termini di «vigilanza sanitaria»²⁰³, nei riguardi delle donne affette da malattie celtiche: il gestore deve indicare il medico che si occuperà della vigilanza, il quale dovrà essere confermato dall'autorità sanitaria provinciale.²⁰⁴

Per i medici spetta «l'obbligo di denunziare immediatamente all'autorità sanitaria le donne affette da malattie con manifestazioni contagiose da essi trovate nei locali di meretricio».²⁰⁵ Importante l'articolo 16, che ribadisce come «nessuna donna dimorante od accolta in un locale di meretricio, sebbene sospetta di infezione celtica, potrà essere, contro sua volontà, sottoposta a visita sanitaria».²⁰⁶ Nel caso non voglia sottoporsi a visita sarà «presunta infetta ed equiparata alle donne infette»²⁰⁷: per queste donne si procederà all'allontanamento immediato dal locale di meretricio. Saranno «munite di un foglio di spedalità per il ricovero in una sala celtica»,²⁰⁸ sempre che non vogliano provvedere esse stesse alle loro cure, dietro dichiarazione scritta di un medico che se ne assuma la responsabilità.²⁰⁹

Sempre per tutelare la sanità è previsto l'arresto e la chiusura del locale per quei gestori della case che ammettono, coscientemente o senza aver vigilato sul loro stato di salute, prostitute affette da «malattie celtiche con manifestazioni contagiose».²¹⁰ L'autorità sanitaria esercita «la necessaria vigilanza sui locali di meretricio allo scopo di assicurare l'osservanza»²¹¹ di queste disposizioni ed ha «sempre facoltà di procedere in qualunque momento, o direttamente, o per mezzo di medici

¹⁹⁷ Ivi, art. 2.

¹⁹⁸ ibidem

¹⁹⁹ ibidem

²⁰⁰ Ivi, art. 5.

²⁰¹ Ivi, art. 9.

²⁰² ibidem

²⁰³ Ivi, art. 14.

²⁰⁴ ibidem

²⁰⁵ Ivi, art. 15.

²⁰⁶ Ivi, art. 16.

²⁰⁷ ibidem

²⁰⁸ Ivi, art. 17.

²⁰⁹ ibidem

²¹⁰ Ivi, art. 18.

²¹¹ Ivi, art. 19.

visitatori a sua dipendenza, o col concorso di medici militari, alla ispezione, nei locali di meretricio, delle donne che vi esercitano la prostituzione».²¹² Il prefetto può inoltre ordinare la chiusura dei locali quando viene appurato che le donne siano state sottratte alla vigilanza sanitaria o che continuino a prestare “servizio” nei locali pur essendo infette o che sono stato riammesse nella casa ma senza attestazione di completa guarigione.²¹³ Con il regolamento sanitario del 1905 «lo Stato, insomma, non cessò di considerare la prostituzione un problema, semplicemente, ne fece un problema sanitario».²¹⁴

Pur muovendosi in un impianto di regolamentazione, notiamo come, rispetto all’epoca del *Regolamento Cavour*, la medicina abbia fatto molti progressi nella sua utilità e nella sua azione preventiva a vantaggio di tutta la popolazione: molti medici della “nuova generazione” comprendono quanto sia essenziale una politica di prevenzione e di cura per tutti, aspetto indispensabile per far diminuire sensibilmente i tassi di malattie.²¹⁵

Esclusa la Gran Bretagna, paese in cui l’impegno dell’associazionismo femminile ha portato all’abolizione della regolamentazione della prostituzione già nel 1886, nei principali paesi europei, esclusa la Spagna, la Francia, l’Italia e il Portogallo, la prostituzione di stato viene abolita negli anni successivi alla Prima Guerra Mondiale: l’attività della Società delle Nazioni sarà decisiva. E la regolamentazione statale del meretricio, come testimonia la Convenzione di Parigi di qualche anno prima, diviene oggetto della politica internazionale degli stati.

Ovviamente le condizioni politiche influirono e non poco sulla causa abolizionista: l’Italia nel 1923 ricevette, così come altri paesi, un questionario da parte della Società delle Nazioni con lo scopo di sapere a che punto fosse la regolamentazione della prostituzione e quale sarebbe stato l’impegno del Governo Mussolini per deregolamentarla: sicura fu la risposta del Presidente del Consiglio Benito Mussolini, il quale, senza remore, sostenne come in Italia non esistesse «alcuna regolamentazione della prostituzione»:

«In risposta alle domande che avete voluto farmi nella vostra lettera in data 16 giugno scorso, ho l’onore di informarvi, che non esiste in Italia alcuna regolamentazione della prostituzione dal punto di vista economico e sociale. Tuttavia il regolamento del 27 ottobre 1891, contemplato per la parte sanitaria da quello del 25 marzo 1923, contiene, relativamente alla prostituzione, delle disposizioni

²¹² Ibidem.

²¹³ Ivi, art. 20: «Sarà ordinata con decreto del prefetto la chiusura dei locali di meretricio per ragioni sanitarie quando risulti che si siano sottratte donne alla vigilanza sanitaria ed alle visite sanitarie disposte dagli art. 14, 15, 19 o che non siano state immediatamente allontanate le donne riconosciute in tali visite affette di forme contagiose di malattie cistiche, o presunte tali agli effetti dell’art. 16; ovvero quando risulti che una donna, allontanata per causa di malattia cistica contagiosa, sia stata nuovamente accolta nel locale senza attestazione medica di completa guarigione o per lo meno di assenza assoluta di ogni manifestazione contagiosa».

²¹⁴ Gibson, op. cit., p. 111.

²¹⁵ Ivi, p. 140.

intese a salvaguardare l'ordine e la salute pubblica. Il governo nazionale è fermamente risoluto a vegliare perché queste disposizioni siano applicate più rigorosamente ancora per ciò che concerne gli impegni internazionali presi in seguito alle recenti convenzioni per la repressione della tratta delle donne. Firmato: Mussolini».²¹⁶

Con il Fascismo in Italia, a livello legislativo, i regolamenti sulla prostituzione, sia in tema di case di tolleranza che di profilassi sanitaria furono rafforzati in direzione di una conferma della regolamentazione, con un rafforzamento dei poteri della Pubblica Sicurezza. L'obiettivo era quello, oltre a disciplinare la prostituzione nelle case di tolleranza, di contrastare le prostitute di strada. Viene confermata «l'assistenza medico-chirurgico gratuita per i poveri»,²¹⁷ e la cura gratuita delle persone «affette da malattie contagiose».²¹⁸ Per i medici che prestano servizio nei dispensari, viene confermato l'obbligo di prestare le loro cure gratuitamente agli infermi.²¹⁹ Disparità è presente in merito alla cura ospedaliera: questa «di regola, è riservata alle donne, nelle quali la infezione sifilitica o venerea costituisca la forma morbosa predominante».²²⁰ Per gli uomini invece è «riservata preferibilmente la cura ambulatoria e solo eccezionalmente quella ospedaliera».²²¹ Per quanto riguarda l'apertura dei locali di meretricio le ordinanze «non possono essere emesse dall'autorità di pubblica sicurezza se non in seguito a parere favorevole, nei riguardi igienici, del medico provinciale»,²²² necessari anche per l'ordinanza di chiusura degli stessi locali.²²³ I medici incaricati di visitare le meretrici vengono appositamente nominati con decreto del prefetto, su parere del medico provinciale.²²⁴ Obbligo per i medici visitatori è quello di «denunziare immediatamente all'autorità sanitaria le donne riscontrate affette da malattie veneree o altre malattie contagiose»,²²⁵ oltre all'obbligo di vigilare sull'igiene e sulla pulizia dei locali di meretricio.²²⁶ Viene fatto divieto ai tenutari delle case di offrire compenso ai medici visitatori, e a questi ultimi è vietato altresì accettarli.²²⁷ Come nel precedente regolamento del 1905, permane il principio, espresso nell'articolo 17, secondo cui «nessuna coazione può essere usata verso le donne che

²¹⁶ *Relazione della I Commissione Permanente Affari della presidenza del Consiglio e dell'Interno*, disegno di legge d'iniziativa della sen. Angela Merlin in *Disegni di legge e relazioni*, Senato della Repubblica, Tip. Dello Stato, Roma, 1949.

²¹⁷ Regio Decreto 25 marzo 1923, n. 487, art. 2., che approva il novo regolamento per la profilassi delle malattie veneree e sifilitiche.

²¹⁸ ibidem

²¹⁹ Ivi, art. 8

²²⁰ Ivi, art. 9

²²¹ ibidem

²²² Ivi, art. 12.

²²³ ibidem

²²⁴ Ivi, artt. 13-14.

²²⁵ Ivi, art. 15.

²²⁶ ibidem

²²⁷ Ivi, art. 16.

esercitano il meretricio a fine di sottoporle a visite medica»,²²⁸ ma in caso di rifiuto le prostitute «saranno ritenute infette».²²⁹

Le prostitute, se affette da malattie veneree contagiose, «devono essere immediatamente allontanate dal locale di meretricio e munite di un foglio di spedalità per il ricovero».²³⁰ Persiste la possibilità per le donne di esercitare il meretricio al di fuori delle case di tolleranza, purché esse «si sottopongano a visite mediche periodiche»,²³¹ e in questo caso vengono minute di una tessera sanitaria, sulla quale «è segnato, volta per volta, se siano riconosciute sane, e che viene ritirata in caso contrario».²³² La vigilanza sanitaria sul meretricio spetta all'Autorità sanitaria provinciale, che può, in qualunque momento, «procedere all'accertamento dello stato sanitario delle donne che esercitano il meretricio e delle condizioni igieniche dei locali».²³³ Oltre a ripristinare alcuni principi cardine del *Regolamento Cavour*, veniva ribadito il principio della «presunzione d'infezione» introdotto già dal *Regolamento Nicotera* per aggirare le disposizioni contrarie del *Regolamento Crispi*.²³⁴

Con il Titolo VII del *Testo unico leggi P.S. 6 novembre 1926 n. 1848*, vengono fissate severe norme per i locali di meretricio con obblighi stringenti per i tenutari degli stessi: centrale anche qui il potere dell'autorità di pubblica sicurezza, senza la quale, «nessun locale di meretricio può essere posto in esercizio».²³⁵ Sempre la pubblica sicurezza può «impedire che un locale possa essere adibito ad uso di meretricio ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell'interesse della pubblica morale, del buon costume e dell'ordine pubblico».²³⁶ Sui reclami inerenti all'ordinanza di chiusura o apertura di questi locali, decide una Commissione, presieduta dal Prefetto e dal Podestà, le cui decisioni possono essere annullate dal Ministero dell'Interno.²³⁷

Oltre agli obblighi per chi intenda disporre un locale «ad uso di meretricio», che prevedono un atto di sottomissione innanzi all'autorità di pubblica sicurezza,²³⁸ vengono stabilite pene severe, come l'arresto, per chi non ottempera «all'obbligo di notifica all'autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone ammesse all'esercizio del meretricio».²³⁹

²²⁸ Ivi, art. 17.

²²⁹ Ibidem.

²³⁰ Ivi, art. 18.

²³¹ Ivi, art. 20.

²³² ibidem

²³³ Ivi, art. 23

²³⁴ Bellassai, op. cit., p.25.

²³⁵ *Testo Unico leggi di Pubblica Sicurezza 6 novembre 1926 n.1848*, art. 195

²³⁶ Ivi, art. 196.

²³⁷ Ivi, art. 197.

²³⁸ Ivi, art. 198.

²³⁹ Ivi, art. 199.

Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza «hanno facoltà di procedere in qualsiasi momento a perquisizioni nei locali di meretricio e sulle persone che vi si trovano»,²⁴⁰ e possono «ordinarne lo sgombro» nel caso in queste case ci siano riunioni troppo numerose e tali da potersi ritenere «di pericolo per l'odine pubblica e per la sicurezza pubblica».²⁴¹ Sono previsti una serie di motivi che possono portare alla chiusura dei locali di meretricio nel caso questo diventi «un focolare d'infezione di malattie celtiche»,²⁴² quando viene esercitato il meretricio di «minorenni»,²⁴³ quando vi prestano servizio donne senza «attestazione medica di guarigione»,²⁴⁴ e quando viene «tentato di impedire o in qualsiasi modo ostacolato l'accesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza o ai sanitari incaricati della visita, o siasi impedito o tentato di impedire, o in qualunque modo ostacolato, l'esercizio delle loro attribuzioni».²⁴⁵

Molto stretta la sorveglianza della Pubblica Sicurezza sui locali di meretricio. A essa spetta il potere di ordinare «di ufficio la chiusura di qualsiasi locale di meretricio, abituale od occasionale, notorio o clandestino o sospetto, quando ragioni di ordine, di igiene, di moralità o sicurezza pubblica consigliano l'adozione di tale provvedimento».²⁴⁶ Chiusura definitiva invece per quei locali di meretricio nei quali vengano somministrate o si detengano «sostanze tossiche stupefacenti o nei quali si accolgono persone dediti all'uso delle sostanze stesse, o comunque si permetta o favorisca l'uso di esse.»²⁴⁷

All'autorità di pubblica sicurezza spetta inoltre la «facoltà di far sottoporre a visita sanitaria le donne che esercitano il meretricio anche fuori dei locali dichiarati o d'inviarle nelle sale di cura, quando siavi sospetto che sono affette da malattie contagiose».²⁴⁸ Permane anche in base a queste disposizioni il principio secondo cui le prostitute che si rifiutano di sottoporsi alla visita saranno «sospette di malattia contagiosa».²⁴⁹

Con queste disposizioni del 1926 vengono quindi ribaditi i potere di polizia atti a combattere gli atti di libertinaggio e adescamento: ora però ne viene allargato «il campo d'applicazione»²⁵⁰ alla «sosta in luoghi pubblici in attitudine d'adescamento».²⁵¹ In questo modo come sottolinea Giorgio Gattei:

²⁴⁰ Ivi, art. 202.

²⁴¹ Ivi, art. 202.

²⁴² Ivi, art. 205.

²⁴³ ibidem

²⁴⁴ ibidem

²⁴⁵ Ivi

²⁴⁶ Ivi, art. 206.

²⁴⁷ Ivi, art. 210.

²⁴⁸ Ivi, art. 211

²⁴⁹ ibidem

²⁵⁰ Bellassai, op. cit., p. 25

²⁵¹ *Testo Unico leggi di Pubblica Sicurezza 6 novembre 1926 n.1848*, art. 213

«l'azione moralizzatrice della PS acquistava notevolissima dimensione, potendo rastrellare qualsiasi donna in sosta provocante sulla strada – la PS medesima decidendo della provocazione».²⁵²

La regolamentazione persiste con le nuove disposizioni del *Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n.773*²⁵³, le quali ribadiscono in sostanza le misure e le norme sul funzionamento dei locali di meretricio, già espresse nel T.U. del 1926. Tre anni più tardi vengono introdotte le Leggi sanitarie del 1934,²⁵⁴ che confermano in sostanza le disposizioni del *Regolamento Mussolini*. Vengono inasprite nel 1940 le norme in tema di sorveglianza sulle prostitute e sui locali di meretricio con il *Regio Decreto* del 6 maggio 1940 n° 635.²⁵⁵

In sintesi, durante il Fascismo, «l'Italia di Mussolini riaffermava, con il regolamento del 1923, un severo regime di controllo sanitario sui postribili e sulle prostitute».²⁵⁶ La novità, presente nella legislazione fascista, era quella di estendere «il raggio dell'azione sanitaria e di vigilanza dello Stato al di là delle case»²⁵⁷ sulla prostituta «vacante».

Ma, oltre al controllo sulla prostituta, sia essa fuori o dentro dalla casa di tolleranza, sta «al di sopra della legge (...) la norma scritta per cui la prostituta è *necessariamente* una persona di condizione inferiore sotto tutti i punti di vista: e tale norma si riproduce con immutata forza ben oltre la caduta della dittatura fascista.»²⁵⁸

Questi abusi, gravi e reiterati da parte della Polizia ai danni dei diritti delle prostitute garantiti per legge, appaiono frequentissimi, e «di fatto sono provocati dalla logica stessa del sistema regolamentista».²⁵⁹ Come viene denunciato in un articolo del 1957 su *L'Espresso*:

«Lo scopo della retata dovrebbe essere quello di schedare le clandestine, di controllare la salute delle schedate. Le librettate, invece, sempre che il loro libretto sia a posto, non dovrebbero essere neppure fermate. In realtà le cose vanno diversamente: quando la polizia arriva davanti a un gruppo di girovaghe, le fa salire tutte indistintamente sulla camionetta, senza preoccuparsi se hanno un libretto sanitario in regola. (...) È piuttosto il simbolo dell'atteggiamento dello Stato italiano di fronte alla

²⁵² Gattei G., *La sifilide: medici e poliziotti intorno alla "Venere politica"* in *Storia d'Italia. Annali*, vol. VII, *Malattia e medicina*, a cura di F. Della Peruta, Einaudi, Torino, 1984, pp. 755 ss. ; ovviamente gli abusi risalgono a prima del Fascismo tant'è che «la polizia, usando e abusando dei poteri concessile, fa iscrivere fra le prostitute patentate ragazze vergini» Relazione della Commissione per lo studio delle questioni relative alla prostituzione istituita con Decreto Ministeriale del 7 gennaio 1888, Mantellate, Roma, 1891: si veda nota 33, Bellassai, op. cit., pp. 25-26.

²⁵³ *Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931 n. 773*, artt. 190-196

²⁵⁴ Leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265, SEZIONE V, *disposizioni per la profilassi delle malattie veneree*

²⁵⁵ Titolo VII del *Regio Decreto* del 6 maggio 1940 n°635

²⁵⁶ Bellassai S., op. cit., p. 19.

²⁵⁷ Ivi, p. 25.

²⁵⁸ Ivi, p. 26.

²⁵⁹ ibidem

prostituzione: che è tollerata ma non ammessa, sfruttata ma non protetta. Le italiane che vi si dedicano, pure se non è scritto nel codice penale, diventano cittadine a mezzo servizio»²⁶⁰.

L'attività di repressione e di controllo, se ha come obiettivo primario quello di difendere la salute pubblica dalle malattie veneree sessualmente trasmissibili, va a intrecciarsi con le questioni relative alla libertà personale, «lasciando di fatto ampio margine di discrezionalità all'autorità di pubblica sicurezza e significativamente sovrapponendo, nella pratica, le funzioni di medici e di poliziotti»²⁶¹. E come vedremo nel dibattito parlamentare sul disegno di legge Merlin, il fronte abolizionista insisterà proprio su questo aspetto, ovvero sul carattere nettamente liberticida della normativa regolamentista.²⁶²

Se guardiamo oltre quelli che sono stati i regolamenti sulla prostituzione, andando oltre le proposte legislative attuate nel Regno d'Italia, e ci concentriamo invece sul numero delle prostitute "patentate" che hanno prestato servizio nelle case di prostituzione, notiamo come nel corso degli anni ci sia stato un graduale abbassamento del numero delle meretrici nelle case, a fronte di un non imprecisabile e quantificabile aumento delle prostitute clandestine.

Queste sono solo alcune cifre indicative sul numero delle prostitute registrate nelle case, dalla fine dell'Ottocento fino all'approvazione della Legge Merlin:

Anno	prostitute nelle case di tolleranza ²⁶³
1881	10422
1948	4000
1958	2560

Piuttosto difficile inquadrare invece il numero delle prostitute libere o clandestine, che comunque negli anni in cui viene discusso il progetto di legge Merlin oscillano oltre le 50.000 unità (c'è chi parla addirittura di oltre 100.000): ma su questo aspetto torneremo durante la trattazione del dibattito parlamentare.²⁶⁴

²⁶⁰ Gambino A., *La libera professione*, in L'Espresso", III, 43, 27 ottobre 1957, p.6

²⁶¹ Bellassai, op. cit., p. 27.

²⁶² ibidem

²⁶³ Gerin C., *Aspetti medico-sociali della prostituzione con particolare riferimento alle attuali norme di legge*, Istituto Italiano di Medicina Sociale, Roma, 1964, p. 15.

²⁶⁴ Nel corso dell'analisi del dibattito parlamentare verranno fornite più volte cifre, non sempre attendibili, ma che ben rendono l'idea del numero maggiore delle prostitute clandestine.

Capitolo 2 - Il disegno di Legge Merlin e il dibattito parlamentare

2.1 Il primo progetto Merlin

Andiamo ad analizzare il primo progetto proposto dalla Senatrice Angelina Merlin nell'agosto del 1948. Questo si legge dalla relazione introduttiva al progetto di legge:

«Quello che ho cercato di ottenere non è di far cessare una piaga sociale, che ha le sue radici nel tempo, nella storia, nella natura umana, nell'occasione propizia e nella condizione economica, ma di evitare che la legge della Repubblica Italiana, di questa Repubblica che ci è costata sacrifici, esilio, miseria, carcere, perfino il pianto sui nostri morti, anche se altri si sono avvalsi dei nostri dolori per arrampicarsi fin qui – per evitare dunque che si macchiasse di una grave ingiustizia, cioè la regolamentazione della prostituzione, che nega il contenuto degli articolo 2 e 3 della Costituzione».²⁶⁵

Significativo il ricordo della giornalista e cronista Anna Garofalo che così ricorda la presentazione del primo progetto Merlin:

«6 agosto 1948: la prima bomba che scoppia in Parlamento lanciata da mani femminili, è il progetto di legge della senatrice Lina Merlin per l'abolizione delle case di tolleranza. Esso colpisce non solo la chiusa cittadella degli egoismi ed appetiti maschili, ma enormi interessi finanziari di tenutari, di lenoni, di medici poco onesti. Per la polizia è addirittura un affronto personale».²⁶⁶

Il Progetto di Legge parla chiaro: presentato all'inizio della prima legislatura repubblicana,²⁶⁷ reca il titolo *Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica*. Al primo articolo viene fatto divieto di esercizio a tutte le case di prostituzione presenti sul territorio italiano:

Art. 1 - È vietato in tutto il territorio nazionale ed in ogni territorio sottoposto all'amministrazione di autorità italiane l'esercizio di case di prostituzione.²⁶⁸

²⁶⁵ Lina Merlin, *Discorsi Parlamentari*, Senato della Repubblica, Roma, 1998, p. 624.

²⁶⁶ Garofalo A., *L'italiana in Italia*, Laterza, Bari, 1956, pag. 91.

²⁶⁷ Progetto di Legge d'iniziativa della sen. Lina Merlin *Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica*, consultabile in Appendice 1 alla presente tesi di laurea

²⁶⁸ Ivi, art. 1

Se al primo articolo è perentorio il divieto di esercizio di case di prostituzione, con altrettanta forza viene enunciato nel secondo articolo, un altro aspetto particolarmente caro agli abolizionisti, quello della registrazione della prostituta:

Art. 2 – Le autorità di pubblica sicurezza, le autorità sanitarie e qualsiasi altra autorità amministrativa, non possono procedere ad alcuna forma, diretta o indiretta, di registrazione di donne che esercitino o si sospettino esercitare la prostituzione. È del pari vietato di munire dette donne di documenti speciali.²⁶⁹

Nessun'autorità quindi, sia sanitaria che amministrativa o di Pubblica Sicurezza può procedere a forme dirette o indirette di registrazione di donne, e vale la pena notare come non venga utilizzata il termine prostitute, bensì quello di donne che esercitano la prostituzione. Altresì viene vietata la fornitura di documenti speciali, come la tessera sanitaria, strumento indispensabile nella pratica della regolamentazione per tenere il “controllo” sulle meretrici.²⁷⁰

All'articolo 3 è prevista l'abrogazione di 6 articoli del Codice penale, dal 531 al 536, che vengono sostituiti con l'introduzione della pena detentiva da due a dieci anni e con multe molto elevate da £ 100.000 a £ 4.000.000 che vadano a colpire i proprietari, i gestori e gli amministratori di una casa di prostituzione, chiunque recluti una persona a fini di prostituzione, chiunque induca una persona a recarsi all'estero per lo stesso fine, chiunque recluti persone o le sfrutti, chiunque la favorisca con ogni mezzo, e quanti traggano guadagno dai ricavi derivanti dalla prostituzione²⁷¹. La pena è raddoppiata se viene commessa con «violenza o minaccia», con minorenni, «con persone in stato di infermità o deficienza psichica, se il colpevole è parente della vittima o a questi viene affidata «per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza, di custodia», se il fatto è commesso da pubblici ufficiali e viene compiuto contro due o più donne.²⁷²

All'articolo 5 viene introdotto il reato di induzione o adescamento a fine di prostituzione:

È punito con la reclusione da 2 a 7 anni e con la multa da £ 10.000 a £ 1.000.000 chiunque, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, a fine di lucro, e per servire l'altrui libidine, induce una persona alla prostituzione, o allo adescamento a fine di prostituzione.²⁷³

²⁶⁹ Ivi, art. 2

²⁷⁰ Cfr Regio Decreto 25 marzo 1923, n. 487, che prevedeva la concessione di apposite tessere necessarie per le prostitute libere.

²⁷¹ *Progetto di legge d'iniziativa della sen. Lina Merlin*, op. cit., articolo 3.

²⁷² Ivi, art. 4.

²⁷³ Ivi., art. 5.

Abrogate le disposizioni del Titolo VII testo unico legge di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931 (artt. 190-208) e il titolo VII T.U.L.P.S. Regio Decreto del 6 maggio 1940 n°635 (artt. 345-360). All'articolo 6 viene previsto inoltre l'arresto fino a tre mesi per le persone di entrambi i sessi che «in luogo pubblico od aperto al pubblico invitano al libertinaggio in modo scandaloso o molesto», «che seguono per via le persone causando la loro molestia»²⁷⁴. Nei casi sopracitati viene fatto divieto di accompagnare all'ufficio di Pubblica Sicurezza per accertamenti quando queste persone «siano in possesso di documenti regolari». Previsto l'arresto e la multa inoltre per «chiunque fa pubblica offerta di lenocinio, anche a mezzo di avvisi pubblicitari o della stampa»²⁷⁵. Significative anche le novità proposte per le minorenni (di età inferiore a 21 anni), le quali traggono i «loro mezzi di sussistenza dalla prostituzione», che «possono essere accolte in istituti di Patronato per ordine del presidente del tribunale»²⁷⁶. Viene altresì fatto divieto di applicazione di ogni misura a donne, italiane o straniere, «per ragioni di moralità», se prima non venga accertato che queste donne traggono «abitualmente e totalmente i loro mezzi di sussistenza dalla prostituzione»²⁷⁷. Fondamentale l'articolo 9 che costituisce un duro attacco contro le pratiche vessatorie della Pubblica Sicurezza in tema di visita sanitaria obbligatoria:

«Nessuna donna, dichiara in contravvenzione al disposto dell'art. 6 od in qualsiasi altra occasione o circostanza può essere sottoposta a visita medica o ad esame sierologico per ordine di autorità di pubblica sicurezza o sanitarie. Son di conseguenza abrogate tutte le disposizioni contrarie»²⁷⁸.

Per quanto riguarda invece la parte sanitaria, che copre gli articoli dall'11 al 17, vengono abrogate le disposizioni del R.D. 25 marzo 1923, n. 846 e le disposizioni della legge sanitaria, T.U. Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 per quanto riguarda il meretricio o «ogni altra disposizione che preveda un trattamento discriminatorio per ragioni di sesso»²⁷⁹.

Previsto l'arresto e una multa per chi «rifusa d'iniziare la cura o di continuare la cura fino a guarigione completa»,²⁸⁰: infatti è prevista per i medici la possibilità di denunciare i casi «di infezione sifilitica che si verifichino in istituti di ricovero e di cura, negli opifici industriali, e in tutte le collettività civili e militari» e di quanti si «rifutino di iniziare o continuare la cura fino a guarigione

²⁷⁴ Ivi, art. 6.

²⁷⁵ ibidem

²⁷⁶ Ivi, art. 7.

²⁷⁷ Ivi, art. 8.

²⁷⁸ Ivi, art. 9.

²⁷⁹ Ivi, Capo III della protezione della salute pubblica.

²⁸⁰ Ivi, art. 11.

completa»²⁸¹. Ai medici oltretutto è proibito fare indagini sulle modalità in cui è stata contratta un'infezione, pena l'arresto e la multa.²⁸²

I malati, dopo la denuncia da parte del medico, vengono convocati dall'autorità sanitaria ed è «loro facoltà farsi accompagnare da un medico, o da un avvocato o da due persone di loro fiducia»²⁸³. Una volta convocati, i malati ricevono diffida scritta «ad iniziare o continuare la cura» e nel caso il malato non voglia iniziare o continuare la cura per discordanza di pareri tra il medico denunciante ed un altro medico, «l'autorità sanitaria nominerà un consulente di sicura autorità» per risolvere la disputa.²⁸⁴

Viene comunque vietato, a tutela del malato, il «ricorso a coazioni di qualsiasi genere al fine di indurre i malati a sottoporsi all'esame del consulente», ma allo stesso tempo, qualora i malati non vogliono sottoporsi all'esame di un consulente, «riceveranno diffida scritta»²⁸⁵.

Spetta comunque all'autorità sanitaria la facoltà di denunciare all'autorità giudiziaria quei malati che, in base all'articolo 11, non sono stati rintracciati entro il termine di un mese, insieme ai «malati che abbiano contravvenuto alla diffida»²⁸⁶.

All'articolo 15 viene abrogato l'articolo 294 Testo Unico R. D 27 luglio 1934²⁸⁷, e al suo posto, nel caso in opifici industriali o in altre collettività vi siano due o più casi di sifilide, l'autorità sanitaria può «far sottoporre a prova sierologica per la lue tutte o parte delle persone che formano la collettività»: deve essere una misura di carattere generale che deve escludere «ogni discriminazione in ragione del sesso o della categoria sociale, ogni specifica presunzione lesiva della dignità individuale, ogni sospetto di azione vessatoria od arbitraria da parte delle autorità»²⁸⁸.

²⁸¹ Ivi, art. 12.

²⁸² Ibidem. Si legge infatti al III e IV comma: «È proibita ai medici ogni indagine relative al modo in cui fu contratta l'infezione o relativo alla persona che presumibilmente ha comunicato l'infezione stessa. I medici che contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'arresto da uno a tre mesi e con la multa da £ 1.000 a £ 10.000. In caso di recidiva sono sospesi dall'esercizio dell'arte sanitaria per la durata di cinque mesi.»

²⁸³ Ivi, art. 13.

²⁸⁴ ibidem

²⁸⁵ ibidem

²⁸⁶ ibidem

²⁸⁷ Ivi, art. 15; all'articolo 294 del T.U. R.D. Leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 viene prescritto: «L'autorità sanitaria, quando abbia fondato motivo di ritenerne affetta da malattia venerea con manifestazioni contagiose, una persona, la quale può diffonderla ad altri per mezzo della professione o del mestiere che esercita, ha facoltà di ordinare che la persona medesima, nel termine di tre giorni, si sottponga a visita gratuita presso un istituto o un medico designato dall'Ufficio sanitario provinciale. L'Ufficio sanitario predetto potrà, per altro, attenersi alle risultanze di un certificato rilasciato da medico di fiducia. Se entro il termine sopraindicato la persona non si presenti alla visita o non produca il certificato o se il risultato della visita accerti o il certificato del medico di fiducia non escluda la presenza di malattia venerea con manifestazioni contagiose, l'autorità sanitaria dispone l'allontanamento della persona dall'opificio o dall'esercizio pubblico nei quali lavora e adotta le precauzioni necessarie a evitare la diffusione della malattia. Tali misure cessano di avere effetto appena una visita medica o un certificato medico, come sopra, escludano la presenza di malattia venerea con manifestazioni contagiose».

²⁸⁸ *Progetto di legge d'iniziativa della sen. Lina Merlin, op. cit., articolo 15*

All'autorità sanitaria viene proibito di «ordinare l'ispezione personale degli individui sottoposti ad esame sierologico», ma è nella loro facoltà «l'allontanamento temporaneo immediato delle persone che da esame sierologico siano risultate infette o si siano rifiutate di sottoporsi a tale esame»²⁸⁹.

All'articolo 16 viene inserito l'obbligo di presentare un «certificato medico di esame sierologico per la lue risultato negativo e di data non anteriore a giorni 10 dal giorno della presentazione» per tutti lavoratori di opifici industriali, per quanti hanno residenza in una collettività, per tutti gli «allievi in tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado all'atto dell'iscrizione di ogni anno scolastico», e per «gli sposi all'atto del matrimonio»²⁹⁰.

All'articolo 17 viene prevista l'abrogazione di un altro cardine della legislazione regolamentista, ossia il primo capoverso dell'articolo 303 del Testo Unico Regio Decreto delle Leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 che prevede che:

«La cura ospedaliera per le manifestazioni contagiose e di regola limitata alle donne; per gli uomini si provvede preferibilmente con la cura ambulatoria e solo eccezionalmente con quelle ospedaliera»²⁹¹

Viene quindi riconosciuto a «tutti i malati di malattie veneree senza distinzione di sesso e di categoria sociale» il diritto «di ricorrere alla cura ambulatoria in ogni stadio della malattia, anche ove esistano manifestazioni contagiose, ed altresì al diritto di ricorrere alla cura di medici di loro scelta e fiducia»²⁹². La cura non prevede nessuna spesa per i malati:

«Tutti i malati hanno diritto a cura ambulatoria gratuita fino a completa guarigione e a cura ospedaliera gratuita nel periodo di contagiosità della malattia. Nessuna coazione, morale o materiale, diretta o indiretta, può essere esercitata sui malati, senza distinzione di sesso e di categoria sociale, al fine di indurli ad accettare il ricovero in istituti di cura o di trattenerli negli istituti stessi, qualora manifestino la volontà di essere dimessi»²⁹³.

Nella parte IV, alle disposizioni finali e transitorie, viene abolita la polizia del costume, e al più presto sarà costituito un «corpo di polizia femminile addetto principalmente alla prevenzione della delinquenza minorile e della prostituzione»²⁹⁴. Fino a quando il nuovo corpo non entrerà in vigore le donne «trattenute nella camera di sicurezza saranno sorvegliate da donne in possesso del diploma

²⁸⁹ ibidem

²⁹⁰ Ivi, art. 16.

²⁹¹ T.U. R.D. Leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265, art. 304

²⁹² *Progetto di legge d'iniziativa della sen. Lina Merlin*, op. cit., articolo 17

²⁹³ ibidem

²⁹⁴ Ivi, art. 18.

di infermiera, di infermiera volontaria Croce Rossa Italiana o di assistente sanitaria, le quali assisteranno altresì agli interrogatori».²⁹⁵

Per tutte le donne che abbiano esercitato la prostituzione, all'articolo 19, viene disposto che in tutti i capoluoghi di provincia «le autorità locali valendosi anche della collaborazione di enti privati provvederanno alla creazione di istituti in cui possano essere accolte, a loro richieste, donne maggiori di anni 21».²⁹⁶ Importante e perentorio il termine di chiusura delle case di prostituzione:

«Tutti i locali di meretricio autorizzati dallo stato saranno chiusi entro 48 ore dall'entrata in vigore della presente legge. Si intendono risolti di pieni diritto e con decorrenza immediata i contratti di affitto dei tenutari di detti locali coi proprietari degli immobili.»

Entro due giorni dall'entrata in vigore di questo Progetto di legge quindi le case devono essere chiuse, ed è altresì vietato ai proprietari degli immobili «di concludere un nuovo contratto di affitto con le persone su indicate [le prostitute]»²⁹⁷.

Importante anche l'aspetto inerente ai debiti contratti dalle prostitute coi tenutari, che, in base all'articolo 21, «si intendono annullati».²⁹⁸ Una volta chiusi i locali le ex prostitute «saranno condotte ai Commissariati dove saranno interrogate alla presenza di donne appartenenti ad istituzioni assistenziali che daranno loro protezione nei limiti del possibile», e alle stesse che vogliono raggiungere le loro famiglie «saranno forniti i mezzi necessari»²⁹⁹.

All'articolo 22 viene disposto inoltre che nel più breve tempo possibile «il personale medico maschile che presta servizio presso ambulatori celtici nelle ore di frequentazione del pubblico femminile, sarà sostituito da personale medico femminile»³⁰⁰.

Per capire lo spirito del primo progetto di legge, fortemente improntato alla difesa della donna e alla sua uguaglianza di trattamento, è fondamentale esaminare anche la relazione introduttiva alla proposta di legge, che si «conforma strettamente alla lettera ed allo spirito della nuova Costituzione».³⁰¹

²⁹⁵ ibidem

²⁹⁶ Ivi, art. 19.

²⁹⁷ Ibidem

²⁹⁸ Ivi, art. 21.

²⁹⁹ Ibidem.

³⁰⁰ Ivi, art. 22.

³⁰¹ Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica, Proposta di legge presentata dalla senatrice Angelina Merlin, n. 63, 6 agosto 1948, Relazione introduttiva, Senato della Repubblica, Disegni di legge e relazioni, 1948: passi scelti della relazione introduttiva sono stati pubblicati in Michetti M., Repetto M., Viviani L., *Udi: laboratorio di politica delle donne: idee e materiali per una storia*, Soveria Monnelli, Rubbettino editore, 1988, pp. 385-391.

Gli articoli della Costituzione espressamente citati nella relazione sono il 3, in materia di eguaglianza,³⁰² il 32 in tema di trattamenti sanitari,³⁰³ e il 41 che vieta all'impresa privata di recare danno alla libertà e alla dignità della persona umana³⁰⁴.

Obiettivo del progetto di legge è quello di cancellare «tre macchie della nostra legislazione, la tolleranza del lenocinio esercitato contro le maggiorenne, il regime d'eccezione imposto alle prostitute, regime che permette altresì innumerevoli abusi contro ogni donna sospettata di prostituzione, l'iniquo ed inefficace sistema di protezione della salute pubblica basato su principi e su metodi ormai nettamente superati».³⁰⁵

Il divieto di esercizio delle case di prostituzione è quindi «logica premessa della lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e contro la tratta delle donne» e allo stesso tempo il divieto di registrazione di prostitute e donne «sospette di prostituzione mira ad impedire la continuazione, sotto qualsiasi forma, del sistema schiavistico», in modo da impedire che venga imposto «un marchio d'infamia ad una categoria di cittadini, di creare una classe di paria».³⁰⁶

I mezzi repressivi che hanno cercato di frenare il dilagare della prostituzione rappresentano una «intollerabile violazione delle leggi di umanità» e sono stati sostituiti in altri paesi «dal sistema più razionale ed efficace della prevenzione della prostituzione e della facilitazione alla riabilitazione».³⁰⁷ Colpa del sistema di regolamentazione è stato quale di aver abbassato il «senso morale della popolazione» e di aver esentato il pubblico «da doveri di umanità nei loro riguardi, rafforzando così gli istinti di crudeltà e di persecuzione».³⁰⁸

Duro attacco viene fatto ai loschi speculatori ed ai lenoni e alle misure di contrasto della prostituzione clandestina che non fanno altro che arricchire a quanti traggono vantaggio dalle case di meretricio: viene altresì denunciata l'iscrizione coatta delle prostitute libere, aspetto che mette in pericolo «la libertà e la sicurezza di tutte le donne che automaticamente vengono sottoposte alla minaccia delle più odiose inquisizioni».³⁰⁹ L'auspicio è quello che, chiusi i postriboli, la mentalità

³⁰² Costituzione della Repubblica Italiana, art. 3: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.»

³⁰³ Ivi, art. 32: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.»

³⁰⁴ Ivi, art. 41: «L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.»

³⁰⁵ Abolizione della regolamentazione della prostituzione, Relazione introduttiva, op. cit. p. 385

³⁰⁶ ibidem

³⁰⁷ ibidem

³⁰⁸ ibidem

³⁰⁹ Ivi, p. 386

comune possa evolversi a fronte di un sistema, quello regolamentista, che «mette in pericolo la libertà e la sicurezza di tutte le donne che automaticamente vengono sottoposte alla minaccia delle più odiose inquisizioni», e che può autorizzare abusi da parte della polizia, «la cui impunità è già assicurata dal silenzio delle vittime, che questi abusi non denunciano mai, per timore di scandali».³¹⁰

Denunciando gli abusi e il ruolo predominante della polizia che *de facto* si occupa della visita delle prostituzione clandestina “scavalcando” così l’autorità sanitaria, si svela il pericolo che si nasconde dietro al sistema di registrazione delle prostitute:

«Tutti gli esperti del problema della prostituzione ritengono che la facoltà, attribuita alla polizia, di iscrivere le donne, offre la possibilità di ricatti, che costituiscono cospicua fonte di lucro per la polizia stessa»³¹¹.

L’autorità sanitaria in teoria, e secondo legge, «procede all’iscrizione» delle prostitute e quindi alla «consegna della tessera sanitaria» alle stesse, ma nei fatti:

«l’autorità sanitaria è rappresentata da un medico che occupa un ufficio nella sede della polizia, e che non iscrive se non le donne che la polizia gli consegna»³¹².

Le vittime, le più colpite dal sistema regolamentista, sono le prostitute più povere, «o semplicemente le più disgraziate ed inesperte, o addirittura le ragazze ingenue ed imprudenti»³¹³.

Importante poi il dato fornito, citato sempre nella relazione introduttiva, dal Ministero degli Interni sulle prostitute fermate nel 1947.

Prostitute clandestine	Prostitute diffidate	Prostitute denunciate
44.811	3.999	4.408

Il dato viene criticato, si legge sempre nella relazione, visto che secondo la stampa politica milanese alla fine dell’anno 1946 “solamente” 31000 donne erano state fermate nella sola Milano.³¹⁴

Quest’ultimo dato fa riflettere, oltre che sul dato numerico *tout court*, sul fatto che «un numero

³¹⁰ ibidem

³¹¹ Ibidem ; non è facile capire la portata di questi abusi. Nella prassi la legge garantiva ampi metodi discrezionali da parte della Pubblica Sicurezza, a seguito dei quali non era possibile per una donna sollevare opposizioni

³¹² ibidem

³¹³ ibidem

³¹⁴ ibidem

veramente enorme di donne conosce la vergogna e la durezza del soggiorno in guardina od in carcere semplicemente per essere stata sospettata o per aver compiuto un atto che, di per se stesso riprovevole, non costituisce tuttavia reato»³¹⁵. Come abbiamo visto nel capitolo precedente, il sospetto è elemento essenziale che grava sulla donna durante il ventennio fascista.

Il dato numerico sulle prostitute comunque, mette in luce la portata del fenomeno della prostituzione clandestina, la cui portata è decisamente più grande di quella regolamentata nelle case di meretricio: come vedremo più avanti, questo mette in luce i limiti e il fallimento del sistema della case chiuse in tema di sicurezza e di igiene pubblica.

Sulla parte sanitaria i principi che ispirano il progetto Merlin sono quelli dell'uguaglianza e della tutela del cittadino:

«La legge, per essere legge e non legalizzazione dell'arbitrio, deve essere uguale per tutti e rappresentare la più sicura tutela del cittadino contro il prepotere dei singoli e gli abusi dell'autorità»³¹⁶.

La salute di tutti ha quindi eguale valore e ognuno ha il diritto di tutela e di non mettere in pericolo quella degli altri: nessuno quindi può venire meno alla responsabilità che gli spetta come membro di una società civile, «nessuno può essere ridotto in servitù perché piace ad altri di usare questo sistema per assicurare l'apparente sicurezza igienica dei propri vizi»³¹⁷. UGUAGLIANZA SESSI

A livello “filosofico” la libertà del cittadino è molto importante e può sottostare a tre limitazioni: «deve essere di utilità generale e compatibile con la dignità personale, dev’essere imposta a tutti a parità di condizioni, deve essere imposta da disposizione che escludano la possibilità di arbitrio da parte delle autorità»³¹⁸.

Criticando l’aspetto sanitario della regolamentazione, sul tema della profilassi delle malattie veneree, il sistema «per sua natura costituisce tutela di interessi particolari, oltraggio alla dignità umana, consacrazione dell’abuso e dell’arbitrio»³¹⁹:

«Cardini del sistema regolamentarista sono la visita e la cura obbligatoria: la prima è negazione dell’inviolabilità personale, vessazione vergognosa che è stata equiparata alla violenza carnale, la seconda è negazione del diritto, riconosciuto anche al matricida e al bandito, di essere sottoposto a

³¹⁵ ibidem

³¹⁶ Ivi, p. 387

³¹⁷ ibidem

³¹⁸ ibidem

³¹⁹ ibidem

giudizio regolare che rispetti le norme procedurali ammesse a difesa del giudicabile e di non essere privato della libertà in cui sarebbe privato della libertà chiunque avesse dato prova della stessa pericolosità sociale»³²⁰.

Pericolose quindi anche per le condizioni igieniche non ottimali di «ambulatori frequentati da moltissime persone infette», questi trattamenti obbligatori non possono escludere che «la persona detenuta non sia ridotta a cavia da esperimento»³²¹:

«Il medico è trasformato in inquisitore, in giudice inappellabile, carceriere e aguzzino e magari anche indicatore della polizia: è costretto cioè a tradire un’alta missione di umanità»³²².

Inaccettabile questo sistema anche sul piano dell’uguaglianza tra i sessi, in quanto presume un valore diverso tra la salute maschile e quella femminile:

«Presume una specie di diritto dell’uomo di contaminare e di non essere contaminato, ed una specie di dovere della donna di lasciarsi contaminare e di non contaminare, e nega altresì il diritto per la donna di curarsi in condizioni eguali a quelle ammesse per l’uomo, ossia senza timore di angherie, ricatti e vessazioni»³²³.

La donna è quindi «un terribile pericolo sociale», mentre l’uomo, anche se non volesse farsi curare, è «un imprudente ostinato», mette in luce la noncuranza per la salute della donna, «la quale non è considerata se non in funzione della sicurezza maschile», e allo stesso tempo mette in luce l’assoluta «indifferenza per la pericolosità maschile»³²⁴.

Le prostitute delle case chiuse sono maggiormente esposte al rischio del contagio, per il numero decisamente più alto di contatti giornalieri, mentre le prostitute libere hanno meno contatti giornalieri ed hanno minore probabilità di contagiarsi e di contagiare.³²⁵ Se la visita medica ai clienti uomini può essere giusta, essa è però irrealizzabile, visto che comporterebbe, per i più strenui difensori della liceità delle case chiuse, la perdita della clientela dei postriboli, oltre a mettere in pericolo la loro stessa esistenza.³²⁶

³²⁰ ibidem

³²¹ ibidem

³²² ibidem

³²³ Ivi, p. 388

³²⁴ ibidem

³²⁵ ibidem

³²⁶ ibidem

L'uomo quindi è intaccabile ed ha massima libertà, la donna è segregata e non può rifiutare la visita medica: questa è quindi la grande contraddizione che emerge dal sistema che tiene in piedi le case chiuse. Se queste sono un luogo “sicuro” e “protetto” per la salute gli uomini, o almeno questo è l'illusione che viene offerta loro, non viene al contempo tutelata la salute delle donne, che è messa in pericolo dall'elevatissimo contatto sessuale con i clienti dei postriboli, e che non è protetta dal sistema sanitario: la questione igienica, se attiene alla donna, diventa «quisquilia trascurabile», e può far cadere il fragile castello protettivo offerto dai postriboli³²⁷:

«La tutela dell'igiene è necessità assoluta, inderogabile quando costituisce potentissimo incentivo alla frequentazione del postribolo, è quisquilia trascurabile quando minaccia l'esistenza della nobile istituzione»³²⁸.

Questa disparità di trattamento fa sì che siano lasciati in libertà «i contaminatori, sicuramente contagiosi»: ciò appare come «vessazione, e vessazione odiosa, perché il trattamento che ricevono le recluse è oltraggiosamente duro, tale da ridurle ad un povero gregge terrorizzato ed inebetito»³²⁹. Vengono anche menzionati casi drammatici di ribellione da parte delle prostitute ricoverate negli ospedali celtici, come avvenuto a Livorno nel 1946, e Napoli, Bologna e Milano nel 1947.³³⁰

Non manca la critica finale agli uomini che «presumono nel pubblico femminile una colossale ignoranza e dabbenaggine, una completa incapacità di valutazione dei propri interessi» con una dura critica agli stessi uomini che sostengono che il sistema regolamentista agevoli le donne in quanto «concede loro una “garanzia indiretta”»³³¹.

Dalla relazione emerge la grande passione civile e la grande “sete” di giustizia che «tenderà a stemperarsi e diluirsi dentro un moralismo generico nelle relazioni e nei discorsi con cui i successivi progetti verranno dibattuti»³³². Nella relazione la senatrice veneta punta il dito contro due questioni: la prima è «l'arbitrio e lo strapotere degli organi di polizia, la minaccia costante alla privacy e alla libertà personale che il sistema della prostituzione regolamentata garantisce», la seconda è l'uguaglianza dei sessi unita alla «rivendicazione della dignità e della coscienza delle donne e del

³²⁷ ibidem

³²⁸ Ivi, p. 389

³²⁹ ibidem

³³⁰ Ibidem. Nella relazione introduttiva si fa riferimento ad un articolo de *L'Unità* del 12 settembre del 1946 che parla della morte di quattro donne che avevano tentato di evadere dall'Ospedale Celtico di Livorno; altre ribellioni sono state sedate dalla Polizia, secondo *Il Messaggero*, il 7 dicembre del 1946 a Napoli e il 18 dicembre 1947 a Bologna, secondo *Il giornale dell'Emilia*, nei rispettivi ospedali celtici.

³³¹ Ivi, p. 391.

³³² Pitch T., *La sessualità, le norme, lo Stato: il dibattito sulla Legge Merlin*, in *Memoria, Rivista di storia delle donne*, 1986, n°17, p. 27

loro diritto a quelle pari libertà e possibilità di partecipazione alla vita sociale che la Costituzione sancisce»³³³.

Il progetto di legge risente di un importante lavoro di revisione rispetto alla sua stesura originaria: è al Senato, in sede di I Commissione (Affari Costituzionali) che prenderà corpo una rimodulazione in chiave più “moderata” del progetto di Legge Merlin. Decisiva sarà l’attività del Senatore Giuseppe Boggiano Pico³³⁴, relatore del progetto di legge, che modificherà e adatterà il testo iniziale del progetto fino a ridurlo a 15 articoli, e lo sottoporrà il 29 luglio 1949, all’Assemblea del Senato, per il dibattito in aula³³⁵.

Stralciata e demandata ad altro disegno di legge la parte sanitaria, vengono meno le preoccupazioni sulla tutela delle libertà civili e sul tema dell’uguaglianza dei sessi.³³⁶

Le differenze rispetto al II Progetto di Legge sono notevoli, e, pur contemplando la chiusura delle case di prostituzione, risentono meno del tono “giustizialista” e “antimaschilista” caratteristico del primissimo progetto:

«Se il primo progetto Merlin è tutto teso ad abolire la regolamentazione in quanto sistema discriminatorio, poliziesco, vessatorio, il progetto della Commissione vuole l’abolizione della regolamentazione perché, tutto sommato, non può ottenere l’abolizione della prostituzione tout court: ma è questo che gli piacerebbe»³³⁷.

Quindi se il primo progetto resta più ancorato ai principi di giustizia e uguaglianza della nuova Costituzione, il progetto della Commissione punta alla condanna del meretricio: «sembra sottolineare gli effetti di “corruzione”, “vizio”, criminalità che la regolamentazione produce».³³⁸

Se rimane fondamentalmente intatto l’articolo 1, l’articolo 2 viene completamente riscritto e viene posticipato il termine di chiusura delle case di meretricio, che dalle 48 ore del progetto originario passa ai 4 mesi:

«Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso dove si esercita la prostituzione, dichiarati locali di meretricio ai sensi dell’articolo 190 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con

³³³ ibidem

³³⁴ Nato il 31 agosto 1873 a Savona, avvocato e docente universitario, è stato eletto prima nella Consulta Nazionale, e poi come Senatore nelle prime 3 legislature repubblicane tra le file della Democrazia Cristiana. Nella I legislatura ha ricoperto l’incarico di Vicepresidente della 1° Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell’Interno).

³³⁵ Per fare un confronto tra le differenti versioni del progetto Merlin si rimanda a Merlin, Barberis, *Lettere dalle case chiuse*, p. 173 ss. e all’appendice I e II della presente tesi di laurea.

³³⁶ Pitch T., *La sessualità, le norme, lo Stato*, op. cit., p. 29.

³³⁷ ibidem

³³⁸ Ibidem

regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e ai successivi decreti modificati, dovranno essere chiusi entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge»³³⁹.

Viene allargata la casistica dello sfruttamento: nell'articolo 3, al II comma, chi è «proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa mobilitata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze, o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico» e vi tolleri la presenza di persone che in questi locali si prostituiscono può essere arrestato o multato, così come coloro i quali recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione o ne «agevoli a tal fine la prostituzione»³⁴⁰.

Molto importante è la parte del progetto dedicata alla rieducazione, la cui responsabilità spetta al Ministero dell'Interno, e non alle autorità locali. Si legge infatti all'articolo 8:

«Il Ministro dell'interno provvederà, promuovendo la fondazione di speciali istituti di patronato, nonché assistendo e sussidiando quelli esistenti, che efficacemente corrispondano ai fini della presente legge, alla tutela, all'assistenza ed alla rieducazione delle donne uscenti per effetto della presente legge, dalle case di prostituzione»³⁴¹

Nella parte dedicata alla rieducazione significativa l'assenza dell'istruzione delle donne «al fine di qualificazione professionale», aspetto importante nel Primo progetto Merlin: l'idea del reinserimento delle ex prostitute passa per la via dell'istruzione dell'acquisizione di competenze utili, affinché possa esser garantita alla donna un lavoro onesto e dignitoso.

Gli istituti di patronato nel progetto Merlin-Boggiano Pico vengono invece sottoposti a vigilanza e a controllo dello Stato, con l'obbligo di trasmissione di un «rendiconto esatto delle loro attività», con l'omissione del «nome delle persone da essi accolte»³⁴².

Diverso il trattamento dei minorenni: se il primo progetto vuole che tutte le minori di anni 21 siano accolte negli istituti di patronato, «abolendo» quella distinzione che vigeva tra le minori di 18 anni e le minori comprese tra 18 e 21 anni, l'articolo 10 del nuovo progetto si rifà ad un modello «assistenziale-disciplinare»³⁴³:

³³⁹ Disegno di legge Merlin-Boggiano Pico, art. 2.

³⁴⁰ Ivi, art. 3.

³⁴¹ Ivi, art. 8.

³⁴² Ivi, art. 9.

³⁴³ Pitch T., *Le norme, la sessualità, lo Stato*, op. cit., p. 30

«Le persone minori di anni 21, che abitualmente o totalmente traggono i loro mezzi di sussistenza dalla prostituzione saranno rimpatriate e riconsegnate alle loro famiglie, previo accertamento che queste siano disposte ad accoglierle.

Se però essere non hanno coniungi disposte ad accoglierle e che offrano sicura garanzia di moralità, saranno per ordine del Presidente del Tribunale affidate agli istituti di patronato di cui nel precedente articolo; a questo potrà addivenirsi anche per loro libera elezione»³⁴⁴.

Anche per quanto riguarda l'aspetto poliziesco vengono smussati i toni del progetto Merlin originario: oltre all'abolizione della polizia del costume, viene prevista «la creazione di un corpo speciale femminile che dovrà sostituire la polizia nei compiti di gestione della delinquenza minorile, prevenzione del buon costume e della prostituzione».

Dalla relazione di Boggiano Pico al progetto mutano «gli obiettivi di fondo» e la questione si sposta su «un terreno meno ostico: da battaglia civile ed equalitaria, a provvedimento di “pulizia morale” dove egregiamente convivono istanze repressive e tendenze rieducativo-assistenziali»³⁴⁵.

«Da questo terreno non ci si sposterà più. Aldilà di qualche rara voce – Terracini ad esempio – sinistre e cattolici sembrano trovare su questo terreno una convergenza che non è solo tattica».³⁴⁶

La prostituzione, nella relazione introduttiva al progetto Merlin-Boggiano Pico, viene condannata come «il flagello più vergognoso del genere umano», piaga da attribuire non solo alla miseria, e alla cultura sessuale di quel periodo, «ma anche all'ereditarietà, al temperamento ipersessuale e alla natura depravata di certe donne»: il moralismo tradizionale cerca oggettività con un «linguaggio oggettivo e scientifico»³⁴⁷.

«Dunque le “cause” della prostituzione sono sia “individuali” che “sociali”. Magari sono un po’ più sociali, ma bisogna dire che una volta che queste abbiano agito spingendo le donne a prostituirsi, queste ultime, poi, “rotto il freno del pudore”, sono esse stesse invitate a corrompere gli uomini, non più per miseria, ma per “desiderio di lucro”, oppure, ammettiamolo, per la loro natura “ipersessuale e depravata”»³⁴⁸

La prostituzione regolamentata quindi, nel progetto Merlin-Boggiano Pico, «legittima il libertinaggio», e per salvaguardare l'eticità dello Stato, non si può incoraggiare o agevolare il vizio:

³⁴⁴ Disegno di legge Merlin-Boggiano Pico, art. art. 10.

³⁴⁵ Pitch, op. cit., p. 30.

³⁴⁶ ibidem

³⁴⁷ Ivi, p. 31.

³⁴⁸ ibidem

un rimedio per arginare la prostituzione viene visto in «una più rigida disciplina scolastica, l’educazione sessuale, lo sport», che risponde al fine sostanziale di educare i maschi affinché non abbiano il bisogno di andare a prostitute.³⁴⁹

Con il nuovo progetto quindi, che mantenne il nome della proponente Angelina Merlin, «persero peso le preoccupazioni di tutela delle libertà civili e di uguaglianza tra i sessi», che vennero sostituite da «vocazioni assistenziali e disciplinari»³⁵⁰.

«L’allargamento notevole della casistica dello sfruttamento, le nuove disposizioni sul favoreggimento prospettavano una gestione della vita quotidiana delle prostitute oltremodo difficoltosa e assumeva un rilievo che prima non aveva la parte dedicata alla riabilitazione, controllata esclusivamente dallo Stato con fini meramente assistenziali. Controllo e disciplina erano i cardini intorno ai quali ruotava l’intervento, soprattutto nei confronti delle minori»³⁵¹.

Nel frattempo, nei primi anni del dopoguerra, l’impegno internazionale sul tema della lotta allo sfruttamento della prostituzione riprende vigore nella nuova sede delle Nazioni Unite: nel 1947 il Consiglio Economico e Sociale dell’Onu inizia la stesura di una Convenzione contro la «Tratta di donne e minori», prendendo come documento di partenza la bozza elaborata nel 1937 dalla Società delle Nazioni, e, con l’aiuto decisivo della Federazione Abolizionista Internazionale (Fai) elaborerà un nuovo progetto di Convenzione, la *Convenzione sulla soppressione del traffico di persone e lo sfruttamento della prostituzione altrui*³⁵², che verrà ratificata dall’Assemblea Generale dell’Onu nel maggio del 1949, ed entrerà il vigore il 25 luglio del 1951³⁵³. L’Italia ratificò la Convenzione solo molti anni dopo, dando l’autorizzazione all’adesione nel novembre 1966, e autorizzazione alla ratifica nel gennaio dell’anno seguente: il testo della convenzione entrò in vigore “solamente” il 17 aprile 1980.³⁵⁴

³⁴⁹ Ibidem.

³⁵⁰ Serafini V, *Prostitutione e legislazione repubblicana: l’impegno di Lina Merlin*, in *Storia e problemi contemporanei*, X, 20, 1997, p. 113.

³⁵¹ ibidem

³⁵² Ivi, pp. 110-111.

³⁵³ Serafini V, *Prostitutione e legislazione repubblicana: l’impegno di Lina Merlin*, in *Storia e problemi contemporanei*, X, 20, 1997, p. 110; il testo originale della convenzione è consultabile su: www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/TrafficInPersons.aspx

³⁵⁴ Autorizzazione all’adesione e ordine di esecuzione in Italia dati con legge n. 1173 del 23 novembre 1966 (Gazzetta Ufficiale n 5 del 7 gennaio 1967). Data della ratifica: 18 gennaio 1967 (Gazzetta Ufficiale n 95 del 5 aprile 1980). Entrata in vigore per l’Italia: 17 aprile 1980.

Tre i punti fondamentali della Convenzione: il divieto della registrazione delle prostitute, il divieto di istigazione alla prostituzione in pubblico, e gli aiuti statali per la prevenzione della prostituzione e il recupero delle prostitute.³⁵⁵

Concludendo l'analisi del primo progetto Merlin, vediamo come la libertà e l'uguaglianza della donna sia un tema caro alla senatrice veneta: se è vero che nella prassi la legge garantiva libertà formali, come la libertà per la donna di uscire dalle case, è vero però che proprio in forza di quelle leggi, che abbiamo analizzato qui e nel capitolo precedente, la Pubblica Sicurezza godeva indubbiamente di ampi poteri discrezionali, in forza dei quali era molto difficile per lei poter sollevare opposizioni o rivendicare diritti: non sempre le donne godevano di protezione legale, che poteva essere offerta loro da un legale o da un familiare che potesse aiutarla. Non abbiamo moltissime testimonianze sulla vita privata familiare delle prostitute nelle case: dalle lettere inviate ad Angelina Merlin possiamo capire come molte di queste, ma non sappiamo quante, non avevano contatti con la famiglia di origine, spesso per timore e vergogna del fatto di essere prostitute. È vero altresì che spesso molte donne, finite nelle retate della polizia ed iscritte nei registri, una volta che entravano nelle case, riuscivano a comunicare con associazioni ed istituti che si occupavano di rieducazione e assistenza: spesso questi istituti, diffusi nella città più grandi del nord, provvedevano a mediare presso il prefetto e la forza pubblica per far uscire quella donna entrata ingiustamente nella casa di tolleranza. Durante il dibattito in Parlamento vengono menzionati alcuni casi di queste donne “salvate” dal postribolo.

Quello che appare più importante è sottolineare come molte donne, anche se entrate in quelle case senza la loro volontà e consenso, aggirate da trafficanti e speculatori apparentemente onesti, spesso rinunciavano a “lottare”, accettando *de facto* quello che alcune consideravano il loro “destino”. Le lettere sono sicuramente il documento più prezioso, che ricostruisce le loro paure, le loro angosce, e che, a mio avviso, è stato l'elemento più convincente, per provvedere alla chiusura delle case di tolleranza.

2.2 Il dibattito nella I legislatura

«Voglio augurarmi che la nuova Costituzione, segnando un inizio di vera vita nuova per il popolo italiano, voglia contemplare anche questo lato così grave della sua vita sociale e voglia provvedere in

³⁵⁵ ; *Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others*, Lake Success, New York, 21 March 1950.

modo che l'Italia torni ad essere maestra di quella vita morale, che costituisce la base insurrogabile di ogni vera civiltà».³⁵⁶

Nella seduta plenaria dell'Assemblea Costituente del 24 aprile 1947, l'onorevole della DC Beniamino De Maria, commentando l'articolo 26, che poi sarebbe diventato l'articolo 32 della Costituzione, prende la parola per denunciare la prostituzione statale, «un fenomeno sociale che costituisce la più grave menomazione della persona umana e della sua dignità», responsabile di creare «esseri inferiori socialmente».³⁵⁷

Una prima dichiarazione importante, ma, per vedere un'azione politica concreta dobbiamo addentrandoci nei lavori del Parlamento italiano nella I Legislatura della Repubblica. Prima di entrare nel dibattito sulla proposta di legge Merlin, vale la pena soffermarsi, per capire il clima ostile di confusione e velato “ostruzionismo” al progetto di legge, su una proposta di legge parallela, recante il titolo «Chiusura dei locali di meretricio», presentata dal deputato Giuseppe Caronia³⁵⁸ e da un gruppo di deputati della Democrazia Cristiana il 31 gennaio 1949.³⁵⁹ Il progetto, semplice e conciso, pur proponendo anch'esso la chiusura dei locali di meretricio lasciava ampi poteri al Ministero dell'Interno sia per quanto riguarda la chiusura che nell'opera di rieducazione e di assistenza. La proposta di legge, contemporanea all'esame del testo di legge Merlin-Boggiano Pico, «è informata al principio dell'abolizione totale, perché ogni regolamentazione statale contribuisce a fissare i vincoli di servaggio della donna, vincoli che poscia difficilmente si potranno rompere».³⁶⁰

«Le facilitazioni che col regime vigente sono concesse al vizio creano in chi se ne serve uno stato psicologico di impunità nel male; rendono più diffuse le malattie veneree; violano le norme costituzionali sulla perfetta uguaglianza di diritto dei sessi; violano le norme penali di condanna del lenocinio».³⁶¹

Questa proposta di legge, di difficile inquadratura se si pensa soprattutto al progetto di legge in discussione presentato pochi mesi prima, riveste comunque la sua importanza per il fatto di concepire l'abolizione dei locali di meretricio in una modalità più “semplicistica”, senza porre

³⁵⁶ Assemblea Costituente, seduta del 24 aprile 1947, p. 3306.

³⁵⁷ Intervento dell'onorevole Beniamino De Maria, ivi, p. 3304

³⁵⁸ Giuseppe Caronia, pediatra e accademico italiano, (1884-1977), rettore dell'Università La Sapienza dopo la liberazione di Roma fino al 1948, viene eletto deputato dell'Assemblea Costituente tra le fila della DC, è deputato nella I e nella II legislatura repubblicana.

³⁵⁹ Camera dei Deputati, Documenti, *Disegni di Legge e Relazioni, Proposta di legge d'iniziativa dei deputati Caronia e altri n° 311, Chiusura dei locali di meretricio.*

³⁶⁰ Ivi, relazione introduttiva, p. 2.

³⁶¹ ibidem

l'accento su questioni di uguaglianza di genere e di pari opportunità. Particolare attenzione viene posta all'aspetto morale e assistenziale dell'assistenza e della rieducazione delle «donne dimesse», in cui centrale è il ruolo del Ministero dell'Interno: si fa addirittura una proposta di copertura finanziaria con un fondo di un miliardo di lire «per gli ultimi mesi del presente esercizio», e di due miliardi per il biennio 1949-1950.³⁶² Interessante è comunque notare le sostanziali differenze col progetto Merlin e col progetto Merlin-Boggiano Pico. Al II comma dell'articolo 1 del progetto Caronia si legge:

«Le case dichiarate locali di meretricio devono essere chiuse dal giorno del ritiro della relativa dichiarazione, che dovrà essere effettuata dall'autorità di pubblica sicurezza entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge».³⁶³

E secondo l'articolo 2 i locali di meretricio devono essere sgomberati «entro un mese dalla data del ritiro della relativa dichiarazione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza». Viene data inoltre facoltà ai sindaci dei comuni, «previo rilascio di certificato di abitabilità da parte dell'ufficiale sanitario e sentita la Giunta municipale, di destinare i locali suddetti ad uso di pubblici servizi».³⁶⁴ Per quanto riguarda l'aspetto penale viene prevista la reclusione da uno a cinque anni e multa da lire 100.000 a lire 400.000 per «chiunque tenga direttamente o per interposta persona ovvero in qualsiasi modo gestisca, diriga od amministri, anche se a solo scopo di collaborazione, locali ove comunque si eserciti il meretricio» e chiunque «promuova, finanzi o comunque favorisca l'apertura o l'esercizio dei suddetti locali o la tratta delle donne, ovvero partecipi a società od organizzazioni nazionali od estere, che persegano, anche in modo simulato, i fini suddetti».³⁶⁵

Vengono confermate le pene degli articoli 531, 532, 535 e 536 del Codice penale (articoli che invece nel progetto Merlin e Merlin-Boggiano Pico vengono riscritti): viene confermato il reato per «chiunque induca alla prostituzione una donna di età maggiore o compia atti di lenocinio», ed è vietata «qualsiasi forma di registrazione di donne che «esercitino o siano sospettate di esercitare il meretricio, il rilascio ad esse di documenti speciali» e il divieto per queste donne di presentarsi periodicamente presso gli uffici di polizia.³⁶⁶ Nell'articolo 7 viene assegnato al Ministero dell'Interno il compito di coordinare quelle «istituzioni aventi per scopo l'assistenza e la rieducazione delle donne dimesse dai locali di meretricio», con la possibilità che questi possa

³⁶² Ivi, p. 3.

³⁶³ Ivi, p. 4.

³⁶⁴ ibidem

³⁶⁵ Ivi, art. 3

³⁶⁶ Ivi, artt. 5-6.

promuovere anche l'apertura di istituti aventi tali scopi». ³⁶⁷ Seppur in 8 articoli il progetto Caronia è la seconda proposta per la chiusura dei locali di meretricio nell'arco di sei mesi: appare evidente come il ruolo giocato dalla Democrazia Cristiana, seppur decisivo nell'affermazione definitiva della cd. Legge Merlin, non solo nel “peso” dato del partito in termini di voti in Parlamento ma anche nella riscrittura del progetto Merlin, sia sempre stato ambivalente, non potendo non riflettere il crescente clima di sospetto e rivalità con i partiti della Sinistra. Nel 1952 comunque il progetto Caronia viene cancellato dall'ordine del giorno, essendo all'esame delle competenti Commissione della Camera un'analogia proposta già approvata dal Senato, per l'appunto il progetto Merlin.³⁶⁸ Possiamo dire quindi che questo progetto di legge può essere visto come un tentativo più morbido e moderato di abolizione della regolamentazione, lontano quindi dal progetto socialista portato avanti dalla senatrice veneta, decisamente più moderno e femminista, ispirato a principi di uguaglianza, equità e giustizia sociale.

Tornando al progetto Merlin, dopo che il 6 agosto 1948 viene presentato il progetto, la Prima Commissione (Interni) del Senato lo esamina e lo rielabora, scorporandolo in due parti: la parte sanitaria viene infatti “reclamata” dalla XI Commissione Sanità che ritiene inadeguate le disposizioni sanitarie così formulate. La prima parte, modificata nel titolo, venne approvata e modificata dalla Commissione per essere poi presentata all'Assemblea dal Relatore Antonio Boggiano Pico³⁶⁹, d'accordo con il vice-Presidente della Commissione Umberto Terracini.³⁷⁰ Il progetto Merlin-Boggiano Pico arriva così al Senato il 28 settembre del 1949 per essere subito discusso e incontra immediatamente l'opposizione e lo stop di alcuni senatori: essi si lamentano della mancanza, nel disegno di legge, di una “copertura sanitaria” che ne garantisca l'attuabilità e chiedono che venga rimandato per essere discusso contemporaneamente ad un progetto di legge sanitario. Il senatore Ghidini³⁷¹ e il senatore De Bosio, preoccupati per il «problema sanitario» propongono una proposta di sospensiva:

³⁶⁷ Ivi, art. 7.

³⁶⁸ Camera dei Deputati, I legislatura, *Discussioni*, seduta del 2 aprile 1952, p. 36385

³⁶⁹ Professore nel pontificio Ateneo lateranense, dottore aggregato alla Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Genova, consigliere ed assessore comunale di Genova, consigliere provinciale, consigliere e deputato scolastico, avvocato della Sacra Rota, Antonio Boggiano Pico viene eletto nella Consulta Nazionale e al Senato nelle prime tre legislature. Membro del gruppo DC, fa parte della I Commissione al Senato durante la I legislatura.

³⁷⁰ Serafini V, Prostituzione e legislazione repubblicana: l'impegno di Lina Merlin in Storia e problemi contemporanei, X, 20, 1997, p. 112;

³⁷¹ Gustavo Ghidini, avvocato, (1875-1965), consigliere comunale e provinciale di Parma, presidente dell'Ordine forense per la provincia di Parma, esponente del Partito Socialista, dopo il fascismo viene eletto deputato dell'Assemblea Costituente tra le fila del 1 Partito Socialista di Unità Proletaria e fa parte della «Commissione dei 75». Aderisce al PSLI dopo la scissione dal PSI e viene eletto nel 1948 senatore nel collegio di Parma per la lista Unità Socialista: al Senato è membro della I Commissione (Interni)

«Il problema sanitario è questo: la riforma invocata dal progetto Merlin presenta le garanzie necessarie per impedire una maggiore diffusione delle malattie cistiche, che sono tanto fatali alla gioventù italiana, che è tutta la nostra preoccupazione e passione?».³⁷²

Ghidini critica anche la relazione di maggioranza della Commissione Igiene e Sanità che non ritiene «giustificata ai fini sanitari la conservazione della regolamentazione», visto che, si legge sempre nella relazione della Commissione, letta in aula da Ghidini, «la grande maggioranza delle infezioni veneree si ha per rapporto con donne a prostituzione occasionale e non professionale». Non contento dell'operato della Commissione Sanità, annuncia quindi, oltre a proporre la sospensiva alla discussione, la presentazione da parte del senatore Monaldi³⁷³, di un «progetto tecnico-sanitario che non può essere discusso dopo il presente disegno di legge, ma insieme a questo».³⁷⁴

Dello stesso tono l'intervento seguente del senatore De Bosio³⁷⁵, il quale si chiede come sia possibile «abolire l'attuale sistema di regolamentazione senza preoccuparsi del problema sanitario» e solleva dubbi sulla proposta contemplata nell'articolo 8 sulla fondazione di speciali istituti di patronato per tutelare, assistere e rieducare le ex prostitute. Si chiede infatti come verrà trovata la copertura finanziaria, e oltre a questo invita a votare la sospensiva, in attesa che il progetto Merlin venga discusso in contemporanea con la parte sanitaria e «finanziaria».³⁷⁶ Gaetano Pieraccini³⁷⁷, tra i più strenui oppositori e avversari della Legge Merlin, si esprime a favore della sospensiva, senza nascondere la sua avversità alla chiusura delle case di meretricio, e rimprovera l'Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità pubblica³⁷⁸ per non aver ancora informato l'Assemblea sul progetto di legge inerente la cura e la profilassi delle malattie veneree.³⁷⁹

³⁷² Senato della Repubblica, I legislatura, *Discussioni*, seduta del 28 settembre 1949, pp. 10379-10381

³⁷³ Vincenzo Monaldi (1899-1969), medico e docente universitario. Incaricato alla Scuola (specialità tisiologia) dell'Università di Napoli, direttore dell'Istituto Principe di Piemonte di Napoli, accademico di Berlino, membro dell'Accademia medica di Roma, membro della Reale Società inglese di medicina, direttore incaricato di Clinica tisiologica all'Università di Roma. Viene eletto senatore tra le file della DC nel 1948 e lo sarà per le prime quattro legislature. Nel 1956 viene nominato alto commissario per l'Igiene e la Sanità pubblica nel Gabinetto Fanfani, e nel 1958 diventa il primo ministro della Sanità della Repubblica italiana.

³⁷⁴ Senato della Repubblica, I legislatura, *Discussioni*, seduta del 28 settembre 1949, pp. 10379-10381.

³⁷⁵ Francesco De Bosio, avvocato, viene eletto al Senato nelle prime tre legislature repubblicana tra le file della Democrazia Cristiana: nella prima legislatura è membro della XI Commissione Sanità, e dal 1950 sarà il Vicepresidente.

³⁷⁶ Senato della Repubblica, I legislatura, *Discussioni*, seduta del 28 settembre 1949, p. 10381-10383.

³⁷⁷ Gaetano Pieraccini (1864 -1957), medico, deputato nel 1909 e nel 1921 della Camera dei deputati del Regno d'Italia, esponente di spicco del Partito Socialista fiorentino durante la Resistenza, sindaco di Firenze dopo la liberazione dai nazifascisti, deputato della Consulta Nazionale, viene eletto nel 1948 al Senato tra le file del Partito Socialista Italiano: a livello politico nel 1947 aderisce al Partito Socialista Italiano dei Lavoratori (poi PSDI). Al Senato aderisce prima al gruppo parlamentare di Unità Socialista e poi al Gruppo Misto, ed è membro della XI Commissione Sanità.

³⁷⁸ Nel 1949 non venne ancora istituito il Ministero della Sanità. Storicamente le origini del Ministero le possiamo ritrovare nel R.D. n. 482 del 10 marzo 1862 che istituisce il segretariato generale. Con il regio decreto n. 4707 del 3 luglio 1887 nasce la Direzione Generale della Sanità pubblica, inquadrata presso il Ministero dell'Interno. La situazione non cambia fino al decreto legislativo luogotenenziale n. 417 del 12 luglio 1945, che sopprime la direzione generale ed

Il Senatore Marani³⁸⁰ invece è critico nei riguardi della sospensiva, che a suo avviso ha il fine di «insabbiare il progetto attraverso una procedura defatigatoria» e non nasconde il suo favore al progetto di legge per cancellare «la vergogna di una legge che, abbassandosi al rango di un turpe prosseneta, offende la dignità umana e la più elementare moralità».³⁸¹ A sostegno di Marani si schiera il Senatore Umberto Terracini³⁸², il quale invita a discutere subito il progetto di legge, visto che in sede di Commissione Interni si è già provveduto all'analisi della parte sanitaria, che è stata per l'appunto demandata all'XI Commissione Sanità: per lui importante è la questione sanitaria, ma è prima di tutto si tratta di un «problema di dignità umana e statale», e quindi il provvedimento Merlin è «di profilassi morale».³⁸³

Il Senatore Mario Cingolani³⁸⁴ si dichiara contrario alla sospensiva: avverte che il problema è «umano ed il problema umano dobbiamo tutti sentirlo». Non bisogna dare impressione all'opinione pubblica di «non affrontare in pieno questo problema» ed insiste sull'educazione delle nuove generazioni, e sul concetto puro e casto di amore, come «cosa seria e nobile» e non «una bevuta in un bicchiere d'acqua». Allo stesso tempo però richiede con urgenza che sia discusso il progetto del Senatore Monaldi sulla parte sanitaria.³⁸⁵

Nel suo intervento il senatore Monaldi che spiega le sue ragioni in merito alla presentazione di un nuovo disegno di legge sulla profilassi delle malattie veneree, parallelo a quello già in esame del Governo. Ritiene che il progetto Merlin «depauperato della parte sanitaria» soffra di una grave lacuna» ed auspica che la XI Commissione intervenga al più presto con la legge sanitaria, affinché

istituisce l'ACIS - Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Per la nascita del Ministero della Sanità, dobbiamo aspettare invece la legge 13 marzo 1958, n. 296.

³⁷⁹ Senato della Repubblica, I legislatura, *Discussioni*, seduta del 28 settembre 1949, pp. 10381-10382.

³⁸⁰ Pietro Marani, avvocato, viene eletto senatore alla I legislatura tra le file del Partito Socialista Italiano, fa parte della I Commissione (Affari)

³⁸¹ Senato della Repubblica, I legislatura, *Discussioni*, seduta del 28 settembre 1949, p. 10383.

³⁸² Umberto Terracini, avvocato, (1895-1983), membro del Partito Socialista, fondatore insieme ad Antonio Gramsci di Ordine Nuovo e direttore del settimanale socialista *Falce e Martello*, è tra i fondatori nel 1921 del Partito Comunista Italiano. Eletto deputato nel 1921 e nel 1924, viene arrestato nel 1926 a Milano e condannato nel 1928 a 22 anni e 9 mesi di carcere. Ha scontato anni dieci e mesi cinque di reclusione, in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato. Dopo la Liberazione viene eletto deputato della Consulta Nazionale, dopo le dimissioni di Giuseppe Saragat diventa presidente dell'Assemblea Costituente ed è tra i firmatari della Costituzione della Repubblica Italiana. Eletto Senatore nella I Legislatura nelle liste del Partito Comunista Italiano, sarà sempre eletto al Senato fino alla sua morte nel 1983, in concomitanza con la IX Legislatura. Durante la I Legislatura è membro della I Commissione (Interni), della Commissione parlamentare per la vigilanza sulle radiodiffusioni, oltre che della Giunta per il Regolamento.

³⁸³ Senato della Repubblica, I legislatura, *Discussioni*, seduta del 28 settembre 1949, pp. 10383-10385.

³⁸⁴ Mario Cingolani (1883 –1971), insegnante, agricoltore, presidente dell'Ordine dei Chimici, deputato per quattro elezioni (legislature 25^a, 26^a, 27^a e Assemblea Costituente), ha fatto parte dell'Alto Commissariato per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo, nella Sezione per l'avocazione dei profitti di regime. Nel 1948 viene nominato senatore di diritto nella I legislatura repubblica, in base all'art. III delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione. È stato Ministro dell'aeronautica del Governo De Gasperi II (1946 - 1947) e Ministro della difesa del Governo De Gasperi IV (1947). Viene rieletto senatore nella II, III e IV legislatura.

³⁸⁵ Senato della Repubblica, I legislatura, *Discussioni*, seduta del 28 settembre 1949, pp. 10387-10388

questo problemi «trovi la sua soluzione, la più obiettiva, la più razionale, la meno lesiva, la più umana». ³⁸⁶

Dopo un fitto scambio di interventi, dopo l'intervento dell'Alto Commissario aggiunto per l'Igiene e la Sanità pubblica, e dopo la proposta dal senatore Santero di rinviare la discussione della proposta Merlin al mese di novembre, viene votata finalmente la sospensiva: con 110 voti contrari la sospensiva viene rigettata. La discussione del disegno di Legge Merlin sarà discussa di lì a poco, nella seduta del 12 ottobre 1949: l'intervento del senatore Galletto³⁸⁷ apre il dibattito il 12 ottobre: ritiene che la prostituzione sia un male «sanabile»: così come sanabili sono gli individui, così sono sanabili le nazioni:

«Perciò credo che anche questo problema della prostituzione possa essere affrontato e risolto secondo principi morali, educativi ed etici». ³⁸⁸

Le case di tolleranza non sono soltanto «l'epicentro del mal costume, ma i settori più nefasti della vita sociale del Paese», e vanno inquadrare all'interno di un problema più grande, che può inquinare la società e non può non presupporre un intervento dello Stato. Obiettivo è anche quello di tutelare la «compagine e l'integrità della famiglia, della nostra famiglia italiana, sana e forte»:

«Sono queste famiglie che noi intendiamo difendere e tutelare attraverso l'abolizione della prostituzione, con quei rimedi che riterremo indispensabili per arginare il grave malanno». ³⁸⁹

Esprime poi le sue preoccupazioni per i malati di sifilide, e critica l'articolo 12 che prevede l'istituzione del corpo di polizia femminile, propone che il tempo dell'applicazione della legge passi da 4 a 6 mesi, e per finire, fa un appello alle nuove generazioni «per noi che preferiamo vedere i nostri figli pericolosamente scalatori delle alte montagne, piuttosto che impantanati nei gorghi delle città e nei postriboli dello Stato». ³⁹⁰

L'intervento successivo è quello della senatrice Lina Merlin: oltre a rivendicare la necessità delle legge abolizionista e a difendere gli argomenti in favore della chiusura delle case chiuse, l'intervento della socialista veneta è un discorso anzitutto di denuncia, uno dei pochi se non l'unico, delle dure condizioni delle donne nelle case di tolleranza. Con la lettura delle lettere inviatele dalle

³⁸⁶ Ivi, p. 10390.

³⁸⁷ Bortolo Galletto, avvocato, pubblicista, deputato provinciale di Vicenza, consigliere della Banca d'Italia, tenente colonnello di complemento in Fanteria, viene eletto al senato tra le file della Democrazia Cristiana nelle prime due legislature.

³⁸⁸ Senato della Repubblica, I legislatura, *Discussioni*, seduta del 12 ottobre 1949, pp. 10802-10806

³⁸⁹ ibidem

³⁹⁰ ibidem

stesse meretrici, la questione delle case chiuse appare in tutta la sua cruda drammaticità e non può essere ignorata. Obiettivo della legge non può essere quello di eliminare la prostituzione *tout court*:

«Non ho la pretesa che la legge da me proposta (...) valga a sanare miracolosamente una piaga che ha i suoi infami riflessi in tutti gli ambienti sociali. La moderna società fondata su una morale più alta, quella del rispetto della dignità umana, deve andare oltre la legge ed i costumi del passato, perché la vita è un continuo trascendersi, porsi dei limiti e superarli». ³⁹¹

La questione della prostituzione non investe solamente la sanità o la salute pubblica, ma anche «la morale, il diritto, e l'economia»: attacca coloro i quali sostengono che essa sia una «valvola di sicurezza senza la quale ogni donna onesta non potrebbe ritenersi sicura in casa propria, né altrove, contro le impellenti necessità degli uomini». E inoltre denuncia il fatto che le case costituiscono una «ridicola misura di profilassi». Non può mancare la diversità di trattamento tra uomo e donna: la donna è «la sola colpita dalla regolamentazione», alla quale spettano «30, 50, 70 e più contatti giornalieri» e solo su di lei gravano le «misure degradanti che vanno dal fermo per semplice sospetto fino alla visita coatta e alla tessera che la bolla per sempre». Duro il suo attacco a quanti pensano che la prostituzione, incanalata all'interno delle case, possa essere contenuta per non dilagare ulteriormente:

«Regolamentarla non significa incanalarla perché non dilaghi, ma organizzarla e favorirla. Le case di tolleranza, per attrarre un maggior numero di clienti, reclutano impunemente, sotto l'egida dello Stato, merce sempre nuova, sempre più esperta nel vizio e fanno della donna una bestia del traffico». ³⁹²

Non manca l'attacco a tutti quei clienti, dai giovani agli anziani, dagli scapoli agli sposati, dai soldati agli uomini malati, dagli operai ai giovani adolescenti che frequentano i postriboli, e auspica che per molti giovani le possibilità di avere un rapporto sessuale possano avvenire più tardi «con un atto normale e sano»:

«L'amore, il mistero della vita, che si rivela per la prima volta nella sua espressione più brutale, imprime un suggello nell'anima e nel costume del giovane. La donna che egli venerava in sua madre e gli appare oggetto di turpe mercato, non avrà più la sua venerazione, ma il suo disprezzo». ³⁹³

³⁹¹ Ivi, pp. 10806-10824.

³⁹² ibidem

³⁹³ ibidem

Non nasconde poi le sue preoccupazioni sul fatto che l'abitudine malsana della frequentazione delle prostitute possa ledere anche il matrimonio e la sposa, mettendo in pericolo l'istituto centrale della famiglia. E lo Stato come può richiedere l'impegno di tutti i suoi cittadini e lavoratori quando «tollerà, sanziona, protegge l'organizzazione del mal costume e quindi è connivente col vizio?». Riconosce, con realismo, come la causa che spinge le donne a prostituirsi sia principalmente quella economica:

«Da questa miseria speculatori di tutte le gradazioni traggono profitti immensi. Al vertice stanno i capi non sospetti del traffico nazionale e internazionale, e più giù gli intermediari che le loro vittime da dove c'è dolore, miseria, debolezza». ³⁹⁴

Dopo la denuncia delle reti internazionali dediti al traffico di donne, e dopo aver menzionato la fine della regolamentazione in Francia con la legge Richard, arriva a leggere alcune lettere che le sono state inviate dalle prostitute stesse. Da queste lettere, dove non mancano incoraggiamenti a Merlin stessa affinché porti avanti il suo impegno per la chiusura delle case, si evince che i rappresentanti delle case di tolleranza stiano attuando una campagna stampa di pressione, con lo stanziamento di molti milioni di lire per convincere l'opinione pubblica che i postriboli sono una buona cosa. Si legge in una lettera:

«A Milano hanno fatto un congresso segreto, al quale hanno partecipato tutti i grandi mercenari d'Italia. Hanno stanziato un capitale di circa 60 milioni per convincere i deputati e i ministri, e sono certi che le case lei non riuscirà mai a farle chiudere». ³⁹⁵

Nella lettera si fa riferimento alla nascita dell'ANECA, Associazione Nazionale Enti Case Autorizzate, vera e propria associazione di rappresentanza dei proprietari e dei gestori delle case di tolleranza, che proprio a partire dalla sua nascita, si occupa di portare avanti una campagna stampa, sui periodici, giornali e ad ogni livello, facendo leva soprattutto sul fascino “romantico” del bordello, come luogo di “cura” per l'uomo, dove può rilassarsi in compagnia di “lavoratrici oneste”:

«Sento che si parla della chiusura delle case di tolleranza. Sono contenta; è da circa tre anni che vivo in queste bolgie infernali. E sono avvilita. Vi sono entrata per caso, perché ho trovato legalmente

³⁹⁴ ibidem

³⁹⁵ ibidem

aperto e non so uscirne. Capisco che il Governo non incasserà più i miliardi delle tasse. Ma legalizzi e tassi altro commercio, non la carne delle sue donne».³⁹⁶

Analizza la situazione delle case chiuse a Modena e Roma, e ben descrive le spese a cui sono sottoposte le prostitute ogni giorno, sminuendo così l'illusione di guadagno, argomento usato spesso dai regolamentisti: dalle spese per la pensione, ai medicinali, dagli stupefacenti alle visite e le cure mediche, oltre alle spese per il personale di servizio. In una lettera una prostituta denuncia come i proprietari delle case incassino cifre che vanno dalle 100.000 alle 150.000 ogni giorno, oltre a parlare dell'illusione dell'igiene ogni volta che c'è un controllo o un'ispezione:

«In molte case, parecchie signorine sono costrette a dormire assieme, perché il personale non ha camere, essendo tutti i buchi stati sfruttati; benché qualcosa, con la paura della chiusura si sia fatta, come materassi, biancheria nuova, e tutto ciò si ostenta ad ogni Commissione di controllo, il cui arrivo si conosce in precedenza. (...) Quando arriva una Commissione, stia certa che ci telefonano, avvisandoci in precedenza. (...) È inutile anche che mandate Commissioni, che ci interroghiate davanti alla direttrice o alla padrona: la verità non si può mai sapere». ³⁹⁷

Dalle lettere si evince come le spese per le cure mediche siano a carico delle prostitute stesse, le quali devono spendere cifre molto alte (1.000 lire per una sola puntura viene riportato in una lettera) per farsi curare, per le spese di viaggio per il trasferimento da casa a casa, trascorso il periodo della quindicina. Gli orari di servizio delle meretrici sono molto lunghi, dalla mattina fino a notte inoltrata: molte donne, dopo essere entrate, pur potendo uscire non lo fanno, visto che hanno accumulato debiti e «hanno uno sfruttatore da mantenere». Si ha la sensazione di “entrare” nelle case e alla Merlin va anche il merito di aver in qualche modo “raccontato” il tipo di vita che si svolge all'interno di queste case:

«In una grande sala circondata da panche di legno molti uomini attendono, per la maggior parte vecchi fisicamente, sgraziati e dimessamente vestiti. La loro espressione è annoiata e triste. Non sembrano in attesa di folli ebrezze, ma di rischi e di pericoli. Ritte in piedi, in mezzo alla sala stanno due o tre donne dall'aspetto di manichini di cera; non hanno fascino, non hanno vita, sono la merce stampigliata dello Stato». ³⁹⁸

³⁹⁶ Seduta del 12 ottobre 1949, op. cit., intervento di Angelina Merlin.

³⁹⁷ ibidem

³⁹⁸ ibidem

All'interno di queste case ci sono casi anche di donne che diventano madri, e «se la maternità non è interrotta, dopo alcuni mesi sono gettate sul marciapiede e i loro bambini portati al brefotrofio». Dopo la lettura delle lettere la Merlin entra nel terreno giuridico: sa bene che la prostituzione non sia un crimine e sa che, se lo fosse, dovrebbero essere condannati entrambi, sia l'uomo che la donna. Invece il poliziotto «può imprigionare la donna anche se non ha commesso alcun atto contro la legge». Sa bene che il suo progetto di legge si ispira allo spirito della costituzione, con l'articolo 3, 23 e 41, cita anche alcune parti del testo della Convenzione O.N.U. per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione altrui, ed esamina la situazione della regolamentazione negli altri paesi europei.³⁹⁹

Il sistema di prostituzione nelle case chiuse, dopo che vengono menzionate le polemiche in Francia sul “rischio sanitario” in seguito all'abolizione delle *maisons*, si dimostra fallito anche in Italia: non manca una riflessione anche sulle prostitute clandestine, il cui numero è nettamente superiore a quello delle tesserate. Il dato sulle prostitute tesserate, che svolgono il loro mestiere o nelle case chiuse o in un'abitazione privata, è invece decisamente inferiore: la senatrice veneta sostiene che siano 6.000 in totale, e 3.000 di queste nelle case di tolleranza.⁴⁰⁰

La Merlin riporta i dati sulle prostitute clandestine, forniti dal Ministero dell'Interno per il periodo che va dal 1945 al primo semestre del 1948, che riportiamo in questa tabella:

Anno	Fermate	Ricoverate	Rimpatriate	Diffidate	Denunciate
1945	45.606	25.559	6.202	3.333	4.035
1946	56.819	27.011	11.257	5.940	4674
1947	44.811	15.171	8.942	3.999	4.468
I sem. 1948	8.811	2.842	1.280	560	1720

Importante è anche la disparità nel controllo sanitario, aspetto che tocca solo le donne invece che entrambi i sessi, e che mette in luce tutte le contraddizioni di un sistema che non offre garanzie igieniche: il controllo sanitario che avviene nelle case è tale «che non è assolutamente possibile dare una garanzia», anche per i moltissimi contatti giornalieri non è facile fare accurate visite mediche (i sintomi di una malattia venerea possono essere latenti) e anche perché intorno alla figura della prostituta «vive tutta una catena di gente che ha interesse a mantenerla là, dove si trova»:

³⁹⁹ ibidem

⁴⁰⁰ Si veda: Gerin C., *Aspetti medico-sociali della prostituzione con particolare riferimento alle attuali norme di legge* e la tabella 2 della presente tesi di laurea.

«La regolamentazione genera dunque l'illusione della sicurezza nell'uomo e lo incoraggia a frequentare le case, lo priva del senso della responsabilità dei propri atti nei confronti della collettività di cui fa parte». ⁴⁰¹

Una profilassi seria necessita dunque di essere «ben diversa»: accetta che i medici si siano riservati il diritto di analizzare la terza parte del suo progetto, e si auspica che, per combattere le malattie veneree, oltre ad «aprire dispensari e offrire cure gratuite e segrete» si possa generare nel malato la «fiducia di ricorrere a queste cure, in modo che esse non costituiscano cosa alla quale si sottraggia per pudore». È anche essenziale che sia sviluppata la «coscienza sessuale del cittadino» visto che a suo avviso «una morale sessuale oggi non esiste». Si auspica che lo sport e l'attività fisica siano sempre più praticati dai giovani, piuttosto che lasciarli «affollare il vicolo della suburra in attesa del loro turno dietro la porta del lupanare». ⁴⁰²

Nella parte conclusiva del suo discorso viene analizzata l'immagine della prostituta come criminale e quindi pericolosa per l'ordine di pubblico, oggetto di studio delle teorie del professore Cesare Lombroso e degli studi sull'antropologia criminale, che studiavano la normalità e sulla devianza della donna.

«Spesso i dati erano mescolati con l'esperienza personale, con aneddoti storici e, soprattutto, con proverbi provenienti dalla tradizione popolare che tracciavano un ritratto pseudoscientifico della femminilità tipica». ⁴⁰³

La metodologia fornita dall'antropologia «non sfociò in un'analisi che mettesse chiaramente in discussione le convenzioni ottocentesche bensì in una che ne confermò la maggior parte»: con misurazioni sugli organi femminili, dal cervello agli arti, dallo scheletro alla peluria facciale, fino agli esperimenti sui genitali femminili con scariche elettriche, questa scienza vuole dimostrare come le donne normali siano «decisamente inferiori alle loro controparti maschili sia sotto il profilo biologico che sotto quello culturale e morale». ⁴⁰⁴

La donna delinquente, meno frequente ma la cui crudeltà era maggiore rispetto all'uomo delinquente, aveva delle anomalie rivelanti, al punto di considerare una parte delle donne come «delinquenti nate»: accanto a questa categoria doveva essere aggiunta quella della «prostituta nata»,

⁴⁰¹ ibidem

⁴⁰² ibidem

⁴⁰³ Gibson Mary, *Nati per il crimine. Cesare Lombroso e le origini della criminalità biologica*, Mondadori, Milano, 2014, p.83; la teoria del Lombroso sulla donna criminale e prostituta viene spiegata in Lombroso C., Ferrero G., *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*, Roux, Torino, 1893.

⁴⁰⁴ ibidem

la cui attività appariva come una forma tipica della delinquenza femminile, tant’è che Lombroso sostiene che «la donna primitiva era raramente un’omicida, ma sempre una prostituta».⁴⁰⁵

Con i loro studi, Lombroso e Ferrero riscontrarono nelle prostitute prese in esame un numero di anomalie tali da giudicarle “prostitute nate per il 38%”: dai loro studi le prostitute hanno la caratteristica di avere «minore capacità cranica, fronte stretta o sfuggente, zigomi prominenti, bassa statura, braccia corte, peso eccessivo, mancinismo e piedi prensili», tatto gusto e olfatto più ottusi rispetto alle altre donne. Le prostitute erano ninfomani o frigide, ed appartenevano ad uno «stadio inferiore dell’evoluzione»:

«Il fatto che le prostitute rappresentassero il punto più basso dell’avatismo femminile è la riprova del ruolo centrale occupato dalla sessualità nell’analisi positivista della donna delinquente. Molti fenomeni sociali suscitavano questa grande ansia di incanalare appropriatamente la sessualità femminile nel matrimonio e nella maternità. (...) Se la sessualità stava alla radice del comportamento femminile, era la natura a imporre la condizione sociale eternamente subordinata delle donne».⁴⁰⁶

Merlin stessa riassume in aula i caratteri della prostituta criminale secondo il Lombroso:

«La prostituta dunque è di statura prevalentemente bassa, sviluppata nella regione glutea. Si nota la tendenza all’ingrassamento, favorita da speciale disposizione biologica, da alterazione della tiroide per effetto della cura della sifilide; grande apertura delle braccia superiore di molto alla statura. (...) Fronte sporgente, sporgenza delle arcate supraorbitali e degli zigomi, mandibola enorme, prognatismo, fossetta occipitale, ossa wormiane, anomalie dei denti, divisione del palato, spesso fisionomia mongoloide, anomalie dell’orecchio, tubercoli di Darwin, circonferenza toracica abbastanza elevata, anomalia del bacino e dei muscoli della laringe».⁴⁰⁷

Frequente tra le meretrici la «frenastenia, l’isterismo e l’alcolismo ed altre forme mentali», aspetti congeniti sono invece «l’aggressività con passioni primitive, l’imprevidenza straordinaria, la sensualità sviluppata, la volontà debolissima, l’avidità di piacere e l’indolenza, la vanità, la ricerca di eccitazioni e di applausi, lo smodato desiderio di primeggiare senza scrupoli e riguardi di mezzi». L’ambiente quindi, così come alcune caratteristiche ereditarie, sono decisivi nella strutturazione delle caratteristiche tipiche delle prostitute: la prostituzione può, secondo queste teorie, essere il destino di certe donne, così come per gli uomini lo è la criminalità. Ma la vera causa, e su questo punto insiste la senatrice veneta, sta nel fatto che «la società di oggi, come quella di ieri, anche

⁴⁰⁵ Ivi, p. 93-99.

⁴⁰⁶ Ivi, p. 99-103.

⁴⁰⁷ Senato della Repubblica, I legislatura, *Discussioni*, seduta del 12 ottobre 1949, pp. 10806-10824.

indipendentemente dal suo maggior delitto che è la guerra, (...) crea, con le sue disuguaglianze, quegli inferni che sono favorevoli alla prostituzione nei ceti bassi e all'equivalente della prostituzione nei ceti più elevati». Emblematica la lettera di una donna in risposta ad un medico che avversava il progetto Merlin:

«Benché si dirà che le donne possono prostituirsi per i più svariati motivi, il più importante è certamente la miseria. Le donne, sul principio della loro carriera, sono tutte clandestine, si decidono poi a rinchiudersi, perché fuori non sono proprio per nulla tollerate. (...) Intanto imparano il mestiere, e, dopo qualche tempo, sono pronte per le case di città, qui perdono ogni cosa del loro passato, lontane dalla famiglia per lunghi anni, senza amicizie, avvicinate soltanto da persone interessate dal denaro». ⁴⁰⁸

È quindi l'ambiente economico e sociale, nell'analisi della senatrice socialista, l'elemento che deve essere migliorato, «il solo mezzo per poter combattere la prostituzione» e invece i «pubblici poteri le hanno spinte nell'abisso del meretricio legale, equivalente della schiavitù». Analizzando le dinamiche familiari, la prostituzione viene denunciata anche per essere un «comodo mezzo di poligamia» mentre lo Stato dovrebbe promuovere l'istituzione del matrimonio, così come sancito dalla Costituzione, e non dovrebbe «regolare altri rapporti sessuali». È quindi necessario l'intervento dello Stato in favore della donna, affinché la cittadina, forte dei diritti conquistati, non sia «ridotta alla condizione di merce-prostituzione». ⁴⁰⁹

La prostituzione diventa anche una questione di classe, e la Merlin stessa viene accusata di danneggiare le classi meno abbienti, negando loro la possibilità di sfogare i propri istinti sessuali:

«Dicono ancora questi improvvisati difensori dei diritti del proletariato: “Dove andranno gli operai, gli studenti, e i soldati che non dispongono di molto denaro? Ed è proprio una socialista che ha avuta la passa idea di presentare un disegno di legge che danneggia quella classe che lei rappresenta, invece di aspettare la società futura?”». ⁴¹⁰

Stupita di come la gente si preoccupi «di dover dare le case di tolleranza e non la casa ai senza tetto, perché anche avere una casa è una necessità» attacca la degenerazione dell'istinto per come si manifesta nei bordelli, e non «l'istinto della specie, come quello della conservazione dell'individuo» cita Lenin e la sua concezione dell'amore, secondo il quale «la sfrenatezza della

⁴⁰⁸ Ivi, p. 10820.

⁴⁰⁹ Ivi, p. 10821.

⁴¹⁰ ibidem

«vita è un sintomo di decadenza» e per il bene del proletariato e della comunità non occorre l'ebbrezza, ma dominio di sé e autodisciplina:

«Per noi socialisti la maggiore giustizia economica è condizione per migliorare l'individuo, per renderlo più completamente uomo, per disciplinarlo, affinché l'egoismo ceda di fronte all'interesse della collettività. Questo vogliamo per tutti. E come non ammettiamo la sottomissione di una classe a un'altra classe, non ammettiamo la sottomissione della donna all'uomo». ⁴¹¹

Ultimo argomento del suo discorso è quello degli istituti di rieducazione, previsti dall'articolo 8 del progetto Merlin-Boggiano Pico, e attacca gli scettici che non sono convinti di possibilità di recupero, convinti che vi sia «una tara fisica, una predisposizione che le leghi al mestiere». Ed anche se fosse così, ammette la senatrice, non le si potrebbe lasciare «all'arbitrio della polizia e spingerle sempre più in basso». Devono essere case di recupero, «non devono essere case tristi, case di penitenza» visto che non si deve fare penitenza di una colpa che «è più sociale che individuale», ma ambienti sereni, dove possano ritrovare la «gioia e la serenità del vivere». ⁴¹²

Critiche alla polizia del costume non mancano, visto che si dimostra «inadatta al compito che i regolamenti le hanno assegnato» e finisce col «corrompersi», e alla fine «a forza di chiudere gli occhi, finiscono con il rendersi complici, più o meno delle azioni della malavita». Riporta in aula anche la testimonianza di un agente della polizia del costume che incoraggia la chiusura delle case, «ambienti di carattere antisociale», che non nasconde il fatto che la «polizia ha sempre ha tenuto ad agevolare i tenutari e gli sfruttatori di donne» ⁴¹³

Il corpo speciale di polizia femminile, così com'è stato istituito negli Stati Uniti, in Inghilterra e in Olanda, deve avere compiti particolari e a tal fine è richiesta la «competenza ed un tatto quali soltanto le donne possono avere». E per concludere, a quanti le hanno rimproverato il fatto che ci sono ben altri problemi più importanti a cui pensare, replica sostenendo che:

«non vi è problema più importante di quello di una società che scricchiola sull'impalcatura fradicia degli uomini corrotti e imbestialiti dal vizio, e della donna schiava di un'ingiustizia che raggiunge l'obbrobrio sanzionato dalla legge». ⁴¹⁴

Nella seduta successiva, quella del 15 novembre 1949, continua il dibattito sul disegno di legge: il primo intervento è quello del senatore Monaldi che esordisce esaminando le cause della

⁴¹¹ ibidem

⁴¹² ibidem

⁴¹³ ibidem

⁴¹⁴ ibidem

prostituzione. Menziona, senza approvarle, le teorie lombrosiane che hanno studiato la “normalità delle prostituta” secondo tre diretrici, da un punto di visto fisioantropometrico, biologico, e psichico che hanno dimostrato che «la prostituta è un essere anormale» e che il motivo della prostituzione è «insito nella personalità della prostituta». Convinto della variabilità della personalità umana, trova comunque nelle prostitute quel «filo conduttore originario» che è l’istinto sessuale, pur ammettendo che possano esistere soggetti da equiparare alla follia morale, li ritiene comunque delle eccezioni.⁴¹⁵

Le prostitute, «soggetti che comunque sono già caduti nel vizio» possono ancora tornare indietro a meno che non si imbattano nella polizia che le scheda, le tessera e iscrive il loro nome in un registro: una volta entrate nelle case diventano un «rottame, senza residuo di dignità, senza una luce, senza una speranza di redenzione». Per questo per Monaldi non si possono chiudere gli occhi di fronte al problema della prostituzione: la regolamentazione è assurda e ovviamente l’abrogazione della regolamentazione non può portare all’eliminazione della prostituzione:

«L’umanità dovrà sempre portare sul proprio corpo questa piaga, perché vi saranno sempre dei soggetti patologici per i quali sarebbe utopia sperare nel valore dei freni morali comunque messi in opera».⁴¹⁶

Pensando allo scenario che si potrebbe prospettare dopo la chiusura delle case, immagina che il numero dei locali clandestini possa aumentare, e, dopo aver messo in guardia dal numero molto alto delle malattie veneree, arriva a sostenere per assurdo che da un lato il pregio della regolamentazione sta nella sorveglianza e nel controllo sanitario, ma, a livello pratico, non è un elemento valido per «arginare il diffondersi delle malattie veneree»:

«Innanzi tutto per fare una buona lotta antivenerea non è necessaria la regolamentazione, e, secondo punto, la regolamentazione non risolve e non è neppure valido mezzo per arginare la diffusione delle malattie venere»⁴¹⁷

Andando ad analizzare i numeri e le fonti del contagio delle malattie veneree nota come la legislazione non incida «sui mariti che portano l’infezione alle loro spose», né sugli uomini che «portano l’infezione alle stesse prostitute libere e regolamentate», né sui singoli malati e nemmeno per i genitori. Per cui, a prescindere da ogni progetto abolizionista, deve esserci un profondo

⁴¹⁵ Senato della Repubblica, I legislatura, *Discussioni*, seduta del 15 novembre 1949, pp. 11918-11925

⁴¹⁶ ibidem

⁴¹⁷ ibidem

«rimaneggiamento di tutta la materia sanitaria». Teme infatti che senza il “tampone” della legge sanitaria, l’abolizione delle case chiuse possa portare effetti molti negativi sulla società: per cui sia l’abolizione che l’aspetto sanitario sono elementi interdipendenti e che non posso essere separati. E per finire non nasconde la sua visione della donna, elogiando Merlin per la sua iniziativa, che «ha rivendicato il valore della donna italiana», ed elogia il relatore Boggiano Pico che «ha additato alla donna il suo vero posto, che è quello di centro spirituale della famiglia e della società».⁴¹⁸

L’altro intervento della giornata è quello del senatore Samek Lodovici⁴¹⁹, il quale, dichiarandosi «abolizionista, favorevole incondizionatamente alla chiusura delle case», è contrario anche alla «sorveglianza poliziesca-sanitaria» sulle prostitute e attacca la posizione del senatore fiorentino Pieraccini, il quale sostiene che la regolamentazione non danneggi la libertà e la dignità umana e che ci siano donne «anormali», portate “per natura” a prostituirsi. Queste «cosiddette prostitute nate» sono per Lodovici una «minoranza infima» rispetto al grande numero di donne «perfettamente normali che abitualmente od occasionalmente, spinte dalla miseria, dalle delusioni, dal desiderio di una vita migliore, (...) abitualmente od occasionalmente si danno alla prostituzione». La volontà e la ragione possono domare l’istinto sessuale dell’uomo: l’esercizio fisico, lo studio e le convinzioni etico-religiose sono «potenti alleati» per riuscire a sconfiggere gli istinti più bassi. E, in risposta a quanti pensano che chiuse le case le malattie veneree dilagheranno, replica sostenendo che «proprio le ragioni sanitarie che reclamano, oggi, l’abolizione del sistema regolamentista» andando contro quella credenza diffusa che vedeva nella regolamentazione una «reale salvaguardia contro l’infezione». Cita molte associazioni di igiene pubblica e anche l’Unione internazionale contro il pericolo venereo che condanno fortemente il sistema delle case chiuse non solo in quanto «ingiusto, arbitrario e antiumano, ma come inefficace ed anche nocivo»:

«Ogni sistema profilattico per essere efficace deve poter rivolgersi alla totalità delle persone che possono essere agenti di contagio. Viceversa il nostro sistema si limita solo ad una parte piccolissima dei possibili agenti di contagio; esclude dal controllo gli uomini, tutti gli uomini, che sono i vettori più numerosi e più pericolosi delle malattie veneree».⁴²⁰

Contro un sistema di sorveglianza che «non riguarda le minorenni» e limita la sua sfera di applicazione alle «recluse, tesserate, alle donne periodicamente razziate dalla polizia, cioè ad un numero minimo di donne, in confronto a quelle che esercitano la prostituzione clandestinamente»,

⁴¹⁸ ibidem

⁴¹⁹ Emanuele Samek Lodovici (1900-1990), medico e docente universitario, libero docente di Patologia medica e di clinica medica all’Università di Torino, viene eletto senatore tra le file della DC nelle prime tre legislature. Durante la I Legislatura è membro della 11^a Commissione permanente (Igiene e sanità).

⁴²⁰ ibidem

attacca il sistema attuale delle case di tolleranza anche per non riuscire a preservare e tenere d'occhio il resto delle prostitute clandestine, il cui numero, come abbiamo già visto, è di gran lunga superiore. Le case quindi «non possono garantire neppure l'incolumità che promettono» proprio per il grandissimo numero di clienti uomini, dai quali spesso le prostitute contraggono malattie veneree. Cita inoltre il primo congresso della *Società italiana di dermosifilopatologia*, svoltosi nel 1946, che ha condannato nettamente il sistema abolizionista, e cita i paesi che hanno abolito il sistema di prostituzione statale, i quali «non hanno visto aumenti, anzi hanno visto diminuzioni di malattie veneree». La profilassi nel sistema regolamentista «non solo non raggiunge lo scopo», ma è sia «inefficace» che «b dannosa»:

«Dannosa (...) perché per il fattore psicologico della mentalità e della disposizione generale che le case ingenerano per la sicurezza che ostentano e le comodità che offrono, essa incrementa i contatti sessuali, e poi, soprattutto, perché allontana le donne da una terapia tempestiva»⁴²¹

La regolamentazione della polizia, «con la persecuzione che essa comporta delle prostitute libere e tesserate» è quindi «totalmente disastrosa», che può indurre molti cittadini e cittadine, «la parte più contaminata della popolazione», a non farsi curare, «per il timore della polizia». I progressi fatti nel campo medico, inoltre, con la terapia dei sulfamidici, degli arsenossidi e soprattutto della penicillina e della streptomicina, portano anche a rivedere il problema delle malattie veneree.⁴²²

Altra ragione che rende valida la chiusura dei postribili sta nel fatto che questi luoghi sono considerati «come scuola, come fucina e palestra di degenerati», dove spesso giovani alle prime esperienze vi si recano, che può provocare per questi giovani «una influenza deleteria per la futura vita sessuale», causando «tendenze sessuali anormali, psicopatie sessuali, abitudini morbose» che potranno avere un peso sulla vita futura ed anche eventualmente nella vita familiare. Concludendo ribadisce i concetti già espressi sostenendo che «nulla giustifica oggi il mantenimento della regolamentazione»: si dichiara «favorevole incondizionatamente alla chiusura delle case» così come all'abolizione dell'attuale «controllo sanitario poliziesco della prostituzione libera». Auspica che ci sia «lotta aperta e senza quartiere contro queste case» pene molto severe contro i tenutari, sequestro dei locali, anche se si esprime a favore di una «gradualità della chiusura», lasciando che chiudano per ultime quelle nella città con porti e dove sono presenti guarnigioni militari:

«La prostituzione deve essere considerata un fatto privato, di per sé non punibile che riguarda l'intimo di ciascuno. In quanto fenomeno sociale, non può essere ignorata dallo Stato che

⁴²¹ ibidem

⁴²² ibidem

evidentemente ha due obblighi fondamentali: combattere, in quanto modificabili e removibili le cause economiche, l'insufficienza dei salari ecc., nonché l'esaltazione artificiale dell'erotismo, la stampa pornografica, e lo sfruttamento della prostituzione da parte di terzi».⁴²³

Con una nuova profilassi che si basi sulla «facilitazione della terapia» in cui la collaborazione e la competenza dei medici sia centrale, che abbia a fondamento il presupposto della «secrezione e gratuità delle cure per tutti», conclude il suo intervento auspicando che l'igiene non sia più «l'alleata della polizia ma dell'assistenza sanitaria».⁴²⁴

Il giorno seguente, nella seduta del 16 novembre, il dibattito prosegue: il primo a prendere la parola è il senatore Boccassi,⁴²⁵ che analizza il fenomeno della prostituzione tenendo conto degli aspetti socio-economici e non solo quelli individuali e denuncia il sistema e gli abusi che derivano dalla «sospetta pericolosità» delle prostitute «capitate disgraziatamente in una retata», e denuncia la «vergogna dello Stato» che tollera questo sistema:

«Questo sistema è il sistema che col cosiddetto controllo del poliziotto fiancheggiato da un medico, sostituisce il controllo del medico fiancheggiato da un poliziotto: ed io lo chiamerei altresì il sistema che invece di considerare la donna prostituta e quindi sospetta, la considera sospetta e quindi prostituta. La donna è “sospetta” in genere, perché accusata di adescamento, che non è stato affatto provato, o per altre cervellotiche ragioni.»⁴²⁶

Denunciando il «marchio d'infamia» che viene impresso su di loro, è convinto che l'attuale regolamentazioni porti «facilmente all'abuso di autorità» e cita l'articolo 6 della Convenzione contro la tratta di esseri umani dell'Onu, che viene presentata proprio in quei giorni, che vieta sia l'iscrizione sia la consegna di documenti speciali.⁴²⁷ Attacca il senatore Monaldi, che aveva tenuto il suo intervento il giorno precedente, criticando il fatto che sebbene si sia dichiarato a favore della chiusura delle case, non disdegnava l'idea di tenere in piedi alcuni aspetti sanitari dell'attuale sistema di regolamentazione, onde evitare un pericolo del contagio:

⁴²³ ibidem

⁴²⁴ ibidem

⁴²⁵ Carlo Boccassi, viceprefetto politico di Alessandria, segretario nazionale dell'Associazione medici confederata, amministratore della Cassa di risparmio di Alessandria, eletto senatore nelle file del P.C.I. nelle prime quattro legislature. Durante la I Legislatura è membro della 11^a Commissione permanente Igiene e sanità, della Commissione speciale per l'esame del disegno di legge sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (318):, membro della Commissione speciale ddl ratifica decreti legislativi.

Commissione speciale ddl ratifica decreti legislativi:

⁴²⁶ Senato della Repubblica, I legislatura, *Discussioni*, seduta del 16 novembre 1949, pp. 11948-11952

⁴²⁷ Si legge all'articolo 6 della convenzione: «Ciascuna delle parti della presente Convenzione conviene di prendere tutte le misure necessarie per abrogare o abolire tutte le leggi, i regolamenti e le pratiche amministrative secondo le quali le persone che si impegnano o sono sospettate di impegnarsi nella prostituzione devono farsi iscrivere su dei registri speciali, possedere dei documenti speciali, o conformarsi a condizioni eccezionali di sorveglianza o di notifica».

«Si deduce dall'intervento di Monaldi che, sebbene la regolamentazione costituisse una “diga” contro il pericolo venereo, lo scenario drammatico delineato imponeva di costruirne delle altre, creando una interdipendenza tra le legge abolizionista, di per sé non sufficiente, e nuovi leggi sanitarie che rispondessero alle reali esigenze». ⁴²⁸

Analizza poi le malattie veneree e ha fiducia che queste vengono considerate «alla stregua di qualsiasi altra malattia contagiosa» e per questo vanno combattute con cure gratuite rivolte a tutte le categorie di cittadini: importante è anche tutelare quelle donne casalinghe che, non potendosi permettere la cura da un medico privato, non confessano la malattia per il timore di essere ricoverate in modo arbitrario o di essere sospettate come prostitute, e per questo non si curano, con danni gravissimi per la salute. La cura gratuita delle malattie veneree deve essere quindi accessibile a tutti, senza «speciali umilianti registrazioni». Per quanto riguarda la riabilitazione delle prostitute deve essere fatta da enti istituiti a tal scopo e non da istituti già esistenti «a carattere di beneficenza o di filantropia» e sente molto forte il bisogno di insegnare nelle scuole l'igiene e la profilassi, in particolar modo per la lotta contro le malattie veneree, al fine di abituare i giovani «a una maggior coscienza igienica e sessuale». ⁴²⁹

Di tutt'altro avviso è il discorso successivo, quello del senatore Pieraccini, il quale si dichiara “orgogliosamente” regolamentarista e attacca gli abolizionisti. Convinto che la prostituzione sia una «malattia sociale insopprimibile» considera le malattie veneree come qualcosa di evitabile, che vanno curate con una «ragionevole e scientifica profilassi» e attacca direttamente Merlin che considera le case chiuse una «ridicola misura di profilassi». ⁴³⁰

Plaude al postribolo innanzitutto per il fatto che è un luogo sorvegliato dall'Autorità sanitaria, e le donne che vi prestano servizio possono essere controllate. All'opposto invece condanna le prostitute clandestine in quanto sono un «esercito di donne» che può essere sorvegliato con difficoltà. La prostituta che lavora nel postribolo è sottoposta a visita ancora prima di prestare servizio, insieme a tre visite settimanali e a due controvisite mensili nell'ambulatorio provinciale, senza dimenticare che ogni tre mesi viene sottoposta ad esame sierologico. Pieraccini difende i medici dagli attacchi di Merlin e degli abolizionisti, accusati di non svolgere sempre in modo ligo il loro lavoro nelle visite mediche e di essere spesso complici con la polizia, e, prendendo in esame la situazione della sua città, Firenze, dove il sistema di prostituzione funziona bene, e si auspica che se funziona in tutta

⁴²⁸ Azara L., *L'uso “politico” del corpo femminile: la legge Merlin tra nostalgia, moralismo ed emancipazione*, Carocci, Roma, 2017, p.25.

⁴²⁹ ibidem

⁴³⁰ Senato della Repubblica, I legislatura, *Discussioni*, seduta del 16 novembre 1949, pp. 11952-11967.

Italia come nel capoluogo toscano la «saluta pubblica è sufficientemente tutelata». La sorveglianza sui postriboli quindi è seria e non rappresenta un'illusione, come vogliono far credere gli abolizionisti.⁴³¹

Dopo aver analizzato le prostitute librettate, che svolgono il loro lavoro fuori dalle case ma volontariamente e sono anch'esse controllate con un libretto giornaliero e con due visite settimanali, arriva a parlare delle prostitute clandestine, che sono «più contagianti delle librettate e delle prostitute di casino» e sono «una rovina per la società» in quanto rappresentano «le disseminatrici per eccellenza delle malattie veneree». Le prostitute libere vagano d'estate adescando giovani e adulti e fanno sfoggia di «acconciature, gonnele corte e via dicendo», mentre nel postribolo «la scostumatezza è sottratta agli occhi del pubblico». Difende inoltre il postribolo, convinto che la prostituta sia libera in ogni momento di poter scegliere di abbandonarlo senza opposizioni, difendendo ciecamente la legge attuale e i regolamenti: critica le lettere delle «Maddalene» che sono state inviate alla Merlin e sostiene che abbiano ben poco valore:

«Il postribolo è strumento di difesa sociale generale. Colà si rifugiano donne criminaloidi che, lasciate fuori e non sorvegliate, chissà cosa farebbero, se si pensa che spesso tra degenerati si annusano e si associano nel malfare; quando si tratta di anormali si riconoscano per un puzza di immoralità tutta loro particolare che li aggruppa». ⁴³²

Ribadisce che le prostitute clandestine siano responsabili del maggior numero di contagi a confronto di quelle sorvegliate, e fornisce cifre che cercano di confermare la sua teoria:⁴³³

«Io direi che con l'abolizionismo si compie un reato sociale, una offesa all'igiene pubblica, un attentato alla salute delle genti, mentre abbiamo l'articolo 32 della Costituzione che garantisce da parte dello Stato la salute e l'integrità dei singoli cittadini». ⁴³⁴

Le sue critiche non risparmiano nemmeno Samek Lodovici che nutre ottimismo nel miglioramento delle terapie per la cura delle malattie veneree: Pieraccini è convinto che non siano sicure al 100 % e arriva a sostenere il diritto del cittadino alla salute, partendo però dal presupposto errato che una donna possa contagiare molti più uomini rispetto ad un uomo. Solo “isolando” la donna in un luogo

⁴³¹ ibidem

⁴³² ibidem

⁴³³ A fini statistici i dati di una sola città non sono sufficienti per poter inquadrare il fenomeno in un dato nazionale complessivo. A fine statistico quindi i numeri e le cifre che vengono spesso forniti dai senatori, dell'una e dell'altra “corrente”, coprono solo un aspetto parziale della prostituzione. Oggettivamente comunque possiamo dire che, per semplice logica, un maggior numero di contatti per una donna rende maggiori le probabilità di contagio, mentre un minor numero di contatti offre, a confronto, una minore probabilità di contagio.

⁴³⁴ 16 novembre 1949, intervento del senatore Pieraccini.

sicuro, controllato come la casa di tolleranza ci si può più facilmente difendere dalle malattie e tutelare la salute dei cittadini, proteggendo così la società dalla malata, dalla delinquente, in una parola dalla prostituta. Per Pieraccini bisogna «attendere ancora del tempo per preparare l’opinione pubblica all’evento e creare una coscienza sanitaria in rapporto alle malattie veneree». Solo quando si sarà raggiunta «una educazione culturale-sociale» si potrà quindi pensare a «chiudere i postriboli». Cita il caso della Francia e della Svezia, paesi che hanno abolito la regolamentazione, e sostiene che in quei paesi si sia provveduto con una seria legge in tema di profilassi delle malattie veneree, dimenticando che parallelamente al progetto Merlin-Boggiano Pico si sta discutendo un progetto analogo all’XI Commissione Sanità, oltre al progetto di legge del senatore Monaldi.⁴³⁵ Contrario inoltre al corpo femminile di polizia, rimane scettico sulla possibilità di “recuperare” le prostitute, e accoglie con scetticismo la notizia di 198 prostitute recuperate e riabilitate: per Pieraccini recuperare queste donne non è facile, visto che da lui, non a caso, considerate alla stregua di «minorate intellettuali». Cita invece una statistica sulle ricoverate dell’istituto “Casa speranza”, ritenuta da lui attendibile, in cui si sostiene che le meretrici recuperabili sono quelle che si prostituiscono occasionalmente, mentre per le altre, per le «anormali congenite», per le «degenerate somaticamente e psichicamente, non c’è niente da fare. Sembra invece mosso da sentimenti più umani per quelle prostitute madri, che possono essere salvate per via del loro istinto di maternità: per loro chiede che ci sia assistenza, sia negli ospedali che nel periodo successivo.⁴³⁶

L’intervento successivo è quello del senatore Santero che sottolinea i vantaggi modesti che la regolamentazione offre rispetto all’abolizionismo: quest’ultimo trionfa in quanto metterebbe la parola fine all’offesa della dignità umana. Pur dichiarandosi favorevole ad un’abolizione graduata e non immediata si dichiara abolizionista: da medico sa che una semplice visita non basta per contenere le malattie veneree, così come l’assenza di visite per la componente maschile mina i fini sanitari della regolamentazione. Ammette che ai primi tempi successivi all’abolizionismo possa esserci un leggero aumento dei casi di contagio, ma non si dimostra catastrofista come il suo predecessore ed è ben consapevole che gli strumenti della medicina, rafforzati e resi più moderni, possano offrire un’adeguata copertura sanitaria per i cittadini italiani.⁴³⁷

Il giorno seguente continua il dibattito in aula e il primo intervento è quello del senatore De Pietro,⁴³⁸ il quale, dopo aver inizialmente sostenuto che i «Parlamenti non siano chiamati a influire sul costume», in quanto questo si «forma lentamente con l’andare del tempo», attacca la relazione del senatore Boggiano Pico su più punti. Il suo è un punto di vista fortemente conservatore: sostiene

⁴³⁵ ibidem

⁴³⁶ ibidem

⁴³⁷ Senato della Repubblica, I legislatura, *Discussioni*, seduta del 16 novembre 1949, pp. 11967-11971.

⁴³⁸ Michele De Pietro, avvocato, viene eletto nella Consulta Nazionale e senatore della Democrazia Cristiana nelle prime due legislature.

che la relazione ha ferito i poteri dello Stato, il quale non ha che semplicemente adottato, con l’apertura delle case, che un «provvedimento di carattere amministrativo» per mettere al servizio dei vizi del cittadino. Non capisce poi perché venga attaccato il fatto che lo Stato percepisce una tassa di esercizio su queste case, visto che lo Stato «ricava i proventi». La tassa di esercizio non ha nulla a che fare con la moralità, e viene considerata quindi come un tributo qualunque.⁴³⁹

La fine della prostituzione regolamentata viene vista come un attacco alla composizione attuale della società: è assurdo quindi «che si voglia far risalire la responsabilità allo Stato» e non si considera come questa sia qualcosa di «connaturato alla specie umana». Non risparmia elogi a quegli istituti che operano, seppur in regime di regolamentazione, nell’opera di rieducazione e di “redenzione” delle prostitute: questi istituti pervengono alle stesse esigenze del progetto Merlin, e portano molte ragazze alla «redenzione dello spirito». Dovrebbe esserci un «principio morale di carattere superiore», quella «forza dello spirito» che riesca in grado di «trattenere la creatura umana dalla perdizione»: è la mente che deve essere costantemente curata, ancora prima delle questioni morali e delle questioni sanitarie, avverte che manca nel progetto quell’ossatura centrale e fa appello ad un senso più alto di responsabilità, ribadendo l’impossibilità delle leggi di poter influire e produrre cambiamenti sui costumi. Avverte che l’assemblea non ha inoltre, nella discussione di questo progetto, «né la preparazione, né i mezzi sufficienti» perché in questo caso «non è permesso fallire» e si auspica che la società «si prepari a cancellarla, quando sicuramente potrà farlo, senza ulteriore pericolo».⁴⁴⁰

L’intervento successivo è quello del senatore Caporali⁴⁴¹, il quale elogia subito l’attività della senatrice Merlin, pur rimproverandola in quanto priva di «coscienza sanitaria». Difende il ruolo dei medici, criticato nell’intervento di De Pietro, ed ha a cuore il bisogno di «salvare le giovani nel periodo della gioventù, nel periodo della bellezza e dell’amore». E a tal fine è necessaria la scienza della medicina non solo per guarire una piaga fisica, ma anche per guarire la piaga morale, visto che la prostituzione non è solo del corpo ma anche dell’anima:

«Bisogna abolire tutto ciò che è lurido. Io sono fervente abolizionista ma non in modo unilaterale. (...) Sono abolizionista nel senso di chiudere quelle carceri, carceri nel resto alle quali si sono le stesse donne rinchiusse spontaneamente, per i loro fatali errori, per le loro debolezze, per le loro degenerazioni».⁴⁴²

⁴³⁹ Senato della Repubblica, I legislatura, *Discussioni*, seduta del 17 novembre 1949, pp. 12025-12033

⁴⁴⁰ ibidem

⁴⁴¹ Raffaele Caporali, medico e docente universitario, direttore e consulente degli Ospedali Gesù Maria Napoli e Torre Annunziata, vicepresidente del Comitato nazionale orfani guerra, commissario del Consiglio superiore assistenza, fondatore dell’Ospedale orfani dei contadini morti in guerra, viene eletto senatore nelle prime due legislature tra le file della DC, ed è il presidente della XI Commissione Sanità.

⁴⁴² Senato della Repubblica, I legislatura, *Discussioni*, seduta del 17 novembre 1949, pp. 12033-12040.

Cita la Legge del Testo Unico del 1923 e vuole che sia modificata e corretta: in questa legge egli avverte che «il sacro diritto della libertà individuale» è parallelo al dovere dello Stato di difendere la salute della collettività, e non c'è menzione di «alcuna idea di coazione», e accusa le meretrici di non essere costrette a stare nelle case, piuttosto stanno lì «perché sono coatte, coatte per le loro colpe, per la fatalità di minorazioni mentali». Sostiene inoltre che la forza della polizia deve esserci, affinché lo Stato possa attuare le leggi. È consapevole che le case siano una bruttura, «ma per lo meno per mezzo di esse si salvano parecchi ragazze e uomini», in quanto la pericolosità “sanitaria” delle meretrici clandestine è, a suo avviso, nettamente superiore. Attacca quanti dicono che le visite sanitarie nelle case non possano essere precise e ottimali, visto che secondo lui è comunque un provvedimento di fatto utile.⁴⁴³

Se per Caporali la donna va considerata come la persona «che rende gioiosa la vita dell'uomo»: la donna è «nata madre» ed è quindi il «compito materno che rende grande questa creatura», rimane scettico sull'uguaglianza dei cittadini senza distinzione di sesso espresso nell'articolo 3 della costituzione: credo che «le leggi della costituzione non sono quelle inarrestabili implacabili, incoercibili della natura» ed ammette l'esistenza di «forti e molte differenze tra l'uomo e la donna» sotto molti punti di vista. Non mancano, a sostegno di questa tesi, riferimenti a studi medici (e anche testi letterari) che mettono in luce la presunta diversità della donna per quanto riguarda l'intelligenza.⁴⁴⁴

Non nasconde il suo fatalismo asserendo che la «prostituzione è insopprimibile». Critica gli sfruttatori di prostitute ma è convinto che i «lenoni esisteranno sempre perché l'umanità è quella che è: sofferente, piena di bisogni, e anelante al piacere!». Per correggere il vizio è necessaria l'istruzione e quindi una «saggia profilassi»: dimostra sì il suo favore ad un progetto abolizionista, ma non in quello proposto nel progetto Merlin-Boggiano Pico, che viene accusato di «infantilismo»: vuole una «legge complessa che abbracci tanti problemi di igiene e di profilassi» e una più generale riforma sanitaria.⁴⁴⁵

L'intervento successivo, quello del senatore Sacco⁴⁴⁶, è testo a sottolineare «l'ingiustizia che grava su certe categorie di donne»: dissente da Lombroso sulla teoria della prostituta nata e condanna la morale di quanti sono contrari all'abolizione delle case, che è indietro di «600 anni». Non ravvisa nel popolo italiano una «coscienza matura» in tema di prostituzione, ma non mancano gli elogi a quelle associazioni, come l'Associazione Internazionale per la protezione della giovane, che si sono battute per reprimere la tratta delle bianche. Sottolinea le contraddizioni degli abolizionisti che

⁴⁴³ ibidem

⁴⁴⁴ ibidem

⁴⁴⁵ Ibidem.

⁴⁴⁶ Italo Mario Sacco, insegnate e avvocato, senatore della Democrazia Cristiana per la prima legislatura: è membro della I Commissione e della X (Lavoro).

pensano che la donna deve arrivare vergine al matrimonio, gli stesso allo stesso tempo che vogliono rallentare l'abolizione delle case in quanto sarà difficile poi trovare «l'amore venale, la casa di tolleranza». Conclude poi il suo intervento con la lettera inviata da Giuseppe Mazzini a Josephine Butler, paladina dell'abolizionismo inglese, del 1870:

«Questa legge iniqua racchiude, non dimenticatelo, germi di una malattia morale ben più terribile di tutti i mali fisici che con essa si pretende pazzamente, brutalmente di estirpare. Questo primo passo a ritroso ispirato da un vile egoismo, sarà eseguito da altri se non si reagisce prontamente, finché il male morale trascurata diventerà una piaga che avvelenerà le radici stesse della vita nazionale. Sulla base dei principi morali che ho enunciato voi vincerete». ⁴⁴⁷

Con la seduta del 22 novembre prosegue il dibattito con gli interventi dei senatori Ghidini, Macrelli e Cortese. Il senatore Ghidini, preoccupato dalla fase transitoria successiva all'abolizione delle case, chiede maggiori rassicurazioni, ma sembra comunque concorde sulla fine delle case da un punto di vista etico sociale, in quanto si tratta di un problema che non può essere ignorare, in cui «lo stato deve essere costante esempio di assoluta moralità» nonché ispirare sempre la propria azione «ad un alto ideale di umanità», e di conseguenza il «legislatore non può dimenticare che in quel fango soffre una creatura umana». Allo stesso tempo però, considerando come gradualmente il numero delle case stia scemando, e con esso il numero delle prostitute, si auspica che ci siano adeguate misure di carattere sanitario che integrino il testo Merlin-Boggiano Pico insieme a misure assistenziali e previdenziali per le prostitute che usciranno dalle case. Contesta un altro aspetto del progetto Merlin, ossia l'estensione del reato di lenocinio, che si applicherebbe anche alle donne di maggiore età, e non solo alle minorenni, secondo le disposizioni fino ad allora in vigore: ritiene che così si rischia di «invadere il campo della morale», e considera che il danno contro una donna maggiorenne «è infinitamente meno grave del danno che subisce la minore d'età». Sempre sotto il profilo tecnico giuridico è contrario al fatto che sia prevista la stessa pena per l'induzione e l'agevolazione della prostituzione, come previsto dall'articolo 3 del progetto Merlin. ⁴⁴⁸

Esprime la sua contrarietà anche all'articolo 7 del progetto di legge che prevede il divieto di ogni forma di registrazione della prostituta e di cure obbligatorie: non accetta che le attuali leggi in materia di prostituzione siano tacciate di schiavitù, perché a suo avviso proteggono il «bene supremo della salute pubblica» rispettando i «principi di libertà». Cita inoltre la legge del 1923 che assicura come «nessuna coazione può essere usata verso donne che esercitano il meretricio al fine di

⁴⁴⁷ Senato della Repubblica, I legislatura, *Discussioni*, seduta del 17 novembre 1949, pp.12040-12045.

⁴⁴⁸ Senato della Repubblica, I legislatura, *Discussioni*, seduta del 22 novembre 1949, p. 12117-12119.

sottoporle a visita medica» e le disposizioni in tema di assistenza sulle donne che vogliono lasciare quelle case:

«In sostanza io credo di poter affermare che le accuse formulate contro l'attuale legislazione sanitaria e di sicurezza, sono immitate. Non nego gli inconvenienti e gli abusi nell'attuazione della legge, ma ciò non vuol dire che debbano essere ovviati eliminando addirittura la regolamentazione»⁴⁴⁹

Critico resta anche sugli “appigli” costituzionali del progetto di legge che renderebbero la prostituzione “anticostituzionale”: l’articolo 3 sull’uguaglianza dei cittadini non può, a suo avviso, risolvere il nodo della visita sanitaria, che potrebbe anche essere estesa anche all’uomo, ma non risolve il problema in quanto persiste una differenza tra uomo e donna tale per cui il sospetto è molto più alto verso quest’ultima, visto che dimora nella casa di prostituzione o la esercita:

«L'accusa è ingiusta. Non è vero che la legge sia inspirata al concetto di un trattamento diverso, ma semplicemente riconosce che fra l'uomo e la donna vi sono differenze naturali che nessuna legge umana può cancellare».⁴⁵⁰

Non risparmia critiche neanche all’articolo 32 della Costituzione posto a difesa del progetto Merlin perché a suo avviso se è vero, come recita l’articolo, che «in nessun caso la legge può violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana», Ghidini ravvisa in questo limite la «giustificazione della regolamentazione», in quanto lo Stato ha il «dovere e il diritto di impedire che i diritti dei cittadini, primo tra essi la salute, siano offesi». Ma ovviamente non fa nessuna menzione della salute delle donne che lavorano nelle case di tolleranza. Non da ultimo anche l’articolo 41, sul divieto dell’iniziativa economica privata di creare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, viene criticato, in quanto serve a tutelare e a garantire i diritti dei lavoratori, tra i quali possono esserci anche quelli delle meretrici:

«la regolamentazione non è affatto contraria alla Costituzione, che anzi ne è l'attuazione, Il progetto che ci avete presentato non elimina né attenua il triste fenomeno della prostituzione e forse lo ringagliardisce. La prostituzione è un male, non perché sia condannata da leggi o da costituzioni ma

⁴⁴⁹ ibidem

⁴⁵⁰ ibidem

perché è contraria alla morale che è legge di armonia universale; (...) significa l'annullamento di uno degli attributi più affascinanti della femminilità, il pudore».⁴⁵¹

Il senatore Cortese⁴⁵², con un lungo intervento, ripercorre le origini storiche del meretricio, e ravvisa come la regolamentazione sia un attacco alla famiglia: la famiglia deve essere difesa con il lavoro, elemento centrale del suo discorso, e attacca quanti vedono nel postribolo un luogo sicuro e protettivo di “intrattenimento” per chi vi si reca, soprattutto i giovani soldati e gli studenti:

«Forse la nuova posizione sociale dà loro diritto di avere a propria disposizione delle recluse? Aboliti i postriboli potranno sempre trovare con la loro giovinezza, con la loro prestanza fisica, con la loro intelligenza chi a loro si unisca, ma cominceranno a sentire la responsabilità sociale e morale dei loro atti, la gravità e l’interesse sociale dei rapporti sessuali».⁴⁵³

Ai giovani è quindi necessario «dare un maggiore senso di responsabilità», e, come ha fatto la senatrice Merlin nel suo discorso, sottolinea l’importanza dello sport, dell’attività fisica, dei viaggi, della lettura e del tempo libero, utili a distrarre i giovani dai loro impulsi sessuali. È quindi la ragione che diventa centrale: serve per placare gli istinti e per disciplinare il proprio corpo, affinché prevalga il senso del dovere e della responsabilità. Non accetta quindi che vengano fatte eccezioni alla chiusura delle case per le città con porti o sedi di guarnigioni militari, perché questo significherebbe «ammettere ancora per un certo tempo il reclutamento di prostitute, il lenocinio».⁴⁵⁴

Critica la polizia che favorisce, «anche se non intenzionalmente e per interesse» i tenutari delle case chiuse, si dichiara d’accordo al corpo di polizia femminile, accompagnato dagli uomini della buon costume che siano a dipendenza dell’autorità sanitaria. Ammette inoltre, ed è il primo nel corso in Aula a parlarne, che ci siano prostitute contrarie all’abolizione delle case, proprio perché per loro queste case rappresentano un luogo sicuro, a differenza della strada. Invita a riflettere sulla società quando non riesce a dare ai cittadini un lavoro che «redime e nobilita»:

«Quando si riducono delle persone a tal punto di degradazione morale da desiderare la vita in case di tolleranza, io domando se sono loro ad avere colpa o non la società che le spinge a ragionare in questo modo. Sono poche e da paragonare a quegli schiavi che rinunciavano alla libertà riconoscenti

⁴⁵¹ ibidem

⁴⁵² Giuseppe Cortese, medico, viene eletto senatore nella I legislatura, fa parte del gruppo del P.S.I., ed è membro della XI Commissione sanità.

⁴⁵³ Senato della Repubblica, I legislatura, *Discussioni*, seduta del 22 novembre 1949, pp. 12130-12132.

⁴⁵⁴ ibidem

al padrone che loro procurava l'alimento ed un ricovero, e sono simili a quei disgraziati che preferiscono il carcere alla vita libera». ⁴⁵⁵

La casa di tolleranza rende difficile «il ritorno alla vita civile delle recluse», cosa che invece non accade per la prostituta clandestina, la quale può godere di una maggiore libertà e indipendenza: a proposito cita Filippo Turati quando dice che «finché è un fatto privato la prostituzione è sempre transitoria e redimibile: bollatela legalmente e l'avrete perpetuata». La prostituzione regolamentata va quindi condannata perché così favorisce il lenocinio e rende legale l'attività del lenone che, non essendo perseguitato, è libero di fare i suoi interessi, come quello di “spostare” le donne di casa in casa. E allo stesso tempo in quelle case, «sfugge alla sanzione del legislatore l'individuo che contagia una prostituta, e attacca l'intervento del senatore Ghidini che ha accentuato le differenze uomo/donna sostenendo come la donna «deve essere invece posta sullo stesso piano, alla stessa altezza dell'uomo in quanto essa svolge un identico lavoro». Il postribolo, che abbrutisce la persona umana maggiormente esposta ai contatti degli uomini, non ha quell'importanza “sanitaria” che gli si attribuisce, ed avvisa come siano poco accurate le statistiche sul contagio delle malattie veneree (che considerano solo alcune forme di malattia e non tutte): non a caso il numero di postriboli e di prostitute al suo interno sta diminuendo negli ultimi 25 anni. Ed è convinto che, una volta chiuse le case, le prostitute clandestine «avranno più cura della loro salute nel proprio interesse» e si sottoporanno «frequentemente e spontaneamente a visite di controllo». ⁴⁵⁶

Il dibattito prosegue nella seduta del 1° dicembre: il senatore Cingolani ricorda, scansando la questione sanitaria, gli aspetti morali e sociali del progetto, in ossequio alla Costituzione Italiana, che ha esaltato la «libertà e la dignità della persona umana», ravvisa nella prostituzione un problema che non riguarda solo una minoranza del paese, ma tutti i cittadini italiani: esiste «una libertà profonda, inerente alle stesse funzioni della persona umana nella vita sociale» che deve essere riconquistata. La liberazione della donna va di pari passo alla sua “redenzione morale” sotto l'egida di una morale cristiana che ridia speranza di una nuova vita a queste donne. Auspica un cambiamento, in termini di responsabilità e di doveri più ampi, sia nella famiglia che nella società, che porti i giovani frequentatori dei postriboli a non considerare la donna come una cosa, contrario alla doppia morale, credo nella «morale unica» come senso di responsabilità dell'uomo e delle donne, all'interno di un progetto sanitario di cura che sia uguale per tutti e non discriminatorio verso le donne. Importante anche la castità e il contenimento dei bisogni, considerati come gli ideali più nobili e alti per l'uomo. ⁴⁵⁷

⁴⁵⁵ ibidem

⁴⁵⁶ ibidem

⁴⁵⁷ Senato della Repubblica, I legislatura, *Discussioni*, seduta del 1° dicembre 1949, pp. 12455-12464.

Di segno opposto è il punto di vista del senatore Di Giovanni, il quale è preoccupato delle conseguenze dell'abolizione delle case e si preoccupa per il futuro delle circa 4000 prostitute che vi lavorano, temendo che molte di queste possano "darsi" alla prostituzione clandestina. Analizza il caso francese, avverte che è stato un fallimento, e oltre a essere preoccupato per l'abolizione delle case, periodo dopo il quale potrebbero verificarsi episodi spiacevoli come reati contro il buon costume e la famiglia, avverte che prima di cercare di sopprimere la regolamentazione, «si dovrebbe pensare a rimuovere le cause della miseria», e non nasconde dubbi sull'effettiva possibilità di rieducare le prostitute.⁴⁵⁸

Il dibattito prosegue con la seduta del 6 dicembre 1949 con gli interventi dei senatori Rizzo, Terracini, Boggiano Pico, Cingolani e Donati. Il senatore Rizzo⁴⁵⁹ considera la Legge Merlin una legge di «esecuzione della Carta Costituzionale della Repubblica Italiana», attraverso il quale viene svolto un «impegno di carattere costituzionale», e critica l'intervento del senatore Ghidini, che diceva come la Costituzione fosse espressione del sistema di regolamentazione della prostituzione: il suo intervento è un'accurata e minuziosa analisi dei principi di uguaglianza, libertà, e dignità sanciti dalla Costituzione, in nome dei quali, la regolamentazione appare logicamente "anticostituzionale":

«Secondo la teoria degli antiabolizionisti invece, poiché c'è da provvedere alle esigenze sessuali degli storpi, dei timidi, dei diseredati, poiché c'è da tutelare le famiglie così dette per bene dagli attacchi della disfrenata lussuria mascolina, occorre tenere in piedi queste istituzioni di stato nelle quali è patentata la mortificazione della personalità umana, nelle quali è cauzionata dallo Stato la soppressione di ogni forma di dignità umana, nelle quali è cinicamente sanzionata la integrale, rapida distruzione fisica e morale di alcune migliaia di cittadine italiane, attraverso la concentrazione bestiale e mostruosa della copula fiscalmente tassabile». ⁴⁶⁰

Cita anche la "storia" dell'articolo 32 della costituzione, durante la cui formulazione venne presentato un ordine del giorno che *de facto* avrebbe reso illegale la prostituzione di Stato: l'ordine del giorno venne però ritirato in quanto quella materia, la prostituzione, avrebbe dovuto essere oggetto di trattazione in sede di legislazione ordinaria. Analizza i paradossi della legislazione regolamentista, in modo speciale sulla donna minore di età compresa tra i 18 e i 21 anni: quest'ultima infatti «può liberamente esercitare il meretricio», ma quando vuole sposarsi «dovrà

⁴⁵⁸ Ivi, pp. 12466-12470.

⁴⁵⁹ Domenico Rizzo viene eletto al Senato nella prima legislatura, fa parte del gruppo del P.S.I., ed è membro della I Commissione del Senato.

⁴⁶⁰ Senato della Repubblica, I legislatura, *Discussioni*, seduta del 6 dicembre 1949, p. 12543-12547:

richiedere il consenso degli esercenti la patria potestà», secondo le disposizioni dell'articolo 90 dell'attuale Codice Civile. Parole dure anche contro le norme che regolano l'adulterio femminile, che egli contrappone all'«adulterio patentato, continuato dalla donna che ha ritirato la tessera».⁴⁶¹ Il lungo intervento di Terracini è invece un duro attacco alle teorie lombrosiane sulla prostituta nata: oltre ad analizzare l'assenza di pudore come sinonimo di degenerazione, condanna le parole di Lombroso che sostiene come «il postribolo sarebbe un ottimo sostitutivo penale», sostiene che le donne diventano prostitute «perché vittime della società». Attacca inoltre quanti sono contrari al progetto Merlin, accusandoli di rappresentare il passato, che minano il progresso del paese, perché «non votare il disegno di legge Merlin significa gettare un mantello sulla piaga più purulenta e dare soddisfazione alla gente più ignobile e spregevole»: allo stesso tempo la legge che metterà al bando il lenone ed il tenutario della casa »non si propone di risolvere il problema della prostituzione come fenomeno sociale». Di questo Terracini ne è ben consapevole, ed è un obiettivo verso il quale tende in linea con l'idea di una futura società socialista e per il momento chiede quindi la «repressione ferma, severa del lenocinio»:

«Distruggiamo questa beffa indegna delle case di tolleranza, nelle quali il lenocinio è patentato, organizzato, riconosciuto, riverito (...). Dobbiamo metterci al passo con il mondo civile».⁴⁶²

Se la chiusura delle case «non rappresenta comunque che il primo momento dell'azione di rinnovamento morale», cerca di rassicurare i colleghi sul passaggio tra regolamentismo e abolizionismo, ed analizza a tal fine i paesi in cui è stata abolita, e, forte dei dati del Ministero della salute francese, oltre che degli studi della Società delle Nazioni, dimostra come il passaggio da un regime all'altro sia avvenuto sempre senza incidenti. E, in conclusione, si dimostra contrario alla votazione del progetto a scrutinio segreto, ed invita i colleghi a esprimere pubblicamente le proprie intenzioni di voto, come atto di responsabilità di fronte ad un tema fondamentale.⁴⁶³

Dopo Terracini, prende la parola il relatore della legge Boggiano Pico, il quale ripercorre tutte i temi toccati dal dibattito, cercando di rispondere a tutte le critiche sono state mosse al progetto: ravvisa come sia impossibile eliminare la miseria, causa primaria della prostituzione, ma sostiene che è il fine ultimo, l'obiettivo ideale che porta le leggi ad un maggiore bisogno di giustizia sociale.

⁴⁶¹ ibidem; L'ordine del giorno sull'articolo 32 viene presentato in sede di Assemblea Costituente dall'onorevole Cotellessa alla Sottocommissione il cui testo dice «Nessuno può disporre del proprio corpo in maniera incompatibile con la dignità umana». L'articolo però non viene votato in quanto il presidente della Sottocommissione Tupini il divieto della prostituzione ufficiale doveva essere materia di legislazione ordinaria.

⁴⁶² ivi, pp. 12560-12566

⁴⁶³ ibidem

Per concludere il discorso esorta i senatori a votare a sostegno della legge, e, al momento del voto, di avere presente l'immagine di «una sposa gentile, di una dolce sorella, della mamma vostra».⁴⁶⁴

La discussione generale termina con la seduta del 6 dicembre 1949: il giorno dopo vengono discussi gli ordini del giorno al disegno di legge. Il primo è quello del senatore De Bosio che chiede che il Senato esamini gli articoli e che «il problema sanitario venga risolto con una nuova legge sulla profilassi delle malattie veneree con particolare riguardo alla libera prostituzione», legge che deve essere attuata contemporaneamente con l'abolizione delle case chiuse. Il senatore Lazzarino chiede con il suo ordine del giorno di passare all'esame degli articoli del disegno di legge «constatando come l'abrogazione della regolamentazione della prostituzione rappresenta nella storia di tutti i popoli un momento irrinunciabile nel grande e irresistibile processo di elevazione sociale, politica e civile della donna».⁴⁶⁵

Dopodiché fa il suo intervento il Ministro dell'Interno Mario Scelba, che esamina i vantaggi della legislazione abolizionista nei paesi europei, e ritiene necessario e giusto mettere la parola fine alla prostituzione di Stato e chiede al Senato di votare a favore del progetto Merlin, perché compirà un «atto di altissima moralità e di altissima finalità sociale»:

«come può onestamente una Repubblica democratica rigettare una richiesta per sopprimere la regolamentazione, quando tutti gli Stati del mondo l'hanno soppressa? (...) Onorevoli senatori, nessuna ragione giustifica oggi il mantenimento della regolamentazione, mentre mille ragioni di ordine morale, di ordine costituzionale, di ordine sociale, di ordine internazionale impongono la sua pressione».⁴⁶⁶

Viene approvata la richiesta di passaggio agli articoli, che verranno votati però a scrutinio segreto. Seguono le dichiarazioni di voto e la votazione che sancisce il passaggio agli articoli del disegno di legge 63 Merlin-Boggiano Pico: segue un ordine del giorno del senatore Persico che chiede che il Senato deferisca alla «Commissione competente la formulazione definitiva degli articoli, riservando all'Assemblea l'approvazione finale del disegno di legge stesso con sole dichiarazioni di voto». Questa procedura però comporterebbe una modifica del regolamento del Senato, l'articolo 71, già all'ordine del giorno ma non ancora votata: dopo un confronto procedurale si decide di passare

⁴⁶⁴ Ivi, p. 12566-12579.

⁴⁶⁵ Senato della Repubblica, I legislatura, *Discussioni*, seduta del 7 dicembre 1949, pp.12589-12595.

⁴⁶⁶ Ivi, p. 12595-12600.

comunque in esame l'articolo 1⁴⁶⁷ del disegno di legge, per poi attendere la modifica del regolamento che consentirebbe lo sblocco e il passaggio in Commissione.⁴⁶⁸

Il complicato iter procedurale del disegno di legge incontra altri piccoli ostacoli: dopo la lettura del primo articolo il senatore Mazzoni presenta un emendamento aggiuntivo all'articolo che chiede che siano esclusi dal divieto di esercizio delle case di prostituzione quei «Comuni nei quali risiedono guarnigioni militari o che sono porti di traffico internazionale», che viene respinto prontamente sia da Terracini, sia dal relatore Boggiano Pico e dal Ministro dell'interno Scelba, e, posto a votazione, viene respinto dall'aula. Terracini propone un nuovo emendamento all'articolo 1, chiedendo che «per case di prostituzione si intende qualunque luogo chiuso in cui due o più donne esercitano la prostituzione», in modo da evitare che vengano effettuate possibili violazioni di domicilio: l'emendamento viene accolto, ma viene rinviato in quanto verrà discusso solo nelle successive sedute. A fine seduta, finalmente, viene votato e approvato l'articolo 1.⁴⁶⁹

Solo pochi giorni prima di questa seduta, l'Assemblea Generale dell'Onu il 2 dicembre del 1949 adotta il testo della *Convenzione internazionale per la repressione della tratta degli esseri umani e lo sfruttamento del vizio altrui*. La convenzione consta di 28 articoli ed è il lungo risultato di un lungo cammino in tema di prostituzione e di lotta al traffico internazionale di esseri umani.⁴⁷⁰ Nel primo articolo le parti contraenti sono d'accordo nel punire qualsiasi persona che «per soddisfare le passioni altrui»:

«procura, adesca o rapisce al fine di avviare alla prostituzione un'altra persona anche se consenziente; sfrutta la prostituzione di un'altra persona anche se consenziente».⁴⁷¹

All'articolo 2 gli stati che sottoscrivono la convenzione convengono di punire chiunque «mantenga, diriga o amministri o contribuisca a finanziare una casa chiusa» e chiunque «conceda o prenda in affitto, in tutto od in parte, un immobile o un altro luogo ai fini della prostituzione altrui». Gli stati, secondo l'articolo 6, quindi per porre fine alla prostituzione di stato adotteranno:

⁴⁶⁷ L'articolo 1 del progetto Merlin-Boggiano Pico dice che «è vietato l'esercizio di case di prostituzione nel territorio dello Stato e nei territori sottoposti all'amministrazione di autorità italiane»

⁴⁶⁸ Ivi, p. 12600-12612

⁴⁶⁹ Ivi, p. 12612-12616.

⁴⁷⁰ nel 1904 a Parigi viene ratificata la *Convenzione contro la tratta delle bianche*, nel 1910 la *Convenzione internazionale per la tratta delle bianche*, nel 1921 a Ginevra la *Convenzione per la soppressione della tratta delle donne e dei fanciulli*, nel 1934 la *Convenzione contro la tratta delle maggiorenne consenzienti*, e nel 1937 il *Progetto contro lo sfruttamento della prostituzione altrui*, fino all'iter conclusivo con la *Convenzione internazionale contro il traffico della persona e lo sfruttamento delle prostituzione*, che viene votata da 32 paesi, contro solo due voti contrari. Per consultare il testo italiano si veda: http://unipd-centrodirittiumpiani.it/it/strumenti_internazionali/Convenzione-sulla-soppressione-del-traffico-di-persone-e-lo-sfruttamento-della-prostituzione-altrui-1949/77

⁴⁷¹ *Convenzione sulla soppressione del traffico di persone e lo sfruttamento della prostituzione altrui*, artt. 1-2

«tutte le misure necessarie per abrogare o abolire tutte le leggi, i regolamenti e le pratiche amministrative secondo le quali le persone che si impegnano o sono sospettate di impegnarsi nella prostituzione devono farsi iscrivere su dei registri speciali, possedere dei documenti speciali, o conformarsi a condizioni eccezionali di sorveglianza o di notifica».⁴⁷²

All'articolo 16 inoltre gli stati aderenti convengono «di adottare o di promuovere, attraverso i loro servizi sociali, economici, educativi, sanitari e altri, che siano essi pubblici o privati, misure idonee a prevenire la prostituzione e ad assicurare la riabilitazione ed il reinserimento sociale delle vittime della prostituzione e dei reati previsti dalla presente Convenzione».⁴⁷³

Dopo la discussione del 7 dicembre, il Senato tornerà ad occuparsi del disegno di legge Merlin solo nel marzo successivo ma viene «subito sollevata l'ennesima questione procedurale» che fa sì che, in attesa che la giunta del regolamento prenda una decisione, l'esame della legge venga rinviato di qualche giorno: dovranno passare però ben due anni però perché il disegno Merlin ritorni in aula al Senato. Si arriva così alla seduta del 5 marzo 1952: seduta decisiva nell'iter del progetto di legge al Senato, vede susseguirsi l'esame di tutti gli articoli del disegno di legge, che verranno lentamente e faticosamente approvati.⁴⁷⁴

All'articolo 2⁴⁷⁵ viene proposto l'emendamento di modifica del senatore Monaldi, agguerrito sostenitore della “questione sanitaria”, il quale propone che il termine di chiusura cambi da 4 mesi al «più breve tempo possibile e in ogni caso non oltre 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge», in modo da poter garantire alle donne che escono dalle case che siano attuate misure ricovero ed assistenza, che sono comunque già previste dall'articolo 8. Dopo un serrato botta e risposta, interviene il Ministro dell'interno Mario Scelba che chiede di procrastinare il tempo di chiusura delle case da 4 a 6 mesi dall'entrata in vigore della legge: e con questa piccola modifica viene approvato l'articolo 2.⁴⁷⁶

⁴⁷² Ivi, art. 6.

⁴⁷³ Ivi, art. 16.

⁴⁷⁴ Bellassai S., *La legge del desiderio*, op. cit. p. 111; per capire come mai il progetto Merlin non venne mai discusso alla Camera dei Deputati si veda Azara L., *L'uso “politico” del corpo delle donne*, op. cit. pp. 76-77 e il paragrafo 3.2 della presente tesi di laurea.

⁴⁷⁵ L'articolo 2 del progetto di legge è così formulato: «Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso, dove si esercita la prostituzione, dichiarati locali di meretricio a sensi dell'articolo 190 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e dei successivi decreti modificativi, dovranno essere chiusi entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

⁴⁷⁶ Senato della Repubblica, I legislatura, *Discussioni*, seduta del 5 marzo 1952, p. 31376-31381

L'articolo 3 è anch'esso oggetto di dibattito: anche qui il senatore Monaldi presenta degli emendamenti. Con il primo emendamento vuole aggiungere al comma 1 più puntuale definizione di casa di prostituzione:

«È casa di prostituzione la casa o ambiente che accoglie anche saltuariamente una o più donne che si concedono a uomini diversi»

Con il comma 3 invece propone una distinzione terminologica per locale di meretricio, e propone di eliminare «un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo o luogo di spettacolo o loro annessi e dipendenze» e di sostituire la parola «abitualmente con «palesemente». E con il terzo emendamento vuole che sia modificato il comma 5 sull'induzione alla prostituzione di una donna di maggiore età, aggiungendo dopo «età maggiore» queste parole «sempreché si tratti di soggetto comunque minorato o nei confronti del quale ricorrano doveri di vigilanza o di assistenza». ⁴⁷⁷

Gli emendamenti anche stavolta non passano e vengono respinti e così viene approvato l'articolo 3. Gli articoli 4, 5, 6 non sono oggetti di emendamento e vengono approvati. Molto dibattuto invece l'articolo 7⁴⁷⁸, il punto più alto di scontro tra abolizionisti e regolamentisti: anche qui puntuale è l'emendamento di Monaldi, il quale chiede che l'intero articolo sia soppresso, o in alternativa, di eliminare la dicitura «autorità sanitarie» e «neanche mediante rilascio di tessere sanitarie o mediante cure obbligatorie». Il senatore Santero ne propone un altro, simile a quello di Monaldi, cioè di eliminare le cure obbligatorie dall'articolo 7, visto che sono in discussione due progetti di legge sanitari, i quali prevedono entrambi il principio dell'obbligatorietà della cura.⁴⁷⁹ Scelba si esprime a favore della soppressione dell'articolo 7, e si esprime contrario al «divieto assoluto di registrazione» visto che «la pubblica sicurezza non regista soltanto i delinquenti» ma anche chi esercita «mestieri pericolosi» e pertanto non vuole che l'articolo 7 sia interpretato nel senso che venga vietato alla polizia di tenere un elenco di prostitute «ai fini della prevenzione dei reati».⁴⁸⁰

⁴⁷⁷ Ivi, p. 31382- 31388; Così recita il comma 3 dell'articolo 3 oggetto di emendamento: «Chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa mobilitata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze, o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tolleri abitualmente la presenza di una o più persone che, all'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione».

⁴⁷⁸ «Le autorità di pubblica sicurezza, le Autorità sanitarie e qualsiasi altra Autorità amministrativa non possono procedere ad alcuna forma diretta od indiretta di registrazione, neanche mediante rilascio di tessere sanitarie o mediante cure obbligatorie, di donne che esercitano o siano sospette di esercitare la prostituzione, né obbligarla a presentarsi periodicamente ai loro uffici. È del pari vietato di munire dette donne di documenti speciali».

⁴⁷⁹ Ivi, 31389-31394.

⁴⁸⁰ ibidem

Gli emendamenti Monaldi vengono tutti respinti, mentre viene approvato l'emendamento di Santero, che modifica in parte l'articolo 7 senza la parte sulle cure obbligatorie. Gli articoli 8, 9 e 10 vengono approvati senza emendamenti, e così pure l'articolo 11. L'articolo 12⁴⁸¹, sulla costituzione del corpo speciale femminile, è oggetto di dibattito: Monaldi propone un emendamento, contrario all'abolizione della polizia del costume che viene approvato dall'Aula, e che trova il sostegno di Scelba ma non della Commissione:

«È costituito un corpo speciale femminile che gradualmente ed entro i limiti consentiti sostituirà la Polizia nelle funzioni inerenti ai servizi del buon costume e della prevenzione della delinquenza minorile e della prostituzione».⁴⁸²

Scelba fa approvare inoltre una modifica al comma 2 dell'articolo 12 aggiungendo a «con altra legge» la dicitura » con decreto presidenziale su proposta del Ministro dell'Interno», in modo da dare maggiore celerità al provvedimento. L'articolo 13 viene soppresso su richiesta dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica Migliori, vista che la materia sanitaria è già oggetto di legge del disegno del Governo in materia sanitaria di cui si accennava anche prima.⁴⁸³

Approvati senza emendamenti l'articolo 14, 15 e 16 e il titolo, dal quale viene eliminata la dicitura «protezione della salute pubblica» e finalmente viene approvato il disegno di legge con le modifiche apportatevi in quella seduta, che viene così affidato alla Commissione Interni per il coordinamento formale.⁴⁸⁴

Questo è solo il primo passo, faticoso e lento, che porterà all'approvazione definitiva del testo di legge: vedremo come il tempo giocherà a sfavore della causa abolizionista, e così il disegno di legge non riesce ad essere approvato entro la scadenza della I legislatura, non venendo mai portato in discussione alla Camera dei Deputati. Dobbiamo aspettare i lavori della II legislatura.

Di pari passo all'iter parlamentare, sicuramente un peso importante è stato quello del Governo, del presidente del Consiglio Alcide Gasperi e soprattutto del Ministro dell'Interno Mario Scelba: quest'ultimo ha seguito da vicino l'iter e ha favorito la riuscita del progetto Merlin, oltre che dando

⁴⁸¹ «La polizia del costume è abolita. È costituito un corpo speciale femminile addetto principalmente alla prevenzione della delinquenza e della prostituzione. Con altra legge ne saranno determinati l'organizzazione ed il funzionamento».

⁴⁸² Ivi, p. 31396

⁴⁸³ Ivi, p. 31397-31399; Art. 13: «Il Ministero dell'interno per mezzo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica promuoverà l'apertura di dispensari anticeltici e curerà il loro funzionamento in maniera di garantire coll'efficacia della cura la massima discrezione e segretezza. Sarà provveduto affinché in detti ambulatori siano convenientemente separati i reparti maschile e femminile. Il trattamento dei malati che ricorreranno a cure gratuite, ospitaliere od ambulatorie, sarà praticato senza alcuna discriminazione in riguardo al sesso od alla categoria sociale».

⁴⁸⁴ Ivi, p. 31399-31400.

accorgimenti e modifiche, anche con misure rivolte ai prefetti. Si legge infatti in una lettera del 1949 inviata ai Prefetti della Repubblica e ai Questori di Aosta, Bolzano, Roma, Trento:

"Nel confermare le disposizioni impartite con circolare telegrafica 30 giugno 1948, n. 10.15286, circa il divieto di apertura di nuove case di meretricio, prego di voler esaminare la situazione di quelle attualmente in esercizio, allo scopo di promuovere la chiusura delle case stesse site nelle vie centrali o comunque in vicinanza di caserme, scuole o luoghi di culto». ⁴⁸⁵

Nella circolare citata del giugno del 1948, lo stesso Scelba dava disposizioni affinché tutte le questure non concedessero nuove autorizzazioni all'apertura di nuove case di tolleranza, segno forte di un cambio di rotta nel governo, nonché della neonata Repubblica Italiana in tema di prostituzione statale.

2.3 Il dibattito nella II Legislatura

Unica donna eletta al Senato della Repubblica nella II Legislatura, Lina Merlin ripropose il testo di legge così come venne approvato dal Senato nella seduta del 5 marzo 1952, e così, salvo piccole modifiche, il testo rimarrà pressoché inalterato fino all'approvazione finale nel 1958.⁴⁸⁶

Il 22 agosto 1953 la Senatrice veneta ripresenta così il testo di legge: dalla relazione introduttiva al disegno di legge si legge la Merlin dice di essere mossa dallo stesso spirito di allora, «rinfrancato dall'adesione di milioni di cittadini e di cittadine e delle stesse sventurate», e vengono ribadite le stesse ragioni e gli stessi argomenti che hanno ispirato la causa abolizionista nella legislatura passata. In allegato alla relazione fornisce anche un documento interessante, in cui cita la Commissione della Famiglia e della Popolazione dell'Assemblea Nazionale francese, che smentisce la riapertura della case e il fallimento della legge Richard in Francia, argomento utilizzato spesso dai fautori della riapertura della case.⁴⁸⁷

Il 21 gennaio 1955 la proposta di legge viene così discussa in sede di I Commissione (Interni) del Senato: introdotta come sempre dal relatore Boggiano Pico con una lunga relazione che, dopo aver analizzato la storia legislativa della regolamentazione, affronta il lato morale, il lato sanitario, la questione igienica, la rieducazione e l'assistenza delle donne, già discusse ampiamente nella I Legislatura, per poi arrivare alla votazione articolo per articolo del progetto di legge. La I

⁴⁸⁵ ACS, *Prostituzione, case di meretricio, e prostitute girovaghe nelle varie provincie*.
Fascicolo 11543, b. 41.

⁴⁸⁶ Luzzi S., *Salute e sanità nell'Italia repubblicana*, Roma, Donzelli, 2014, p. 172.

⁴⁸⁷ Senato della Repubblica, II legislatura, *Documenti, Disegni di legge e relazioni*, pp. 1-28.

Commissione approva il testo così come venne votato al Senato nella seduta del 5 marzo 1952, salvo fare piccolissime modifiche a livello terminologico, che non inficiano comunque sulla *ratio* del disegno di legge.⁴⁸⁸

Il testo passa così alla I Commissione della Camera dei Deputati e viene illustrata dal deputato relatore Tozzi Condivi il 6 aprile 1956: la sua breve relazione sottolinea il carattere umano e cristiano della legge. Il Parlamento italiano con questa legge «compie un'opera la quale ha un valore sociale e spirituale di un'altezza tale che non è facile ora misurare»: con essa la «Costituzione (...) sarà realizzata in uno dei suoi principi essenziali».⁴⁸⁹

Dopo vari solleciti e dopo l'approvazione della Commissione, arriva finalmente tra i banchi di Montecitorio per essere discussa solamente nella seduta del 24 gennaio 1958: ci vorranno solamente altre due sedute compresa la votazione finale affinché il disegno di legge Merlin diventi legge ufficiale della Repubblica Italiana.

Prima di ripercorrere le ultime sedute che portano all'approvazione della Legge Merlin, concentriamoci sulla Legge del 25 luglio 1956, n. 837 *Riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree*, più volte dibattuta e invocata dai regolamentisti e dagli scettici al progetto di legge abolizionista: di iniziativa governativa la legge ha come obiettivo quello di curare e proteggere i cittadini affetti da malattie veneree. Con l'articolo 2 viene sancita l'obbligatorietà della cura:

«Chiunque è affetto da malattia venerea deve farsi curare presso una delle istituzioni di cui al successivo articolo, oppure da un medico di propria scelta e conformarsi alle prescrizioni sanitarie intese a guarire la malattia e ad impedire la propagazione dell'infezione».⁴⁹⁰

In base all'art.3, chiunque risulti affetto da malattia veneree «ha diritto visitato e curato gratuitamente in ogni stadio della malattia presso i dispensari per la profilassi e per la cura gratuita delle malattie veneree» La cura deve coprire il numero più alto di cittadini e deve tutelare l'identità del malato, come sancisce l'articolo 15:

«Le consultazioni e le cure previste dalla presente legge devono essere effettuate in modo da assicurare il segreto professionale e d'ufficio sulla identità del malato».⁴⁹¹

⁴⁸⁸ Per leggere il testo approvato al Senato in I Commissione consultare l'appendice III

⁴⁸⁹ Camera dei deputati, II legislatura, *Documenti, disegni di legge e relazioni, relazione della I Commissione Permanente sulla proposta di legge della Senatrice Merlin Angelina.*

⁴⁹⁰ Legge del 25 luglio 1956, n. 837 *Riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree*, art. 2

⁴⁹¹ Legge del 25 luglio 1956, n. 837 *Riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree*, art. 15

Con la legge sanitaria a tutela delle malattie veneree la strada del disegno Merlin è “spianata”: le sedute del 24 e del 28 gennaio del 1958 sono caratterizzate da un dibattito meno acceso nei toni, per quanto non manchino le critiche, come sempre sulla questione sanitaria. Nella seduta del 24 gennaio subito viene chiesta la sospensiva da parte del deputato Caroleo⁴⁹², che non viene approvata: inizia così la discussione generale con l'intervento del deputato Rubino molto timoroso del pericolo sanitario, che potrebbe derivare dall'approvazione della legge, dichiarando che viene in questo modo data alla prostituta «la libertà di nuocere al prossimo» oltre che di «contagiare il prossimo».⁴⁹³ Favorevole al progetto l'onorevole De Maria, il quale dichiara che «finché non avremo approvato la proposta di legge Merlin, il nostro non sarà un Parlamento democratico» in modo da sollevare «dall'inferiorità e dalla infelicità delle povere disgraziate che si prestano ad essere sfruttate da individui che si arricchiscono sulla miseria e sull'avvilimento della dignità umana».⁴⁹⁴ L'onorevole Floreanini ricorda come l'Italia sarà l'ultimo paese, dopo Spagna e Portogallo ad abolire la regolamentazione: si è aspettato troppo per porre fine ai guadagni dei trafficanti e «hanno atteso molte delle cinquemila donne schedate che più duramente pagano il prezzo di questa vergogna dello Stato». Da questa legge la donna può acquisire un passo importante sulla strada dell'emancipazione:

«Sarà questo (...) un mezzo importante per far conquistare alla donna italiana la coscienza della necessità della sua emancipazione attraverso la eliminazione del privilegio, del sopruso, dello sfruttamento da parti di pochi sui molti: quei molti che approvano la Costituzione ed operano perché essa diventi legge moderna e civile consona alla volontà di quanti la scrissero, nella tenace, ostinata, giusta lotta contro ogni negazione o menomazione di uguaglianza giuridica, economica e sociale dei cittadini italiani».⁴⁹⁵

Non manca lo scetticismo del deputato missino Calabro⁴⁹⁶, che reputa negativi i risultati dell'abolizionismo in Francia, il quale sembra essere più preoccupato per «i giovani esaltati dal sesso» i quali, dopo la chiusura delle case, potranno essere maggiormente esposti ai rischi e ai pericoli della prostituzione clandestina.⁴⁹⁷

Il dibattito prosegue nella seduta del 28 gennaio: il relatore Tozzi Condivi cerca di chiarire come l'articolo 15 del progetto Merlin non vada a minare l'operato della legge sanitaria *Riforma della*

⁴⁹² Nunzio Caroleo, avvocato, viene eletto deputato nella II legislatura tra le file del Partito Nazionale Monarchico.

⁴⁹³ Camera dei Deputati, II legislatura, *Discussioni*, seduta del 24 gennaio 1958, pp.39313-39315.

⁴⁹⁴ Ivi, 39321

⁴⁹⁵ Ivi, pp. 39323-39325.

⁴⁹⁶ Giuseppe Calabro, avvocato, deputato del Movimento Sociale Italiano, viene eletto alla Camera dei Deputati nella II, III, IV, VI e VII legislatura.

⁴⁹⁷ Ivi, p. 39327.

legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree, ma nonostante questo il deputato La Spada chiede con un emendamento di predisporre nuove misure sanitarie visto che non sono adeguate quelle della legge approvata due anni prima, ma viene respinto.⁴⁹⁸ Si tenta fino all'ultimo di modificare l'articolo 7 che pone il divieto di ogni forma di registrazione, con un emendamento di senso letteralmente opposto.⁴⁹⁹

Approvati invece tutti gli altri articoli, con piccole modifiche all'articolo 5, a cui seguono le dichiarazioni di voto dei gruppi parlamentari. Le parole dell'onorevole democristiana Elisabetta Conci riassumono lo spirito e il senso della travagliata legge:

«Il nostro gruppo approva questa legge, che mette fine ad una rincresciosissima situazione nel nostro paese e che toglie una delle più gravi offese contro la dignità e i diritti della persona umana. Noi siamo profondamente convinti che il principio del rispetto della persona umana, di tutte le persone umane, è il principio insostituibile e basilare di ogni civiltà e, in modo particolare della nostra, che si ispira all'alto concetto dell'umana solidarietà. Noi pensiamo anche e siamo sicuri, come ha già dichiarato l'alto commissario aggiunto, che questa legge segnerà un progresso sanitario e igienico».⁵⁰⁰

Il giorno seguente viene votato a scrutinio segreto il progetto di legge: su 500 votanti 385 sono i voti favorevoli, 115 i contrari. La Camera approva la Legge Merlin.⁵⁰¹

⁴⁹⁸ Camera dei Deputati, II legislatura, *Discussioni*, seduta del 28 gennaio 1958, p. 38349.

⁴⁹⁹ Ivi, pp. 39349-39366.

⁵⁰⁰ Ivi, p. 39367.

⁵⁰¹ Camera dei Deputati, II legislatura, *Discussioni*, seduta del 29 gennaio 1958, pp. 39419-39421

Capitolo 3 - Il dibattito nell'opinione pubblica

3.1 Gli italiani dicono la loro

Ricostruire il pensiero degli italiani sulla *Legge Merlin*, negli anni in cui viene dibattuta e discussa in Parlamento non è compito facile: analizzando le lettere delle prostitute, dei lettori della rivista di polizia scientifica *Crimen* e di alcuni periodici e giornali, mi sono soffermato maggiormente sui primi anni del dibattito, nel periodo che va tra il 1948 e il 1950, quando la proposta di legge viene presentata e discussa ed è nella sua fase parlamentare più “accesa”.

Non è facile allo stesso tempo capire come (e se) si evolve il pensiero degli italiani, specie nei mesi in cui il progetto di legge entra nella fase più matura, quando nella metà degli anni '50 il paese si avvicina al *boom economico*: la nostra analisi si sposterà principalmente dai primi anni del dibattito agli anni immediatamente successivi all'approvazione delle leggi. Senza ombra di dubbio permangono i malumori e le critiche, i dubbi e le perplessità, per una legge che, non riesce, secondo molti, a incidere sulla società italiana.⁵⁰² Quel che possiamo rilevare, alla luce dei documenti analizzati, è che permanga, nonostante i molti articoli di denuncia, una forte tradizione conservatrice tra gli italiani, e, complice anche lo stato di arretratezza culturale del paese, ci vorrà molto affinché una legge come quella sulle case chiuse possa essere (almeno in parte) accettata.

Criticata ingiustamente per non aver risolto il problema della prostituzione clandestina, la legge si è prestata a facili e semplicistiche interpretazioni, e non è stata adeguatamente spiegata in tutti i suoi aspetti, politici, sociali, giuridici, così come quelle case, motivo di vergogna e di scandalo, non sono state mai descritte in tutta la loro crudezza e drammaticità. All'interno comunque di un vivace e acceso dibattito, la legge, una legge umana e di giustizia, è ancora oggi oggetto di aspre critiche, e tutt'oggi, a 60 anni dalla sua approvazione, gli stessi argomenti sembrano tornare con insistenza sulla bocca degli italiani che dicono la loro idea sulla *Legge Merlin*.⁵⁰³

Tornando al passato, vediamo come lo scrittore Dino Buzzati si è espresso su questa legge poco tempo dopo l'entrata in vigore:

⁵⁰² Va considerato che le case chiuse in Italia, chiudendo i battenti solamente nel 1958, ebbero sicuramente un forte influsso anche sulle generazioni più “giovani” che non vissero in prima linea il dramma della II guerra mondiale, e che, da quelle istituzioni del piacere, ebbero comunque un gran ricordo.

⁵⁰³ Oggi la Legge Merlin, ancora in vigore, non viene vista in tutto e per tutto come una legge di giustizia sociale che pose fine alla schiavitù del sesso femminile: così come negli anni della sua discussione, quanti vogliono la riapertura delle case usano gli stessi argomenti che sono stati portati avanti dagli avversari del progetto Merlin, come il controllo sociale, la sicurezza sanitaria, e un nuovo quanto più cinico aspetto, quello del controllo dello Stato, che, tassando, non fa altro che legalizzare un'attività lavorativa per trarne profitto e “far cassa”.

«Ma c'è un altro aspetto negativo della Legge Merlin che non ho visto indicare da alcuno. Essa cioè – e non ho nessuna intenzione di scherzare – ha troncato un filone di civiltà erotica, che, nell'ambito delle case chiuse, veniva trasmesso, con le parole e con l'esempio, di generazione in generazione, alimentando spesso un'arte raffinata, che temo ormai si sia dispersa per sempre. Così la Merlin può essere paragonata a quell'Erostrato che è leggenda abbia appiccato fuoco alla grande biblioteca d'Alessandria, distruggendo un immenso capitale di cultura, mai più recuperato».⁵⁰⁴

Convinto che quelle donne non fossero «delle infelici, oppresse e conciliate», Buzzati credeva che le prostitute, quella vita, «la facessero molto volentieri». Il mestiere non poteva essere considerato a suo avviso spregevole: esse «svolgono una funzione apprezzabilissima» che se svolta con «gentilezza umanità e sapienza» può diventare «una cosa molto bella»:

“Adesso non riesco più a vedere il motivo per cui uno Stato non possa, e non debba direttamente o indirettamente, fare l'intermediario d'amore. Si tratta in fondo di un servizio di alto interesse pubblico e di stretta necessità specialmente nelle regioni dove un giovanotto, se non si sposa, non ha modo di soddisfare i suoi naturali e insopprimibili bisogni».⁵⁰⁵

La Legge Merlin, fuori dal Parlamento, sia durante gli anni della sua discussione, che nei mesi immediatamente successivi alla sua approvazione, ha scatenato un intenso e vivace dibattito nell'opinione pubblica: ha gettato una forte breccia sul “muro” della virilità e della mascolinità, seminando dubbi, interrogativi, perplessità. In primis perché la legge tocca tanti aspetti della società: dalla morale alla sanità, dalla sessualità alla sicurezza. Lungo queste direttive si snodano le opinioni dei sostenitori e degli avversari al progetto Merlin, tra abolizionisti e regolamentisti: questi schieramenti comunque non sono facilmente inquadrabili in modo netto, spesso le loro idee sfumano tra i due schieramenti, con originali quanto irreali prese di posizione.

Dal punto di vista morale, non solo la religione cristiana ha offerto un valido apporto all'approvazione della legge, ma anche il pensiero socialista-marxista. I primi, mossi da ideali che vedono nella redenzione della prostituta una missione cristiana, da attuare con educazione rigida, vedevano nella prostituta la peccatrice e al nuovo Stato democratico e repubblicano sarebbe spettato il compito della redenzione sotto l'influsso di una forte educazione ai valori cristiani; i secondi mossi da grandi ideali di libertà, uguaglianza e di giustizia sociale, vedevano la prostituta innanzitutto come una donna nella sua umanità, e consideravano la fine dei bordelli come processo

⁵⁰⁴ Fusco G, *Quando l'Italia tollerava. Con testimonianze di Buzzati, Comisso, Maccari, Pattarino, Soldati, Talarico, Zavattini, Neri Pozza*, Vicenza, 1995, pp. 91-94.

⁵⁰⁵ ibidem

che avrebbe portato alla rimozione degli ostacoli economici e quindi alla rimozione delle diseguaglianze, un primo passo per la creazione di una società più giusta, in cui ci fosse più lavoro, più possibilità e più diritti per tutti.

Per quanto riguarda la sessualità e il costume sessuale, quello che la legge ha smosso e attaccato è stato il sentimento di mascolinità dell'uomo del dopoguerra, in cui spesso il casino o il bordello era un tipico e normale luogo di soddisfacimento dei bisogni: un luogo sicuro appunto, che la legge tollerava e che serviva all'uomo e teneva compatto il corpo sociale, rendendo sicura così la società. Come scrive Sandro Bellassai:

«Il rapporto con la prostituta è, come si comprende facilmente, il riassunto perfetto di questa logica del desiderio maschile. La donna suscita l'infimo ma imperativo desiderio dell'uomo, ed è attraverso una donna prostituta che tale desiderio può essere “sfogato” e dunque domato a piacimento; l'appropriazione del corpo per mezzo del denaro, la cui disponibilità è tradizionalmente un attributo maschile, rappresenta la forma ideale in cui un simile esorcismo del desiderio può compiersi». ⁵⁰⁶

Negli anni del dibattito della legge, l'Italia va lentamente mutando fino ad affacciarsi, nel 1958, alle porte del cd. *miracolo economico*: così come cambia l'assetto economico di un paese che da agricolo sta diventando industriale, cambia anche la figura della donna, che, lentamente e con contraddizioni, acquisisce l'importanza di essere un attore centrale e non marginale della vita democratica del paese, che partecipa e vuole partecipare alla ricostruzione per mezzo del lavoro e non può non scontrarsi con la mentalità fortemente tradizionalista di una società uscita dal Ventennio e da una guerra civile. La “minaccia dell'emancipazione”, che la legge sull'abolizione delle case chiuse ha scatenato, è stata per molti uomini un campanello d'allarme, il segnale di una possibile perdita di identità di valori certi e indiscutibili. Ed è proprio l'emancipazione delle donne che all'epoca rende necessaria la domanda: «A cosa servono i bordelli?»:

«Per i difensori della regolamentazione, essi sono necessari, prima di tutto, alla soddisfazione del desiderio sessuale maschile, collocato in una sfera metastorica, acritica e insomma “naturale”; alla tenuta *moral* della società, in secondo luogo, che ha bisogno di luoghi appositi in cui scaricare questa “naturale” energia tellurica senza danno per se stessa; alla tenuta “sanitaria” della società, infine, che senza le case chiuse diventerebbe in breve tempo un enorme, dolorosissimo girone dantesco di disgraziati (al maschile, ovviamente) individui affetti dal morbo per eccellenza associato al vizio, la sifilide». ⁵⁰⁷

⁵⁰⁶ Bellassi S., *La legge del desiderio*, op. cit. p. 13.

⁵⁰⁷ ibidem

L’immagine della donna nell’immaginario maschile è un aspetto importante che conferisce al dibattito un grado di misoginia raggardevole. Il protagonismo delle donne viene avvertito in due accezioni: una più prettamente sessuale, che corrisponde alla figura della donna mantide, una figura di «donna viziosa, insaziabile»; l’altra, la guerriera del matriarcato, è la donna amazzone potenzialmente distruttiva per il genere maschile, che è, all’opposto, «mascolinizzata, spigolosa, asessuata» e combatte gli uomini per ridurli alla «passività e alla sottomissione»:

«Nel corso del dibattito sulla legge Merlin viene evocata piuttosto di frequente l’immagine della donna vipera, astuta e fondamentalmente lussuriosa, ai cui piedi soggiace il maschio buono e onesto ma vittima della *malafemmina*».⁵⁰⁸

Chiaro esempio di questa misoginia è il giudizio del Professore Orfeo Cecchi in “Rivista penale”, che sferra un duro attacco alle capacità e all’intelligenza delle donne:

«Non si deve dimenticare che la donna, assai meno intelligente dell’uomo – non ha mai saputo far niente nelle scienze, nelle lettere, nelle arti, nel diritto, nella politica, nel Parlamento, nell’avvocatura, ecc. – è più dell’uomo intelligente o equipaggiata e armata nella giostra amorosa. L’uomo (e specialmente *l’uomo ingenuo o imbecille*) è, in questo campo, un vero *scolaretto*».⁵⁰⁹

Nello stesso numero della rivista, con una postilla della direzione, si cerca (ma non si riesce) di “correggere il tiro” con una nota in cui viene ribadito un fatto essenziale, ossia «che la prostituzione sia rigorosamente sorvegliata affinché il fiore dell’italico sangue non intristisca, in un domani purtroppo non lontano, nella miseria più desolante».⁵¹⁰

Oltre al campo degli esperti del settore, dai giuristi ai medici, vogliamo innanzitutto indagare quelle che sono le opinioni degli italiani in quegli anni sul tema della prostituzione. Percorso di grande complessità e di difficile attuazione ma che, almeno in parte, può essere tracciato.

Utilissima a questo fine è un’indagine della Doxa del febbraio 1949 su un campione di 2356 adulti⁵¹¹ che vengono intervistati sul tema delle case chiuse e del progetto Merlin. Alla domanda «Il Parlamento dovrà discutere tra breve un disegno di legge sulla regolamentazione della prostituzione

⁵⁰⁸ Bellassai, *La legge del desiderio*, op. cit., pp. 98-99

⁵⁰⁹ *Rivista penale*, LXXV, 1950, parte I, p. 286, cit. in Bellassai, *La legge del desiderio*, op. cit.

⁵¹⁰ Ivi, p. 99.

⁵¹¹ Luzzatto Fegiz, *Il volto sconosciuto dell’Italia*, Milano, Giuffrè, 1956, p. 623.

e sulla chiusura delle case di tolleranza. Ne ha sentito parlare? Sa chi ha presentato quel disegno di legge?» queste le risposte:

Mai sentito parlare del disegno di legge	42%
Sentito parlare vagamente	23%
Sentito parlare o letto, ma non ricordo i particolari	21%
So del disegno di legge presentato dalla Merlin	11%
So del disegno di legge presentato da una deputatessa	2%
So del disegno di legge presentato da...(con indicazione di nomi)	1%

Il 65% quindi, non ha mai sentito parlare del disegno di legge, o ne ha sentito parlare solo vagamente: per quanto sia un campione ristretto di italiani e di italiane, può tuttavia farci capire come ci fosse una scarsa percezione del problema. Significativo anche l'opinione che emerge sulle cause possibili che spingono le donne a prostituirsi. Alla domanda «potrebbe indicare, tra i vari motivi indicati su questo cartellino, quelli che contribuiscono maggiormente a spingere le donne sulla via della prostituzione» queste sono le risposte:

illusione di rapidi guadagni, desiderio di lusso	18%
Miseria	16%
Troppa libertà alle ragazze	13%
Scarsa educazione morale delle donne	13%
Poca voglia di lavorare	11%
Anormalità psichiche, istinto innato	11%
Slealtà dei maschi (seduzione, abbandono)	8%
Eccessiva severità delle famiglie verso le famiglie sedotte	3%
Ignoranza dei problemi sessuali	3%
Il fatto che la prostituzione è autorizzata	2%
Altri motivi	1%
Non so	1%

Quello che avvertiamo è che non c'è un'adeguata conoscenza del problema: spesso il pregiudizio, il luogo comune, il tradizione costume sessuale, sia sul sesso che sulla figura della prostituta, sono elementi più convincenti rispetto al progresso e al tema della giustizia sociale. Il 67% degli uomini

intervistati inoltre non pensa che, chiudendo le case, cesserà conseguentemente la prostituzione, e dello stesso avviso il 51% delle donne intervistate.⁵¹²

Altrettanto preziose, per capire cosa ne pensassero gli italiani in merito alle case chiuse, sono le lettere pubblicate sul settimanale *Crimen*, sul quale nasce un intenso e vivace “referendum”, una sorta di dibattito epistolare tra i lettori, dove leggiamo opinioni di esperti e di semplici cittadini interessati all’argomento, che vogliono dire semplicemente la loro sulle case chiuse. Sono in molti quelli che pensano che la legge non farà niente per le prostitute clandestine (cosa che peraltro è errata) e ritengono le case una conseguenza della prostituzione, che esisteranno finché esisterà il meretricio. Per questi le case sono un male necessario, e i tempi non sono ancora maturi per la chiusura di un istituto che soddisfa un banale istinto umano (umano dell’uomo) così come bere un bicchiere d’acqua soddisfa la sete o mangiare soddisfa lo stimolo della fame. Così scrive un tipografo in una lettera che viene pubblicata sulla rivista:

«La casa di tolleranza è una conseguenza della prostituzione, non è la causa. Quando non ci sarà più prostituzione, allora solo si potranno eliminare queste case, anzi queste case cesseranno da sole la loro attività. La prostituzione va combattuta alle radici e la vera causa di essa è la miseria, l’indigenza in cui si trovano un’infinità di famiglie».⁵¹³

Non si percepisce la gravità della situazione all’interno delle case, non la si conosce minimamente: si pensa che all’interno di esse si svolga un normale e semplice lavoro, che ha ragione di esistere in quanto è protetto e tutelato ai fini sia della sicurezza della donna che della sicurezza dell’uomo, che lì vi si reca per divertimento e per bisogno di rilassarsi. Si legge nella stessa lettera:

«La prostituta trova nella casa di tolleranza (...) quell’asilo per cui le è assicurato il vitto, l’alloggio, l’assistenza sanitaria e la protezione della legge; può rimanere sconosciuta perché svolge la sua attività lontana dai luoghi di origine, mentre se dovesse rimanere sul posto [in strada, all’aperto] le si infliggerebbe l’umiliazione di essere additata all’opinione pubblica e sarebbe scostata come essere immondo e senza speranza di redenzione».⁵¹⁴

Quindi la prostituzione, se esercitata in mezzo alla strada e in spazi aperti al pubblico, è motivo di vergogna e scandalo perché minaccia la moralità e lo spazio pubblico in cui si svolge. Secondo

⁵¹² ibidem

⁵¹³ *Crimen*, IV, 33, 31 agosto-7 settembre 1948

⁵¹⁴ ibidem

questo lettore è addirittura una fortuna che la donna possa avere queste case per poter lavorare, ed è bene che queste donne vengano semplicemente lasciate in pace:

«Ciò [la chiusura delle case] sarebbe inumano e l'abolizionismo infierirebbe su questi esseri già tanto disgraziati e che nessuno ha il diritto di calpestare ancora di più. Lasciamole nel loro stato *volontario* e non torturiamole con la pretesa di aiutarle».⁵¹⁵

È quindi un'interferenza, quella dello Stato che vorrebbe di fatto toglierle da quel luogo dove lavorano volontariamente: questa è la convinzione di questo lettore, e non è l'unico a pensarla così nell'Italia di quegli anni. Ciò lascia capire come su quelle case oltre alle luce del sole non potesse filtrare neanche la verità:

«La casa di tolleranza è per le prostitute come il carcere per i delinquenti, è come una punizione per esse e nello stesso tempo una necessità per l'uomo. Perché un uomo senza moglie, o con una moglie inferma, o lontana dal letto coniugale, come fa quando viene assalito dal desiderio erotico? Esso non è un depravato, perché questo desiderio è una necessità, è uno stimolo come quello della fame e della sete».⁵¹⁶

Sul settimanale *Crimen* anche lo scrittore e giornalista Gian Paolo Callegari interviene sulla questione delle case di tolleranze con una lettera: forte del suo ricordo personale, di abituale frequentatore che in tempo di guerra non ha disdegnato l'ambiente delle case chiuse, crede che la società borghese non può giudicare un fenomeno come quello. È necessario «ascoltare la voce di una morale più libera e magari sentimentale, di quella morale che attinge esperienza dalle sofferenze degli uomini nelle loro diverse condizioni, nei diversi paesi, nelle possibili contingenze di vita» e rivendica con orgoglio il ruolo protettivo delle prostitute italiane che hanno prestato «servizio» in colonia:

«Chi non ha fatto la guerra in Africa non sa cosa abbiano significato quelle donne bianche che si spingevano fino alla Marmarica, a Giarabub, a Cufra, che mangiavano spesso appena una gavetta di rancio e che consolavano con il loro corpo uomini destinati probabilmente a morire: quella consolazione che molti puritani giudicano disonesta o non conveniente, in guerra vuol dire spesso l'ultima maniera per dimenticarsi per un pomeriggio che è possibile morire; e questo sarebbe

⁵¹⁵ ibidem

⁵¹⁶ ibidem

sufficiente per cancellar ogni valore di lucro alla donna che nelle immediate retrovie compie il “mestiere”».⁵¹⁷

In zone di combattimento quei postriboli di guerra erano in qualche modo la «casa, con il clima e le nostalgie delle case che si erano lasciate lontane», ed erano posti dove si poteva non pensare alla guerra, dove «si poteva parlare di cose semplice ed umane, mentre la ragazza ti rammendava spontaneamente lo strappo alla divisa o ti riattaccava un bottone perduto». Una figura delle prostitute, rigorosamente bianca e non “indigena”, che potremmo definire materna, protettiva, che allieva le pene e le sofferenze del soldato e lo protegge dalle pericolose pratiche sessuali “incivili”, facendolo sentire in qualche modo a casa:

«Non voglio qui ricordare i molti episodi di prostitute pubbliche che hanno salvato i soldati durante le ritirate evitando loro la prigionia perché farei forse della letteratura; ma è necessario che precisi l’alta funzione che la prostituta bianca ha sempre avuta in Colonia. Dove gli uomini vivono per lunghi mesi e talor degli anni fuori della civiltà e magari soltanto a contatto di donne indigene, la casa di tolleranza con donne bianche è il centro di ancoraggio ad una sensibilità sessuale civile, è l’impedimento a che l’uomo degeneri verso bisogni sessuali anormali o verso pericolosi e indistruttibili legami con le indigene».⁵¹⁸

Sulla base di queste motivazioni è convinto persino che le prostitute, proprio per le loro funzioni “terapeutiche” e “salvifiche” possano essere accettate dalle famiglie, in virtù dei loro “poteri di conforto”:

«molte madri e molte mogli non sarebbero spietatamente ostili alle case di tolleranza se sapessero l’elemento di conforto e di equilibrio fisico e morale che hanno rappresentato quelle “ragazze” per i loro cari in guerra».⁵¹⁹

Callegari pensa che nella società, fondata sulla famiglia e sulla morale cattolica, la prostituzione svolga un’importante azione “sociale”:

«È la morale cattolica, di castità della donna fino al matrimonio, di esclusività sessuale della donna a favore dell’uomo che legittimamente la deve avere, è il principio di rispetto per la famiglia e per la sanità del vincolo tra coniugi, a imporre in paese a clima caldo – e quindi a più intenso stimolo

⁵¹⁷ Crimen, IV, 30, 3-10 agosto 1948, pp. 10-11

⁵¹⁸ ibidem

⁵¹⁹ ibidem

sessuale – la prostituzione quale indispensabile sfogo per quelli che non possono procurarsi una donna loro. Non quindi barbarie o medio evo, ma educazione cattolica e rispetto dell'onore della donna e della famiglia. Non abuso e corruzione, ma valvola di sicurezza perché le indiscutibili necessità sessuali mosse da un ambiente climatico che le favorisce, non finiscano in pericolose inversione o in degenerazione».⁵²⁰

La chiusura quindi significherebbe automaticamente «una fiumana di prostituzione clandestina senza alcun controllo sanitario» e per il Sud Italia, dove la morale è più rigida, maggiore sarà il pericolo, con la conseguenza di un «pauroso dilagare di malattie veneree». Non si può pretendere una moralità dei costumi, almeno non è il momento: è bene piuttosto che lo Stato lasci che questo bisogno «si sfoghi nella maniera meno dannosa, più controllata e più controllabile», e quindi le case chiuse vanno mantenute così perché sono «individuate e controllate, inquadrate e sorvegliate» e quindi non dannose per la società.⁵²¹

Indissolubile il mito della sicurezza sanitaria del bordello: la sua chiusura «rovinerebbe inesorabilmente i più semplici, i più ignoranti, quelli sforniti di danaro, che sarebbero costretti a prendere la “merce” meno costosa ed automaticamente più avariata» oltre a nuove e pericolose insidie «all’ordine famigliare». Senza quelle case infatti il desiderio sessuale inevitabilmente potrebbe intaccare donne perbene della società:

«Io credo che le persone di intelletto, le quali hanno – come noi abbiamo – quella educazione sessuale e quella civiltà sessuale che le rende superiori allo sfogarsi degli stimoli, debbano difendere, nelle case di tolleranza, la inciviltà sessuale dei poveri e dei semplici, i quali non debbono mettere a repentaglio la loro salute o introflettere artificiosamente i loro bisogni per accontentare un puritanesimo che non è latino e mediterraneo e che, anche religiosamente, è imponibile ad un ceto superiore».⁵²²

Partendo da queste posizioni, ritiene che attualmente i bordelli versino in condizioni arretrate e con un servizio igienico-sanitario non adeguato e chiede un maggiore intervento dello stato:

«Io credo che si dovrebbe arrivare ad un patronato dello Stato sulle case di tolleranza e ad un esteso regolamento per il quale fossero stabilite perentorie norme igieniche e perfezionato il controllo sanitario. Perché lo Stato non ha il coraggio di gestire questo [che] io reputo un servizio pubblico,

⁵²⁰ ibidem

⁵²¹ ibidem

⁵²² ibidem

stroncando del tutto la prostituzione clandestina e garantendo con forme di previdenza la vecchiaia alla “ragazze”?».⁵²³

Preoccupato che il ruolo fin qui svolto dalle prostitute “lavoratrici” possa andare in fumo, visto che hanno svolto «per lunghi anni un servizio fisico e sociale importante come questo», teme che, una volta chiuse le case, queste donne possano andare in rovina in mezzo alla strada o “allevando” nuove adepte. Non capisce la pudicizia dello Stato su questo tema e vuole che ci sia maggiore rispetto per le prostitute, come «nelle civiltà orientali», mentre allo stesso tempo «non ha paura di gestire giochi d’azzardo come il lotto e la Sisal».⁵²⁴

Sullo stesso numero curiose le opinioni degli altri lettori: un lettore, che si definisce un «padre di famiglia morigerato e onesto» che se si ritiene indifferente alla chiusura delle case di prostituzione, trova però «insopportabile questo altro tentativo di coattare la libertà dell’individuo col pretesto della morale» e non accetta l’intromissione dello Stato, che, a suo avviso, dovrebbe occuparsi d’altro:

«È possibile, signor direttore, che appena un italiano va al Governo, sia esso prete o comunista, liberale o socialista, invece di pensare a fabbricare case e a dar lavoro ai disoccupati, si debba subito preoccupare della morale? (...) Evviva le case di tolleranza! Sia gloria eterna alle prostitute! Abbasso i moralisti scocciatori e jettatori».⁵²⁵

E sullo stesso numero della rivista, un gruppo di prostitute vedono nel progetto Merlin un’intromissione alla loro stessa vita, che, seppur difficile, riesce a dare loro di che vivere per sé e per le loro famiglie:

«Evidentemente La o Le promotrici di questa campagna, che parla in nome dell’umanità per toglierci da una vita infelice che noi non conduciamo, saranno in buona fede; ma quelle brave signore che vogliono buttarci sul lastrico sotto la scusa d’una probabile redenzione facile a trovarsi secondo battendo il marciapiede, non sa che quasi tutte noi abbiamo figli che con i nostri guadagni, seppur non onesti, permettono loro di avere dalla vita delle loro mamme quelle gioie che molte di esse non hanno avuto».⁵²⁶

⁵²³ ibidem

⁵²⁴ ibidem

⁵²⁵ Ivi, p. 11

⁵²⁶ Ibidem: non mancano le opinioni delle dirette intervistate su questa rivista, testimonianza preziosa di come il progetto di legge non incontrasse il loro pieno e totale gradimento.

Luisella, una prostituta che scrive e dice di parlare a nome di tutte le prostitute delle case, attacca le girovaghe che sfuggono alla legge e ai controlli medici e sono molto più pericolose di loro: sono lusingate dall'interessamento del Parlamento che sta discutendo ed esaminando il progetto di legge, ma temono che le stesse persone che si stanno occupando della materia, non conoscano così da vicino il problema. Si dimostra scettica verso le misure previste di rieducazione e crede che sia meglio occuparsi di chi non ha lavoro e vive nella miseria, piuttosto che di loro, le quali hanno fatto questa scelta di vita e chiedono quindi di essere lasciate in pace, perché non recano disturbo e cercano solo di fare il loro lavoro. Ci sono altri problemi a loro avviso da risolvere, non il loro:

«Non le pare signor Direttore che prima di discutere alla Camera cose così poco pulite farebbero meglio a occuparsi di migliaia di donne che non trovano lavoro? Che non hanno ancora una casa? Dei bambini che vagano cercando la elemosina? Hanno bisogno forse d'infittire le schiere dei disoccupati? Perché noi siamo più di qualche migliaia. (...) Ma ci lascino vivere dietro le nostre persiane chiuse che tanto le incuriosisce! Non saremo certo noi che guasteremo l'animo e l'istinto dell'italiano». ⁵²⁷

Anche Graziella, una prostituta di Genova, non sembra favorevole alla chiusura delle case: divertita innanzitutto dai toni eccessivamente pessimisti di chi descrive le case come luogo di bruttura e volgare, difende gli ospiti che reputa gentili ed educati. Cerca di sfatare quei “pregiudizi” spesso connaturati all’esistenza delle case, che fanno di queste case un ritratto esclusivamente negativo:

«Ad ogni modo (se questo può interessare l’Associazione femminile che tanto si occupa di noi) vi assicuro che non siamo affatto trattate (dagli ospiti) con volgarità, con indifferenza offensiva, come fossimo serve e loro i nostri padroni, non è vero affatto che siamo le loro schiave (...) che dobbiamo sottometterci al loro volere! Come non è vero affatto che non possiamo passeggiare tranquille all’aria aperta (...) e che se volessimo un giorno sposarci dovremmo aspettare un certo periodo di tempo, e che nei locali pubblici la nostra presenza non è ben vista, anzi impossibile addirittura!». ⁵²⁸

Dopo aver sfatato quello che possiamo definire il “falso mito” delle case chiuse, si chiede anche lei che cosa ne sarà di queste donne una volta chiusi i bordelli, visto che ora, parlando a nome delle prostitute:

⁵²⁷ ibidem

⁵²⁸ Ivi, p. 13

«noi ora siamo al sicuro, in case pulite ed eleganti e il pane in tavola c'è sempre assicurato, e che il nostro lavoro ha un reddito sicuro, mentre quelle disgraziate che stanno in strada devono lambiccarsi il cervello, devono essere fortunate nell'adescare, eppoi... se tutto va bene perché non tutti sono galantuomini... e lì non c'è una direttrice o una padrona che le difende! E quanti pasti salteranno, e quanti mali trascurati». ⁵²⁹

Preoccupata dal dopo-case teme che queste ragazze non possano trovare lavoro, visto che tanto alto è il numero dei disoccupati, e loro, non farebbero altro che “ingrossare” quel numero:

«Andremmo a fare un altro lavoro...Ma non ci sono abbastanza disoccupati nella nostra nazione? Forse voi pensate che noi siamo tutte delle serve, nate e cresciute in catapecchie e nelle strade fangose (...) Voi dirette che si farebbe presto a porre un rimedio a tutto, ossia anche a far sparire queste femmine, ma è inutile tutto ciò da che mondo è mondo e la prostituzione o clandestina o no c'è sempre stata e il nostro popolo è un popolo caldo dove la mentalità, in certi casi non sta tanto a guardare per il sottile, e chissà quanti casi spiacevoli o addirittura terribili succederebbero...allora ti voglio o società...». ⁵³⁰

Non è però dello stesso avviso un'altra prostituta, che si firma «Kenia la milanese»:

«Conosco questi posti, e per mia sola disgrazia con esperienza di diversi anni, nonostante tutta la mia volontà di redimermi, non sono riuscita a raggiungere i miei sogni. Ed il mio sogno si limita ad una semplice casa che la guerra mi ha distrutta. Come me, tante e tante mie povere compagne più o meno fortunate in questo lavoro, non sono riuscite a salvarsi. Sempre schiavitù, sempre sottomesse ad un regime di vita malsano e bestiale, quando si pensa che bisogna avere contatti con uomini cento e più volte al giorno. Non respiro l'aria pure né il sole mi bacia come tutte le creature della terra, alle 3.30 un campanello mi chiama al dovere e mi assoggetto come una schiava. Lo sfruttamento di tutte le tenutarie è enorme. Lavoro, sacrifico la mia carne, le mie forze a duro prezzo, le ore più belle della giornata le trascorro dietro a persiane spietatamente inchiodate, mentre la padrona vive felice nella sua amena villa, o al mare, o alle corse». ⁵³¹

Incerta sul futuro che le spetta dopo la chiusura delle case, non nasconde però il suo ottimismo per una vita che non può non essere migliore una volta abolita la prostituzione di Stato:

«Sento porsi un dilemma dalla maggioranza delle mie compagne. Ci metteranno in un collegio o in un campo di concentramento? Temono e con loro anch'io di trovarsi allo sbaraglio, indifese, buttate

⁵²⁹ ibidem

⁵³⁰ ibidem

⁵³¹ ibidem

alla mercé di tutti, e soprattutto delle leggi che ci perseguirebbero. (...) Chiudere, anch'io grido, chiudere o provvedere allo sfruttamento a cui siamo soggette, e solo così, anche che il destino ci riserva vita amara, che almeno ci sorrida l'idea di un domani redento. Ognuna di noi lotterà per una vita che potrebbe ancora rifiorire».⁵³²

Un'altra prostituta, che si firma Renata C., chiede una sola cosa: «che vengano chiuse le case di tolleranza», perché lei, come le sue colleghi, sono «schiave di tutti, di padroni e di clienti»:

«Bisogna andare con tutti anche con quelli che ci ripugna di andare. Perché? Povere creature anche noi siamo di Dio. Vedere tanta bella gioventù buttata in questi postriboli solo perché sono autorizzati che se così non fosse ognuna di noi avrebbe avuto un altro destino e no quello di essere schifata da tutti».⁵³³

Nel numero successivo di *Crimen*⁵³⁴ continua il “dibattito” dei lettori e delle lettrici: un'ex prostituta di nome Bruna ammette di aver lavorato cinque anni in una casa di tolleranza per poter mantenere la madre malata e sua figlia, e di esser riuscita a mettere su dei risparmi col quale è riuscita a mettere su una piccola attività. Ammette che quelle donne che non riescono a mettere da parte del denaro sono quelle che «hanno l'abitudine di mantenere lo sfruttatore, e che se lo portano appresso in ogni spostamento che fanno, mantenendolo in albergo o in camera ammobigliata»; altre prostitute vivono nel lusso e pur guadagnando molto, gran parte dei loro incassi se ne va ai loro sfruttatori:

«Nelle case di tolleranza delle grandi città, Roma, Milano, Torino, Genova, ci sono ragazze che hanno guadagnato 20, 30 e anche 40.000 lire al giorno da parte loro, una parte del cinquanta per cento che spetta loro sull'incassi e il resto mance. Bene: queste donne a fine scrittura [quindicina] non avevano denaro per partire perché giornalmente lo consegnavano ai loro sfruttatori».⁵³⁵

Anche all'interno delle case, vi è un clima non sempre facile, figlio di rivalità e di prepotenza tra gli sfruttatori e le padrone, come testimonia la stessa Bruna con la sua testimonianza:

⁵³² ibidem

⁵³³ ibidem

⁵³⁴ Crimen, IV, 31, 3-10 agosto 1948, p. 11.

⁵³⁵ ibidem

«Se una padrona di casa dà loro qualche buon consiglio, sconsigliandole di dare il denaro all'amante [sfruttatore] queste disgraziatissime donne riferiscono tutto al loro amante il quale le fa fare la valigie e se le porta via». ⁵³⁶

Sullo stesso numero, straziante la testimonianza di una prostituta “veterana” di 37 anni, che ha seguito come meretrice l'esercito italiano durante la II guerra mondiale, ed è tornata in Italia dopo essere stata due anni in un campo di concentramento tedesco:

«Dal giorno 9-9-1945 che sono rientrata in Italia dopo 2 anni di campo di concentramento in Germania, leggo il suo giornale. Da due settimane leggo le lettere inviate da persone di diverso ceto per il pro o contro la chiusura delle case di tolleranza. Tutti scrivono, parlano, ma nessuno sa quale sozzura ci sia in quegli ambienti. Sono milanese, ho 37 anni e all'infuori dei 2 anni passati in Germania, ho 15 anni di carriera miserabile di case di tolleranza. Sono stata in Abissinia, in Libia, in Albania, in Montenegro, sempre con la truppa, e ho girato l'Italia in lungo e in largo. Può credermi che ne ho sin sopra i capelli di uomini, di Padroni e Padroni di casini, di Segretari, di Dottori, colleghi». ⁵³⁷

Denuncia anche la condizione delle case chiuse di Napoli, con precarie condizioni igieniche, con «camere senza finestre, umidità che penetra nelle ossa, nei cassetti scarafaggi, nei letti cimici», e topi nelle stanze. Oltre a questo racconta delle mance, che qui potremmo definire pizzo, che queste donne sono costrette a pagare ogni giorno al segretario della casa, il tutto con la complicità omertosa della padrona della casa. Allo stesso tempo però, con freddezza e schiettezza, la stessa ex prostituta consiglia, alla luce della sua esperienza, di mantenere case e di lasciarle esclusivamente ad uso dei militari:

«I primi anni facevo la vita fuori, e la Questura di Milano mi aveva fornito di un libretto sanitario, e dovevo due volte alla settimana passare la visita all'Ambulatorio, e ringraziando Dio non sono mai stata ammalata, non so che cosa è una blenorragia in 15 anni di carriera.

Le case di tolleranza sono state fatte per i militari, dunque io proporrei in ogni città due o tre case per loro, basterebbero, perché ogni donna che non soffre disturbi può benissimo sopportare 150 uomini al giorno, ne ho passati io sino 280 al giorno in Montenegro, e non sono morta, ho 37 anni, e ne dimostro 30». ⁵³⁸

⁵³⁶ ibidem

⁵³⁷ ibidem

⁵³⁸ ibidem

Di male minore parla invece un medico di Rimini, che, rivolgendosi ai giovani, e, sulla base della sua esperienza professionale, osserva che bisogna accettare un «atteggiamento di compromesso», e quindi mantenere lo status quo:

«Da quanto ho potuto personalmente constatare nella mia carriera professionale, mi sono formato il convincimento che nella dibattutissima questione delle “case di tolleranza” vale infinitamente di più attenersi alle norme della vita pratica e non cedere alle lusinghe di chimeriche astrattezze. La mia esperienza si può riassumere così: *Occorre* [corsivo nel testo] anche in questo caso assumere un atteggiamento di compromesso e di accettazione del “male minore” (così mi pare lo definisse lo stesso Sant’Agostino) dell’esistenza delle case di tolleranza allo scopo di evitare i “mali peggiori” derivanti da un non controllo delle donne che esercitano “liberamente” quel mestiere cui tanto si dà addosso».⁵³⁹

Parlando della sua città, lo stesso medico guarda con preoccupazione ai dati relativi all’aumento delle malattie cistiche durante il periodo dell’occupazione alleata, fatto dovuto alla chiusura della casa di tolleranza di quella città e all’aumento enorme della prostituzione clandestina, e, dopo aver sostenuto il fallimento dell’esperimento francese in tema di abolizionismo, conclude con una lapidaria affermazione, con la speranza che sia salvaguardato il “diritto sessuale” dell’uomo:

«Perché, dunque, esporci ad un inutile, crudele, rischio e pericolo? Noi non abbiamo il divorzio, ultima valvola di sicurezza dell’istinto poligamico dell’uomo. Occorre quindi che quest’istinto trovi il suo sfogo fisiologico e solo le “case di tolleranza” possono offrirlo alla massa con l’assicurazione quasi assoluta della conservazione della salute sessuale»⁵⁴⁰

In un’altra lettera un lettore fa intendere come la chiusura delle case sia un esperimento fallimentare e che potrebbe causare una grande ingiustizia: chiede ai moralisti quale sarebbe «il vantaggio che ne deriverebbe alla nostra moralità ed alla pubblica salute, una volta abolite» le case di prostituzione:

«È da prevedere che, appunto per quanto sopra esposto, una dabbenaggine simile qui da noi non si farà; ma tutto è possibile, e se ciò avvenisse, purtroppo chi più di tutti ne subirebbero le sfavorevoli conseguenze, sarebbero sempre i meno abbienti. E chi in definitiva ne potrebbero trarre vantaggio, sarebbero solo dei medici poco scrupolosi e più di tutti forse la cronaca nera, che vedrebbe

⁵³⁹ Ivi p. 11.

⁵⁴⁰ ibidem

aumentare giorno per giorno la serie dei delitti e delle brutture sorgenti da questo male inguaribile: la prostituzione».⁵⁴¹

La paura, quando si parla di chiusura di queste case, è un sentimento comune a molti, non solo per i semplici cittadini, timorosi di vedere la prostituzione nelle strade delle loro città, ma anche per le prostitute stesse, che in quelle strade non vogliono lavorare e, eventualmente tornare, proprio perché in quelle stesse case viene offerta, a loro avviso, una forma di protezione e di tutela. La lettera di alcune prostitute anonime è emblematica:

«Vi chiediamo solo una cosa (che lavoro ci darete quando avrete raggiunto l'intento della chiusura delle case di tolleranza?) molte di noi hanno una famiglia e possono rifarsi una vita, ma la maggior parte sono senza casa e senza genitori. Penserà la Società a queste donne? No, la società ci respinge e ci disprezzerà, e non ha tempo di occuparsi di noi. Una cosa vogliamo chiedere: qual è il rango più depravato, l'alta Società oppure il basso popolo?

Siamo certe che questo non ci respinge, ma la società si. E allora come si potrebbe lavorare onestamente se quest'altra ci calpesta? No, non vogliamo andare sul marciapiede a fare compagnia a tante altre. Vogliamo solo star dentro poiché col nostro mestiere non abbiamo commesso delle brutte azioni con nessuno e questo perché quando ci spogliamo del nostro corpo esiste un'anima molto nobile».⁵⁴²

Si viene a creare quindi una vera e propria rivalità tra prostitute clandestine, libere dai gioghi e dalle catene del postribolo, ma abusive, e quelle delle case: prostitute ufficiali, statali, che nella società hanno un ruolo ben preciso, che viene protetto, riconosciuto legalmente e tassato.

È vero che le condizioni di vita fossero deleterie per entrambe queste categorie di prostitute, così come è vero che la legge fosse repressiva e non tutelasse i diritti di queste donne e si accanisse contro le girovaghe. Ma, non è allo stesso tempo sbagliato che molte prostitute di stato hanno rivendicato, con orgoglio e con fierezza, il loro “ruolo” e il loro compito all'interno della società, una società che da pochi anni si è lasciata alle spalle il dramma della guerra civile.⁵⁴³ In una lettera

⁵⁴¹ ibidem

⁵⁴² ibidem

⁵⁴³ Non possiamo capire quanta volontarietà ci fosse nell'azione di queste prostitute. Possiamo presumere che molte donne si sentissero in qualche modo protette all'interno delle case, sia per paura di ripercussioni, che per timore di non essere accettate fuori da quelle case, dove, schedate, avrebbero trovato difficoltà a reinserirsi e a trovare un nuovo lavoro. C'era il rischio, e molte lo testimoniano dalle lettere, che potessero fare lo stesso mestiere di prima, ma all'aperto, in una situazione di potenziale pericolo. Più avanti comunque vedremo come l'Aneca, un soggetto giuridico che rappresenta gli interessi dei tenutari delle case, abbia fatto pressioni anche alle prostitute stesse per scrivere lettere e partecipare al dibattito sulle riviste, in modo da difendere e garantire la legittimità delle case di tolleranza.

alcune prostitute bolognesi smentiscono tutte le “bugie” sulle case chiuse fatte da altre prostitute, con un reciproco scambio di accuse:

«Primo: non è vero che siamo obbligate a comperare dai fornitori determinati, noi comperiamo dove vogliamo; secondo: le tenutarie si prendono quello che è stato stabilito dalla legge né più né meno. Siamo preoccupatissime perché nessuna di noi si trova qui per lussuria, ma bensì per molte necessità che anche con un bon lavoro, nessuna di noi riuscirebbe a disimpegnarsi per tutte le esigenze della vita. (...) Queste Signore che decantano ai quattro venti il nostro stato inferiore nella dignità umana, non pensano in quale miseria noi si cadrebbe? No! Questo non possono pensarlo e nemmeno ammetterlo, perché loro abbondano nella ricchezza e nell’agiatezza!»⁵⁴⁴

Non sono le uniche prostitute a vedere nelle case un’ottima tutela e garanzia, che non potrebbe essere offerta loro una volta che queste saranno chiuse. Tante sono le lettere e le testimonianze che vengono pubblicate su Crimen, che attestano come molte di esse si considerino oneste e vogliano continuare ad esercitare quel mestiere nelle case per poter mantenere la propria famiglia, e lo testimoniano, rivendicando l’utilità nonché la serietà del loro lavoro.⁵⁴⁵

C’è poi chi vede nella chiusura delle case un passo essenziale per ricondurre alla moralità il paese e per combattere il vizio: questo compito può essere solamente svolto dalla Democrazia Cristiana, «la quale è l’unica che possegga le vere forze morali e spirituali perché si appoggia alla legge di Dio e alla Carità del Vangelo». Un altro lettore, invece, ravvisa che la «bonifica sociale ed umana dovrebbe iniziare da altri campi» e crede che sia una «tragica ridicolaggine che per far piacere all’Onu ed agli americani che ci hanno riempito l’Italia e gli ospedali di “segnorine” si debba vietare a dei giovani robusti e sani e fisiologicamente maschi di possedere una donna nel solo mezzo consentito»: a suo avviso tutto questo viene fatto «in nome di una morale che crede risolvere il problema con mente femminile e con la foglia di fico», che ricorda, a suo avviso, il proibizionismo americano.⁵⁴⁶

Sul numero 33 viene pubblicata una lettera di un caporale che parla a nome dei suoi colleghi militari: si dichiara contrario alla chiusura della case, per timore che aumenti la prostituzione clandestina e le malattie veneree: dichiara con schiettezza e senza paura che i militari come lui di stanza a Siena frequentano «esclusivamente le case di tolleranza», e spiega il motivo:

⁵⁴⁴ Crimen, IV, 33, 24-31 agosto 1948, p. 12.

⁵⁴⁵ ibidem

⁵⁴⁶ Ivi, p. 15

«Voi vi domanderete per quale ragione. Ve lo spieghiamo subito: in questa città nessuna ragazza guarda in viso noi soldati, abbiamo venti anni ed abbiamo bisogno anche noi di sfogo; non scriviamo perché potremmo avere qualche interesse ma semplicemente, per informare che siamo contrari alla chiusura». ⁵⁴⁷

Intromissione quasi quella dello Stato nella vita degli italiani, che prima tollerava e ora vuole, ipocritamente, far chiudere quelle case, e, indirettamente, andare contro i suoi cittadini, rendendo difficile per questi il soddisfacimento e lo sfogo dei loro impulsi. Cambiando rivista andiamo ad analizzare l'opinione del giornalista Mario Vinciguerra: in un articolo del 1949 pubblicato su *Il Mondo* egli esprime tutte le sue perplessità sul progetto di legge⁵⁴⁸. Ravvisa nel primo progetto Merlin delle contraddizioni di fondo, in merito al fatto che si vuole combattere la prostituzione esautorando i poteri della polizia. È scettico riguardo alle misure proposte, che a suo avviso avranno la conseguenza di far uscire le prostitute per lasciarle in mezzo alla strada e pensa che le idee che stanno a fondamento del progetto di legge siano ottocentesche. Vuole che si tenga conto di altri elementi che per lui sono legati al degrado dell'ambiente sociale, che definisce «zona grigia», in cui il cambiare del costume negli ultimi anni ha portato a nuovi fenomeni come la prostituzione omosessuale e la prostituzione fatta a fini di ricchezza. Critiche vengono espresse verso la riforma della polizia del costume e le limitazioni che la Polizia avrebbe in generale: paventa che con la chiusura delle case, si avranno, e testimonia il tutto con casi di cronaca avvenuti in Francia e in Italia sui maggiori pericoli derivanti anche dal consumo di droghe. La legge è buona perché fa «larche promesse di rigenerazione sociale», ma cosa succederà se si aprono le case di tolleranza?

«Dalla lettura del disegno di legge noi apprendiamo che succederà questo: che la massa della prostituzione libera sarà automaticamente ingrossata, aggravando i problemi di ordine pubblico (cioè di polizia); e che in pari tempo i poteri di polizia in materia di buon costume saranno ridotti al nulla». ⁵⁴⁹

Per Vinciguerra è secondaria la questione delle case chiuse, che non possono non portare all'aumento di quella clandestina, con corrispettivo e consequenziale aumento delle malattie, e chiede maggiori poteri di polizia e degli organi di sanità, anche per combattere il commercio della cocaina, fenomeno che ha stretti legami con il «male sociale» della prostituzione.⁵⁵⁰

⁵⁴⁷ *Crimen*, IV, 33, 24-31 agosto 1948, p. 12.

⁵⁴⁸ *Il Mondo*, n. 41, 1949 *Case Chiuse e dintorni* di Vinciguerra Mario

⁵⁴⁹ *Il Mondo*, 26 novembre 1949, p. 3.

⁵⁵⁰ *ibidem*

In risposta al suo articolo, sempre dalle colonne de *Il Mondo*, Antonietta De Silvestri attivista milanese dell'Alleanza Femminile Italiana⁵⁵¹, pubblica nel mese di dicembre un articolo di risposta in cui sostiene che «parlare di abolizionismo significa parlare di sopprimere tutte le misure eccezionali» e critica il sistema attuale che mette fuori legge non solo le prostitute ma tutte le donne:

«Infatti questa legge, permettendo lo snidamento di prostitute clandestine, annulla le garanzie costituzionali relative all'inviolabilità della persona e del domicilio: autorizza la polizia a sottoporre qualsiasi donna sospetta di prostituzione a trattamenti arbitrari. Simile legge d'eccezione permette altresì l'esercizio del lenocinio e del reclutamento di prostitute». ⁵⁵²

Difende il progetto di legge Merlin, di cui ella stessa fu ispiratrice⁵⁵³, sostenendo che alle prostitute nel testo di legge non viene previsto «nessun trattamento di favore»: queste donne pertanto sono sottoposte «all'obbligo di osservare la legge allo stesso titolo degli altri cittadini», e ricorda a Vinciguerra come i dispositivi volti a punire gli sfruttatori della prostituzione e quindi i poteri della polizia non vengono limitati bensì «enormemente accresciuti». E, in merito alle norme sulla Polizia del costume, chiarisce che non viene abolita quella parte della polizia dedita a combattere lo sfruttamento della prostituzione: il nuovo corpo si occuperà di «prevenzione» della prostituzione, sia di sistemazione delle minori di anni 21 in istituti di patronato, oltre a denunciare i favoreggiatori e gli sfruttatori:

«la persecuzione della singola prostituta non serve a trasformare l'"occasionale" in "professionale". Fortunatamente, in regime regolamentista, l'enorme maggioranza delle occasionali riesce a sfuggire alla rete tesa dai pubblici poteri». ⁵⁵⁴

Con toni più duri e di forte denuncia, la stessa De Silvestri denuncia il regime liberticida della prostituzione dalle pagine de *Lo Stato Moderno*: con un lungo articolo descrive la vita difficile delle prostitute intrappolate nelle retate e invita tutti gli addetti al settore a non schernire la battaglia delle cosiddette «Butler italiane», ma a comprendere e a vedere da vicino che cosa significa avere in Italia l'istituto delle case di tolleranza:

«I due principi acquisiti nei paesi civili in materia prostituzione sono i seguenti.

⁵⁵¹ L'alleanza femminile italiana è la federazione italiana della International Alliance of Women: si veda il par. 2.1

⁵⁵² *Il Mondo*, 24 dicembre 1949, p. 3

⁵⁵³ Serci M. A., *L'Alleanza femminile italiana 1944-1950*, op. cit.

⁵⁵⁴ *Il Mondo*, 24 dicembre 1949, p. 3.

1. La donna non deve essere reclutata;
2. La donna non deve essere incatenata al mestiere».⁵⁵⁵

Critica la sorveglianza igienica applicata solo alle donne, igiene che poi diventa solo il pretesto per tenere aperte quelle case, e sferra un duro attacco alle «statistiche ufficiali, che vengono pubblicate allo scopo di impaurire un pubblico di mentalità infantile col “babau” del pericolo venereo», in modo da indirizzare i clienti solamente verso quei «templi autorizzati». Sulle cifre offerte in merito alla percentuale di contagio della prostituzione clandestina avverte che molti dati vengono presi da malate di altre malattie come la tigna, scabbia, ma in merito alla sifilide, le cifre «sono sempre irrisorie». Basti pensare, continua la giornalista, che nell'anno 1947 a Milano tra i rastrellamenti vennero “trovate” 12 prostitute clandestine sifilitiche, mentre nello stesso periodo di tempo si presentarono agli ambulatori più di 2.000 malati sifilitici. Una forte critica viene indirizzata anche contro gli ospedali celtici, che oltre a essere luoghi di cura sovraffollati si trasformano a volte in «centri della tratta» e «focolai di delinquenza»:

«Gli ospedali sarebbero certo assai più affollati, e da gente assai più bisognosa di cure, se fossero ospedali e non medioevali lazzaretti, e se i malati fossero trattati come malati e non come reclusi o peccatori da punirsi. Questo non sia detto per criticare il “servizio” (...) ma per condannare il “sistema” che alla prevenzione e redenzione preferisce una pretesa “repressione” che è demoralizzazione e persecuzione».⁵⁵⁶

Non manca la denuncia dello «sfruttamento economico» di quelle donne che nei postriboli di seconda e terza classe possono lavorare fino a 10 ore al giorno per un ammontare di circa 100 clienti al giorno: queste condizioni, insieme alla facile esposizione a malattie della pelle e polmonari rappresentano un «trattamento disumano, abbruttimento, infamia». La cura per queste donne diventa problematica: visto che non tutte possono pagarsi uno specialista, molte non vogliono recarsi presso gli ambulatori per il rischio di finire in questura ed essere schedate dalla polizia. Gravissimi quindi i rischi per la salute che derivano da questo sistema:

«Si può dire che l'attuale sistema di “protezione della salute maschile” sia un sistema di “distruzione della salute femminile”».⁵⁵⁷

⁵⁵⁵ *Lo Stato Moderno*, Anno VI, n. 1-2, 5-20 gennaio 1949.

⁵⁵⁶ ibidem

⁵⁵⁷ ibidem

Con questo sistema viene sancito un diritto assurdo, quello di prostituire, che diventa in questo modo un privilegio esclusivamente dell'uomo che può disporre di un corpo femminile a proprio piacimento, esautorato da ogni responsabilità:

«Ho detto inoltre in un precedente articolo che non esiste il diritto di prostituire. Ma la protezione di chi prostituisce, tale diritto non solo presume, ma lo consacra e lo trasforma in obbrobrioso privilegio per l'uomo, liberato dalle proprie responsabilità, anche nella soddisfazione dei suoi capricci e dei suoi pervertimenti, convinto di poter continuare e tenere alle donne quel linguaggio che, secondo la Butler, era “il linguaggio dei despoti”».⁵⁵⁸

Sul mensile socialista *Critica Sociale*⁵⁵⁹ tre interessanti articoli di Luciano Saffirio tra il 1948 e il 1949 offrono uno squarcio interessante su quella che è stata la posizione socialista sul tema della prostituzione, anche per capire le differenze maturate nelle varie fasi del progetto di legge Merlin.

⁵⁶⁰ Fedele alla tradizione del pensiero marxista, in questi articoli viene auspicato un superamento della realtà, quella dei postriboli e della prostituzione di stato, per poter consentire «un piano generale riforma della società, dei costumi e della coscienza morale»: la prostituzione non è figlia delle cause biologiche e fisiologiche:

«le vere e proprie cause determinanti sono di natura economico-sociale. La prostituzione è un fatto sociale in quanto ha le sue cause nella condizione di sudditanza in cui si trova la donna di fronte all'uomo».⁵⁶¹

La prostituzione allo stesso tempo è condizionata da altri fattori, alcuni di derivazione lombrosiana⁵⁶²: questi sono «l'inferiorità fisica», il compiacimento della donna verso l'uomo, «la fisiologia e l'anatomia della sessualità femminile» che rendono la donna «strumento passivo» dell'uomo per paura di non subire le sue reazioni, la maggiore “tendenza poligamica” dell'uomo, con la conseguente irresponsabilità di quest'ultimo che lo porta ad agire senza freni, in assenza di conseguenze derivanti da quell'atto sessuale. Denuncia la condizione delle prostitute come fuori legge, sottratte alla legge comune e sottoposte a regolamenti speciali, e analizza l'azione

⁵⁵⁸ ibidem

⁵⁵⁹ Periodico politico italiano di ispirazione socialista fondato nel 1891 da Filippo Turati, le cui pubblicazioni sospese nel 1926, ripresero nell'agosto del 1945.

⁵⁶⁰ *Critica Sociale*, Anno XL, nn. 22-23, novembre-dicembre 1948.

⁵⁶¹ ibidem

⁵⁶² Echi di posizioni lombrosiane li avvertiamo, seppur in minima parte, anche tra gli schieramenti progressisti: basti citare il caso del medico e senatore Gaetano Pieraccini, le cui posizioni vengono ampiamente trattate nel II capitolo: pur aderendo al Partito Socialista (per poi confluire tra i socialdemocratici) Pieraccini sarà l'avversario più acceso del progetto Merlin. Questo fatto lo dobbiamo innanzitutto, a mio avviso, allo stato della medicina (intesa come disciplina scientifica) del II dopoguerra, che ancora risente di un forte “maschilismo”, e che considera la donna come elemento biologico inferiore, oltre che potenziale agente infettivo e portatrice di malattie.

internazionale della Società delle Nazioni tra le due guerre e il forte impegno dell'AFI⁵⁶³, di cui condivide la posizione, sostiene che la prostituzione non è un crimine ma una scelta della donna, e a lei soltanto appartiene il diritto di disporre del proprio corpo. A questo non può mancare la coscienza igienica dei cittadini e l'opera di educazione sessuale che lo Stato deve saper condurre anche nelle scuole.⁵⁶⁴

Non mancano le critiche al progetto Merlin: le rimprovera il fatto che non senta necessaria l'aspetto della prevenzione e della rieducazione delle prostitute, e, allo stesso tempo, di non «aver fiducia nello scopo ulteriore di abolire la prostituzione come fenomeno sociale». Quello che deve avvenire per Saffirio è che la donna possa avere pari opportunità e possibilità, «in una società rinnovata nella sua economia, nei suoi costumi e nelle sue ideologie», in modo tale che la prostituzione possa scomparire naturalmente come fenomeno sociale: è questo aspetto che deve orientare il legislatore.⁵⁶⁵

Importante la considerazione della donna: oltre alle misure per tutelare la «coscienza igienica e profilattica» bisogna aumentare il senso di responsabilità, con la lotta a «quelle fonti di pornografia che collaborano efficacemente a diffondere il concetto della donna come aente “un solo mestiere”», ed evitare così che la donna possa essere considerata come «oggetto passivo di libidine e di compravendita». L'educazione sessuale dei giovani è quindi essenziale e deve servire a «sradicare l'abitudine dei maschi alla irresponsabilità e alle sfrenatezze sessuali». Necessario quindi, oltre al pacchetto di norme proposto da Merlin, «un'opera di prevenzione e di bonifica sociale», assente o quasi nel progetto di legge presentato dalla senatrice veneta. Pur propugnando un'utopica società socialista che garantisca a «tutti i cittadini il diritto di vivere del proprio lavoro» vede nella riforma «una breccia aperta verso l'elevazione sociale» per aprire «la pesante porta del progresso anche nel campo dei rapporti tra uomo e donna».⁵⁶⁶

Nel 1949, con un nuovo articolo, Saffirio, oltre ad analizzare le posizioni parlamentari in seno al progetto Merlin, prende in esame il caso francese e smentisce i dati sull'aumento delle malattie veneree dopo la fine delle *maisons closes*, dati parziali e non veritieri riportati anche dai regolamentisti italiani al Senato. Sostiene che come punto primario venga posta la chiusura delle case, che deve essere accompagnata poi da una riforma sanitaria che risponda «alle esigenze di rinnovamento della nostra arretrata società», e incita i medici contrari all'abolizionismo a pensare a questo tipo di riforma, ponendo al contempo il principio della parità e dell'uguaglianza di genere nelle prestazioni sanitarie. Non da ultima la necessità della cura gratuita e uguale per tutti, per

⁵⁶³ Associazione Femminile Italiana

⁵⁶⁴ ibidem

⁵⁶⁵ ibidem

⁵⁶⁶ ibidem

l'uomo e per la donna. Concludendo il suo articolo, ha grande fiducia inoltre nel cambiamento che può derivare dalla fine delle case di tolleranza:

«È infatti da tener presente che la riforma materiale della società produce essa stessa trasformazioni profonde delle opinioni e dei costumi costituendo un catalizzatore sociale dell'educazione stessa. La concezione della donna come proprietà pubblica o privata, la doppia morale, la inutile e nociva crudeltà sociale verso la famiglia naturale, la presunta necessità della prostituzione e il complesso di ideologia che cospirano a sospingere la donna in tale degenerazione saranno sottoposte ad un terremoto tale che le farà prima o poi crollare completamente, affinché il loro posto sia preso da criteri e regole di comportamento più umane e corrispondenti all'odierna realtà dei rapporti sociali». ⁵⁶⁷

Facendo un salto di otto anni, dalle pagine de *L'Espresso* del 1957 riusciamo forse a capire cosa significhi essere una prostituta all'interno dei postriboli, grazie all'articolo di Antonio Gambino, che ben descrive il sistema criminale di sfruttamento che fa da cornice alle case chiuse. Il primo passo per essere “schiave del piacere” è il libretto sanitario:

«Il libretto è il primo passo per la trasformazione d'una donna in prostituta. Il secondo, definitivo, è l'iscrizione del suo nome nei registri della questura, al momento in cui entra in una casa chiusa». ⁵⁶⁸

Cita la legge che le ha rese delle cittadine inferiori, con uno status giuridico eccezionale, con diritti negati, o riservati esclusivamente a lei in quanto prostituta:

«è un essere a sé stante, differente dagli altri, sciolto dall'ubbedienza ad alcune leggi comuni, ma sottoposto ad altre leggi speciali che riguardano lei sola»⁵⁶⁹

E nell'indagare come le donne arrivano a questo passo, constata come spesso o quasi sempre nelle storie sia essenziale se non indispensabile la figura di un uomo:

«le donne giungono da sole a questo passo? Decidono da sole d'entrare in un mondo dal quale è tanto difficile uscire e che farà di loro, per tutta la vita, delle perseguitate?

⁵⁶⁷ *Critica Sociale*, anno XLI, n. 19 – ottobre 1949

⁵⁶⁸ *L'Espresso* III, 42, 20 ottobre 1957, citato in Eco U. (a cura di), *L'Espresso 1955-85: 30 anni di costume*, parte 1, Editoriale, L'Espresso, Roma, 1985, p. 19-31.

⁵⁶⁹ *ibidem*

La risposta, in generale, è no. Dietro queste donne c'è quasi sempre un uomo e quest'uomo è a sua spesso l'anello d'una catena più lunga, tanto lunga che nessuno riesce a vederne l'altro capo».⁵⁷⁰

Riesce a descrivere molto bene le modalità in cui viene reclutata una prostituta con complicità di svariati soggetti che tramano con lui. In queste storie il punto di partenza può essere quello di un'innocente e apparentemente innocua storia d'amore. Riportiamo la descrizione nell'articolo:

«La ragazza doveva essere una cameriera, possibilmente meridionale. Dopo averla corteggiata qualche settimana, Dick [il nome dell'uomo che la recluta] diventava il suo amante. La relazione durava un po', poi Dick cominciava a mostrarsi annoiato. Allora, intervenivano le amiche. Il loro compito era di spiegare alla ragazza che un uomo si stanca di vedersi intorno una donna sempre malvestita, con i capelli spettinati e la biancheria in disordine. Se voleva tenersi Dick, le dicevano, era bene che pensasse a queste cose. Loro la potevano aiutare, presentandole un giovanotto, che l'aveva notata in un quartiere mentre andava a fare la spesa. Andandoci insieme qualche volta poteva farsi i soldi necessari. Naturalmente, bisognava che Dick non sapesse nulla».⁵⁷¹

Ma ovviamente era un'abile “sceneggiata” volta a convincere la povera innocente: la prostituzione doveva così sembrare una scelta sofferta, obbligata, che potesse in qualche modo essere di passaggio o comunque, pur essendo una scelta obbligata, doveva sembrare a queste donne momentanea, necessaria solamente per raggiungere una certa somma di denaro:

«Invece Dick veniva a sapere tutto. Era una grande scenata e anche qualche schiaffo: i primi. La donna si pentiva e giurava di non farlo più. Ma dopo appena qualche giorno la situazione tra i due amanti cambiava. Dick, che fino a qualche tempo prima aveva guadagnato bene con il suo lavoro (nessuno sapeva quale) ad un tratto era disoccupato. Anche il progetto di matrimonio, di cui si parlava da mesi, rischiava d'essere compromesso. Non rimaneva che una strada, dopo tutto, la donna ci s'era già messa pochi giorni prima, di sua volontà».⁵⁷²

Una scelta obbligata quindi che però può essere recepita dalla donna innamorata come necessaria. Un piano machiavellico, calcolato freddamente, che può realizzarsi come su un palcoscenico teatrale:

⁵⁷⁰ ibidem

⁵⁷¹ Ibidem

⁵⁷² ibidem

«Non si trattava quindi d'una novità per lei. Non poteva fare la schizzinosa. Dick non la costringeva, accorato ripeteva però, quasi a se stesso, che era molto strano che lei, capace di andare con un uomo per un po' di profumo e di rossetto, facesse delle storie ora che si trattava del loro amore e del loro avvenire...».⁵⁷³

Secondo il giornalista questa, come tante altre storie, può essere accaduta anche ad altre donne, con sfumature e sfaccettature diverse che però non nascondono il dramma di un aggrimento ai danni di povere donne sfortunate, ingannate spesso dall'eccessiva fiducia verso una persona apparentemente gentile, che sembra voler agire per il loro bene, e che la attrae anche con la possibilità di guadagni molto remunerativi. Il passo successivo, seguendo la storia raccontata da Gambino, è quello di entrare nella casa: è difficile che la scelta sia completamente volontaria da parte della donna:

«Difficilmente si compie questo passo senza la spinta di qualcuno che ne spieghi la convenienza e i vantaggi. Può trattarsi d'un semplice procacciatore di professione (ce ne sono almeno una ventina in Italia) che coglie la ragazza nel giusto momento psicologico: quasi sempre nella disperazione per un abbandono o mentre ha da poco avuto un bambino illegittimo; può essere anche una ex prostituta che l'età trasformata in adescatrice: i giardini pubblici sono il suo campo d'azione e le giovani cameriere maltrattate dalle padrone le sue vittime. In qualche caso, rarissimo, la donna si mette personalmente in contatto con la casa di tolleranza».⁵⁷⁴

Non manca nell'articolo di Gambino anche la denuncia di tutti quei mestieri che ruotano intorno alle case di tolleranza: dallo sfruttatore ai proprietari dei bordelli, dai procacciatori ai magnaccia, quest'ultimi veri e propri amministratori e manager, che la sposta di quindicina in quindicina⁵⁷⁵, che si occupa di trattare con i padroni per un nuovo “ingaggio”, e che incassano loro stessi i soldi che poi girano, in percentuale alla donna sfruttata.⁵⁷⁶ Seconda una stima non troppo imprecisa circa «20.000 uomini vivono alle spalle delle prostitute», siano esse clandestine che registrate ufficialmente dallo Stato. Così se si pensa che la donna può entrare in una casa di tolleranza con la speranza di poter guadagnare molto in poco tempo e magari poter anche smettere, spesso la speranza si è rilevata una vera e propria illusione:

«Prendiamo il caso d'una donna giovane in una casa di prima categoria, con 1.000 lire di tariffa (le case di categoria extra possono arrivare fino a 10.000). Se la donna riceva una media di 40 clienti al giorno, alla fine della quindicina avrà incassato 600.000 lire. La sua parte dovrebbe essere la metà:

⁵⁷³ ibidem

⁵⁷⁴ Ivi, p. 27.

⁵⁷⁵ Il quindicina è il periodo di quindici giorni di servizio delle prostitute, che vengono di fatto “spostate” di casa in casa, da città a città, per evitare che i clienti si affezionino e per “variare” l’offerta.

⁵⁷⁶ Ivi, p. 28

quasi sempre quando la casa non è troppo popolare, è, invece, il 40 per cento. Rimangono 240.000 lire. Su questa somma però incidono una serie di "tangenti", cioè una serie di spese fisse inevitabili (...); infine le continue spese per i medici, specie per quelli meno onesti che fanno credere alle prostitute di poterle curare prima che gli ispettori s'accorgano della loro malattia».⁵⁷⁷

A questo s'aggiunga le condizione di vita fuori dal lavoro, non sempre possono uscire all'aria aperta, sono «quasi senza rapporti con il mondo esterno», con sigarette e cibo esterno che deve passare dallo stretto controllo della direttrice o della tenutaria, anch'essa figura femminile, che deve "governare" queste donne. Una volta che scoprono tutto questo per molte donne può essere già tardi: restano imprigionate alle case, «troppe cose le tengono legate» a questi bordelli, si sono quasi abituate a quel tipo di vita. Ed hanno oltretutto «paura di abbandonare un ambiente ormai noto», hanno paura del magnaccia, temono ritorsioni o ricatti. Anche se diventano prostitute senza un magnaccia/protettore, il loro manager del vizio, «ne hanno uno dopo qualche settimana». Il magnaccia ed il tenutario insieme fanno squadra, con il risultato che la donna non ne esca più, fino alla vecchiaia, da quel giro, da quel turpe circolo vizioso. La speranza di poter uscire e tornare ad una vita normale dopo quell'inferno viene meno quando incontra l'ostilità di una «società che non è disposta più ad accoglierle»:

«È la vita stessa, così inumana, che le spinge a cercare un uomo, un uomo qualsiasi, che non sia però anonimo come tutti gli altri. I padroni e le direttrici favoriscono questo impulso. La ragazza senza "l'amore" (così è chiamato lo sfruttatore, nel gergo delle case chiuse) viene presa in giro, guardata con sospetto. Questo atteggiamento dei tenutari è frutto d'un calcolo preciso. Il magnaccia professionale cui fatalmente la prostituta finirà per legarsi (le eccezioni sono rarissime), sarà infatti, in breve tempo, il loro alleato».⁵⁷⁸

Più d'ogni altra relazione di un prefetto, dovrebbero bastare a rendere la questione della case chiuse come una questione di schiavitù e di sfruttamento, una questione di umanità che non può essere ancora ignorata e rimandata. Sempre Gambino:

«Poiché la legge non è passata, le pensionanti rimangono dietro le persiane. Le libererà solo la vecchiaia: una vecchiaia che viene precoce. A 38-40 anni la donna che ne ha già passati 15 o 20 nelle case, senza veder quasi mai la luce, è diventata una merce spregevole, perfino per i postriboli di massa. Allora torna sulla strada».⁵⁷⁹

⁵⁷⁷ Ivi, pp. 28-29

⁵⁷⁸ Ivi, pp. 30-31

⁵⁷⁹ Ivi, p. 31

Testimonianze dure e crude, in linea con il racconto del giornalista de *L'Espresso* sono pervenute sotto forma di lettere alla senatrice Merlin durante il dibattito parlamentare e hanno acceso i riflettori su tanti aspetti fino a quei tempi poco conosciuti e taciuti. Un interrogativo che in molti si pongono è “Che ne sarà delle ragazze una volta chiuse le case?”. Lina Merlin, nella prefazione del libro *Lettere dalle case chiuse*, scritto insieme alla giornalista Carla Barberis, in cui raccoglie le lettere delle prostitute, prova a rispondere al quesito:

«Ma ai pietisti che si preoccupano dell'avvenire di queste ragazze debbo rispondere che è strano che lo facciano solo ora e che non si siano posti prima d'ora tale interrogativo. Interrogativo per interrogativo, ne propongo anch'io uno a loro: “Che fanno le povere donne quando nel fiore degli anni si ammalano, e non per un infortunio del mestiere, ma, ad esempio per una banale influenza? O quando sono in stato di gestazione (il che può loro accadere) e al quinto mese sono buttate fuori dalle case e fino al settimo mese non sono accolte alla Maternità? E quando a trentacinque anni, o anche prima, i tenutari non le ingaggiano più, perché sono sfiorite e ritornano nelle vie del mondo, col triste fardello della tessera che continua a operare contro il loro reinserimento nella vita normale?».⁵⁸⁰

Con questa pubblicazione del 1955 viene offerta al pubblico una testimonianza diretta da parte delle prostitute: la loro voce esprime, per usare le parole della Merlin stessa nella prefazione di questa pubblicazione, «col pathos che circonda la denuncia di una sconfitta, la condanna di una società che le ha condannate». Queste missive devono far riflettere, questo è l'intento della senatrice veneta, quanti «si sono dimostrati scettici sulla bontà della mia iniziativa», e devono servire «a confortare quanti auspicano che il nostro Paese rimuova i pregiudizi che lo legano alle peggiori tradizioni del passato».⁵⁸¹

Le lettere delle prostitute sono cariche di speranza: si spera che la Merlin possa vincere in questa battaglia parlamentare e non sono poche quelle che chiedono aiuto concreto direttamente a lei: sono donne che versano in gravissime situazioni familiari, donne vedove e con figli, abbandonate dal loro uomo, ripudiate, a volte, anche dalla loro famiglia. Hanno il tono delle invocazioni, a tratti hanno il tono caritatevole, ma che ben testimonia le durissime condizioni di vita, e lo stato di annichilimento umano a cui si accompagna un grande pessimismo, di chi nella vita non spera più di poter tornare a vita onesta.

⁵⁸⁰ Merlin L., Barberis C., (a cura di), *Lettere dalle case chiuse*, op. cit., p.13.; le lettere vengono riportate così come pubblicate nell'edizione del 1955, senza correzioni grammaticali, senza il nome della persona per tutelarne la privacy, e con i nomi delle città punzate.

⁵⁸¹ Ibidem

Non solo pessimismo però: molti sono gli inviti a continuare su questa strada, molte le parole di ringraziamento, di incoraggiamento e di sincero affetto. Ma non mancano anche qui le critiche delle prostitute stesse. Così si legge nella lettera 9:

«Egregia Signora Senatrice,

da tanto tempo si parla del suo progetto di chiudere le case. Per fortuna ho visto che sono passati mesi e mesi e non si è fatto niente. Dico per fortuna perché io e tante come me, non vorrei proprio che venissero chiuse. Non perché sia contenta di andare ogni giorno con venti trenta uomini che tante volte sono così stanca e con tanta nausea che vorrei sputare in faccia a quelli che mi cercano. Però io ho un figlio di mantenere e devo fare queste cose per forza (...) Io sono entrata nelle case di mia volontà spontanea, però non sapevo più cosa fare, erano mesi che mangiavo una volta ogni due giorni e nessuno mi dava lavoro e tante volte non potevo andarci io al lavoro perché capivo che mi volevano però non per lavorare. (...) Oramai ho trentacinque anni e non posso trovarmi ancora in mezzo di una strada e forse morirò presto perché sono malata per adesso leggera ma potrei anche gravarmi. Io dico allora che fino che si può devo rimanere dentro le case e guadagnarmi più soldi che posso. Non è possibile che ricomincio da capo. Lei la prego di non insistere nel suo progetto di far chiudere le case perché mi rovinerebbe e rovinerebbe tante come me». ⁵⁸²

Scetticismo viene invece espresso da una prostituta nella lettera 11, in merito al futuro che spetterà a loro dopo la fine di queste case:

«Ci darà il governo un lavoro? Oppure saremo disprezzate e allontanate come siamo oggi?». ⁵⁸³

Critiche aspre vengono espresse in un telegramma del 1949 inviato al presidente del Consiglio Alcide De Gasperi da alcune prostitute della provincia di Rovigo, proprio nel periodo in cui il dibattito era nella sua fase più calda e si aveva quasi la sensazione che il progetto di legge potesse passare di lì a pochi mesi:

«Al presidente on. Alcide De Gasperi

A nome di tre ragazze delle casa di meretricio Pino Solitario Rovigo prego la Vostra Signoria di prenderci in considerazione riguarda alla Senatrice Merlin che ci lasci in pace avendo famiglie disoccupate e figli a carico poiché non siamo delle carni vendute come dice lei, ma guardando dietro alle nostre spalle quanta miseria c'è. Ci sacrificiamo volentieri non facendo mancare il pane ai nostri cari. Faccia presente alla senatrice che si interessi di quelle di fuori che danno scandalo non

⁵⁸² Ivi, pp. 32-33

⁵⁸³ Ivi, p. 37.

noi punto. Voglia accettare le nostre scuse e il disturbo recatogli con la speranza che ci prenda in considerazione.

I nostri distinti saluti»⁵⁸⁴

Non mancano lettere dal tono lievemente intimidatorio, come la lettera 40:

«Cara Merlin,

alla Camera la legge non passerà! Vi sono giovani robusti che vogliono fare all'amore al sicuro, ed i militari si solleveranno se chiuderanno le nostre case! Ma perché lei non si è fatta monaca? Lo dicono tutti i Deputati! Pensi ai fatti suoi! 2.500 siamo buone abitanti delle case chiuse, a sufficienza per una viva reazione. Lasci perdere...non compagna Merlin».⁵⁸⁵

La prostituzione è una tematica superflua, ci sono altre cose di cui occuparsi, invece che pensare ai luoghi del piacere degli italiani? Anche questa è una critica mossa al progetto, e la troviamo nella lettera 62:

«Io penso e le dico che i Socialisti e compagni avrebbero piaghe maggiori da risanare. In Italia vi sono 2.000.000 di disoccupati e i fondi spesi per costruire case di lavoro per le cosiddette donne perdute, avrebbero più profitto se fatte per alleggiare sinistrati e profughi e raccogliere bimbi abbandonati».⁵⁸⁶

Oltre alle critiche, che risentono della sfiducia verso le istituzioni, oltre che dell'impossibilità di cambiare le cose, che non possono non essere conseguenze di un'insoddisfazione più generale, molte donne hanno il coraggio di raccontare quel mondo, e tutto ciò che di malvagio orbita intorno ad esso. Una vita opprimente in queste case, dove spesso queste donne dormono insieme ad altre donne per mancanza di posti letto, e dove i controlli sono una pura formalità che non altera o cambia lo *status quo*, come si evince dalla lettera 14:

«In molte case poi le Signorine sono costrette a dormire assieme perché il personale non ha le camere, perché tutti i buchi sono stati sfruttati, benché qualche cosa con la paura della chiusura si sia fatto, come materassi, biancheria nuova e la ostentano a ogni commissione di controllo che si sa più o meno in anticipo e così si preparano letti, ghiacciaie piene di carne, credenze piene di pasta e così via. Quando arriva un commissario noti che ci telefonano avvisandosi una con l'altra. (...) È inutile

⁵⁸⁴ ACS, Ministero Interno, Gabinetto, Archivio Generale, fascicoli correnti, anno 1949, Fascicolo 11543, busta 49, *Prostituzione, case di meretricio, e prostitute girovaghe nelle varie provincie.*

⁵⁸⁵ Merlin L., Barberis C., (a cura di), *Lettere dalle case chiuse*, op. cit., p.136.

⁵⁸⁶ ibidem

anche che mandate commissione e ci interroghiate davanti alla direttrice, alle padrone, oppure anche senza queste, dentro le case. La verità non si può mai dire, non per viltà, ma perché sai che puoi fare la valigia e andartene e non venire più sulla piazza perché ti segnano a dito e nessuno ti vuole più».⁵⁸⁷

Una vita senza riposo, senza tregua, senza respiro, dove anche una semplice influenza è deleteria:

«Se stai male, hai la febbre, devi lavorare lo stesso, perché la padrona altrimenti ti manda via. Lei ha bisogno di lavorare, non di gente ammalata e così con le donne di servizio: Sei ammalata? Via, via io non posso tenere donne ammalate, in casa ho bisogno di gente che renda».⁵⁸⁸

Storie raccapriccianti di violenza e sfruttamento, come racconta la lettera 19:

«Prima di tutto i padroni superbi come un cane. Dall'altra parte è visto una bella ragazza di 21 e 7 mesi: veniva di A. la prima Casa che faceva, la seconda a N. La ragazza in un giorno a N. è fatto 42 uomini, e sfinita, al giorno dopo, viene la visita del Dottore e la manda all'ospedale con 4 croci in più di Lue, ormai una ragazza rovinata»⁵⁸⁹

Non mancano lettere anche di donne che hanno lavorato in quelle case come cameriere, cuoche e direttrici, sfruttate anch'esse con paghe misere, che si lamentano (come le prostitute) del cibo scarso che viene servito loro. Raccontano di venire licenziate senza apparenti motivi, senza godere della liquidazione che sarebbe spettata loro: all'opposto tenutari, sfruttatori, magnaccia e padrone vivono invece nel lusso più smodato e sfrenato, hanno spesso altre attività remunerative oltre al bordello, come alberghi e imprese, spesso legate tra loro e pensano solo all'arricchimento più grasso, corrompendo oltretutto coloro i quali riescono a tenere in piedi e rendere più vantaggiosa e fruttuosa la loro attività, come testimonia la lettera 22:

«Loro [i padroni] sono la rovina di tante povere figliole con stupefacenti, basta prendere danaro. Loro le fanno abbordire [abortire] d'accordo coi medici. (...) Certo loro con tante donne mettono da parte tanti danari, ma le donne sono sempre a terra. Loro corrompono tutti».⁵⁹⁰

E oltre a sopportare le violenze, psicologiche di chi le sfrutta c'è l'altro aspetto: bisogna esaudire i desideri dei clienti, e ve ne sono di ogni tipo, come leggiamo dalla lettera 24:

⁵⁸⁷ Ivi, p. 46

⁵⁸⁸ ibidem

⁵⁸⁹ Ivi, p. 56.

⁵⁹⁰ Ivi, p. 62.

«Ma sempre sono gli altri ad obbligarci a entrare in questi inferni, a ricevere 30-35 uomini al giorno, i vecchi sporcacciioni e i giovani infoiati, e quelli ubriachi, e quelli che gridano, e quelli che vogliono sentir parlare. Quasi tutta questa gente, che paga per averci, come bestie al mercato. Perché, e per quanto dovremo sopportare questa vergogna?». ⁵⁹¹

Oltre al racconto delle numerose ingiustizie legate al mondo dei bordelli, alla Merlin arrivano anche richieste di aiuto generico: miglioramento di condizioni di vita, richieste d'aiuto per un lavoro nuovo, per un lavoro migliore, che lasciano intendere un quadro generale di grande miseria e disperazione. Le lettere inviate alla senatrice veneta sono altresì speranza e rabbia e sono un invito a continuare su questa strada, oltre che uno stimolo per la Merlin stessa affinché possa «spezzare questa catena» della schiavitù della donna:

«Vogliamo tornare ad essere donne come le altre, e che ci assicurino un lavoro onesto e non una carità. Faccia sapere quando press'a poco saranno chiuse tutte le “case”. Io e le mie compagne gliene saremo grate per sempre». ⁵⁹²

La Merlin ha “scoperchiato” le mura di queste case e le giovani ragazze vedono in lei una santa, una protettrice che possa salvarle finalmente dal loro status, quasi che la legge, di cui è firmataria la senatrice sia un miracolo o un segno della giustizia divina. Ciò lascia intendere quanto fossero disperate queste donne, ed è da questa angolazione che dobbiamo partire per capire la figura della Merlin salvatrice, protettrice delle deboli, delle escluse, di chi non ha avuto diritti ed è stato sfruttato come merce, di chi non ha avuto finora voce in capitolo e non è stato mai ascoltato.

3.2 I dubbi e gli interrogativi: il salto nel buio e la chiusura delle case

Sul fronte regolamentista invece non possiamo non segnalare nel 1949 la nascita dell’Aneca, Associazione Nazionale Esercenti Case Autorizzate, vera e propria associazione a tutela degli interessi dei tenutari e proprietari delle case di tolleranza: costituitasi poco dopo la presentazione del progetto Merlin, secondo alcune lettere inviate alla senatrice veneta, quest’associazione ha stanziato molti milioni di lire per influenzare la stampa con pubblicazioni, in modo tale da convincere l’opinione pubblica della necessità oltre che dell’utilità delle case chiuse:

⁵⁹¹ Ivi, p. 65.

⁵⁹² Ivi, p. 66

«L'ANECA aveva la sua sede a Milano, in un grosso palazzo al numero 24 di corso Vittorio Veneto, associaava 400 imprenditori con un giro d'affari di 14 miliardi l'anno e, soprattutto, decise di stanziare un'ingente somma per le “spese di propaganda” inducendo anche molti parlamentari a fare di tutto pur di insabbiare la legge». ⁵⁹³

Temi cari all'associazione, su cui far leva per mantenere le case di tolleranza andava incontro all'utilità sociale delle case, e poneva l'accento sui vantaggi che da essa ne derivano, come la salute dei clienti e delle prostitute stesse, il soddisfacimento dei bisogni dei giovani, disabili, senza contare i vantaggi anche per la famiglia, che non aveva nulla da temere del comodo rifugio delle case di tolleranza:

«L'associazione diede vita a una campagna stampa che poneva l'accento sulla “funzione sociale” delle case e faceva leva su argomenti come la tutela della salute dei clienti, dati la visita medica periodica a cui le donne erano sottoposte, il soddisfacimento dei bisogni sessuali dei giovani, dei disabili, la preoccupazione delle donne sposate che, una volta chiuse le case, temevano che i mariti intrattenessero relazioni extraconiugali con le prostitute e, persino, la preoccupazione per le stesse prostitute che con la chiusura sarebbero rimaste senza lavoro e nell'impossibilità di mantenere se stesse e i loro figli». ⁵⁹⁴

Sull'esempio francese dell'Amicale des Maîtres d'Hotel Meublés de France et des Colonies, che nel 1936 si oppose, durante il governo del Fronte popolare in Francia, al progetto abolizionista portato avanti dal ministro della Sanità pubblica Henri Sellier, l'associazione italiana raccoglie fondi con «una campagna tanto feroce quanto offensiva nei confronti della stessa senatrice», cerca di convincere i giornalisti a scrivere contro la legge, sollecita le prostitute delle case di tolleranza ad inviare lettere dai toni rassicuranti per smentire lo sfruttamento ai loro danni. ⁵⁹⁵

Dell'esistenza dell'Aneca ne dà notizia la stessa Merlin durante il suo lungo discorso al Senato nella seduta del 12 ottobre 1949, che legge la lettera di alcune prostitute:

«Si deve convincere che non riuscirà a far chiudere le case. Sappia, illustrissima signora, che c'è stato un congresso di questi grandi mercenari di carne umana. I proprietari e le proprietarie di questi grandi postriboli sono più forti del Governo, hanno già speso circa 67 milioni per la propaganda». ⁵⁹⁶

⁵⁹³ Azara L., L'uso “politico” del corpo femminile, op. cit., p. 10.

⁵⁹⁴ ibidem

⁵⁹⁵ Ivi, pp. 67-68: si rimanda agli articoli de *L'Espresso* pubblicati a partire del n. 42 dell'ottobre 1957 che reca il titolo *Rapporto internazionale sul vizio* e a Eco U. (a cura di), *L'Espresso 1955-85: 30 anni di costume*.

⁵⁹⁶ Senato della Repubblica, I Legislatura, *Discussioni*, seduta del 12 ottobre 1949, p. 10811

E nella stessa seduta al Senato, la senatrice veneta, leggendo un'altra lettera, fa menzione di quest'associazione:

«A Milano hanno fatto un congresso segreto, al quale hanno partecipato tutti i grandi mercenari d'Italia. Hanno stanziato un capitale di circa 60 milioni per convincere i deputati e i ministri, e sono certi che le case lei non riuscirà mai a farle chiudere». ⁵⁹⁷

In parte gli esiti di questa dura campagna stampa furono vittoriosi, visto che, nonostante l'approvazione al Senato, l'iter della legge rimase bloccato fino alla scadenza della I legislatura. A cadere nelle “paludi” della Camera dei Deputati concorsero vari fattori, non ultimo gli stessi compagni del partito Socialista di cui la Merlin faceva parte. Se il 7 maggio del 1952 il presidente della Camera Giovanni Gronchi fa sapere che la I Commissione con una decisione concorde del gruppo «democratico cristiano, comunista, del partito socialista italiano e del partito socialista democratico italiano», ha chiesto che la proposta di legge della senatrice Merlin, già approvata al Senato 2 mesi prima, sia deferita alla I Commissione della Camera in sede legislativa, nella seduta pomeridiana in aula, la proposta di legge, su richiesta di un numero di deputati, ha chiesto e ottenuto che la proposta «sia rimessa per l'approvazione alla Camera». Di fatto rimane assegnata alla stessa Commissione, e questo è bastato a ritardarne, e quindi impedirne, l'approvazione entro la scadenza della legislatura.⁵⁹⁸ Questa la testimonianza della giornalista Anna Garofalo:

«All'approssimarsi della chiusura del parlamento, si seppe che la legge Merlin, già approvata al Senato, non avrebbe fatto in tempo a essere discussa alla Camera. Si cominciò così a parlare di “insabbiamento” e certi giornali fecero capire tra le righe che, forse, c'era la speranza di non sentirne parlare più. Fu così che il 27 giugno un gruppetto di rappresentanti di associazioni e movimenti femminili andrò dall'onorevole Gronchi a chiedere che il progetto per la chiusura delle case di tolleranza fosse esaminato e discusso alla riapertura della Camera nel più breve tempo possibile. Le signore richiamarono l'attenzione del presidente della Camera sulla ben orchestrata campagna che proprietari e tenutari delle case, sostenuti da influenti personalità senza troppi scrupoli, stavano conducendo, a colpi di milioni, contro il passaggio della legge Merlin». ⁵⁹⁹

⁵⁹⁷ Ibidem

⁵⁹⁸ Azara L, *L'uso politico del corpo femminile*, op. cit. p. 75; Camera dei Deputati, I Legislatura, *Discussioni*, seduta del 7 maggio 1952, *Deferimento di una proposta di legge a Commissione in sede legislativa*, p. 37619; Camera dei Deputati, I Legislatura, *Discussioni*, seduta pomeridiana dell'8 luglio 1952, *Rimessione all'Assemblea di una proposta di legge*, p. 39680.

⁵⁹⁹ “Il Mondo”, 11 ottobre 1952, n. 41

Molto forte, e non poteva essere altrimenti, la reazione di Angelina Merlin quando scopre che, tra i firmatari della richiesta di rinvio in aula, oltre a deputati missini, repubblicani, liberali, qualunquisti, socialdemocratici e alcuni democristiani, vi sono anche tre deputati del suo partito, Eugenio Dugoni, Nicola Perrotti e Giuseppe Bogoni: alcuni giorni dopo il rinvio si reca a Montecitorio per incontrare Dugoni e lo attacca verbalmente, alla presenza di altri due deputati socialisti.⁶⁰⁰ Lo stesso Dugoni, dopo l'incidente, chiede al segretario del Partito Socialista Pietro Nenni di intervenire, in quanto le parole della senatrice veneta sono «una grave ingiuria»:

«Caro Pietro, dopo aver firmato la richiesta di rinvio in aula della proposta Merlin, sono stato violentemente apostrofato in pubblico, nei corridoi di Montecitorio, dalla nostra compagna, che ha usato frasi incredibilmente oltraggiose per mia moglie Ritenuto che si trattasse di un momentaneo squilibrio nervoso, non ho dato nessun seguito alla cosa, anche perché vivamente sollecitato in questo senso dai compagni presenti all'incidente, on. Negri e Ghislandi. Sono ora informata che la compagna Merlin si vanta di avermi “messo a posto”, con evidente conferma della grave ingiuria pronunciata. Prima di adire i Presidenti delle due Assemblee, mi rivolgo a te e a Sandro [Pertini] perché il disgustoso sconcio abbia a cessare». ⁶⁰¹

E da un'altra lettera, quella dei Merlin a Nenni, si capisce qualcosa di più in merito alle tensioni interne al Partito Socialista Italiano:

«Tu sai che, in seguito a preventivi accordi tra i partiti maggiori, la mia legge era stata assegnata in sede referente e deliberante alla I Commissione della Camera. Un certo numero di deputati ha chiesto che venisse discussa in aula. È una manovra per insabbiarla, col sistema usato negli altri 82 paesi del mondo, nei quali il trust dei lenoni s'insinua anche nei parlamenti, per impedire che fosse votata una legge contraria a vari e loschi interessi». ⁶⁰²

E, in merito allo sfogo con il collega di partito, difende la sua innocenza:

«Qualche giorno dopo mi sono recata a Montecitorio [...] incontro Dugoni e gli dico: “Bravo! Anche tu hai firmato”. Non ricordo la sua precisa risposta, ma il significato era, o mi è sembrato, questo:

⁶⁰⁰ Azara L., *L'uso “politico” del corpo delle donne*, op. cit. p. 76.

⁶⁰¹ Lettera di Dugoni a Nenni, 12 luglio 1952, ACS, Fondo Pietro Nenni, serie C, corrispondenza 1944-1979, b.33 fasc. 1598 “Angelina Merlin” citato in Azara L., *L'uso “politico” del corpo delle donne*, op. cit. p. 76.

⁶⁰² Lettera manoscritta di Merlin a Nenni, 23 luglio 1952, ibidem, citato in Azara L., *L'uso “politico del corpo femminile*, op. cit., p. 77.

essere una convinzione la necessità di quelle case. Ed io gli rispondo: “Perché non ci mandi tua moglie?”».⁶⁰³

Affermazione, quella riferita alla moglie, che la Merlin reputa innocente e che difende nella lettera stessa:

«Certamente è stata interpretata in modo diverso dalle mie intenzioni. Difatti nel discorso da me pronunciato al Senato, quando si discusse la mia legge e nelle conferenze che ho tenuto in tutta Italia sullo stesso argomento, sia pure con parole diverse, ho espresso lo stesso concetto e nessuno, che io sappia, l’ha ritenuto offensivo per le proprie donne: se si ritiene le case chiuse una necessità sociale, ogni donna, logicamente, dovrebbe essere adibita a quel servizio, come il giovane compie il servizio militare. Non vale la scusa: mia moglie, mia madre, mia figlia, mia sorella è onesta. Anche le altre erano oneste, ma la miseria, l’ambiente corrotto, la suggestione le hanno spinte in quella via. Anche se al fondo ci fosse una perturbazione psicologica, la causa principale è la miseria, perché le femmine tarate che vivono nella ricchezza o almeno nell’agiatezza non diventano oggetto di speculazione autorizzata dallo Stato, né sono bollate a vita come quelle disgraziate».⁶⁰⁴

Non manca infine, sempre nella stessa missiva, un attacco al compagno di partito Dugoni, e a Sandro Pertini, che evidentemente deve averla attaccata:

«Dugoni, socialista, dovrebbe saperle queste cose come le so io; né avendo il partito deciso in suo senso, doveva apporre la sua firma accanto a quella di gente che socialista non è e anzi è partecipe del mondo degli sfruttatori. Il suo [di Dugoni] risentimento è pertanto infondato ed esagerato, come sono state esagerate, inopportune e offensive le interferenze di Ghislandi che, nella qualità di segretario del gruppo, non era autorizzato a farmi prediche; [...] e di Pertini che ha usato nei miei confronti modi e parole tali da scandalizzare e indignare i colleghi e i commessi presenti alla scenata. Non ho voluto drammatizzare perché ritengo Pertini capace di controllarsi e perché spero che le persone oneste e sensate del mio partito, come molta altra gente in Italia e fuori, non condividano la sua opinione, e cioè che sia stato un errore mandarmi al Parlamento. Il mio partito e il Parlamento credo di averli serviti con onore in più di una occasione durante tutta la mia vita ed anche con quella proposta di legge che vuole soltanto abolire una iniquità e una vergogna della nostra antiquata legislazione. In quanto al triste fenomeno, resterà per la gioia degli uomini, finché permarranno le case, quelle che ci siamo assunti la missione di combattere».⁶⁰⁵

⁶⁰³ ibidem

⁶⁰⁴ ibidem

⁶⁰⁵ Ibidem; la posizione di Merlin all’interno del Partito Socialista è molto “indipendente” rispetto fazioni interne di potere (quelle che oggi potremmo anche definire correnti). Godendo di molta libertà, e, venendo meno spesso alla

Poche settimane dopo, nell'autunno dello stesso anno, *La Stampa* riporta di un incidente accorso a Roma alla senatrice veneta, che si era recata alla Questura centrale per visitare la squadra della polizia del buon costume: qui, un gruppo di prostitute finito in una retata «si scagliava contro di lei insultandola». La Senatrice riesce a “salvarsi” barricandosi all'interno del gabinetto medico della Questura:

«Com’è solita fare, la senatrice si è recata negli Uffici della polizia del buon costume della Questura centrale, a San Vitale, per catechizzare le donnine raccolte nel corso di una retata notturna dagli agenti della squadra del buon costume. Mentre parlava loro inducendole a cambiare tenore di vita, il gruppo delle donne, trascorsi alcuni minuti, improvvisamente si scagliava contro di lei insultandola. Per fortuna la senatrice riusciva a rifugiarsi nel gabinetto medico, riservato agli accertamenti sanitari delle fermate, e si barricava all'interno.

Solo l'intervento degli agenti ha permesso alla senatrice Merlin di uscire sotto buona scorta dagli Uffici del buon costume, dove è poi ritornata la calma».⁶⁰⁶

Gli attacchi personali a Merlin non mancheranno, e il carattere stesso della senatrice veneta, una donna sicuramente agguerrita e battagliera, rendono lo “scontro” sul tema della legge sempre più vivace. Se è vero che le donne vedevano in lei una figura protettiva, è vero allo stesso tempo che Merlin volesse non solo semplicemente abolire quelle case e il fatto stesso che lo Stato le tassasse, ma inserirle all'interno di un progetto di rieducazione, che abbia come elemento basilare il lavoro. Nell'Italia di quegli anni quest'opera di rieducazione non poteva non passare dagli istituti caritatevoli, e quindi dalla fede cattolica.⁶⁰⁷

L'aspetto della rieducazione della prostituta viene spesso accostato ad un'opera di redenzione, da attuare in conformità ad una mentalità tipicamente cristiana. La prostituta ha un'anima che può essere recuperata, e i numerosi istituti, gestiti da ordini religiosi, si sono occupati nel concreto di assistenza. È segnalare l'attività delle suore dell'Ordine della Redenzione: in un articolo sul settimanale *Oggi* si parla dell'attività, non sempre facile, di rieducazione che proprio alla fine del 1950 stava per aprire l'undicesimo istituto dedicato al recupero delle ex prostitute:

“disciplina” di partito, la senatrice veneta, forte anche del suo carattere forte e irascibile, ebbe numerosi scontri e diverbi con i suoi colleghi di partito, che poi la porteranno, nella III legislatura, in seguito a polemiche in merito alla nomina di alcuni dirigenti del partito in Veneto, ad abbandonare il Partito Socialista per aderire al Gruppo Misto della Camera dei Deputati.

⁶⁰⁶ *La Stampa*, 5 ottobre 1952.

⁶⁰⁷ si consiglia Buttafuoco A., *Le mariuccine : storia di un'istituzione laica : l'Asilo Mariuccia*, Milano, Franco Angeli, 1998; Spinoso S., *La lobby delle donne : Legge Merlin e C.I.D.D. : un modo diverso di fare politica*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2005.

«Suor Anna di Gesù considera profondamente sleale, anche su un piano prettamente umano, che la società, dopo aver approfittato di queste ragazze, le respinga come indegne di appartenervi: per lei sono creature ammalate e degne di rispetto e cura».⁶⁰⁸

Il lavoro non sembra sufficiente per “recuperare” queste ragazze, non bastano delle macchine da scrivere a rieducare queste donne. La fede è altresì importante, se non elemento guida, che serve a completare la loro opera di “rinascita”:

«Il lavoro da solo non può bastare. A qualunque “credo” si appartenga bisogna riconoscere che se non si esercita su quei soggetti una profonda influenza spirituale non si arriverà mai a nulla».⁶⁰⁹

Esaminare nel dettaglio l’opinione della scienza medica non è pertinente a questa ricerca ma vogliamo comunque segnalare le posizioni dei medici chiamati a esprimere il proprio parere in occasione del II Convegno della Società di Medicina Sociale tenutosi a Roma il 22-23 aprile 1950.⁶¹⁰

Già nella prefazione si legge come il convegno abbia voluto «apportare un contributo sostanziale alla conoscenza del complesso problema tanto dal lato storico, quanto da quello sanitario, scientifico ed etico-sociale, all’infuori di qualsiasi concetto regolamentarista o abolizionista o tanto meno politico. Prima della pubblicazione degli atti, con una dichiarazione, il Commissario Consigliere di Stato Giommaria Cau, tiene a fare una precisazione, e, senza citarla espressamente, vuole commentare il progetto di legge Merlin allora in discussione al Senato. Una dichiarazione che, si legge nel testo, è «doverosa per il fatto che recenti polemiche hanno gravemente svisato i veri termini del problema che è anche un problema psicologico, umano e di educazione» che a suo avviso è stato ridotto alle divergente sorte «fra abolizionisti e regolamentaristi o peggio ancora alle modeste proporzioni della tolleranza o della chiusura delle case di meretricio».⁶¹¹

Alla base delle sue convinzioni vi è l’idea che il fenomeno della prostituzione può ben essere considerato «quale un male sociale ineluttabile contro il quale lo Stato con le sue leggi, la medicina, la biologia e la sociologia non devono agire con l’utopistica idea di “abolire” la prostituzione, ma

⁶⁰⁸ Oggi, 23 novembre 1950, pp. 22-23.

⁶⁰⁹ ibidem

⁶¹⁰ Gli atti del II° Convegno sono raccolti in *La piaga sociale della prostituzione*, Roma, Istituto di Medicina Sociale, [1950?]: nella *Parte prima* ci sono gli Atti del II° Convegno della Società di Medicina Sociale sull’argomento: relazioni del proff. Cesare Coruzzi e Italo Levi-Luxardo, comunicazioni del Proff. F. Franchi, C. A. Luzzatti e P. M. Casazza e resoconto, mentre, nella *Parte seconda*, *Indagine psicologica del Dr. Dino Origlia sulla personalità della prostituta*.

⁶¹¹ *La piaga sociale della prostituzione*, op. cit., pp. 3-4.

piuttosto con la realistica visione della possibilità di limitarne le gravi conseguenze sanitarie e sociali». Oltre ai fattori antropologici, psicologici, economici e sociali, prevale, il fattore morale:

«Per non cadere o per risollevarsi bisogna avere una coscienza morale e la formazione di questa coscienza deve essere la terapia e la profilassi del problema della prostituzione

Ma per formare una coscienza morale bisogna educare la gioventù fin dai primissimi anni (e non solo sessualmente), cercando di riconoscerne in tempo le tare psicologiche e di correggerne, nel limite del possibile, le abnormi o cattive tendenze».⁶¹²

Nonostante l'introduzione della terapia antibiotica per la cura di malattie come la blenorragia o la sifilide, che non rendono queste malattie più pericolose come una volta, sarebbe comunque un errore non considerarle comunque «socialmente pericolose»:

«La profilassi della malattie veneree e soprattutto della sifilide, deve mirare ad identificare ed eliminare i focolai di contagio che purtroppo tanto spesso rimangono ignorati: il “dépistage” lo hanno riconosciuto più o meno tutti è un’opera più che necessaria, indispensabile».⁶¹³

Analizzando le posizioni dei medici sul tema della profilassi delle malattie veneree possiamo riassumere brevemente le due “scuole di pensiero” che si sono venute a creare: alcuni pensano che la terapia antibiotica da sola basti e quindi sia inutile ogni controllo della prostituzione; altri invece ritengono che bisogna intensificare prima le fonti del contagio e poi, individuate quelle malattie, attuare la terapia antibiotica. L'autore si schiera su questa seconda posizione, e crede che «le prostitute costituiscono una delle massime fonti di contagio», ed è quindi chiaro che devono essere tutte quante visitate e, se riconosciute infette, sottoposte alle cure. Riconosce allo stesso tempo come le malattie veneree siano ancora lontane dall'essere sconfitte in quanto, pur essendoci ottime cure, queste risultano ancora insufficienti: scarsi sono ancora i risultati e la causa sta nel fatto che troppe persone malate ignorano o non si accorgono di esserlo, anche perché queste malattie danno manifestazioni latenti e non sempre visibili. L'altra causa è che «troppe persone non si curano a dovere».⁶¹⁴ Entrando più a fondo sulla questione delle case di meretricio analizza le posizioni in campo al Senato, tra abolizionisti immediati e abolizioni prudenti:

«Tuttavia discusso è invece, sia dai medici che dai parlamentari, il progetto dell’abolizione di ogni e qualsiasi controllo sanitario della prostituzione in genere; anzi si può dire che la maggioranza

⁶¹² Ivi, p. 4.

⁶¹³ Ivi, pp. 4-5; con il termine dépistage si intende l'intensificazione della ricerca delle fonti di contagio

⁶¹⁴ Ivi, pp. 5-6

assoluta dei medici sia contraria ad un abolizionismo integrale, che renderebbe impossibile qualsiasi provvedimento di profilassi antivenerea in rapporto con la prostituzione»⁶¹⁵

Si dimostra scettico sull'esperimento abolizionistico in Francia in quanto ciò che lo preoccupa è l'aspetto del controllo sanitario delle prostitute libere. Il fatto che in molti paesi sia stata abolita la prostituzione regolamentata, non obbliga gli altri Stati a fare altrettanto, almeno fino a quando:

«non sarà fornita la prova inconfutabile che l'introduzione dell'abolizione integrale ha portato realmente a dei vantaggi, tanto nel campo morale che in quello igienico-sanitario».⁶¹⁶

Infine, nota come di grande importanza è la questione del recupero sociale delle prostitute, a suo avviso un problema di difficile attuazione: giustifica gli scarsi risultati ottenuti finora con un'impostazione tipicamente lombrosiana: sostiene infatti che molte prostitute siano irrecuperabili o comunque una buona parte «presenta delle gravi anomalie psichiche e soprattutto del carattere che ne fanno delle "predisposte" alla prostituzione fin dall'infanzia»:

«la vera lotta per il recupero dovrebbe quindi avere inizio fin dall'infanzia ricercando negli asili, nelle scuole e negli ambienti familiari corrotti, la gioventù traviata e psichicamente predisposta alla prostituzione. Molto spesso è sottraendo all'ambiente familiare e alla conseguente errata educazione che si può sperare di migliorare la sorte di chi diversamente sarebbe condannata alla prostituzione».⁶¹⁷

Maggiore importanza riveste, ai fini di un recupero sociale «precoce», la creazione di moderni istituti statali per prevenire la delinquenza minorile e la prostituzione, che devono essere istituiti dallo Stato «con grandi mezzi ed avere lo scopo precipuo dell'avviamento al lavoro». In conclusione ritiene che il problema del meretricio non dipende né dai postriboli, né dall'abolizionismo o dalla regolamentazione, ma è molto più complesso, in quanto

«investe particolarmente la personalità stessa della prostituta e richiede uno studio profondo delle sue tare costituzionali, dall'ambiente dov'è cresciuta e dove vive, dei suoi rapporti con il mondo e dei conseguenti pericoli morali, sociali e sanitari: è un problema che va studiato quindi nella sua essenza etiologica che è multipla ma soprattutto psico-patologica, sociale ed economica; è un problema

⁶¹⁵ Ivi, p. 6

⁶¹⁶ ibidem

⁶¹⁷ ibidem

quindi che non permette soluzioni né facili, né complete, né immediate poiché la prostituzione è un fenomeno che si è dimostrato ineluttabile, permanente ed immutato attraverso i secoli».⁶¹⁸

Si chiede perciò al legislatore «il buon senso di non volere attuare delle pericolose riforme rivoluzionarie, ma di adoperarsi affinché queste siano dapprima parziali e quindi progressive e graduate nel tempo». Un problema quello della prostituzione, che, seppur molto simile tra i vari paesi, ha delle “peculiarità nazionali”, in quanto varia «a seconda della mentalità, delle usanze, dei costumi, delle concezioni etniche, delle condizioni storiche, sociali ed economiche di ciascuna Nazione».⁶¹⁹

Non è in questa sede che vogliamo addentrarci negli atti del convegno e negli interventi dei medici: basta ricordare che molte delle posizioni in materia sanitaria che sono state qui illustrate sono state tutte espresse da molti medici senatori che hanno preso parte al dibattito parlamentare. Il loro contributo forse risente di eccessiva prudenza per una materia che innegabilmente non possiamo non sottovalutare, quella appunto della tutela della salute e della profilassi delle malattie veneree: allo stesso tempo però non possiamo negare come, a livello scientifico, le teorie lombrosiane abbiano ancora un eco molto forte nella considerazione sociale della prostituta come criminale e agente del contagio, al punto da essere in parte responsabili di una visione solamente parziale e incompleta della questione prostituzionale. L'uomo, inteso come individuo di genere maschile che può contagiare non è contemplato: di lui si parla solo come possibile corpo esposto al rischio del contagio.

Seppure venga sottolineata l'importanza dell'azione di prevenzione e di educazione sessuale, questi due aspetti appaiono ancora legati all'idea di un corpo sociale malato da curare e proteggere, ma comunque un corpo separato, staccato dal resto della società perché deviato, potenzialmente criminale, pericoloso. Inoltre, non sempre il principio della cura gratuita, segreta, indistinta ed uguale per tutti è radicato nella medicina del secondo dopoguerra: i pericoli sociali che deriverebbero dalla chiusura delle case, e dalla prostituzione *tout court*, sono preoccupazioni molto forti in questa sede, quasi che la chiusura delle case potesse “automaticamente” essere fonte di contagio e potesse minacciare le fondamenta della società italiana.

Uscendo dal campo sanitario negli anni immediatamente successivi all'approvazione della legge segnali importanti ci lasciando intendere come la legge non fosse pienamente accettata così com'era stata fatta: nel 1960 a Venezia, alla presentazione del film *Adua e le sue compagne*, è presente

⁶¹⁸Ivi, p. 7.

⁶¹⁹Ivi, p. 7

anche la senatrice Merlin, che tiene per l'occasione una conferenza stampa, durante la quale non poche sono le critiche sollevate alla sua legge, per non aver saputo provvedere alla rieducazione delle ex prostitute. Questo si legge dal racconto della conferenza di Anna Garofalo, presente a quella conferenza:

«Durante la proiezione del film *Adua e le sue compagne*, l'onorevole Lina Merlin arrivò a Venezia e cercò, in una conferenza stampa, di mettere un po' d'ordine nelle idee. Ma fin dalle sue prime battute, s'accorse che i suoi interlocutori non volevano affatto discutere il problema su un piano serio ed elevato e nemmeno dal punto di vista sanitario, ma solo condannare la chiusura delle "case" e chiederne a gran voce la riapertura. Un giornalista arrivò perfino a dichiarare che lo Stato, controllando le case, agiva da calmiere, tenendo bassi i prezzi, mentre ora la prostituzione libera era troppo cara, per ciò questo "servizio" doveva essere nuovamente affidato allo Stato, che come fornisce sale tabacchi, ferrovie, telefoni, deve "fornire" l'amore». ⁶²⁰

Sempre in quella giornata Angelo Nizza su Europa si scaglia sul fatto che la registrazione della polizia avviene anche a legge approvata: la polizia può infatti tenere dei registri segreti per monitorare l'attività delle ex prostitute, ai fini dell'ordine pubblico, così come proposto e ottenuto dal Ministro Scelba durante la votazione degli articoli nella seduta del 5 marzo del 1952.⁶²¹ Nella realtà questo si traduce in un difficile reinserimento lavorativo, lo stesso che viene raccontato appunto dal regista Antonio Pietrangeli nel film *Adua e le sue compagne*.

Per capire quanto il tema della prostituzione fosse al contempo scottante e che potesse essere accusato di ledere la pubblica morale, trascriviamo il discorso del giornalista del Tg1 Ugo Zatterin durante il quale viene dato l'annuncio dell'approvazione della legge Merlin:

«I deputati hanno approvato, 385 sì, 115 no, la famosa Legge Merlin. Finisce così senza più possibilità di appello una questione decennale apertasi esattamente il 6 agosto 1948. L'Italia era ormai l'unico paese d'Europa in cui il problema sollevato dalla senatrice Merlin non fosse ancora stato risolto: e anche di recente l'Onu aveva sollecitato l'Italia perché lo risolvesse, dato che il suo statuto impone a tutti i paesi membri di adottare una soluzione come quella che è stata finalmente adottata.

⁶²⁰ ACS, Fondo Anna Garofalo, b. 12, fasc. 246 «La prostituzione continua» cit. in Azara L, *L'uso "politico" del corpo femminile*, op. cit., pp. 143-144.

⁶²¹ Si rimanda al paragrafo 2.2 della presente tesi.

La legge Merlin prevede che le sue norme vengano applicate entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa e siccome la legge entra in vigore 15 giorni dopo essere stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale si può calcolare grosso modo che il nuovo corso incominci dal prossimo settembre ... insomma ... Il canto del cigno si avrà intorno a Ferragosto. Dopo questa data gravissime pene penderanno sul capo di coloro che tentassero di riorganizzare ciò che la senatrice Merlin ha voluto distruggere. Le pene sono dicevo piuttosto grosse: multe da 100.000 lire a 4 milioni, carcere da 2 a 6 anni con molti motivi per raddoppiare chi è in carcere e le multe. Un codicillo riguarda i pappagalli e perché no le pappagalle della strada: per essi sono previste multe da cinquecento lire a duemila e arresto fino ad otto giorni. Una nuova polizia femminile a poco a poco sostituirà quella maschile per far rispettare le nuove e le vecchie disposizioni in materia di buon costume»⁶²²

Così come significativo è il film-documentario *Comizi d'amore*⁶²³ di Pier Paolo Pasolini, che gira l'Italia e chiede ad alcuni lavoratori e prostitute, alla fine del film⁶²⁴, cosa ne pensino della Legge Merlin e osserva come l'Italia, a 6 anni dall'approvazione della legge, non sia di pari passo con il miracolo economico che ha profondamente trasformato il paese:

«[rivolto ad un gruppo di operai milanesi] Volevo sentire da alcuni operai il loro parere sulla legge Merlin»
«La legge Merlin? Per me è una gran boiata!»
«E perché?» [chiede Pasolini]
«Perché girano molte malattie veneree! E ci sono brutti che hanno il diritto anche loro di trovar le donne! Che almeno non succederà come tanti che li prendono di prepotenza e le buttano giù dalle macchine ... eccetera»⁶²⁵

E poi, rivolgendosi ad un altro operaio

«E lei cosa ne pensa?»
«Che è sbagliato»
«E perché?»
«Perché sì, perché poteva lasciare le case di tolleranza ch'erano sempre meglio. Si trovano delle malattie celtiche. Oggi il 40% dei giovani son tutti ammalati ... perché non c'è più nessun controllo, son lì come i cani»⁶²⁶

⁶²² Tg1Teche Rai, video consultato su: www.teche.rai.it/2016/02/20-febbraio-1958-la-sospensione-delle-case-chiuse/

⁶²³ *Comizi d'amore* è un film-documentario del 1965 diretto da Pier Paolo Pasolini e prodotto da Alfredo Bini, a cui prendono parte attori, scrittori, giornalisti e personaggi della musica e dello spettacolo come Alberto Moravia, Oriana Fallaci, Giuseppe Ungaretti, Peppino Di Capri, e vede Pasolini nei panni di intervistatore. Viene girato nel 1963 quando Pier Paolo Pasolini e il produttore Alfredo Bini girano per la penisola italiana alla ricerca di luoghi e volti per quello che sarà il futuro film *Il Vangelo secondo Matteo*.

⁶²⁴ Il titolo dell'ultima parte è «Ricerche 4 - Dal basso e dal profondo» che dal regista stessa viene descritto come: «Sprint Finale: dove l'autore, deposta ogni idealistica ambizione, va raccogliendo materiale per un grande monumento alla vecchissima, innocentissima, caldissima Italia degli anni sessanta.

⁶²⁵ *Comizi d'amore*, Pierpaolo Pasolini, 1965.

Ad un altro operaio invece chiede come risolverebbe il problema della prostituzione, questa la sua risposta:

«Come prima, con le case di tolleranza ... forse è la migliore secondo me
«È sempre un'idea un po'reazionaria un po'indegna però per degli operai milanesi, diciamoci la verità» [lo incalza Pasolini]
«A me non mi sembrerebbe perché al giorno d'oggi in strada, con tutte le malattie che ci sono ...»
«La cosa delle malattie è una cosa smentita però dalle ricerche scientifiche ... è po' una scusa»
«Mah..cosa vuole che le dica ...»⁶²⁷

E un altro operaio:

«Io sono dell'avviso che la legge è stata ottima, buona per principio, dal modo in cui è stata impostata. Solo che il governo attuale non l'ha presa nei dovuti sensi».⁶²⁸

Significativo il commento di un altro operaio

«Io secondo me, dico che la società ... bisogna che..purtroppo con le anziane.. sappiamo a che punto sono ma i giovini e le giovini che dobbiamo risanare, per risanare questa gioventù, bisogna che risaniamo tutta la società, che è una società di sfruttamento ... noi operai siamo sfruttati qui in fabbrica ... le donne sono sfruttate su un altro ... diciamo ... sistema ... perciò è tutta una società che deve cambiare, deve formarsi, con più consenso, con più umanità».⁶²⁹

Interessante anche l'opinione di alcune prostitute di Napoli: una non si dichiara contraria alla legge Merlin, e dice che le va bene, salvo poi dire che così la legge «la fa stare in mezzo alla strada» e che è stufa di fare quel mestiere all'aperto. Si contraddice subito dopo, dicendo che preferiva il periodo prima della legge Merlin. Anche un'altra prostituta crede che prima della legge si stava “meglio”, e così altre sue colleghes: erano migliori i tempi delle case, in cui le persone non vedevano le prostitute in strada (o ne vedevano meno), mentre ora si scandalizzano facilmente quando camminano in città. Le intervistate ravvisano che era meglio quando c'erano i bordelli per il fatto che c'era anche un controllo medico, mentre ora sono costrette a stare in mezzo alla strada, in condizioni di disagio. Della stessa idea sono alcuni palermitani che, intervistati, vedono il progresso

⁶²⁶ ibidem

⁶²⁷ ibidem

⁶²⁸ ibidem

⁶²⁹ ibidem

nel costume minacciato dalla tradizione e dal costume tradizionale.⁶³⁰ Concludendo la sua inchiesta, a margine del film Pasolini commenta con queste parole:

«Ecco la conclusione della nostra inchiesta, guidata dal basso delle classi sociali e dal profondo degli istinti. Operai di Milano, di Firenze, di Napoli, di Palermo uniti in una protesta plebiscitaria contro una legge moderna e democratica, costretti da questo ad ammettere la pressante realtà di certi desideri davanti a cui tutti vorremo comportarci come struzzi. Oppure se accettiamo di parlarne lo facciamo nel più disarmante semplicismo e nella più disperante confusione. E tutto questo l'abbiamo constatato nell'Italia del miracolo economico, sperando ingenuamente, di scoprirvi i segni di un contemporaneo miracolo culturale e spirituale. E invece, se c'è un valore in questa nostra inchiesta, esso è un valore negativo, di demistificazione. L'Italia del benessere materiale viene drammaticamente contraddetta nello spirito da questi italiani reali».

Che la legge Merlin nella prassi non fosse accettata e sentita ovunque come una legge giusta, che sfida il costume e la tradizione secolare del luponare, è un dato di fatto. Ma nell'Italia di quegli anni c'è anche chi ravvisa nei contenuti della legge principi di civiltà e di umanità. Non è dello stesso avviso evidentemente il giornalista Indro Montanelli, che, intervistato da Enzo Biagi nel 1994, ricorda così le case chiuse

«[Le case chiuse] Le ricordo come tutti quelli della mia età perché a quell'istituzione era legato il fatto che noi allora avevamo 20 anni e quindi tutto ci piaceva, tutto ci sembrava bello, anche il casino, e del resto dei caratteri positivi li aveva»

«Quali per esempio?» [lo incalza Enzo Biagi]

«Due soprattutto: perché quando si è molto giovani si inizia dicendo la carriera di maschi si è molto imbarazzati. Ci sono sempre dei complessi, eccetera ... Beh quelle donne ci toglievano ... ci insegnavano il mestiere, perché erano delle professioniste che ci toglievano piano piano di dosso, cioè alla svelta. Secondo ci mettevano al riparo dalle malattie, sì ... si poteva prendere la blenorragia una specie di raffreddore localizzato altrove, ma era un raffreddore.

«Chi erano quelle signore?» [chiede Enzo Biagi]

«Quelle signore intanto erano molto materne, erano stranamente materne, pie e patriottiche. Avevano le loro stanze decorate di madonne e di bandiere»⁶³¹

⁶³⁰ ibidem

Lo stesso Indro Montanelli nel 1956, a due anni di distanza dall'approvazione delle legge, pubblica il pamphlet *Addio, Wanda! Rapporto Kinsey sulla situazione italiana*, un libello satirico dove non perde l'occasione per attaccare una legge che produrrà effetti devastanti:

«In Italia un colpo di piccone alle case chiuse fa crollare l'intero edificio, basato su tre fondamentali puntelli, la Fede cattolica, la Patria e la Famiglia. Perché era nei cosiddetti postriboli che queste tre istituzioni trovavano la più sicura garanzia». ⁶³²

Non sono usanze arretrate: Montanelli difende la sua posizione, e vede nei bordelli un elemento di coesione sociale:

«Lei mi dirà che sono barbare usanze. E siamo d'accordo. Ma la famiglia, la famiglia all'italiana, funziona solo perché finché le figlie sono vergini, cioè finché dinanzi agli occhi lo spauracchio del lupanare, in caso di "deviazione"». ⁶³³

Quando l'Italia concederà alle loro figlie di vivere senza la paura di finire in quelle case, il paese diventerà un paese «di moralità e costumi protestanti, dove la condizione di "vergine" non esiste, come non esiste quella di "puttana"», e dove le donne faranno parte di un limbo intermedio, dove non esisterà più la famiglia:

«Ma in Italia la "società" secondo Lei, dov'è? Io in questo paese vedo soltanto famiglie, in cui le lenzuola erano (in genere) pulite, solo perché i maschi potevano sporcare quelle dei bordelli, dove d'altronde imparavano a fare l'amore senza complessi e timidezze, i bordelli essendo le uniche istituzioni italiani in cui la Tecnica venisse rispettata e la Competenza riconosciuta. E se mi tolgo le famiglie prima che una "società" possa prenderne il posto, che succede?». ⁶³⁴

E se viene meno la famiglia, stesso destino toccherebbe anche per la fede:

⁶³¹ *Passato e Presente*, Stagione 2017/18, *La Legge Merlin*, video consultato su RaiPlay

⁶³² Montanelli I., *I libelli. Mio marito Carlo Marx, Il buonuomo Mussolini, Addio, Wanda*, Milano, Rizzoli, 1975, pp. 281-284.

⁶³³ *ibidem*

⁶³⁴ *ibidem*

«E con la famiglia, andrebbe a gambe all'aria la Fede. Si, Signora, la Fede, per la semplice ragione che non c'è Dio senza Diavolo, e la prostituzione è il migliore di tutti i diavoli, è proprio un bel diavolaccio all'italiana». ⁶³⁵

⁶³⁵ Ibidem

Appendice 1

*Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica*⁶³⁶

Capo 1: Della abolizione della regolamentazione della prostituzione e della lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui

Art. 1 – È vietato in tutto il territorio nazionale ed in ogni territorio sottoposto all'amministrazione di autorità italiane l'esercizio di case di prostituzione.

Art. 2 – Le autorità di pubblica sicurezza, le autorità sanitarie e qualsiasi altra autorità amministrativa, non possono procedere ad alcuna forma, diretta o indiretta, di registrazione di donne che esercitino o si sospettino esercitare la prostituzione. È del pari vietato di munire dette donne di documenti speciali.

Art. 3 – Gli articoli del Codice penale, dal 531 al 536, sono abrogati e sostituiti con le seguenti disposizioni.

È punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da L. 100.000 a L. 4.000.000 salvo in ogni caso l'applicazione della misura di cui all'articolo 240 Codice penale:

1° - Chiunque abbia la proprietà, o comunque controlli, o amministri o diriga, o gestisca una casa di

Prostitutione, intendendosi per «casa di prostituzione» qualunque stabile appartamento, od altro luogo chiuso in cui due o più donne esercitino la prostituzione.

2° Chiunque partecipi alla amministrazione o direzione o gestione di detta casa.

3° Chiunque recluti una persona al fine di farla esercitare la prostituzione.

4° Chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di altro Stato, o nel territorio nazionale o sottoposto all'amministrazione di autorità italiane, in luogo diverso da quello della sua abituale residenza, al fine di esercitarvi la prostituzione.

5° chiunque si intrometta per favorire una delle attività di cui ai precedenti nn. 3 e 4.

⁶³⁶ Estratto da Disegni di legge e Relazioni – Senato della Repubblica, Roma. Tip. dello Stato, 1948, pp. 26-32, cit. in Merlin L., Barberis C., a cura di, *Lettere dalle Case Chiuse*, Roma-Milano, Avanti!, 1955, p. 173. Si legge nella nota al testo: «La proposta di legge della sen. Lina Merlin fu presentata il 6 agosto 1948, all'inizio della prima legislatura. Sulla relazione e con le modificazioni del sen. Boggiano Pico venne approvata dalla I Commissione Permanente del Senato della Repubblica e dal Senato medesimo il 7 ottobre 1950. Poi, comunicata alla presidenza della Camera dei Deputati, fu approvata anche da quella Commissione in sede referente. Ma nell'aula di Montecitorio non si poté né discuterla né approvarla. Infatti la Camera dei Deputati fu sciolta per fine legislatura e ugualmente avvenne per il Senato, essendo stato anticipato il suo termine di scioglimento. Allora la legge in questione decadde, poiché ogni legge, per essere valida e divenire esecutiva, deve ottenere l'approvazione di entrambe le Camere, pena la decadenza».

6° - chiunque esplichi una attività in associazioni ed organizzazioni nazionali od estere dedite prevalentemente al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione, od allo sfruttamento della prostituzione stessa.

7° chiunque in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni;

8° chiunque traggia, in misura prevalente, i suoi mezzi di sussistenza dai guadagni che una donna ricava dalla sua prostituzione.

Art. 4- La pena è raddoppiata se il fatto è commesso

1 con violenza o minaccia

2 con persone minori degli anni 21

3 con persone in stato di infermità o deficienza psichica

4 se il colpevole è un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il padre, o la madre adottivi, il marito, il fratello, la sorella il tutore;

5 se al colpevole la persona è stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza, di custodia;

6 se il fatto è compiuto da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni in relazione con le presenti disposizioni;

7. se il fatto è compiuto contro due o più donne.

I delitti previsti dai nn. 4 e 5 dell'articolo 3 sono punibili anche se commessi da un cittadino in territorio estero ed anche quando i diversi atti che sono elementi costitutivi del delitto sono stati in compiuti in Stati diversi.

La pena è diminuita se il colpevole ha soltanto tentato di commettere il fatto o se la sua opera si è limitata ad agevolare il compimento del fatto stesso.

Nei confronti dei colpevoli si applicano misure di sicurezza.

Art. 5. È punito con la reclusione da 2 a 7 anni e con la multa da L. 10.000 a L. 1.000.000 chiunque, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, a fine di lucro, e per servire l'altrui libidine, induce una persona alla prostituzione, o allo adescamento a fine di prostituzione.

La pena è raddoppiata nei casi previsti dai nn. 1,2,3,4,5,6e 7 dell'articolo 4.

Se il colpevole ha soltanto agevolato la prostituzione o l'adescamento a fine di prostituzione la pena è ridotta della metà.

Capo II: altre disposizioni per la tutela della morale pubblica e della dignità umana

Sono abrogati il Titolo VII testo unico legge di pubblica sicurezza regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 dall'articolo 190 all'articolo 208 e il titolo VII testo unico di legge di pubblica sicurezza regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 dall'articolo 345 all'articolo 360.

Art. 6 – Sono unite con l'arresto da giorni 8 a mesi 3 le persone dell'uno o dell'altro sesso

1. Che in luogo pubblico od aperto al pubblico invitano al libertinaggio in modo scandaloso o molesto;
2. Che seguono per via le persone causando la loro molestia.

Le persone colte in contravvenzione alle disposizioni di cui ai nn. 1 e 2 del presente articolo, qualora siano in possesso di documenti regolari non potranno essere accompagnate all'ufficio di Pubblica Sicurezza per ulteriori accertamenti.

È punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con la multa da 3.000 a 10.000 lire:

chiunque fa pubblica offerta di lenocinio, anche a mezzo di avvisi pubblicitari o della stampa.

Art. 7 Le disposizioni di pubblica sicurezza relative ai minori sono così modificate:

le donne di età inferiore agli anni 21 che abitualmente e totalmente traggono i loro mezzi di sussistenza dalla prostituzione, possono essere accolte in istituti di Patronato per ordine del presidente del tribunale

Art. 8 – Nessuna misura o altra misura amministrativa può essere applicata a donna di nazionalità italiana o straniera per ragioni di moralità, se non sia prima accertato con accurate indagini, che le donne suddette traggono abitualmente e totalmente i loro mezzi di sussistenza della prostituzione.

Art 9 – Nessuna donna, dichiarata in contravvenzione al disposto dell'art. 6 od in qualsiasi altra occasione o circostanza può essere sottoposta a visita medica o ad esame sierologico per ordine di autorità di pubblica sicurezza o sanitarie. Sono di conseguenza abrogate tutte le disposizioni contrarie.

Art 10 – Dalla espulsione di donne straniere, per ragioni di moralità, si darà avviso ad istituzioni pubbliche o private che abbiano per finalità la protezione delle donne, affinché possano provvedere alla tutela morale delle donne stesse fino al momento della loro partenza.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie contenute in leggi di pubblica sicurezza.

Capo III: della protezione della salute pubblica

Sono abrogate tutte le disposizioni del regio decreto 25 marzo 1923, n. 846, e le disposizioni della legge sanitaria, Testo unico regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relative al meretricio ed ogni altra disposizione che preveda un trattamento discriminatorio per ragioni di sesso.

Art. 11 Da inserirsi nel Codice Penale:

Chiunque, avendo ragione, in seguito ad esame obiettivo, o a siero diagnosi a risultato positivo, di ritenersi affetto da infezione sifilitica, ed avendo ricevuto regolare diffida scritta dalle autorità sanitarie, rifiuta d'iniziare la cura o di continuare la cura fino a guarigione completa, è punito con l'arresto da uno a sei mesi e con la multa da L. 1000 a L. 10.000.

Art. 12 I medici sono tenuti a denunciare, numericamente a fine statistico, i casi di infezione sifilitica che si verifichino in istituti di ricovero e di cura, negli opifici industriali, e in tutte le collettività civile e militari.

I medici ed i direttori sono tenuti a denunciare nominativamente i casi di infezioni sifilitica, accertati a mezzo di esame obiettivo e prova sierologica, qualora i malati si rifiutino di iniziare o continuare la cura fino a guarigione completa, o continuino la cura presso altro medico od ambulatorio senza darne avviso oralmente o a mezzo di lettera raccomandata.

È proibita ai medici ogni indagine relative al modo in cui fu contratta l'infezione o relativo alla persona che presumibilmente ha comunicato l'infezione stessa.

I medici che contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'arresto da uno a tre mesi e con la multa da L.1000 a L. 10.000. In caso di recidiva sono sospesi dall'esercizio dell'arte sanitaria per la durata di cinque mesi.

Art. 13.- L'autorità sanitaria, ricevuta denuncia nominativa dei malati ai sensi dell'articolo 12, a mezzo di lettera raccomandata, che non rechi all'esterno alcuna indicazione, li convocheranno alla loro presenza entro il limite massimo di giorni 8, rendendo loro noto che è loro facoltà di farsi accompagnare da un medico, o da un avvocato o da due persone di loro fiducia. Qualora il denunciato sia persona minore di anni 16, l'autorità sanitaria lo convocherà unitamente ai genitori o tutori. Qualora il malato si sia reso irreperibile, l'autorità sanitaria procederà, con discrezione e cautela, ad indagini al fine di reperirlo.

Art.14. – I malati convocati presso l'autorità sanitaria riceveranno diffida scritta ad iniziare o continuare la cura e a presentare entro il limite di giorni otto, un certificato medico comprovante il fatto.

Qualora il malato adducesse a ragione del rifiuto di iniziare o continuare la cura una discordanza di diagnosi tra il medico denunciante ed altro medico, l'autorità sanitaria nominerà un consulente di sicura autorità, possibilmente dello stesso anno del malato.

È vietato ricorrere a coazioni di qualsiasi genere al fine di indurre i malati a sottoporsi all'esame del consulente.

I malati che rifiutino di sottoporsi a tale esame, riceveranno diffida scritta.

Le autorità sanitarie denunceranno all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11 i malati che non sia stato possibile di reperire entro il termini di un mese ed i malati che abbiano contravvenuto alla diffida.

Art. 15 – È abrogato l'articolo 294 Testo unico regio decreto 27 luglio 1934

Qualora in opifici industriali od in altre collettività si verifichino due o più casi di sifilide, è facoltà delle autorità sanitarie far sottoporre a prova sierologica per la lue tutte o parte delle persone che formano la collettività, così da dare alla misura un carattere generale che escluda nel modo più assoluta:

1- Ogni discriminazione in ragione del sesso e della categoria sociale

2- Ogni specifica presunzione lesiva della dignità individuale

3- Ogni sospetto di azione vessatoria od arbitraria da parte delle autorità

È proibito alle autorità di ordinare l'ispezione personale degli individui sottoposti ad esame sierologico.

È facoltà delle autorità sanitarie di disporre l'allontanamento temporaneo immediato dalla collettività, delle persone che da esame sierologico siano risultate infette o si siano rifiutate di sottoporsi a tale esame.

È proibito alle autorità di far procedere ad esame sierologici in ogni e qualsiasi caso o circostanza ad eccezione di quella su indicata.

Art. 16 – Sono tenuti a presentare certificato medico di esame sierologico per la lue risultato negativo e di data non anteriore a giorni 10 dal giorno della presentazione:

1- Tutte le persone che in qualunque modo prestino la loro opera in opifici industriali

2- Tutte le persone che abbiano residenza stabile in una collettività, intendendosi per collettività qualunque aggregato di più di 10 persone. Detto certificato dovrà essere presentato una volta all'anno se la prestazione d'opera o la residenza è continuata;

3- Tutti gli allievi in tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, all'atto dell'iscrizione di ogni anno scolastico.

4- Gli sposi all'atto del matrimonio. La mancanza di certificato inibisce la celebrazione del matrimonio. In casi di urgenza potranno tuttavia le autorità concedere dispensa per la celebrazione del matrimonio ai termini dell'articolo 87 codice civile.

Art. 17 - È abrogato il primo capoverso dell'articolo 303, testo unico della legge sanitaria, regio decreto 27 luglio 1934.

Tutti i malati di malattie veneree, senza distinzione di sesso e di categoria sociale, hanno il diritto, incontestabile in ogni caso, di ricorrere alla cura ambulatoria in ogni stadio della malattia, anche ove esistano manifestazioni contagiose, ed altresì al diritto di ricorrere alla cura di medici di loro scelta e fiducia.

Tutti i malati hanno diritto a cura ambulatoria gratuita fino a completa guarigione e a cura ospitaliera gratuita nel periodo di contagiosità della malattia.

Nessuna coazione, morale o materiale, diretta o indiretta, può essere esercitata sui malati, senza distinzione di sesso e di categoria sociale, al fine di indurli ad accettare il ricovero in istituti di cura o di trattenerli negli istituti stessi; qualora manifestino la volontà di essere dimessi.

Art. 18. La polizia del costume è abolita.

Nel più breve limite di tempo, e con apposita legge da emanarsi, sarà costituito un corpo di polizia femminile addetto principalmente alla prevenzione della delinquenza minorile e della prostituzione. Fino al momento in cui non entrerà in servizio la polizia femminile, le donne trattenute nella camera di sicurezza saranno sorvegliate da donne in possesso del diploma di infermiera, di infermiera volontaria Croce Rossa Italiana o di assistente sanitaria, le quali assisteranno altresì agli interrogatori.

Art. 19 – Nel più breve tempo possibile, in tutti i capoluoghi di provincia, le autorità locali valendosi anche della collaborazione di enti privati provvederanno alla creazione di istituti in cui possano essere accolte, a loro richiesta, donne maggiori di anni 21 che abbiano esercitato la prostituzione.

In detti istituti si provvederà all'istruzione di dette donne al fine di qualificazione professionale.

Art. 20 – Tutti i locali di meretricio autorizzati dallo stato saranno chiusi entro 48 ore dall'entrata in vigore della presente legge.

Si intendono risolti di pieno diritto e con decorrenza immediata i contratti di affitto dei tenutari di detti locali coi proprietari degli immobili.

È vietato ai proprietari degli immobili di concludere un nuovo contratto di affitto con le persone su indicate.

Nessuna indennità è dovuta ai tenutari.

Art. 21 – I debiti contratti dalle donne abitanti nei locali di meretricio coi tenutari si intendono annullati.

Alla chiusura dei locali dette donne saranno condotte ai Commissariati dove saranno interrogate alla presenza di donne appartenenti ad istituzioni assistenziali che daranno loro protezione nei limiti del possibile. Alle donne che intendono di raggiungere le loro famiglie saranno forniti i mezzi necessari.

Art. 22 – Nel più breve tempo possibile il personale medico maschile che presta servizio che presta servizio presso ambulatori celtici nelle ore di frequentazione del pubblico femminile, sarà sostituito da personale medico femminile.

Art. 23 – Ogni disposizione contenuta in leggi, decreti, regolamenti, ecc., che sia contro alla presente legge, deve intendersi senz'altro abrogata.

Appendice 2

Disegno di legge Merlin-Boggiano Pico proposto dalla I Commissione Permanente del Senato della Repubblica⁶³⁷

Capo I: Chiusura delle case di prostituzione

Art.1 - È vietato l'esercizio di case di prostituzione nel territorio dello stato e nei territori sottoposti all'amministrazione delle autorità italiane.

Art. 2 - Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso dove si esercita la prostituzione, dichiarati locali di meretricio ai sensi dell'articolo 190 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e ai successivi decreti modificati, dovranno essere chiusi entro **quattro mesi** dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3 – Le disposizioni contenute negli articoli 531 a 536 del Codice Penale sono sostituite dalle seguenti:.

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da L. 100.0000 a L. 4 milioni, salvo in ogni caso l'applicazione dell'articolo 240 del Codice penale:

- 1) Chiunque, dopo l'andata in vigore della presente legge, abbia la proprietà e l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una casa di prostituzione, o comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprietà, esercizio, direzione o amministrazione di essa
- 2) Chiunque, avendo la proprietà o la amministrazione di una casa od altro locale, lo affitti a scopo di esercizio di un casa di prostituzione
- 3) Chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa mobilitata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze, o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tolleri abitualmente la presenza di una o più persone che, all'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione;
- 4) Chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine la prostituzione;

⁶³⁷ *Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione.* Così si legge nella nota di Merlin, Barberis (a cura di), *Lettere dalle Case Chiuse*, op. cit., pp. 195-199: «Estratto dalla relazione della I Commissione permanente – Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno – nel disegno di legge d'iniziativa della sen. Angela Merlin in *Disegni e relazioni* – Senato della Repubblica, Roma, Tip. Dello Stato, 1948-1949, pp.19-24. La presente relazione fu comunicata alla presidenza del Senato della Repubblica il 29 luglio 1949».

- 5) Chiunque induca alla prostituzione una donna di età maggiore, o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa, o qualsiasi altro mezzo di pubblicità;
- 6) Chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque in luogo diverso da quella della sua abituale residenza, al fine di esercitare la prostituzione, ovvero si intrometta per agevolarne la partenza;
- 7) Chiunque esplichi un'attività in associazioni ed organizzazioni nazionali od estere dediti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni
- 8) Chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui.

In tutti i casi previsti nei numeri 1 e 3 del presente articolo, alle pene in esse comminate sarà aggiunta la perdita della licenza d'esercizio e potrà anche essere ordinata la chiusura definitiva dell'esercizio.

I delitti previsti dai numeri 4 e 5, se commessi da un cittadino in territorio estero, sono punibili in quanto le convenzioni internazionali lo prevedano anche quando i diversi atti costituenti elementi di reato siano stati compiuti in Paesi diversi.

Art. 4 – La pena è raddoppiata:

- 1) Se il fatto è commesso con violenza, minaccia, inganno;
- 2) Se il fatto è commesso ai danni di persona minore degli anni 21 o di persona in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata;
- 3) Se il colpevole è un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il marito, il fratello, o la sorella, il padre o la madre adottivi, il tutore;
- 4) Se al colpevole la persona è stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza, di custodia;
- 5) Se il fatto è commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni;
- 6) Se il fatto è commesso contro due o più donne.

Se il delitto è soltanto tentato, la pena è diminuita a norma dell'articolo 56 del Codice penale.

Nel caso di recidiva saranno applicati gli strumenti di pena preveduti dall'articolo 99 del Codice penale.

Art. 5 – Sono punite con l'arresto fino a giorni otto e con l'ammenda da L. 500 a L. 2.000 le persone dell'uno e dell'altro sesso:

- 1) Che in luogo pubblico od aperto al pubblico invitano al libertinaggio in modo scandaloso o molesto;

2) Che seguono per via le persone invitandole con atti o parole al libertinaggio.

Le persone colte in contravvenzione alle disposizioni di cui ai numeri 1 e 2, qualora siano in possesso di regolari documenti di identificazione, non possono essere accompagnate all’Ufficio di Pubblica Sicurezza.

Le persone accompagnate all’Ufficio di pubblica sicurezza per infrazioni alle disposizioni della presente legge non possono essere sottoposte a visita sanitaria. I verbali di contravvenzione saranno rimessi alla competente Autorità giudiziaria.

Art. 6 - I colpevoli di uno dei delitti previsti dagli articoli precedenti, siano essi consumati o soltanto tentati, per un periodo variante da un minimo di due anni ad un massimo di venti, a partire dal giorno in cui avranno espiato la pena, subiranno altresì l’interdizione dai pubblici uffici, prevista dall’articolo 28 del Codice penale, e dall’esercizio della tutela e della curatela.

Art. 7 - Le autorità di pubblica sicurezza, le Autorità sanitarie e qualsiasi altra Autorità amministrativa non possono procedere ad alcuna forma diretta od indiretta di registrazione, neanche mediante rilascio di tessere sanitarie o mediante cure obbligatorie, di donne che esercitano o siano sospette di esercitare la prostituzione, né obbligarla a presentarsi periodicamente ai loro uffici. È del pari vietato di munire dette donne di documenti speciali.

Capo II: dei patronati ed istituti di rieducazione

Art. 8. – Il ministro dell’interno provvederà, promovendo la fondazione di speciali istituti di patronato, nonché assistendo e sussidiando quelli esistenti, che efficacemente corrispondano ai fini della presente legge, alla tutela, all’assistenza ed alla rieducazione delle donne uscenti per effetto della presente legge, dalle case di prostituzione.

Negli istituti di patronato, come sopra previsti, potranno trovare ricovero ed assistenza, oltre alle donne uscite dalle case di prostituzione abolite dalla presente legge, anche quelle altre che, pure avviate già alla prostituzione, intendano di ritornare ad onestà di vita.

Art. 9 – Con determinazione del Ministro dell’interno sarà provveduto all’assegnazione dei mezzi necessari per l’esercizio dell’attività degli istituti di cui nell’articolo precedente, da prelevarsi dal fondo stanziato nel bilancio dello Stato a norma della presente legge.

Alla fine di ogni anno e non oltre il 15 gennaio successivo gli istituti di patronato fondati a norma della presente legge, come dagli altri istituti previsti dal precedente articolo e che godano della sovvenzione dello Stato, dovranno trasmettere un rendiconto esatto delle loro attività, omettendo il nome delle persone da essi accolte.

Art. 10 Le persone minori di anni 21, che abitualmente o totalmente traggono i loro mezzi di sussistenza dalla prostituzione saranno rimpatriate e riconsegnate alle loro famiglie, previo accertamento che queste siano disposte ad accoglierle.

Se però esse non hanno congiunti disposti ad accoglierle e che offrano sicura garanzia di moralità, saranno per ordine del Presidente del Tribunale affidate agli istituti di patronato di cui nel precedente articolo; a questo potrà addivenirsi anche per loro libera elezione.

Art. 11 – All'onere derivante al bilancio dello Stato verrà fatto fronte con le maggiori entrate di cui alla legge concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1949-50.

Capo III – Disposizioni finali e transitorie

Art. 12 – La polizia del costume è abolita. È costituito un corpo speciale femminile addetto principalmente alla prevenzione della delinquenza e della prostituzione.

Con altra legge ne saranno determinati l'organizzazione ed il funzionamento.

Art.13 – Il Ministero dell'interno per mezzo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica promuoverà l'apertura di dispensari anticeltici e curerà il loro funzionamento in maniera di garantire coll'efficacia della cura la massima discrezione e segretezza.

Sarà provveduto affinché in detti ambulatori siano convenientemente separati i reparti maschile e femminile.

Il trattamento dei malati che ricorrono a cure gratuite, ospitaliere od ambulatorie, sarà praticato senza alcuna discriminazione in riguardo al sesso od alla categoria sociale.

Art. 14. – Per effetto della chiusura delle case di prostituzione presentemente autorizzate, entro il termine previsto dall'articolo 2, si intendono risolti di pieno diritto, senza indennità, e con decorrenza immediata, i contratti di affitto dei tenutari coi proprietari degli immobili.

È vietato ai proprietari di immobili di concludere un nuovo contratto di affitto colle persone sopra indicate, salvo per quanto si attiene ai locali destinati alla loro abitazione privata.

Art. 15. Tutte le obbligazioni contrarie alla presente legge, o comunque con essa incompatibili, sono abrogate.

Appendice 3⁶³⁸

Disegno di legge approvato dalla I Commissione del Senato della Repubblica nella seduta in sede deliberante del 21 gennaio 1955 (II legislatura)⁶³⁹

Capo I. Chiusura delle case di prostituzione

Art. 1 – È vietato l'esercizio di case di prostituzione nel territorio dello stato e nei territori sottoposti all'amministrazione di autorità italiane

Art. 2 – Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso dove si esercita la prostituzione, dichiarati locali di meretricio ai sensi dell'articolo 190 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e delle successive modificazioni, dovranno essere chiusi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3 – Le disposizioni contenute negli articoli 531 a 536 del Codice Penale sono sostituite dalle seguenti.:

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da L. 100.0000 a L. 4 milioni, salvo in ogni caso l'applicazione dell'articolo 240 del Codice penale:

- 1) Chiunque, trascorso il termine indicato nell'articolo 2, abbia la proprietà e l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una casa di prostituzione, o comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprietà, esercizio, direzione o amministrazione di essa
- 2) Chiunque, avendo la proprietà o la amministrazione di una casa od altro locale, lo dia in locazione a scopo di esercizio di un casa di prostituzione
- 3) Chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa mobilitata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze, o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tolleri abitualmente la presenza di una o più persone che, all'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione;
- 4) Chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine la prostituzione;
- 5) Chiunque induca alla prostituzione una donna di età maggiore, o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa, o qualsiasi altro mezzo di pubblicità;

⁶³⁸ Importanti modifiche vengono fatte agli artt. 3.8, 4.5 e 4.7, 9, 11, 12, 13, 14. Le parti in grassetto sono nuove rispetto al progetto presentato in Senato nel luglio del 1949. Le parti del testo ~~barrate~~ sono state eliminate-rispetto alla versione precedente del progetto di legge

⁶³⁹ Estratto da Atti Parlamentari Senato della Repubblica, Roma, Tip. dello Stato, 1948-1952, pp. 31375-31400. La presente proposta di legge fu trasmetta dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 3 febbraio 1955, cit. in Merlin, Barberis (a cura di), *Lettere dalle Case Chiuse*, op. cit., pp. 199-203.

- 6) Chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque in luogo diverso da quella della sua abituale residenza, al fine di esercitare la prostituzione, ovvero si intrometta per agevolarne la partenza;
- 7) Chiunque esplichi un'attività in associazioni ed organizzazioni nazionali od estere dediti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione, od allo sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni.
- 8) Chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui.

In tutti i casi previsti ~~nei numeri 1 e~~ nel numero 3 del presente articolo, alle pene in esse comminate sarà aggiunta la perdita della licenza d'esercizio e potrà anche essere ordinata la chiusura definitiva dell'esercizio.

I delitti previsti dai numeri 4 e 5, se commessi da un cittadino in territorio estero, sono punibili in quanto le convenzioni internazionali lo prevedano ~~anche quando i diversi atti costituenti elementi di reato siano stati compiuti in Paesi diversi~~.

Art. 4. – La pena è raddoppiata:

- 1) Se il fatto è commesso con violenza, minaccia, inganno;
- 2) Se il fatto è commesso ai danni di persona minore degli anni 21 o di persona in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata;
- 3) Se il colpevole è un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il marito, il fratello, o la sorella, il padre o la madre adottivi, il tutore;
- 4) Se al colpevole la persona è stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza, di custodia;
- 5) Se il fatto è commesso ai danni di persona avente rapporto di servizio domestico o di impiego.
- 6) Se il fatto è commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni;
- 7) Se il fatto è commesso ai danni di ~~contro~~ due o più donne.

~~Se il delitto è soltanto tentato, la pena è diminuita a norma dell'articolo 56 del Codice penale.~~

~~Nel caso di recidiva saranno applicati gli strumenti di pena preveduti dall'articolo 99 del Codice penale.~~

Art. 5 – Sono punite con l'arresto fino a giorni otto e con l'ammenda da L. 500 a L. 2.000 le persone dell'uno e dell'altro sesso:

- 1) Che in luogo pubblico od aperto al pubblico invitano al libertinaggio in modo scandaloso o molesto;
- 2) Che seguono per via le persone invitandole con atti o parole al libertinaggio.

Le persone colte in contravvenzione alle disposizioni di cui ai numeri 1 e 2, qualora siano in possesso di regolari documenti di identificazione, non possono essere accompagnate all’Ufficio di Pubblica Sicurezza.

Le persone accompagnate all’Ufficio di pubblica sicurezza per infrazioni alle disposizioni della presente legge non possono essere sottoposte a visita sanitaria. I verbali di contravvenzione saranno rimessi alla competente Autorità giudiziaria.

Art. 6 – I colpevoli di uno dei delitti previsti dagli articoli precedenti, siano essi consumati o soltanto tentati, per un periodo variante da un minimo di due anni ad un massimo di venti, a partire dal giorno in cui avranno espiato la pena, subiranno altresì l’interdizione dai pubblici uffici, prevista dall’articolo 28 del Codice penale, e dall’esercizio della tutela e della curatela

Art. 7. – Le autorità di pubblica sicurezza, le Autorità sanitarie e qualsiasi altra Autorità amministrativa non possono procedere ad alcuna forma diretta od indiretta di registrazione, neanche mediante rilascio di tessere sanitarie ~~e mediante cure obbligatorie~~, di donne che esercitano o siano sospette di esercitare la prostituzione, né obbligarla a presentarsi periodicamente ai loro uffici. È del parti vietato di munire dette donne di documenti speciali.

Capo II: dei patronati ed istituti di rieducazione

Art. 8. – Il ministro dell’interno provvederà, promovendo la fondazione di speciali istituti di patronato, nonché assistendo e sussidiando quelli esistenti, che efficacemente corrispondano ai fini della presente legge, alla tutela, all’assistenza ed alla rieducazione delle donne uscenti per effetto della presente legge, dalle case di prostituzione.

Negli istituti di patronato, come sopra previsti, potranno trovare ricovero ed assistenza, oltre alle donne uscite dalle case di prostituzione abolite dalla presente legge, anche quelle altre che, pure avviate già alla prostituzione, intendano di ritornare ad onestà di vita.

Art. 9 – Con determinazione del Ministro dell’interno sarà provveduto all’assegnazione dei mezzi necessari per l’esercizio dell’attività degli istituti di cui nell’articolo precedente, da prelevarsi dal fondo stanziato nel bilancio dello Stato a norma della presente legge.

Alla fine di ogni anno e non oltre il 15 gennaio successivo gli istituti di patronato fondati a norma della presente legge, come dagli altri istituti previsti dal precedente articolo e che godano della sovvenzione dello Stato, dovranno trasmettere un rendiconto esatto delle loro attività, omettendo il nome delle persone da essi accolte. Tali istituti sono sottoposti alla vigilanza e al controllo dello stato.

Art.10 – Le persone minori di anni 21, che abitualmente o totalmente traggono i loro mezzi di sussistenza dalla prostituzione saranno rimpatriate e riconsegnate alle loro famiglie, previo accertamento che queste siano disposte ad accoglierle.

Se però esse non hanno congiunti disposti ad accoglierle e che offrano sicura garanzia di moralità, saranno per ordine del Presidente del Tribunale affidate agli istituti di patronato di cui nel precedente articolo; a questo potrà addivenirsi anche per loro libera elezione.

Art.11 – All'onere derivante al bilancio dello Stato verrà fatto fronte, per un importo di 100 milioni di lire, con le maggiori entrate previste dalla legge 9 aprile 1953, n.248— ~~di cui alla legge concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1949-50.~~

Capo III – Disposizioni finali e transitorie

Art. 12 – ~~La polizia del costume è abolita.~~ È costituito un corpo speciale femminile che gradualmente ed entro i limiti consentiti sostituirà la Polizia nelle funzioni inerenti ai servizi del buon costume ~~addetto principalmente alla~~ e della prevenzione della delinquenza e della prostituzione.

Con decreto presidenziale, su proposta del ministero dell'Interno, ~~Con altra legge~~ ne saranno determinati l'organizzazione ed il funzionamento.

Art.13 . Il Ministero dell'interno per mezzo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica promuoverà l'apertura di dispensari anticeltici e curerà il loro funzionamento in maniera di garantire coll'efficacia della cura la massima discrezione e segretezza.

~~Sarà provveduto affinché in detti ambulatori siano convenientemente separati i reparti maschile e femminile.~~

~~Il trattamento dei malati che ricorreranno a cure gratuite, ospitaliere od ambulatorie, sarà praticato senza alcuna diseriminazione in riguardo al sesso od alla categoria sociale.~~

[Venendo eliminato l'art. 13 questo è il nuovo articolo, che prima era il n.14]

Art. 13 – Per effetto della chiusura delle case di prostituzione presentemente autorizzate, entro il termine previsto dall'articolo 2, si intendono risolti di pieno diritto, senza indennità, e con decorrenza immediata, i contratti di affitto dei tenutari coi proprietari degli immobili.

È vietato ai proprietari di immobili di concludere un nuovo contratto di affitto colle persone sopra indicate, ~~salvo per quanto si attiene ai locali destinati alla loro abitazione privata.~~

Art. 14 – Tutte le obbligazioni pecuniarie contratte verso i tenutari dalle donne delle case di prostituzione si presumono determinate da causa illecita.

È ammessa la prova contraria.

Art. 15 – Tutte le ~~obbligazioni~~ disposizioni contrarie alla presente legge, o comunque con essa incompatibili, sono abrogate.

Appendice 4

LEGGE 20 febbraio 1958, n. 75 - *Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui.*⁶⁴⁰

CAPO I Chiusura delle case di prostituzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' vietato l'esercizio di case di prostituzione nel territorio dello Stato e nei territori sottoposti all'amministrazione di autorita' italiane.

Art. 2.

Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso, dove si esercita la prostituzione, dichiarati locali di meretricio a sensi dell'art. 190 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e delle successive modificazioni, dovranno essere chiusi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Le disposizioni contenute negli articoli 531 a 536 del Codice penale sono sostituite dalle seguenti:

"E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000, salvo in ogni caso l'applicazione dell'art. 210 del Codice penale:

1) chiunque, trascorso il termine indicato nell'art. 2, abbia la proprietà o l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una casa di prostituzione, o comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprietà, esercizio, direzione o amministrazione di essa;

2) chiunque, avendo la proprietà o l'amministrazione di una casa od altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione;

3) chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo,

⁶⁴⁰ (GU Serie Generale n.55 del 04-03-1958) www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1958/03/04/058U0075/sg

locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze, o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o piu' persone che, all'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione;

4) chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine la prostituzione;

5) chiunque induca alla prostituzione una donna di eta' maggiore, o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicita';

6) chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque in luogo diverso da quello della sua abituale residenza al fine di esercitarvi la prostituzione, ovvero si intrometta per agevolarne la partenza;

7) chiunque esplichi un'attivita' in associazioni ed organizzazioni nazionali od estere dedito al reclutamento di persone da destinate alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni;

8) chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui.

In tutti i casi previsti nel numero 3) del presente articolo, alle pene in essi comminate sara' aggiunta la perdita della licenza d'esercizio e potra' anche essere ordinata la chiusura definitiva dell'esercizio.

I delitti previsti dai numeri 4) e 5), se commessi da un cittadino in territorio estero, sono punibili in quanto le convenzioni internazionali lo prevedano".

Art. 4.

La pena e' raddoppiata:

1) se il fatto e' commesso con violenza, minaccia, inganno;

2) se il fatto e' commesso ai danni di persona minore degli anni 21 o di persona in stato di infermita' o minorazione psichica, naturale o provocata;

3) se il colpevole e' un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il marito, il fratello, o la sorella, il padre o la madre adottivi, il tutore;

4) se al colpevole la persona e' stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza, di custodia;

5) se il fatto e' commesso ai danni di persone aventi rapporti di servizio domestico o d'impiego;

6) se il fatto e' commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni;

7) se il fatto e' commesso ai danni di piu' persone.

Art. 5.

Sono punite con l'arresto fino a giorni otto e con la ammenda da lire 500 a lire 2000 le persone dell'uno e dell'altro sesso:

1) che in luogo pubblico od aperto al pubblico, invitano al libertinaggio in modo scandaloso o molesto;

2) che seguono per via le persone, invitandole con atti o parole al libertinaggio.

Le persone colte in contravvenzione alle disposizioni di cui ai numeri 1) e 2), qualora siano in possesso di regolari documenti di identificazione, non possono essere accompagnate all'Ufficio di pubblica sicurezza.

Le persone accompagnate all'Ufficio di pubblica sicurezza per infrazioni alle disposizioni della presente legge non possono essere sottoposte a visita sanitaria.

I verbali di contravvenzione saranno rimessi alla competente autorita', giudiziaria.

Art. 6.

I colpevoli di uno dei delitti previsti dagli articoli precedenti, siano essi consumati o soltanto tentati, per un periodo variante da un minimo di due anni ad un massimo di venti, a partire dal giorno in cui avranno espiato la pena, subiranno altresi' l'interdizione dai pubblici uffici, prevista dall'art. 28 del Codice penale e dall'esercizio della tutela e della curatela.

Art. 7.

Le autorita' di pubblica sicurezza, le autorita' sanitarie e qualsiasi altra autorita' amministrativa non possono procedere ad alcuna forma diretta od indiretta di registrazione, neanche mediante rilascio di tessere sanitarie, di donne che esercitano o siano sospettate di esercitare la prostituzione, ne' obbligarle a presentarsi periodicamente ai loro uffici. E' del pari vietato di munire dette donne di documenti speciali.

CAPO II Dei patronati ed istituti di rieducazione.

Art. 8.

Il Ministro per l'interno provvedera', promovendo la fondazione di speciali istituti di patronato, nonche' assistendo e sussidiando quelli esistenti, che efficacemente corrispondano ai fini della presente legge, alla tutela, all'assistenza ed alla rieducazione delle donne uscenti, per effetto della presente legge, dalle case di prostituzione.

Negli istituti di patronato, come sopra previsti, potranno trovare ricovero ed assistenza, oltre alle donne uscite dalle case di prostituzione abolite nella presente legge, anche quelle altre che, pure avviate gia' alla prostituzione, intendano di ritornare ad onesta' di vita.

Art. 9.

Con determinazione del Ministro per l'interno sara' provveduto

all'assegnazione dei mezzi necessari per l'esercizio dell'attività degli istituti di cui nell'articolo precedente, da prelevarsi dal fondo stanziato nel bilancio dello Stato a norma della presente legge.

Alla fine di ogni anno e non oltre il 15 gennaio successivo gli istituti di patronato fondata a norma della presente legge, come gli altri istituti previsti dal precedente articolo e che godano della sovvenzione dello Stato, dovranno trasmettere un rendiconto esatto della loro attività omettendo il nome delle persone da essi accolte.

Tali istituti sono sottoposti a vigilanza e a controllo dello Stato.

Art. 10.

Le persone minori di anni 21 che abitualmente e totalmente traggono i loro mezzi di sussistenza dalla prostituzione saranno rimpatriate e riconsegnate alle loro famiglie, previo accertamento che queste siano disposte ad accoglierle.

Se però esse non hanno congiunti disposti ad accoglierle e che offrano sicura garanzia di moralità, saranno per ordine del presidente del tribunale affidate agli istituti di patronato di cui nel precedente articolo.

A questo potrà addivenirsi anche per loro libera elezione.

Art. 11.

All'onere derivante al bilancio dello Stato verrà fatto fronte, per un importo di 100 milioni di lire, con le maggiori entrate previste dalla legge 9 aprile 1953, n. 248.

Art. 12.

E' costituito un Corpo speciale femminile che gradualmente ed entro i limiti consentiti sostituirà la polizia nelle funzioni inerenti ai servizi del buon costume e della prevenzione della delinquenza minorile e della prostituzione.

Con decreto Presidenziale, su proposta del Ministro per l'interno, ne saranno determinati l'organizzazione ed il funzionamento.

Art. 13.

Per effetto della chiusura delle case di prostituzione presentemente autorizzata entro il termine previsto dall'art. 2, si intendono risolti di pieno diritto, senza indennità e con decorrenza immediata, i contratti di locazione relativi alle case medesime.

E' vietato ai proprietari di immobili di concludere un nuovo contratto di locazione colle persone sopra indicate.

Art. 14.

Tutte le obbligazioni pecuniarie contratte verso i tenutari dalle donne delle case di prostituzione si presumono determinate da causa illecita.

E' ammessa la prova contraria.

Art. 15.

Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, o comunque con essa incompatibili, sono abrogate.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 20 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI - TAMBRONI - MEDICI -
GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

BIBLIOGRAFIA

FONTI PRIMARIE

Leggi e regolamenti

- Costituzione della Repubblica Italiana (G.U. n.298 del 27-12-1947)
- Regolamento Cavour, 15 febbraio 1860
- Regio decreto per riordinamento del servizio dei sifilicomi governativi, 2 settembre 1871
- Regolamento generale dei sifilicomi, 2 settembre 1871
- D.M. 29 marzo 1888, Regolamento sulla profilassi e sulla cura delle malattie celtiche
- D.M. 10 luglio 1888 che approva il regolamento pei dispensari celtici
- D.M. 27 ottobre 1891, n° 605, che approva il Regolamento sul meretricio nell'interesse dell'ordine pubblico, della salute pubblica e del buon costume
- R. D. 27 luglio 1905 che approva il regolamento per la profilassi delle malattie celtiche
- R. D. 25 marzo 1923, n°487, che approva il nuovo regolamento per la profilassi delle malattie veneree e sifilitiche.
- Testo Unico leggi di Pubblica Sicurezza 6 novembre 1926 n°1848.
- Testo Unico leggi di Pubblica Sicurezza, 18 Giugno 1931, n° 773.
- Leggi sanitarie 27 luglio 1934 n°1265,
- Regio Decreto del 6 maggio 1940 n°635
- Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others 1949
- Legge del 25 luglio 1956, n. 837, *Riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree*
- Legge 20 febbraio 1958, n. 75, *Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui*

Atti parlamentari

- Atti dell'Assemblea Costituente, Discussioni, seduta del 24 aprile 1947
- Atti dell'Assemblea Costituente, Discussioni, seduta del 20 ottobre 1947
- Camera dei Deputati, Documenti, Disegni di Legge e Relazioni, Proposta di legge d'iniziativa dei deputati Caronia e altri n° 311, *Chiusura dei locali di meretricio*.

- Camera dei Deputati, I legislatura, *Discussioni*, seduta del 2 aprile 1952.
- Senato della Repubblica, Progetto di Legge d'iniziativa della sen. Lina Merlin, *Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica*
- Senato della Repubblica, Documentazioni, Disegni di legge, Relazioni, 1948, n. 63 e 63-A.
- Senato della Repubblica, I legislatura, *Discussioni*, seduta del 28 settembre 1949.
- Senato della Repubblica, I legislatura, *Discussioni*, seduta del 12 ottobre 1949.
- Senato della Repubblica, I legislatura, *Discussioni*, seduta del 15 novembre 1949.
- Senato della Repubblica, I legislatura, *Discussioni*, seduta del 16 novembre 1949.
- Senato della Repubblica, I legislatura, *Discussioni*, seduta del 17 novembre 1949.
- Senato della Repubblica, I legislatura, *Discussioni*, seduta del 22 novembre 1949.
- Senato della Repubblica, I legislatura, *Discussioni*, seduta del 1° dicembre 1949.
- Senato della Repubblica, I legislatura, *Discussioni*, seduta del 6 dicembre 1949.
- Senato della Repubblica, I legislatura, *Discussioni*, seduta del 7 dicembre 1949
- Senato della Repubblica, I legislatura, *Discussioni*, seduta del 5 marzo 1952.
- Camera dei Deputati, II legislatura, *Discussioni*, seduta del 24 gennaio 1958.
- Camera dei Deputati, II legislatura, *Discussioni*, seduta del 28 gennaio 1958.
- Camera dei Deputati, II legislatura, *Discussioni*, seduta del 29 gennaio 1958.
- *Relazione della I Commissione Permanente Affari della presidenza del Consiglio e dell'Interno*, disegno di legge d'iniziativa della sen. Angela Merlin in *Disegni di legge e relazioni*, Senato della Repubblica, Tip. Dello Stato, Roma, 1949.

Archivio Centrale dello Stato

- Ministero Interno, DGPS, Polizia Giudiziaria, b. 249, fascicolo 10900-21 (1910-1912)
- Ministero Interno, Gabinetto, Archivio Generale, fascicoli correnti, anno 1949, Fascicolo 11543, buste 41, 49.
- Fondo Pietro Nenni, serie C, corrispondenza 1944-1979, b.33 fasc. 1598 “Angelin Merlin”
- Fondo Anna Garofalo, Lettera di Dugoni a Nenni, 12 luglio 1952, ACS, ACS, , b. 12, fasc. 246

Studi scientifici di fine '800

- Bertani A., *La prostituzione patentata e il regolamento sanitario. Lettera aperta ad Agostino Depretis*, E. Quadrio, Milano, 1881.

- Bolis, G., *La polizia e le classi pericolose della società, studi dell'avv. Giovanni Bolis*, Zanichelli, Bologna, 1871.
- Borelli G., *Studi sulla prostituzione*, Botta, Roma, 1881.
- Sormani G, *Profilassi delle malattie veneree e specialmente della sifilide*, L. Bortolotti, Milano, 1882.
- Zino G., *Manuale di polizia medica ad uso degli ufficiali sanitari del regno e degli amministratori*, Leonardo Vallardi, Milano, 1890.
- Tommasi Crudeli C., *La prostituzione di stato in Italia*, Mortaro, Roma, 1891.
- Tommasoli P., *Pronstitution et maladies vénériennes en Italie*, H. Lamertin, Bruxelles, 1899.
- *Commissione regia per lo studio delle questioni relative alla prostituzione e ai provvedimenti per la Morale e l'Igiene pubblica*, Relazione, proposte, allegati, Casa di Patronato per Minorenni, Firenze, 1885.
- Lombroso C., Ferrero G, *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*, Roux, Torino, 1893.

Periodici

Crimen:

- *Pro e contro l'abolizione delle case di tolleranza*, Crimen, IV, 33, 31 agosto-7 settembre 1948.
- *Pro e contro l'abolizione delle case di tolleranza*, Crimen, IV, 30, 3-10 agosto 1948.
- *Pro e contro l'abolizione delle case di tolleranza*, Crimen, IV, 33, 24-31 agosto 1948.

Critica Sociale:

- Saffirio L., *La lotta contro la prostituzione*, Anno XL, nn. 22-23, novembre-dicembre 1948.
- Saffirio L., *Significato dell'abolizionismo*, Anno XLI, n. 19 – ottobre 1949.

Il Mondo:

- Vinciguerra M., *Case "chiuse" e dintorni* 26 novembre 1949.
- De Silvestri A., 24 dicembre 1949.
- Vinciguerra M., *Case "chiuse" e dintorni*, 11 ottobre 1952.
- De Silvestri A., *Vergogne della prostituzione ufficiale*, *Lo Stato Moderno*, Anno VI, n. 1-2, 5-20 gennaio 1949.
- *La sen. Merlin aggredita da donne che voleva redimere*, *La Stampa*, 5 ottobre 1952.

FONTI SECONDARIE

Studi e monografie

- Anguissola P. B., *Prostitutione e Legge Merlin*, Lucio Pugliese Editore, Firenze, 1987.
- Azara L., *L'uso “politico” del corpo femminile: la legge Merlin tra nostalgia, moralismo ed emancipazione*, Carocci, Roma, 2017.
- Azara L, *Lo Stato lenone : il dibattito sulle case chiuse in Italia, 1860-1958*, Melzo ,CENS, 1997.
- Bellassai Sandro, *La legge del desiderio. Il progetto Merlin e l'Italia degli anni Cinquanta*, Roma, Carocci, 2006.
- Buttafuoco A., *Le mariuccine : storia di un'istituzione laica : l'Asilo Mariuccia*, Milano, Franco Angeli, 1998.
- Cioni P, (a cura di), *Lina Merlin un cuore pensante* in «Le Donne della Repubblica», Mulino, Bologna, 2016.
- Eco U. (a cura di), *L'Espresso 1955-85: 30 anni di costume*, Milano, Editoriale L'Espresso, 1985
- Fioravanzo M., Una vita per la libertà, la giustizia e il socialismo, in *La Senatrice, Lina Merlin un pensiero operante*, a cura di Anna Maria Zanetti, Venezia, Marsilio, 2006.
- Fusco G, *Quando l'Italia tollerava. Con testimonianze di Buzzati, Comisso, Maccari, Pattarino, Soldati, Talarico, Zavattini*, Neri Pozza, Vicenza, 1995.
- Garofalo A., *L'italiana in Italia*, Laterza, Bari, 1956.
- Gattei G., *La sifilide: medici e poliziotti intorno alla “Venere politica”* in *Storia d'Italia. Annali*, vol. VII, *Malattia e medicina*, a cura di F. Della Peruta, Einaudi, Torino, 1984
- Gerin C., Fucci P., Angelini Rota M., *Aspetti medico-sociali della prostituzione con particolare riferimento alle attuali norme di legge*, Roma, Istituto italiano di medicina sociale, 1964.
- Gibson M., *Stato e prostituzione in Italia 1860-1915*, il Saggiatore, Milano, 1995.
- Gibson M., *Nati per il crimine. Cesare Lombroso e le origini della criminalità biologica*, Mondadori, Milano, 2014.
- Limoncelli S.A, *The politics of trafficking : the first international movement to combat the sexual exploitation of women*, Stanford, CA, Stanford University press, 2010.
- Luzzatto Fegiz, *Il volto sconosciuto dell'Italia*, Milano, Giuffrè, 1956.
- Luzzi S., *Salute e sanità nell'Italia repubblicana*, Roma, Donzelli, 2014.
- Macrelli R., *L'indegna schiavitù, Anna Maria Mozzoni e la lotta contro la prostituzione di stato*, Riuniti, Roma, 1981.
- Mattera P., *Storia del PSI: 1892-1994*, Roma, Carocci, 2010.
- Merlin L, Barberis C. a cura di , *Lettere dalle case chiuse*, Milano-Roma, Avanti, 1955,

- Merlin L, *Discorsi Parlamentari*, Senato della Repubblica, Roma, 1998
- Merlin L., *La mia vita*, Firenze, Giunti, 1989.
- Merlin T., *Lina Merlin : vita privata e impegno politico*, Este, Gabinetto di Lettura, 2004.
- Michetti M., Repetto M., Viviani L., *Udi: laboratorio di politica delle donne: idee e materiali per una storia*, Soveria Monnelli, Rubbettino editore, 1988.
- Montanelli I., *I libelli. Mio marito Carlo Marx, Il buonuomo Mussolini, Addio, Wanda*, Milano, Rizzoli, 1975
- Morelli (a cura di) *Le Donne nella costituente*, Laterza, Roma, 2007
- Pannocchia N., *La “questione femminile” attraverso le pagine del periodico socialista padovano “L’eco dei lavoratori”*, Terra d’Este, Rivista di storia e cultura, 26, 2003.
- Pitch T., *La sessualità, le norme, lo Stato: il dibattito sulla Legge Merlin*, in Memoria, Rivista di storia delle donne, 1986, n°17.
- Serafini V, *Prostituzione e legislazione repubblicana: l’impegno di Lina Merlin*, in Storia e problemi contemporanei, X, 20, 1997.
- Serci M. A., *L’Alleanza femminile italiana 1944-1950. Per una legge contro lo schiavismo sessuale delle donne (Italian Women Alliance 1944-1950. For a law against sexual slavery women’s)* in *Storia e problemi contemporanei*, , 2015, 68.
- Spinoso S., *La lobby delle donne: legge Merlin e C.I.D.D., un modo diverso di fare politica*, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli, 2005.
- Villa R., *La prostituzione come problema storiografico*, Studi Storici, Anno 22, N°2, Apr. – Jun. 1981.
- *La piaga sociale della prostituzione*, Roma, Istituto di Medicina Sociale, [1950?]

Fonti audiovisive

- *Lina Merlin, la senatrice: una madre della Repubblica* a cura di Anna Maria Zanetti e Luccia Danesin, regia Roberto Lippi, montaggio Gisella Gaspari, Bologna, Voli, 2008.
- Teche Rai, TG1, 20 febbraio 1958 www.teche.rai.it/2016/02/20-febbraio-1958-la-sospensione-delle-case-chiuse/
- *Comizi d’amore*, Pierpaolo Pasolini, 1965.
- *Passato e Presente*, Stagione 2017/18, *La Legge Merlin*, video consultato su RaiPlay

